UFFICIO DEL
MASSIMARIO
E DEL RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

GIUGNO 2025

Indice

SEZIONI UNITE 3

SEZIONE PRIMA 8

SEZIONE SECONDA 39

SEZIONE TERZA 69

SEZIONE LAVORO 118

SEZIONE TRIBUTARIA 147

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI 193

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE 260

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezioni unite

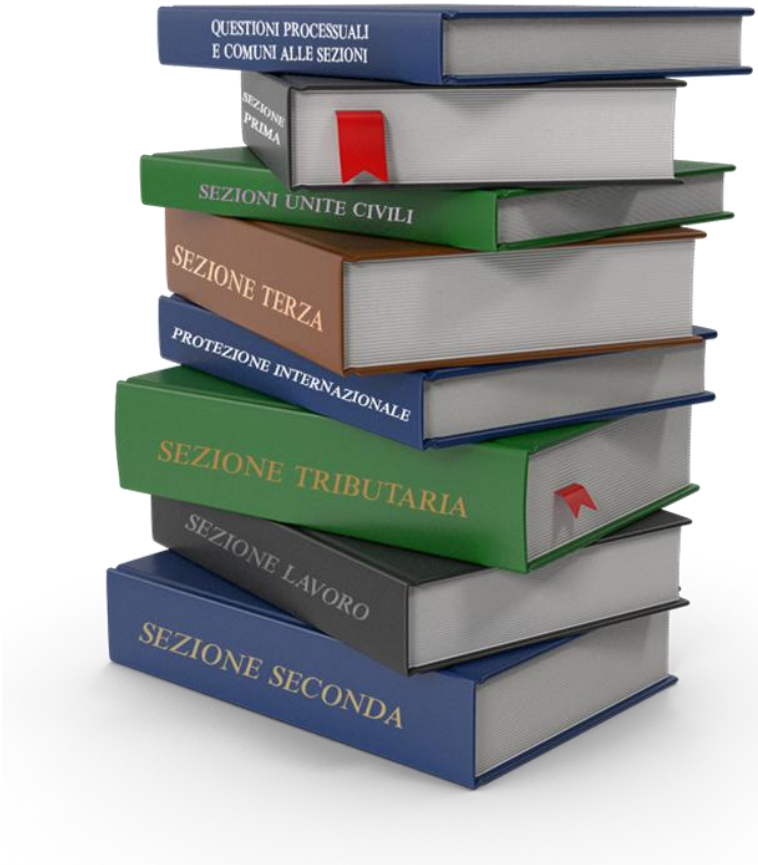

GIUGNO 2025

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **14986** *del* **04/06/2025** (Rv. **674883-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

I. *(FIDONE GIOVANNI FRANCESCO) contro* C. *(BRUNO ANGELA)*

Dichiara estinto il processo, CONS.DI GIUST. AMM.SICILIA PALERMO, 18/03/2024

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Art. 380 bis c.p.c., nel testo riformato dal d.lgs. n. 164 del 2024 - Giudizi introdotti con ricorso notificato prima del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio - Applicabilità - Ragioni.

La modifica dell'art. 380-bis c.p.c. da parte del d.lgs. n. 164 del 2024 (che ha soppresso la necessità del rilascio di una nuova procura speciale ai fini della richiesta di decisione), in assenza di una diversa disposizione transitoria - la quale non può rintracciarsi nell'art. 7, comma 1, del d.lgs. citato o nell'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabili alle sole modifiche del giudizio di primo grado -, si applica anche ai giudizi di cassazione introdotti con ricorso notificato prima del 1° gennaio 2023 per i quali, a tale data, non fosse stata ancora fissata l'adunanza camerale o l'udienza pubblica, dovendosi preferire l'interpretazione orientata a non differenziare l'entrata in vigore delle modifiche adottate dal d.lgs. 164 del 2024 rispetto alle corrispondenti previsioni relative al giudizio di legittimità introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022, alle quali, per la loro particolare funzione correttiva e/o integrativa, le prime sono destinate a saldarsi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Decreto Legisl. 31/10/2024 num. 164 art. 3 com. 4 lett. N, Decreto Legisl. 31/10/2024 num. 164 art. 7 com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 32365 del 2024 Rv. 673356-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10955 del 2024 Rv. 670894-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **14986** *del* **04/06/2025** (Rv. **674883-02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

I. *(FIDONE GIOVANNI FRANCESCO) contro* C. *(BRUNO ANGELA)*

Dichiara estinto il processo, CONS.DI GIUST. AMM.SICILIA PALERMO, 18/03/2024

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Art. 380-bis c.p.c., nel testo riformato dal d.lgs. n. 164 del 2024 - Soppressione del requisito della nuova procura speciale - Applicabilità alle istanze di decisione formulate dopo l'entrata in vigore delle disposizioni modificative o per le quali a tale data non era scaduto il termine di proposizione - Conseguenze.

La modifica dell'art. 380-bis c.p.c. da parte del d.lgs. n. 164 del 2024 (che ha soppresso la necessità del rilascio di una nuova procura speciale ai fini della richiesta di decisione) si applica alle sole istanze di decisione formulate dopo il 26 novembre 2024 (data di entrata in vigore delle disposizioni modificative) o per le quali a tale data non era ancora scaduto il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione per richiedere la decisione, sicché, in tali casi, l'eventuale carenza della nuova procura speciale non è di ostacolo all'esame e decisione del

ricorso in adunanza camerale o in pubblica udienza, risultando superflua una nuova istanza che, dato il mutato quadro normativo, non richiederebbe tale requisito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Decreto Legisl. 31/10/2024 num. 164 art. 3 com. 4 lett. N, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149

Massime precedenti Vedi: N. 32365 del 2024 Rv. 673356-01, N. 7119 del 2010 Rv. 612327-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **14986** *del* **04/06/2025** (Rv. **674883-03**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

I. *(FIDONE GIOVANNI FRANCESCO) contro* C. *(BRUNO ANGELA)*

Dichiara estinto il processo, CONS.DI GIUST. AMM.SICILIA PALERMO, 18/03/2024

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. (nel testo antecedente alla modifica ex d.lgs. 164 del 2024) - Istanza di decisione priva di procura speciale successiva alla proposta - Conseguenze - Estinzione del giudizio - Art. 380-bis, comma 3, c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, nei processi cui si applica la formulazione dell'art. 380-bis c.p.c. antecedente alla modifica ex d.lgs. 164 del 2024, se l'istanza di decisione risulta priva di procura speciale successiva alla proposta, il giudizio dev'essere dichiarato estinto ex art. 391 c.p.c. - con possibilità di proporre istanza ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., per la verifica sulla regolarità della statuizione adottata - per un impedimento di carattere processuale (la mancanza di una rituale richiesta di decisione) e non va applicato il disposto dell'ultima parte del comma 3 dell'art. 380-bis c.p.c., non potendosi ritenere che la causa sia stata definita "in conformità alla proposta", atteso che l'esito del giudizio prescinde dalle ragioni di questa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Decreto Legisl. 31/10/2024 num. 164 art. 3 com. 4 lett. N, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149, Cod. Proc. Civ. art. 391, Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 2526 del 2025 Rv. 673748-02, N. 33132 del 2024 Rv. 673074-01, N. 26975 del 2024 Rv. 672536-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **17489** *del* **29/06/2025** (Rv. **674884-02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **STALLA GIACOMO MARIA.** *Relatore:* **STALLA GIACOMO MARIA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

T. *(DE ROSA GIUSEPPE) contro* P. *(PROCURATORE REGIONALE MARCHE CORTE DEI CONTI ALESSANDRA POMPONIO)*

Regola giurisdizione

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Consorzi di bonifica – Direttori – Verificazione di rendiconto consuntivo – Giurisdizione contabile - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Ancorché i consorzi di bonifica abbiano natura di enti pubblici economici, svolgendo attività di tipo imprenditoriale (non esclusa dalla equiparabilità dei contributi consortili ai tributi erariali quanto al profilo della loro imposizione ed esazione), nei confronti dei loro direttori deve essere

negata la sussistenza della giurisdizione contabile, in tema di verificazione dei rendiconti consuntivi - non essendo configurabile un'attività di "maneggio" di fondi riportabili ad una pubblica amministrazione - ed affermata quella ordinaria, in considerazione della mancanza di un'espressa previsione normativa e dell'irrilevanza, al fine indicato, dell'assoggettamento di detti consorzi a controllo amministrativo, stante altresì la non assimilabilità degli stessi ai consorzi fra enti locali territoriali. (Nell'affermare tale principio, le S.U. hanno evidenziato l'irrilevanza, al fine di fondare la giurisdizione contabile, della previsione del regolamento interno che assoggetti il conto di gestione del consorzio al controllo della Corte dei conti, trattandosi di materia indisponibile, posto che il riparto di giurisdizione tra giudice contabile e giudice ordinario deve muovere da una specifica disciplina di legge, a sua volta radicata nell'art. 103 Cost.).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 137, Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 172 lett. D, Costituzione art. 103

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 1548 del 2017 Rv. 642006-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **17489** *del* **29/06/2025** (Rv. **674884-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **STALLA GIACOMO MARIA.** *Relatore:* **STALLA GIACOMO MARIA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

T. *(DE ROSA GIUSEPPE) contro* P. *(PROCURATORE REGIONALE MARCHE CORTE DEI CONTI ALESSANDRA POMPONIO)*

Regola giurisdizione

061021 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI CONTO - IN GENERE Giudizio di resa del conto - Presentazione spontanea del conto - Regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità - Fondamento.

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO In genere.

Nel giudizio per la resa del conto, il regolamento preventivo di giurisdizione è proponibile anche nel caso in cui, in mancanza dell'iniziativa del Pubblico ministero ex art. 141 d.lgs. n. 174 del 2016, il conto sia stato spontaneamente presentato dall'agente contabile, dal momento che, ai sensi dell'art. 140, comma 3, del d.lgs. citato, il deposito del conto produce di per sé l'effetto tipico di costituire in giudizio l'agente medesimo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 16, Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 141, Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 140 com. 3

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7640 del 2020 Rv. 657523-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **17603** *del* **30/06/2025** (Rv. **675389-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Relatore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

N. *(VALCANOVER FILIPPO) contro* L. *(GUARINI GIOVANNI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 06/07/2023

132113 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE Art. 127-ter c.p.c. (nella versione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 164 del 2024) - Sostituzione dell'udienza di discussione col deposito di note scritte - Ammissibilità - Condizioni.

Nel processo del lavoro, il provvedimento con cui giudice, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (nella versione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 164 del 2024), sostituisce l'udienza destinata alla discussione della causa col deposito di note scritte, è ammissibile a condizione che: I) la sostituzione non riguardi l'udienza di discussione nella sua integralità, ma la sola fase processuale propriamente decisoria; II) nessuna delle parti si opponga a tale sostituzione; III) non si escluda che le note scritte contengano (o possano contenere), oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gli argomenti a difesa, così da rispondere alla funzione tecnica sostitutiva dell'oralità; IV) qualora l'iter processuale necessiti di chiarimenti in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 127 ter, Decreto Legisl. 31/10/2024 num. 164, Legge 26/11/2021 num. 206, Cod. Proc. Civ. art. 128 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 84 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 7 CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST., Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 221 com. 4, Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 31849 del 2024 Rv. 673353-01, N. 15311 del 2023 Rv. 667797-01, N. 13176 del 2024 Rv. 671198-01, N. 32358 del 2023 Rv. 669549-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **17603** *del* **30/06/2025** (Rv. **675389-02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *Relatore:* **TERRUSI FRANCESCO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

N. *(VALCANOVER FILIPPO) contro* L. *(GUARINI GIOVANNI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 06/07/2023

133237 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO Termine giudiziale - Specificazione dell'orario - Interpretazione - A giorni - Orario di apertura delle cancellerie - Fattispecie.

Il termine giudiziale dato con specificazione dell'orario, nei giudizi ordinari, deve intendersi a giorni e limitato all'orario di apertura delle cancellerie fissato, in via generale, con decreto dell'autorità giudiziaria competente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto pienamente rispettoso del termine ex art. 127-ter c.p.c. il deposito di note scritte avvenuto nel giorno di scadenza dello stesso, durante il tempo di apertura della cancelleria, benché successivamente all'orario indicato dal giudice nel provvedimento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 127 ter, Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1196 art. 162

Massime precedenti Vedi: N. 5468 del 1983 Rv. 430402-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1226 del 1976 Rv. 379925-01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione prima

GIUGNO 2025

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **14715** *del* **01/06/2025** (Rv. **675206-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **CATALLOZZI PAOLO.** *Relatore:* **CATALLOZZI PAOLO.** *P.M.* **POSTIGLIONE ANDREA.** *(Diff.)*

C. *(TEDINO MAURO) contro* C. *(IACOVELLI MATTEO CARMINE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 12/02/2019

078005 ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI E NON ECONOMICI Consorzi costituiti da enti locali - Costi per la gestione del servizio pubblico - Responsabilità dell'ente locale - Fondamento - Rilevanza del preventivo impegno di spesa - Esclusione.

L'ente locale partecipante al consorzio costituito ex art. 31 del d.lgs. n. 267 del 2000 è responsabile dei costi per la gestione del servizio pubblico derivanti da tale partecipazione, così come deliberate dall'organo consortile competente in coerenza degli atti fondamentali dell'ente ex art. 114, comma 6, del citato d.lgs., indipendentemente da un preventivo impegno contabile registrato e della attestazione della relativa copertura finanziaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 31, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 114 com. 6

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **14835** *del* **03/06/2025** (Rv. **675460-01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Diff.)*

T. *(CZMIL JAN) contro* F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 24/07/2023

081128 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CHIUSURA DEL FALLIMENTO - EFFETTI Esdebitazione - Istanza presentata dopo il 15 luglio 2022 - Fallimento dichiarato in epoca anteriore - Applicabilità del codice della crisi e dell'insolvenza (d.lgs. n. 14 del 2019) - Esclusione - Fondamento.

In tema di esdebitazione, l'istanza proposta dopo l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (15 luglio 2022) da soggetto dichiarato fallito anteriormente resta disciplinata dalla legge fallimentare, poiché l'art. 390 c.c.i.i. non menziona le procedure di esdebitazione, mentre il disposto degli artt. 142, comma 1, l.fall. e 278 c.c.i.i., riservando il beneficio rispettivamente al "fallito" e al "debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata", presuppone l'apertura e lo svolgimento della relativa procedura secondo le norme sostanziali e processuali proprie del rispettivo sistema di riferimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 390, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 142 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 278

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8504 del 2021 Rv. 660876-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **14928** *del* **04/06/2025** (Rv. **675207-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **MARULLI MARCO.** *Relatore:* **MARULLI MARCO.**

P. *(LINGUA SANDRO) contro* G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/11/2020

131009 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - ESECUTORIETA' - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 036196/2021 66297601

Massime precedenti Conformi: N. 36196 del 2021 Rv. 662976-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **15014** *del* **04/06/2025** (Rv. **675461-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.**

C. *(LURAGHI MICHELA) contro* C. *(PIATTI CHIARA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/03/2024

019002 ASSISTENZA AI MINORI - AFFIDAMENTO DEI MINORI - IN GENERE Minori ospitati in strutture - Oneri economici - Soggetto onerato ex art. 4, comma 3, della l. Regione Lombardia n. 34 del 2004 - Ente territoriale - Momento determinativo - Adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria - Nomina del tutore - Comune di residenza dei genitori - Fondamento.

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE In genere.

In tema di individuazione dell'ente territoriale competente a sostenere le spese per minori ospitati in strutture a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'art. 4, comma 3, della l.r. Lombardia n. 34 del 2004 fa riferimento, diversamente dall'art. 6 della l. n. 328 del 2000, non alla "presa a carico" ("ricovero") ma all'adozione del provvedimento dell'autorità giudiziaria, sicché, ove sia stato nominato il tutore a seguito della sospensione o decadenza dalla responsabilità genitoriale, il comune onerato delle spese è quello di residenza dei genitori alla data di tale nomina, restando irrilevante ogni successiva modifica.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Lombardia 16/12/2004 num. 34 art. 4 com. 3, Legge 08/11/2000 num. 328 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 3791 del 2019 Rv. 652551-01, N. 35000 del 2024 Rv. 673412-01, N. 5869 del 2022 Rv. 664040-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **14947** *del* **04/06/2025** (Rv. **675209-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **CATALLOZZI PAOLO.** *Relatore:* **CATALLOZZI PAOLO.**

A. *(CAVALLO PERIN ROBERTO) contro* C. *(PAFUNDI TEODOSIO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO TORINO, 20/05/2021

159062 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITA' LIMITATA E NON LIMITATA) - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - RECESSO DEL SOCIO Società affidataria di servizi pubblici - Facoltà per il socio ente locale di recedere in caso di cessazione dell'affidamento - Clausola statutaria - Soppressione - Diritto di recesso ex art. 2437, comma 1, lett. e) c.c. - Esclusione - Fondamento.

La modifica dello statuto della società affidataria di servizi pubblici che esclude, per il socio ente locale, la facoltà, precedentemente prevista, di recedere dalla società in caso di cessazione dell'affidamento, riproduce un divieto imposto dalla normativa in materia di gestione dei medesimi servizi e, pertanto, non modificando la situazione in base alla quale il socio dissenziente ha deciso l'investimento iniziale, non è idonea a determinare, per quest'ultimo, l'insorgenza del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. e) c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2437 com. 1 lett. E, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 147, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 202

Massime precedenti Vedi: N. 20546 del 2022 Rv. 665349-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **14945** *del* **04/06/2025** (Rv. **675208-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *Relatore:* **CAIAZZO ROSARIO.**

P. *(MARINO AURELIO) contro* R. *(PASSARIELLO MARIALUIGIA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 21/12/2022

058002 CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE Contratto autonomo di garanzia - Clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" - Rilevanza decisiva - Esclusione - Interpretazione nell'ambito dell'intero testo contrattuale - Necessità - Fattispecie.

L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni", in quanto incompatibile con il principio di accessorietà, è idonea a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto al complessivo contenuto della convenzione negoziale, sicché, pur in presenza della clausola predetta, il giudice è sempre tenuto a valutarla alla luce della lettura dell'intero contratto, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione che aveva ritenuto essere stato stipulato tra le parti un contratto autonomo di garanzia, in forza sia del rilievo della clausola del pagamento a prima richiesta sia della clausola che contemplava, nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite fossero dichiarate invalide, l'estensione della "fideiussione" a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1364, Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1945

Massime precedenti Conformi: N. 4717 del 2019 Rv. 652828-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **15087** *del* **05/06/2025** (Rv. **675212-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

G. *(MORETTI MICHELE) contro* A. *(PIZZIRUSSO GERARDO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 03/12/2018

159308 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - IN GENERE Impugnazione di delibera sociale - Ricorso per cassazione - Successiva perdita della qualità di socio - Rilevanza - Esclusione.

Nel giudizio di legittimità, ove il socio che abbia impugnato la delibera sociale venga a perdere la qualità di socio per una cessione delle azioni attuatasi dopo la proposizione, da parte sua, del ricorso per cassazione, non trova applicazione l'art. 2378, comma 2, c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2378 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 26842 del 2008 Rv. 605554-01, N. 21889 del 2013 Rv. 627732-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **15083** *del* **05/06/2025** (Rv. **675211-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.**

O. *(PIGNAT NICOLETTA) contro* I. *(TAVORMINA VALERIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 23/12/2019

133233 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE Banche Venete - Giudizi pendenti alla data del contratto di cessione d'azienda ex d.l. n. 99 del 2017 ed aventi ad oggetto rapporti già estinti a tale data - Subentro di Intesa Sanpaolo s.p.a. - Esclusione - Fondamento.

In tema di controversie intraprese da o contro Veneto Banca s.p.a. o Banca Popolare di Vicenza s.p.a., poi sottoposte a liquidazione coatta amministrativa durante i rispettivi giudizi, non si verifica il subentro di Intesa Sanpaolo s.p.a. nelle liti pendenti alla data (26 giugno 2017) del contratto di cessione stipulato dai commissari liquidatori di quelle banche con Intesa Sanpaolo s.p.a., giusta il d.l. n. 99 del 2017 (conv. dalla l.n. 121 del 2017), ed aventi ad oggetto rapporti bancari già estinti alla data predetta, atteso che tali rapporti rientrano tra quelli di cui al cd. "Contenzioso escluso" previsto nel menzionato contratto.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/06/2017 num. 99 art. 3 CORTE COST., Legge 31/07/2017 num. 121 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35820 del 2023 Rv. 669814-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **15075** *del* **05/06/2025** (Rv. **675210-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **GIUSTI ALBERTO.** *Relatore:* **GIUSTI ALBERTO.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 30/11/2023

082006 FAMIGLIA - FILIAZIONE - IN GENERE Procreazione medicalmente assistita eseguita all'estero - Figlio nato in Italia da madre italiana - Status di figlio riconosciuto anche della madre intenzionale - Declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 8 della l. n. 40 del 2004 - Conseguenze - Interpretazione evolutiva - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

166009 STATO CIVILE - ATTI - RETTIFICAZIONE ED ANNOTAZIONI In genere.

In caso di concepimento all'estero mediante l'impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, voluto da coppia omoaffettiva femminile, il bambino nato in Italia ha lo status di figlio riconosciuto anche nei confronti della madre intenzionale che, insieme alla madre biologica, ha prestato il consenso alla pratica fecondativa, in conseguenza della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 8 della l. n. 40 del 2004, con la sentenza n. 68 del 2025, non potendo il giudice comune, prima di tale pronuncia, riconoscere la genitorialità della madre intenzionale per via di interpretazione evolutiva, preclusa dal tenore letterale

dell'art. 8 della citata l. 40. (Nella specie, la S.C., pur rigettando il ricorso, ha corretto la motivazione della decisione impugnata che, nell'accogliere la domanda proposta dalla madre di intenzione, volta ad ottenere il riconoscimento di due minori, nati in Italia, grazie a tecniche di procreazione medicalmente assistita praticate all'estero, aveva interpretato evolutivamente l'art. 8 della l. 40 del 2004, al fine di conseguire la piena tutela dei minori).

Riferimenti normativi: Legge 19/02/2004 num. 40 art. 4 com. 3 CORTE COST., Legge 19/02/2004 num. 40 art. 6 CORTE COST., Legge 19/02/2004 num. 40 art. 8 CORTE COST., Legge 19/02/2004 num. 40 art. 9 CORTE COST., DPR 03/11/2000 num. 396 art. 29 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 250 CORTE COST., Cod. Civ. art. 254

Massime precedenti Vedi: N. 22179 del 2022 Rv. 665161-01, N. 7413 del 2022 Rv. 664311-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **15087** *del* **05/06/2025** (Rv. **675212-02**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

G. *(MORETTI MICHELE) contro* A. *(PIZZIRUSSO GERARDO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 03/12/2018

159062 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' COOPERATIVE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI, TIPI: A RESPONSABILITA' LIMITATA E NON LIMITATA) - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - RECESSO DEL SOCIO Società per azioni - Recesso - Natura - Efficacia - Revoca della delibera che lo legittima - Condizione risolutiva - Riacquisto ex tunc dello status di socio - Legittimazione ad impugnare la delibera di revoca - Ammissibilità.

In tema di società per azioni, il recesso, in base all'art. 2437-bis, comma 3, c.c., costituisce un negozio giuridico unilaterale recettizio, che produce i suoi effetti nel momento in cui viene portato a conoscenza della società e che è subordinato alla condizione risolutiva rappresentata alternativamente dall'intervento, nel termine di novanta giorni ivi previsto, della revoca della delibera che lo legittima o di quella di scioglimento della società; ne consegue che, in ragione della adozione di dette delibere, il socio receduto riacquista ex tunc lo status di socio, comprensivo della legittimazione a impugnare, a norma degli artt. 2377 e 2378 c.c., tali deliberazioni, al pari delle altre che sono state adottate a seguito del proprio recesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2437 bis, Cod. Civ. art. 2377, Cod. Civ. art. 2378

Massime precedenti Vedi: N. 20544 del 2009 Rv. 609941-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **15189** *del* **06/06/2025** (Rv. **674751-01**)

Presidente: **TRICOMI LAURA.** *Estensore:* **CASADONTE ANNAMARIA.** *Relatore:* **CASADONTE ANNAMARIA.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Diff.)*

A. *(CURTO EUPREPIO) contro* M.

Regola competenza

037003 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Reclamo avverso i provvedimenti del giudice tutelare - Giudizi instaurati o pendenti alla data del 28 febbraio 2023 - Competenza del tribunale e non della corte di appello - Ragioni.

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE In genere.

La competenza per i giudizi aventi a oggetto il reclamo avverso i decreti adottati dal giudice tutelare nell'ambito del procedimento di amministrazione di sostegno, emessi all'esito di un

procedimento instaurato dopo il 28 febbraio 2023, anche se inerenti a una procedura aperta in data anteriore, è del tribunale e non della corte d'appello, poiché il principio del "tempus regit actum", in forza del quale lo "ius superveniens" trova immediata applicazione in materia processuale, si riferisce ai singoli atti da compiere, isolatamente considerati, e non all'insieme delle regole sistematicamente organizzate in vista della statuizione giudiziale, come avviene nell'ambito dell'amministrazione di sostegno, ove i vari segmenti procedimentali non rilevano isolatamente, ma sono strumentali a garantire nel tempo la complessiva attuazione della procedura.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 58, Cod. Proc. Civ. art. 720 bis com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32365 del 2024 Rv. 673356-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **15104** *del* **06/06/2025** (Rv. **674809-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

F. *(OGGIANO VANNI MARIA) contro* I.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 16/11/2020

108014 MUTUO - MUTUATARIO - INTERESSI - IN GENERE Mutuo bancario - Tasso di interesse - Determinazione - Istruzioni della Banca d'Italia emanate ex art. 4 d. lgs. n. 385 del 1993 - Natura integrativa dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 2, l. n. 108 del 1996 - Sussistenza - Conseguenze.

113199 OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE In genere.

In tema di criteri per la determinazione del tasso d'interesse applicabile al contratto di mutuo bancario, i criteri stabiliti dalle Istruzioni della Banca d'Italia, emanate ai sensi dell'art. 4, d. lgs. n. 385 del 1993, hanno rango normativo, integrativo dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 2, l. n. 108 del 1996, e trovano, pertanto, immediata applicazione ai fini dell'individuazione della categoria di rapporto applicabile alla controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 1815 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 4, Legge 07/03/1996 num. 108 art. 2 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 29794 del 2024 Rv. 673206-02, N. 23866 del 2024 Rv. 672283-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **15437** *del* **10/06/2025** (Rv. **674729-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.** *Relatore:* **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* E. *(CIMINO LUIGI)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 11/04/2024

174188 TRASPORTI - PUBBLICI - CONCESSIONE DEL PUBBLICO SERVIZIO DI TRASPORTO - IN GENERE Imprese operanti nel settore del trasporto pubblico locale - Diritto alla corresponsione dei contributi per il rinnovo del CCNL previsti dagli artt. 1, del d.l. n. 16 del 2005 e 1, comma 1230, della l. n. 296 del 2006 - Previa erogazione del (co)finanziamento da parte dello Stato alle Regioni - Necessità.

In tema di trasporto pubblico locale, il diritto delle imprese operanti nel settore a ottenere dalle Regioni la corresponsione dei contributi previsti dagli artt. 1, d.l. n. 16 del 2005 e 1, comma 1230, l. n. 296 del 2006 e finalizzati al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, è subordinato alla previa erogazione del "co-finanziamento" da parte dello Stato alle Regioni, ed è quindi da ritenersi insussistente in assenza di tale previa erogazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 21/02/2005 num. 16, Legge 22/04/2005 num. 58, Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 1230 CORTE COST. PENDENTE

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **15678** *del* **12/06/2025** (Rv. **674811-02**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **CAPRIOLI MAURA.** *Relatore:* **CAPRIOLI MAURA.**

I. *(TOMMASINI DAMIANO) contro* I. *(TAVORMINA VALERIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 31/01/2022

064029 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - IN GENERE Liquidazione coatta amministrativa delle banche venete ex d.l. n. 99 del 2017 - Cessione di azienda stipulata tra i commissari liquidatori e Intesa Sanpaolo - Applicabilità dell'art. 2560 c.c. - Esclusione - Ragioni.

In tema di liquidazione coatta amministrativa delle banche venete di cui al d.l. n. 99 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 121 del 2017, alla cessione di azienda stipulata tra i commissari liquidatori e Intesa Sanpaolo s.p.a. non si applica l'art. 2560, comma 2, c.c., poiché sia la disciplina legislativa avente a oggetto in generale la cessione delle aziende bancarie in l.c.a., sia la citata disciplina legislativa prevista precipuamente per la liquidazione delle banche venete costituiscono una normativa speciale che, in quanto tale, prevale sulla disciplina generale della cessione di azienda disciplinata dal codice civile.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/06/2017 num. 99 CORTE COST., Legge 31/07/2017 num. 121 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2560 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 2785 del 2025 Rv. 673776-01, N. 17834 del 2023 Rv. 668449-01, N. 35820 del 2023 Rv. 669814-01, N. 12818 del 2024 Rv. 670905-01, N. 8463 del 2022 Rv. 664364-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **15678** *del* **12/06/2025** (Rv. **674811-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **CAPRIOLI MAURA.** *Relatore:* **CAPRIOLI MAURA.**

I. *(TOMMASINI DAMIANO) contro* I. *(TAVORMINA VALERIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 31/01/2022

064029 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - IN GENERE Liquidazione coatta amministrativa delle banche venete ex d.l. n. 99 del 2017 - Cessione di azienda stipulata tra i commissari liquidatori e Intesa Sanpaolo - Crediti vantati dagli azionisti delle predette banche - Esclusione - Ragioni.

133233 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE In genere.

In tema di liquidazione coatta amministrativa delle banche venete di cui al d.l. n. 99 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 121 del 2017, i crediti vantati dagli azionisti nei confronti delle predette società bancarie sono da ritenersi esclusi dall'ambito di applicazione della cessione di azienda stipulata tra i commissari liquidatori e Intesa Sanpaolo s.p.a., sia in base alla previsione letterale dell'art. 3, comma 1, lett. b), del predetto d.l., sia in forza di espressa previsione del contratto di cessione medesimo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/06/2017 num. 99 art. 3 CORTE COST., Legge 31/07/2017 num. 121 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 2785 del 2025 Rv. 673776-01, N. 17834 del 2023 Rv. 668449-01, N. 35820 del 2023 Rv. 669814-01, N. 8463 del 2022 Rv. 664364-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **15670** *del* **12/06/2025** (Rv. **674810-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **FALABELLA MASSIMO.** *Relatore:* **FALABELLA MASSIMO.**

Z. *(PERUZZO MATTEO) contro* I. *(VERDI MARCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 11/05/2021

064029 CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - IN GENERE Liquidazione coatta amministrativa delle banche venete ex d.l. n. 99 del 2017 – Cessione di azienda stipulata tra i commissari liquidatori e Intesa Sanpaolo - Crediti esclusi dalla cessione - Individuazione - Criteri.

133233 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE In genere.

In tema cessione di azienda stipulata ex d.l. n. 99 del 2017 (convertito dalla l. n. 121 del 2017) tra i commissari liquidatori di Veneto Banca s.p.a. e di Banca Popolare di Vicenza s.p.a. e Intesa Sanpaolo s.p.a., i rapporti bancari già estinti alla data del 26 giugno 2017, data di efficacia del subentro di quest'ultima nella posizione sostanziale delle prime per effetto del predetto contratto, rientrano tra il contenzioso espressamente escluso dagli effetti della cessione, con la conseguenza che Intesa Sanpaolo s.p.a. non è passivamente legittimata nel relativo contenzioso.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/06/2017 num. 99 art. 3 CORTE COST., Legge 31/07/2017 num. 121 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1362

Massime precedenti Vedi: N. 2785 del 2025 Rv. 673776-01, N. 17834 del 2023 Rv. 668449-01, N. 35820 del 2023 Rv. 669814-01, N. 8463 del 2022 Rv. 664364-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **15773** *del* **12/06/2025** (Rv. **674812-01**)

Presidente: **LAURA TRICOMI.** *Estensore:* **ROSARIO CAIAZZO.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* H.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 21/12/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Regolamento (UE) n. 604 del 2013 - Giudizio di rinvio - Sindacato sull'esercizio della clausola discrezionale di cui all'art.17 del predetto Regolamento - Contenuto - Possibilità di valutare fatti sopravvenuti e fatti preesistenti - Sussistenza.

Nel giudizio di rinvio all'esito della cassazione del provvedimento giurisdizionale di annullamento della decisione di trasferimento, ai sensi del Regolamento UE n. 604 del 2013, il giudice

nazionale, nell'ambito del sindacato sull'esercizio della clausola discrezionale, deve valutare se il rifiuto tacito di avvalersi della detta clausola appaia giustificato alla luce di quanto prospettato in ricorso o risultante dagli atti prodotti dalle parti, e verificare se emergono fatti rilevanti ai fini della protezione anche nazionale, attuativa del diritto di asilo costituzionale dell'art.10 Cost., potendo essere allegati fatti nuovi sopravvenuti, anche per effetto del tempo trascorso, oppure fatti preesistenti, non allegati in precedenza.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 17, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 27, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Vedi: N. 12085 del 2025 Rv. 674541-02, N. 11178 del 2019 Rv. 653954-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 935 del 2025 Rv. 673420-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **15805** *del* **13/06/2025** (Rv. **674896-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.**

D. *(MARTONE CLEMENTE) contro* C.

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 07/02/2020

138071 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA Atto pubblico - Efficacia probatoria privilegiata - Limiti - Verità sostanziale delle dichiarazioni delle parti - Esclusione - Fattispecie.

In tema di atto pubblico, l'efficacia vincolante della prova legale è limitata ai soli elementi estrinseci dell'atto (ovvero la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, quanto detto o fatto davanti a quest'ultimo, il momento e il luogo in cui é stato redatto) e non si estende, invece, al contenuto delle dichiarazioni da esso risultanti, che possono, pertanto, essere contrastate con ogni mezzo di prova, senza necessità di proporre la querela di falso. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso l'efficacia probatoria privilegiata delle voci di spesa e delle relative causali contenute nella comunicazione effettuata dal commissario giudiziale nei confronti dei creditori ex art. 171 l. fall.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20214 del 2019 Rv. 654964-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **15801** *del* **13/06/2025** (Rv. **674895-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **PAZZI ALBERTO.** *Relatore:* **PAZZI ALBERTO.**

C. *(CATENACCI VALERIO) contro* C. *(ACRONZIO FABRIZIO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TERAMO, 22/01/2018

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Deposito telematico di ricorso ex art. 98 l.fall. - Esito non favorevole della quarta p.e.c. - Onere della parte di reazione immediata - Modalità.

133236 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE In genere.

In tema di deposito telematico del ricorso ex art. 98 l.fall., nell'ipotesi in cui la quarta p.e.c. non dia esito favorevole, spetta alla parte attivarsi immediatamente per rimediare al mancato perfezionamento del deposito, provvedendo, alternativamente e secondo i casi, a) ad un nuovo tempestivo deposito, da considerare in continuazione con la precedente attività, previa contestazione delle ragioni del rifiuto; (b) ad una tempestiva formulazione dell'istanza di rimessione in termini, ove la decadenza si assuma in effetti avvenuta, ma per fatto non imputabile alla parte; nel primo caso, a fronte di un'apparente regolarità della dinamica comunicatoria, la parte assolve l'onere di completezza delle proprie deduzioni, allegando le ragioni indicate dalla cancelleria all'interno della quarta p.e.c. e contestando la fondatezza delle stesse, mentre spetta alla controparte promuovere e fornire la prova di eventuali contestazioni diverse da quelle che hanno giustificato il rifiuto.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 7 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 13 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 15001 del 2021 Rv. 661294-01, N. 19307 del 2023 Rv. 668130-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28403 del 2023 Rv. 668997-02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **15913** *del* **14/06/2025** (Rv. **674898-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.** *Relatore:* **FIDANZIA ANDREA.**

M. *(GUARIGLIA PASQUALE) contro* F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MANTOVA, 17/04/2023

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Art. 99, comma 2, n. 4, l.fall. - Onere di produrre ex novo i documenti già allegati alla domanda di ammissione - Esclusione - Indicazione dei documenti già prodotti - Sufficienza.

L'art. 99, comma 2, n. 4, l.fall. non comporta per l'opponente l'onere di produrre ex novo i documenti già allegati alla domanda di ammissione al passivo, ma richiede unicamente che i documenti, sui quali il creditore mostra di voler fondare la propria pretesa anche nel giudizio di impugnazione, siano fra quelli indicati nell'atto introduttivo.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 com. 2 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 12548 del 2017 Rv. 644079-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **15911** *del* **14/06/2025** (Rv. **674897-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **FIDANZIA ANDREA.** *Relatore:* **FIDANZIA ANDREA.**

D. *(IPPOLITO CRISPINO) contro* C.

Rigetta, TRIBUNALE TERMINI IMERESE, 11/03/2022

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Verifica di stato passivo - Mancata domanda di ammissione con riserva di produzione

dell'originale del titolo - Conseguenze - Possibilità di produrre l'originale nel corso del giudizio di opposizione - Rimessione in termini - Esclusione - Fondamento.

Il creditore che, in sede di verifica di stato passivo, non presenta una domanda di ammissione con riserva di produzione dell'originale del titolo, ex art. 96 l.fall., non può, in sede di opposizione ex art. 98 l.fall., ove non sia stato prodotto contestualmente con il deposito del ricorso, produrre tale originale nel corso del giudizio, invocando la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., essendo quella di presentare domanda di insinuazione al passivo c.d. "piena" (anziché con riserva) una scelta processuale direttamente a lui imputabile.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Legge Falliment. art. 96

Massime precedenti Vedi: N. 12515 del 2025 Rv. 674543-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **15986** *del* **15/06/2025** (Rv. **675791-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **DAL MORO ALESSANDRA.** *Relatore:* **DAL MORO ALESSANDRA.**

F. *(FORNASARI SIMONA) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 31/05/2024

082270 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE Assegno divorzile - Funzione assistenziale - Presupposti - Criteri di quantificazione.

In tema di assegno divorzile, ove non sia possibile accertare, o non ricorra, la componente perequativa-compensativa del sopravvenuto depauperamento dell'ex coniuge richiedente, si impone il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, che ricorrono in presenza di un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto, da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare; in questi casi, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti, a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge onerando.

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 438

Massime precedenti Vedi: N. 32354 del 2024 Rv. 673354-01, N. 5055 del 2021 Rv. 660756-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **16034** *del* **16/06/2025** (Rv. **675316-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:* **MERCOLINO GUIDO.**

P. *(CORBYONS GIOVANNI) contro* C. *(RULFI FABIO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 04/05/2018

062012 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO Statuizione di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio - Natura ordinatoria - Conseguenze - Giudicato interno - Esclusione.

Il provvedimento che abbia deciso esclusivamente sulla condivisibilità o meno del metodo di stima seguito dalla c.t.u. già esperita ed eventualmente sulla necessità di disporre una nuova indagine peritale, ancorché contenuto nella sentenza non definitiva, ha natura e funzione ordinatoria e, pertanto, non pregiudica il merito della decisione, restando revocabile e modificabile nel successivo corso del giudizio; ne consegue che esso non è idoneo ad acquistare autorità di giudicato interno, il quale può formarsi soltanto su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 196, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32563 del 2024 Rv. 673072-01, N. 24358 del 2018 Rv. 650730-01, N. 5214 del 2008 Rv. 602310-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **16084** *del* **16/06/2025** (Rv. **675213-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**

B. *(MIASI CONCETTA) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 11/03/2024

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Provvedimenti riguardanti i minori - Allegazione di comportamenti violenti o aggressivi dei genitori - Doveri del giudice – Fattispecie.

In tema di provvedimenti riguardanti i minori, il giudice non può trascurare l'allegazione di comportamenti violenti o aggressivi tenuti dai genitori del minore, dovendo accertarne il fondamento, al fine di ricostruire il quadro complessivo della relazione familiare e di valutare il miglior interesse del minore e l'idoneità delle figure genitoriali. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello che aveva modificato il diritto di visita paterno, prevedendone l'esercizio al di fuori di uno "spazio neutro", pur confermando la decisione di primo grado di affido esclusivo alla madre, senza, tuttavia, prendere in esame gli episodi di violenza assistita patiti dal minore e senza svolgere un adeguato accertamento in merito alla ricorrenza o meno dei denunciati tentativi di manipolazione da parte del padre durante gli incontri col figlio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Civ. art. 337 quater, Tratt. Internaz. 11/05/2011, Legge 27/06/2013 num. 77

Massime precedenti Vedi: N. 4595 del 2025 Rv. 673918-02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **16079** *del* **16/06/2025** (Rv. **674899-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.**

M. *(ALESSIO SIMONA) contro* P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE TORINO, 19/12/2023

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Divieto temporaneo di espulsione ex art. 13, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 286 del 1998 - Sentenza additiva di accoglimento della Corte costituzionale n. 376 del 2000 - Applicabilità anche al convivente della madre del neonato - Condizioni - Fondamento.

Il divieto temporaneo di espulsione previsto dall'art. 13, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 286 del 1998, come risultante all'esito della sentenza additiva di accoglimento della Corte costituzionale n. 376 del 2000, va interpretato nel senso che esso si riferisce anche al convivente della madre

del neonato, il quale abbia riconosciuto il figlio, sempre che sussistano i requisiti di stabilità e serietà della convivenza, trattandosi di disposizione volta a tutelare, sia pure temporaneamente, il nucleo familiare in formazione intorno al neonato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Costituzione art. 29, Costituzione art. 30

Massime precedenti Vedi: N. 9755 del 2025 Rv. 674496-01, N. 35684 del 2023 Rv. 669812-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **16224** *del* **17/06/2025** (Rv. **674900-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.**

S. *(MACCHIA VINCENZO) contro* A. *(FIORILLO LUCIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 20/05/2022

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Prestazioni sanitarie in regime di accreditamento - Obbligazioni periodiche o di durata - Esclusione - Contratto annuale unitario - Sussistenza - Accertamento giudiziale del contratto e del pagamento del saldo - Formazione del giudicato - Estensione al pagamento degli acconti per lo stesso titolo - Applicabilità.

097196 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) In genere.

Le prestazioni sanitarie in regime di accreditamento non sono obbligazioni periodiche o di durata, ma vengono erogate dalle strutture accreditate in base ad un contratto annuale unitario, che prevede un sistema di pagamento con acconti e saldi, sulla scorta delle fatture emesse dalle singole società; ne consegue che, una volta accertata, con efficacia di giudicato, l'esistenza del contratto per una parte delle prestazioni rese al fine del pagamento del saldo, non può essere rimessa in discussione la sussistenza di detto contratto nel giudizio per il pagamento degli acconti fondati sullo stesso titolo contrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10430 del 2023 Rv. 667608-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **16280** *del* **17/06/2025** (Rv. **675216-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **CASADONTE ANNAMARIA.** *Relatore:* **CASADONTE ANNAMARIA.**

D. *(AIELLO MARINA) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 05/12/2023

082028 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - IN GENERE Affidamento condiviso - Deroghe - Motivazione - Necessità - Requisiti - Oggettiva distanza tra i luoghi di residenza dei genitori - Rilevanza - Esclusione.

In tema di affidamento dei figli minori, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore, e che

l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, potendo detta distanza incidere soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Civ. art. 337 quater

Massime precedenti Vedi: N. 21054 del 2022 Rv. 665359-01, N. 6535 del 2019 Rv. 653630-02, N. 21425 del 2022 Rv. 665234-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **16342** *del* **17/06/2025** (Rv. **674901-01**)

Presidente: **MARIA ACIERNO.** *Estensore:* **ROSARIO CAIAZZO.**

N. *(MUSSINI GUIDO) contro* V.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/07/2024

002010 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - DICHIARAZIONE - IN GENERE Affidamento extra-familiare - Ruolo degli affidatari - Convocazione anche in appello a pena di nullità - Necessità - Fondamento.

002015 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE In genere.

Nell'affidamento extrafamiliare, gli affidatari, in quanto figure vicariali dei genitori ed in ragione della quotidianità del loro rapporto con l'affidato, devono essere convocati, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della l. n. 184 del 1983, come modificato dall'art. 2 della l. n. 173 del 2015, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità e, quindi, anche nel giudizio di appello, al fine di consentire la compiuta valutazione dell'interesse del minore.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 4, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 5 CORTE COST., Legge 19/10/2015 num. 173 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 36092 del 2022 Rv. 666254-02, N. 35835 del 2021 Rv. 663279-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **16221** *del* **17/06/2025** (Rv. **675214-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Diff.)*

C. *(Mirra Vincenzo) contro* A. *(FIORILLO LUCIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 29/03/2024

097196 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) Prestazioni sanitarie in regime di accreditamento con il S.S.N. - Contratto con effetti retroattivi - Ammissibilità - Fondamento.

In materia di prestazioni sanitarie rese da strutture private in regime di accreditamento, la pubblica amministrazione può stipulare il contratto di cui all'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, con effetti retroattivi, anche nell'anno successivo a quello in cui sono state rese le prestazioni, trattandosi di contratti "imposti" dalla legge, disciplinati da un peculiare modulo procedimentale a formazione progressiva, presidiato da norme imperative, che doppia la procedura negoziale, dovendosi anche tenere conto che la determinazione dei tetti di spesa annuali, attraverso appositi tavoli tecnici cui partecipano i rappresentanti delle varie categorie

interessate, può sopraggiungere, in modo del tutto fisiologico, anche oltre l'anno di riferimento, purché in tempi ragionevoli.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 quater CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 quinquies CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 19/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 19/11/1923 num. 2440 art. 17, Legge 27/12/1997 num. 449 art. 32 com. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 39

Massime precedenti Vedi: N. 5213 del 2025 Rv. 674043-01, N. 25184 del 2024 Rv. 672408-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **16242** *del* **17/06/2025** (Rv. **675215-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **ACIERNO MARIA.** *Relatore:* **ACIERNO MARIA.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

P. *(SIRENA PIETRO) contro* P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/06/2024

002031 ADOZIONE - ADOZIONE (DI MINORI) IN CASI PARTICOLARI - CONDIZIONI - IN GENERE Nucleo familiare disgregato ovvero caratterizzato da una significativa conflittualità - Automatica presunzione di inidoneità genitoriale - Criterio del "best interest of the child" - Valorizzazione - Necessità.

In tema di adozione ex art. 44, comma 1, lett. d), della l. n. 184 del 1983, l'accertamento in concreto del superiore interesse del minore richiede una verifica giudiziale particolarmente rigorosa allorché, per le specifiche circostanze del caso, il nucleo familiare risulti disgregato ovvero caratterizzato da una significativa conflittualità tra i suoi componenti; tuttavia, tale accertamento non può tradursi in un'automatica presunzione di inidoneità genitoriale della parte richiedente che si trovi in contrasto con l'altro genitore, dovendo, invece, il giudice valorizzare, secondo un criterio orientato alla ricerca del "best interest of the child", la qualità del legame affettivo e la capacità di ciascuno dei partner di corrispondere appieno ai bisogni evolutivi e relazionali del minore.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 44 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 46 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21651 del 2011 Rv. 619906-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **16439** *del* **18/06/2025** (Rv. **675218-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **DAL MORO ALESSANDRA.** *Relatore:* **DAL MORO ALESSANDRA.**

T. *(GAZIDEDE ULJANA) contro* Q.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE RAGUSA, 29/04/2024

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Opposizione a decreto di espulsione - Mancata comparizione dell'opponente - Provvedimento sanzionatorio - Esclusione - Obbligo di pronuncia nel merito - Sussistenza.

Nel giudizio di impugnazione del provvedimento di espulsione amministrativa, disciplinato dall'art. 18 del d.lgs. n. 150 del 2011, la mancata comparizione dell'opponente non comporta alcun provvedimento di tipo sanzionatorio sul piano processuale, dovendo in tal caso il giudice

adito, una volta verificata la ritualità degli atti finalizzati a consentire la comparizione stessa, pronunciarsi, comunque, sul merito dell'impugnativa proposta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 19601 del 2023 Rv. 668374-01, N. 6061 del 2019 Rv. 653100-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **16420** *del* **18/06/2025** (Rv. **675217-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **DAL MORO ALESSANDRA.** *Relatore:* **DAL MORO ALESSANDRA.**

D. *(GUGLIELMO SILVANA) contro* Q.

Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE VIBO VALENTIA, 10/05/2024

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Permesso di soggiorno per protezione speciale - Rigetto da parte del Questore e contestuale provvedimento di espulsione - Illegittimità - Fondamento.

Nel caso di richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale, ex art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286 del 1998, nella versione anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 20 del 2023, conv. con modif. dalla l. n. 50 del 2023, il diniego di protezione da parte del Questore non può avere immediata attuazione attraverso l'accompagnamento coattivo alla frontiera per l'espulsione, poiché, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008, solo alla scadenza del termine per l'impugnazione sorge l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/03/2023 num. 20, Legge 05/05/2023 num. 50, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32 com. 4, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 8378 del 2025 Rv. 674453-01, N. 9196 del 2025 Rv. 674456-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **16414** *del* **18/06/2025** (Rv. **675409-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*

P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE PERUGIA, 22/04/2024

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Espulsione - Presupposti - Trattenimento - Differenze - Conseguenze.

Il provvedimento di espulsione viene emesso qualora lo straniero non abbia titolo a soggiornare sul territorio nazionale o, comunque, quando sussistano delle ragioni per allontanarlo, mentre il trattenimento è uno strumento finalizzato a portare ad esecuzione il provvedimento di espulsione stesso e può disporsi nei casi previsti dall'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998; ne consegue che il controllo sul decreto di espulsione è del tutto indipendente dal controllo di legittimità del trattenimento o della sua proroga, che attiene, invece, al momento esecutivo, potendo, viceversa, il trattenimento ritenersi illegittimo, ove adottato in forza di un decreto di espulsione o di respingimento illegittimo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 10, Costituzione art. 13, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 11395 del 2025 Rv. 674498-01, N. 31625 del 2023 Rv. 669423-01, N. 18404 del 2023 Rv. 668301-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **16581** *del* **20/06/2025** (Rv. **674903-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **CASADONTE ANNAMARIA.** *Relatore:* **CASADONTE ANNAMARIA.**

O. *(IANNELLI FRANCESCANTONIO) contro* U.

Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE VIBO VALENTIA, 08/06/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Domanda - Rigetto ex art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008 - Espulsione in pendenza del termine per impugnare - Divieto - Fondamento.

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere.

Il verificarsi di una delle ipotesi, tra loro alternative, previste dall'art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008 comporta, per espressa previsione normativa contenuta nella predetta disposizione, l'obbligo del richiedente la protezione internazionale di lasciare il territorio nazionale soltanto dopo il decorso del termine previsto per l'impugnazione delle pronunce di rigetto, di manifesta infondatezza e di inammissibilità rispettivamente disciplinate dall'art. 32, comma 1, lett. b) e b)-bis, nonché dagli artt. 23 e 29 del d.lgs. n. 25 del 2008; ne consegue che è vietata l'espulsione, anche in assenza di un provvedimento di sospensione dell'efficacia di tali pronunce, sino alla scadenza del termine anzidetto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 23, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 29, Costituzione art. 10

Massime precedenti Conformi: N. 13891 del 2019 Rv. 654173-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **16531** *del* **20/06/2025** (Rv. **674902-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *Relatore:* **CAIAZZO ROSARIO.**

H. *(PANCONESI STEFANO) contro* P.

Rigetta, GIUDICE DI PACE PISTOIA, 29/05/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Decreto di espulsione - Straniero sottoposto a procedimento penale in Italia o parte offesa nel medesimo - Nulla osta del giudice penale - Mancanza - Vizio deducibile dallo straniero - Esclusione - Fondamento.

Lo straniero che ricorra avverso il decreto di espulsione, e nei cui confronti penda in Italia un procedimento penale o che sia parte offesa nel medesimo, non può far valere, quale motivo di invalidità del provvedimento, la mancanza del nulla osta all'espulsione da parte del giudice penale, imposta dall'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, perché non ha alcun interesse

protetto alla denunzia di tale omissione, essendo detta previsione posta a salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale, mentre l'interesse dell'espulso all'esercizio del diritto di difesa e alla partecipazione al processo penale è tutelato dall'autorizzazione al rientro contemplata dall'art. 17 del medesimo decreto legislativo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 17 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20693 del 2019 Rv. 654884-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **16628** *del* **21/06/2025** (Rv. **674904-03**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

F. *(DE BENEDICTIS MARCO) contro* C. *(TORRISI GIUSEPPE VINCENZO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SIRACUSA, 28/09/2016

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Verifica dei crediti - Opposizione allo stato passivo - Costituzione del curatore - Mera difesa - Termine per controdedurre al ricorrente - Esclusione - Fondamento.

In sede di verifica dei crediti, il ricorrente - a fronte di una mera difesa svolta dal curatore soltanto nella memoria di costituzione nel giudizio di opposizione allo stato passivo, quale la mancanza di prova della titolarità in capo all'opponente del credito azionato - non ha il diritto di ottenere dal tribunale, al fine di fornire la prova del fatto costitutivo contestato dall'opposto, un termine per dedurre mezzi istruttori nuovi e diversi rispetto a quelli già richiesti o prodotti nel termine stabilito a pena di decadenza dall'art. 99, comma 2, n. 4, della l.fall.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22386 del 2019 Rv. 655291-01, N. 27940 del 2020 Rv. 659932-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **16628** *del* **21/06/2025** (Rv. **674904-02**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

F. *(DE BENEDICTIS MARCO) contro* C. *(TORRISI GIUSEPPE VINCENZO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SIRACUSA, 28/09/2016

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Verifica dei crediti - Giudizio di opposizione allo stato passivo - Giudizio d'appello - Differenze - Art. 99 l.fall. - Conseguenze.

In sede di verifica dei crediti, il giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento (come disciplinato a seguito del d.lgs. n. 169 del 2007) non è un giudizio di appello, anche se ha natura impugnatoria, ed è, pertanto, regolamentato integralmente dall'art. 99 l.fall., il quale prevede al comma 2, n. 4, che l'opponente deve indicare specificamente nel ricorso i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti prodotti, ivi compresa la documentazione già prodotta nel corso della verifica del passivo; ne consegue che la mancata indicazione nell'atto di opposizione dei mezzi istruttori necessari (a prescindere dalla eccezione della curatela fallimentare) a provare il

fondamento della domanda dell'opponente, comporta la decadenza da tali mezzi, non emendabile nemmeno con la concessione dei termini dell'art. 183, comma 6, c.p.c., non potendosi, in particolare, concedere il termine ivi previsto esclusivamente per consentire la replica e la richiesta di mezzi istruttori in conseguenza di domande ed eccezioni nuove della parte convenuta, laddove l'onere di provare il fondamento della domanda prescinde da ogni eccezione di controparte.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/09/2007 num. 169 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16549 del 2021 Rv. 661589-01, N. 21991 del 2021 Rv. 662342-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **16628** *del* **21/06/2025** (Rv. **674904-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

F. *(DE BENEDICTIS MARCO) contro* C. *(TORRISI GIUSEPPE VINCENZO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SIRACUSA, 28/09/2016

081270 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE Verifica di stato passivo - Principio di non contestazione - Applicabilità nei confronti del curatore - Limiti - Fondamento.

In tema di verifica di stato passivo, il principio di non contestazione - quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti dedotti dall'istante a sostegno della domanda - è applicabile anche nei confronti del curatore fallimentare, ma il giudice delegato (così come, in sede d'opposizione allo stato passivo, il tribunale) ha il potere-dovere di rilevare, in via ufficiosa, in sede di decisione sulla domanda di ammissione, sia le eccezioni non riservate dalla legge all'iniziativa esclusiva della parte interessata, sia l'insussistenza dei fatti costitutivi del diritto o del credito azionato, a partire dalla titolarità dello stesso in capo al ricorrente, senza sollecitare in siffatta ipotesi il contraddittorio tra le parti, il quale è necessario solo in caso di rilievo di ufficio di una vera e propria eccezione, cioè di un fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto azionato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 95, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/01/2006 num. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19734 del 2017 Rv. 645689-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **16631** *del* **21/06/2025** (Rv. **675417-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

C. *(DE SIMONE ANTONIO) contro* F. *(TROTTA RAFFAELE)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 17/12/2018

081265 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE Credito fondato su un mutuo - Onere probatorio - Data certa ex art. 2704 c.c. - Dimostrazione a prescindere dal documento - Ammissibilità.

138111 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE In genere.

Il creditore che agisce in sede di verifica del passivo fallimentare in base a un contratto di mutuo ha l'onere di provare l'esistenza del titolo, con la disciplina delle scadenze temporali e del tasso di interesse convenuti, nonché la sua data certa anteriore al fallimento, a norma dell'art.2704 c.c., che non riguardando il titolo contrattuale ma la data della scrittura a tal fine prodotta, ne consente la dimostrazione mediante fatti idonei a tal fine, anche prescindendo dal documento, avvalendosi di tutti i mezzi di prova consentiti dall'ordinamento, con le limitazioni derivanti dalla natura e dall'oggetto del negozio stesso; in particolare, la mancanza di data certa del contratto prodotto quale prova del credito comporta, di conseguenza, l'inopponibilità al fallimento esclusivamente delle clausole riportate sulla relativa documentazione ma non esclude che possa risultare dimostrata in giudizio la corresponsione di somme da parte del creditore e, quindi, tanto la sussistenza di un suo corrispondente credito di restituzione in linea capitale, quanto la stessa natura contrattuale del credito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1832, Cod. Civ. art. 2704, Legge Falliment. art. 93, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 36602 del 2022 Rv. 666527-01, N. 33724 del 2022 Rv. 666235-02, N. 21446 del 2023 Rv. 668535-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **16626** *del* **21/06/2025** (Rv. **675416-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:* **MERCOLINO GUIDO.**

L. *(ZIMATORE VALERIO) contro* C. *(MEDICI ROSARIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 25/09/2019

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Rinuncia a motivi del ricorso - Differenze rispetto all'art. 390 c.p.c. - Sottoscrizione della parte e specifico mandato - Necessità - Esclusione - Conseguenze.

100197 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE In genere.

La rinuncia ad uno o più motivi di ricorso, a differenza di quella prevista dall'art. 390 c.p.c., non richiede la sottoscrizione della parte né il rilascio di uno specifico mandato, non comportando la disposizione del diritto in contesa, ma costituendo espressione di una valutazione tecnica concernente le più opportune modalità di esercizio della facoltà d'impugnazione, rimessa alla discrezionalità del difensore; pertanto, deve ritenersi superfluo qualsiasi apprezzamento in ordine alla fondatezza delle censure proposte con i motivi oggetto di rinuncia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390

Massime precedenti Vedi: N. 414 del 2021 Rv. 660413-02

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **16689** *del* **22/06/2025** (Rv. **674906-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **CATALLOZZI PAOLO.** *Relatore:* **CATALLOZZI PAOLO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

M. *(ASTONE FRANCESCO) contro* F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 28/03/2019

159517 SOCIETA' - FUSIONE - IN GENERE Preclusione discendente dall'art. 2504 quater c.c. - Carattere assoluto - Estensione - Limiti.

In tema di fusione tra società, l'art. 2504 quater c.c. pone una preclusione di carattere assoluto che riguarda tanto il caso in cui si deducano vizi inerenti direttamente all'atto di fusione, quanto l'ipotesi che gli stessi concernano il procedimento di formazione dell'atto e della sua iscrizione, in coerenza con il favor del legislatore della riforma del 2003 per la tutela obbligatoria, in luogo di quella reale, delle situazioni giuridiche soggettive incise da atti societari; ne consegue che l'ambito di operatività dell'effetto sanante previsto da detta norma si estende a tutte le forme di inosservanza della disciplina - anche procedimentale - che conducono all'approvazione della delibera di fusione e alla sua iscrizione nel Registro delle imprese, salvo che eventuali vizi o lacune determinino uno stravolgimento del procedimento tale da farlo apparire manifestamente irriconoscibile nei suoi tratti essenziali, anche ai terzi, così da potersi ipotizzare l'inesistenza giuridica dell'atto di fusione iscritto nel registro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2504 quater

Massime precedenti Vedi: N. 5602 del 2020 Rv. 657043-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **16683** *del* **22/06/2025** (Rv. **674905-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **VAROTTI LUCIANO.** *Relatore:* **VAROTTI LUCIANO.**

L. *(COREA ULISSE) contro* A. *(GALIETTA GENNARO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 19/06/2024

097196 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) Erogatore privato di servizi diagnostici - Diritto al corrispettivo - Presupposti - Regola delle tre A.

Il diritto al corrispettivo dei servizi diagnostici erogati da una struttura sanitaria privata sorge in presenza di tre presupposti costitutivi (cd. regola delle "tre A"), che sono rappresentati, oltre che dall'accordo contrattuale concluso a norma dell'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria e dall'accreditamento istituzionale, rispettivamente previsti dagli artt. 8-ter e 8-quater del medesimo decreto legislativo, sì che la fonte del diritto alla percezione dei corrispettivi deve ravvisarsi, piuttosto che sul piano negoziale, nella stessa legge.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 ter CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 quater CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 quinquies CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 5213 del 2025 Rv. 674043-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **16905** *del* **24/06/2025** (Rv. **675418-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*

T. *(DI PIETRO ANDREA) contro* G. *(VIGLIONE FABIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 29/02/2024

089018 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - ESERCIZIO IN SEDE PENALE Giudizio di rinvio a seguito di cassazione ex art. 622 c.p.p. - Giudicato penale - Limiti.

L'art. 652 c.p.p., sull'efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno della sentenza irrevocabile di assoluzione, non trova applicazione nel caso di annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., perché la sentenza di proscioglimento dell'imputato, annullata su ricorso della parte civile, pur restando ferma agli effetti penali, non produce effetti extrapenali, operando il rinvio una translatio dell'azione civile dal giudizio penale a quello civile che, pur collocandosi all'interno della medesima vicenda, ha per oggetto unicamente l'accertamento dei fatti costitutivi dell'illecito civile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8997 del 2022 Rv. 664579-03, N. 517 del 2020 Rv. 656811-02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **16915** *del* **24/06/2025** (Rv. **675016-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*

S. *(BAMBINI FRANCO) contro* B. *(AVANZINI ENNIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 12/12/2023

100109 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE Poteri del giudice del rinvio - Decisione della controversia sulla base di rilievi officiosi - Osservanza del principio del contraddittorio - Necessità - Conseguenze.

Il giudice del rinvio, se intende decidere la controversia sulla base di rilievi officiosi, è tenuto, nel rispetto del principio del contraddittorio, ad informare le parti sulla natura delle eccezioni rilevabili d'ufficio, poiché l'attività difensiva deve essere esplicata anche sotto forma di significativa presa di posizione dei difensori su questioni di fatto e di diritto, anche di carattere interpretativo, non consistenti in mere qualificazioni di natura giuridica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Vedi: N. 822 del 2024 Rv. 670057-01, N. 24357 del 2023 Rv. 668914-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30883 del 2024 Rv. 672848-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **16915** *del* **24/06/2025** (Rv. **675016-02**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*

S. *(BAMBINI FRANCO) contro* B. *(AVANZINI ENNIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 12/12/2023

100109 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE Cassazione della sentenza per motivi di merito - Natura del giudizio di rinvio - Fase del giudizio originario - Sussistenza - Poteri del giudice del rinvio - Limiti.

Il giudizio di rinvio, quando la Suprema Corte cassa una sentenza per motivi di merito, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, rappresentando solo una fase di quello originario, da ritenersi unico ed unitario, e l'atto di riassunzione non opera come nuova impugnazione, ma

quale mero impulso processuale necessario per la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata; ne consegue che al giudice del rinvio non è consentito riesaminare, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, i presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte, né procedere all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza rescindente, poiché tutte le questioni relative a presupposti necessari e logicamente inderogabili della pronuncia espressa in diritto devono ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nella pregressa fase di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Vedi: N. 20166 del 2016 Rv. 641299-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **16909** *del* **24/06/2025** (Rv. **675015-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

R. *(MAZZEO SABRINA) contro* S.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 22/05/2024

082245 FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - FONDO PATRIMONIALE - ESECUZIONE SUI BENI E FRUTTI Inerenza del fatto generatore del debito ai bisogni della famiglia - Iniziativa funzionale all'incremento dell'attività del singolo coniuge - Condizioni - Bisogni della famiglia.

In tema di esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale, l'inerenza del fatto generatore del debito ai bisogni della famiglia non può escludersi per il solo fatto che l'iniziativa funzionale all'incremento della attività professionale o di impresa del singolo coniuge sia destinata a procacciare risorse superiori alle effettive necessità della famiglia, in quanto i bisogni di quest'ultima non riguardano unicamente quelli basilari, ben potendo presumersi che anche l'eventuale ulteriore attività professionale o imprenditoriale assunta dal singolo coniuge valga a incrementare i guadagni o ad accrescere il patrimonio per garantire alla famiglia un benessere complessivo superiore a quello già assicurato dai redditi normalmente percepiti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 170 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32146 del 2024 Rv. 673161-01, N. 31575 del 2023 Rv. 669472-02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **17095** *del* **25/06/2025** (Rv. **674908-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *Relatore:* **CAIAZZO ROSARIO.**

C. *(CRISTOFARI RICCARDO) contro* L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 11/12/2023

043022 COMODATO - ESTINZIONE - RICHIESTA DEL COMODANTE - SOPRAVVENUTO BISOGNO DELLA COSA COMODATA Comodato per uso determinato - Destinazione ad abitazione familiare - Restituzione ad nutum - Esclusione - Restituzione per bisogno del comodante - Requisiti - Imprevedibilità e urgenza - Valutazione comparativa del giudice tra le opposte esigenze del comodante e quelle del nucleo familiare - Necessità - Fattispecie.

Il comodato di un bene immobile, stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, ha carattere vincolato alle esigenze abitative familiari, sicché il comodante è tenuto a consentire

la continuazione del godimento anche oltre l'eventuale crisi coniugale, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c., ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, sulla base del comportamento concludente tenuto dalle parti per circa 13 anni, aveva ritenuto che tra la proprietaria dell'immobile ed il figlio, ex marito, fosse stato stipulato un comodato familiare avente ad oggetto la casa familiare, e che tale contratto non fosse scaduto per il fatto che l'ex moglie, insieme alla figlia minore, si fosse trasferita altrove, in quanto ciò era avvenuto sotto la condizione risolutiva del mancato contributo al pagamento del canone di locazione dell'altra abitazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 1809, Cod. Civ. art. 1810

Massime precedenti Conformi: N. 27634 del 2023 Rv. 669097-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **17142** *del* **25/06/2025** (Rv. **674909-01**)

Presidente: **MARULLI MARCO.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *P.M.* **POSTIGLIONE ANDREA.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/12/2022

068031 DEMANIO - FACOLTA' DI GODIMENTO DEI BENI DEMANIALI (CONCESSIONI) - IN GENERE Concessioni demanio marittimo - Scadute alla data di entrata in vigore della l. n. 118 del 2022 - Rinnovo automatico - Esclusione - Principio comunitario del necessario espletamento della gara - Conseguenze.

Per le concessioni del demanio marittimo scadute alla data di entrata in vigore della l. n. 118 del 2022 (27 agosto 2022) si deve escludere ogni forma di rinnovo automatico, con conseguente disapplicazione dei relativi provvedimenti amministrativi, dovendo invece farsi applicazione del principio comunitario del necessario espletamento della gara, così come stabilito dalla giurisprudenza della CGUE (sentenza 20 aprile 2023, in causa C-348/22, Comune di Ginosa; sentenza 14 luglio 2016, in cause riunite C-458/14 e C-67/15, Promimpresa), oltre che alla luce di quanto affermato dalla Corte cost. (sentenza n. 109 del 2024) e dal giudice amministrativo (Cons. Stato n. 4479 del 2024).

Riferimenti normativi: Legge 05/08/2022 num. 118 art. 3, Legge 05/08/2022 num. 118 art. 4, Decreto Legge 16/09/2024 num. 131

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **17017** *del* **25/06/2025** (Rv. **674907-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *Relatore:* **CAIAZZO ROSARIO.**

P. *(D'ALESSIO ANTONIO) contro* C. *(CAPPIELLO RAFFAELE)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 10/08/2023

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica - Procura alle liti redatta su supporto cartaceo, sottoscritta dalla parte in modalità analogica e autenticata con firma digitale dal difensore - Requisito della specialità, ex

art. 83, comma 3, c.p.c., "per collocazione topografica" - Configurabilità - Presupposti - Validità - Condizioni - Fattispecie.

In caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione. (Nella specie la S.C. ha disatteso la proposta di definizione accelerata con cui si proponeva di dichiarare il ricorso improcedibile, affermando la validità di una procura su supporto cartaceo, priva di autentica del difensore, allegata alla busta telematica insieme al messaggio p.e.c. di notifica del ricorso per cassazione al difensore domiciliatario di controparte, con annessa relazione di notificazione e procura speciale in formato p7m con firma digitale dell'avvocato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 365

Massime precedenti Vedi: N. 18381 del 2024 Rv. 671894-02

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 2077 del 2024 Rv. 669830-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **17256** *del* **26/06/2025** (Rv. **674910-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *Relatore:* **CAIAZZO ROSARIO.**

W. *(CENTONZE SALVATORE) contro* M.

Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE LECCE, 06/09/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Convalida dell'accompagnamento coattivo - Impugnazione del provvedimento di rigetto con istanza cautelare - Sospensione dell'efficacia esecutiva sino alla decisione - Fondamento.

La tempestiva proposizione dell'istanza cautelare di sospensione avverso la decisione di manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale, ad eccezione dei casi di cui all'art. 35-bis, comma 5, del d.lg. n. 25 del 2008, comporta la sospensione del provvedimento impugnato fino alla decisione del Tribunale sull'istanza medesima.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 2 bis, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 28 bis, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 28 ter, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32

Massime precedenti Vedi: N. 13151 del 2025 Rv. 674832-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11399 del 2024 Rv. 670895-02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **17309** *del* **27/06/2025** (Rv. **675317-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.**

R. *(D'ALESSANDRO GIUSEPPE) contro* F.

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 16/11/2022

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Procedimento di correzione di errori materiali - Funzione - Condizioni - Contenuto concettuale della decisione - Incidenza - Esclusione.

Il procedimento di correzione di cui all'art. 287 c.p.c. è funzionale alla eliminazione di errori di redazione del documento, concretandosi questi ultimi in una palese incongruenza della materiale esteriorizzazione del pensiero rispetto al concetto ad esso sotteso e, quindi, in un difetto di corrispondenza tra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica, ma non può in alcun modo incidere sul contenuto concettuale della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13006 del 2003 Rv. 566590-01

Massime precedenti Vedi: N. 16877 del 2020 Rv. 658775-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **17437** *del* **28/06/2025** (Rv. **675318-01**)

Presidente: **ABETE LUIGI.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

B. *(DIAFERIO RUGGERO) contro* F.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VITERBO, 03/07/2023

081277 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - VERIFICAZIONE Giudizio di verificazione dello stato passivo - Scopo - Petitum e causa petendi - Conseguenze sull’onere della prova.

Il giudizio di verificazione dello stato passivo non ha solo lo scopo di accertare l'an ed il quantum del credito, come accade nel giudizio ordinario, ma quello più ampio di valutare l'opponibilità di detto credito nei confronti degli altri creditori del fallito, ai fini della partecipazione con essi alla ripartizione della massa; ne consegue che è onere di colui che chiede l'ammissione al passivo provare, oltre al credito, l'anteriorità dello stesso rispetto alla sentenza dichiarativa di fallimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2704, Cod. Civ. art. 2741, Legge Falliment. art. 45, Legge Falliment. art. 95, Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 34755 del 2023 Rv. 670211-01, N. 3765 del 2007 Rv. 595800-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **17501** *del* **29/06/2025** (Rv. **675792-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

S. *(BOSCHIROLI MARTINO) contro* G.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE CREMONA, 05/06/2024

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Sovraindebitamento - Piano di ristrutturazione - Cessazione di diritto degli effetti - Inadempimento - Modificazione della proposta ex art. 14, comma 4-ter della l. n. 3 del 2012 - Esclusione - Fondamento.

In tema di sovraindebitamento, nell'ipotesi di intervenuta cessazione di diritto degli effetti dell'accordo di ristrutturazione dei debiti a seguito di inadempimento dei pagamenti dovuti secondo il piano, ai sensi dell'art. 11, comma 5, della l. n. 3 del 2012, non può farsi ricorso al rimedio della facoltà di modificazione del piano, previsto dall'art. 13, comma 4-ter, della medesima legge, in quanto esso opera soltanto nel caso in cui l'accordo sia ancora efficace.

Riferimenti normativi: Legge 27/01/2012 num. 3 art. 11 com. 5, Legge 27/01/2012 num. 3 art. 13 com. 4

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **17508** *del* **29/06/2025** (Rv. **675220-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

R. *(SIGNORE GIOVANNA) contro* B. *(CARIDI RODOLFO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 18/10/2023

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Liquidazione controllata - Postergazione del credito ex art. 2467 c.c. - Inesigibilità - Debiti scaduti - Inclusione - Fondamento.

In tema di liquidazione controllata, la postergazione del credito del socio ex art. 2467 c.c., configurandosi quale condizione d'inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione del "finanziamento", non esclude il debito della società che, quando non viene soddisfatto entro il termine previsto, è, a tutti gli effetti giuridici, un debito "scaduto", seppure ancora inesigibile fino alla permanenza dell'impedimento previsto da detto articolo; ne consegue di esso deve tenersi conto ai fini della determinazione dell'ammontare dei debiti scaduti e non pagati indicato dall'art. 268, comma 2, c.c.i.i. per l'assoggettamento del debitore alla procedura di liquidazione controllata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2467, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 all. 268 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 1865 del 2025 Rv. 673552-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **17481** *del* **29/06/2025** (Rv. **675219-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**

L. *(VENTOLINI NORBERTO) contro* M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/05/2024

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Concordato minore - Dichiarazione di inammissibilità - Ricorso in cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI In genere.

In tema di concordato minore, ove la relativa proposta sia dichiarata inammissibile, il provvedimento del giudice non ha natura decisoria, atteso che non decide su diritti contrapposti, e dunque non è ricorribile in cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., mentre sono ricorribili ai sensi del predetto articolo i provvedimenti resi in sede di reclamo avverso l'omologazione della

proposta o il suo diniego, atteso che essi integrano una decisione su diritti soggettivi resa nel contraddittorio delle parti e divengono come tali suscettibili di tendenziale stabilizzazione equipollente a un giudicato allo stato degli atti.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 74, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 77

Massime precedenti Vedi: N. 30529 del 2024 Rv. 672880-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **17667** *del* **30/06/2025** (Rv. **675223-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.**

S. *(MANGALAVITI CARMELA) contro* R.

Rigetta, TRIBUNALE CATANIA, 26/11/2019

081316 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI - IN GENERE Amministrazione giudiziaria e amministrazione straordinaria - Consecuzione - Esclusione - Ragioni - Conseguenze in tema di crediti prededucibili - Rilevanza dell'art. 54 del d.lgs. n. 159 del 2011 - Negazione - Fondamento.

La prededuzione riconosciuta nell'ambito di una procedura di amministrazione giudiziaria di cui al d.lgs. n. 159 del 2011 non può trasferirsi alla procedura di amministrazione straordinaria ex d.l. n. 347 del 2003, conv. con l. n. 39 del 2004, non essendo configurabile una consecuzione tra le due, stante la diversità di presupposti, destinatari e finalità e senza che, ad esiti diversi, conduca l'art. 54 del d.lgs. n. 159 innanzi citato che regola il trattamento del credito solo nell'ambito del procedimento di prevenzione e non al di fuori di esso.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 111 com. 2, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 54, Decreto Legisl. 08/07/1999 num. 270 art. 51, Decreto Legge 23/12/2003 num. 347 CORTE COST. PENDENTE, Legge 18/02/2004 num. 39 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 34266 del 2024 Rv. 673418-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 42093 del 2021 Rv. 663508-02

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **17721** *del* **30/06/2025** (Rv. **675794-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

C. *(GAMBINO LIBORIO) contro* S.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PALERMO, 18/12/2023

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Concordato minore - Nomina del commissario giudiziale - Deposito di un fondo spese - Inottemperanza - Condizioni - Limiti. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363 c.p.c.)

In tema di concordato minore, nella specie con prosecuzione dell'attività professionale, per il caso di nomina del commissario giudiziale in sostituzione dell'OCC, ai sensi dell'art. 78, comma 2-bis, c.c.i.i., il giudice può prescrivere al debitore il deposito di un fondo spese, senza che la sua inottemperanza (ovvero l'inosservanza del termine assegnato pur se qualificato come perentorio) integri in sé una causa di inammissibilità o di improcedibilità della domanda, con automatica revoca del decreto di apertura della procedura, ferma la possibilità per il giudice di

valutare, anche da tale condotta, la eventuale mancanza di fattibilità del piano alla luce dei costi presumibili della procedura indicati nella relazione particolareggiata dell'OCC ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. e), c.c.i.i. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 47, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 74 com. 4, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 78

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **17544** *del* **30/06/2025** (Rv. **675222-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.** *Relatore:* **CROLLA COSMO.**

G. *(BISSI ALDO) contro* F.

Rigetta, TRIBUNALE LECCO, 26/05/2023

081266 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE Ricorso per ammissione al passivo - Mancata indicazione della somma - Inammissibilità - Sanatoria o integrazione - Esclusione - Fondamento.

In tema di ammissione allo stato passivo, la mancata indicazione della somma del credito determina, ai sensi dell'art. 93, comma 4, l.fall., l'inammissibilità del ricorso, dovendosi escludere la possibilità di sanatoria o di integrazione, attesa l'inapplicabilità dell'art. 164 c.p.c., previsto solo in caso di nullità, e dell'art. 95 l.fall., che consente la presentazione di osservazioni scritte e documenti integrativi, ma non la modificazione della domanda.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 93, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 95, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 115, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 278 del 2019 Rv. 652070-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **17635** *del* **30/06/2025** (Rv. **675793-01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:* **MERCOLINO GUIDO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

C. *(RUBINO GIROLAMO) contro* E. *(PIRAINO CATERINA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO

080041 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA Acquirente con patto di riservato dominio - Legittimazione attiva all'opposizione alla stima - Sussistenza - Fondamento.

In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'acquirente con patto di riservato dominio è legittimato a proporre opposizione alla stima, in via concorrente ed alternativa al venditore, in quanto titolare sostanziale del diritto dominicale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 29 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1523

Massime precedenti Vedi: N. 24495 del 2013 Rv. 628202-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **17541** *del* **30/06/2025** (Rv. **675221-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.** *Relatore:* **CROLLA COSMO.**

F. *(RINALDI FRANCESCA PAOLA) contro* P. *(CASAFINA RICCARDO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NOCERA INFERIORE, 20/06/2019

138111 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE Prova della data della scrittura privata - Fatti idonei diversi dalla registrazione - Elencazione non tassativa - Fattispecie.

L'assenza, nella previsione dell'art. 2704, comma 1, c.c., di un'elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata possa ritenersi opponibile nei confronti dei terzi, consente al giudice di merito di valutare, col suo prudente apprezzamento, se sussiste un fatto, diverso dalla registrazione, che sia idoneo a dimostrare con certezza l'anteriorità della formazione del documento rispetto ad una data determinata. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto che, in accoglimento dell'opposizione ex art 98 l. fall., ammetteva in via chirografaria allo stato passivo un credito portato da cambiali la cui data certa era stata erroneamente individuata dalla sola apposizione della marca con datazione, ma senza alcun timbro postale o altro elemento idoneo a conferirne certezza temporale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 20813 del 2021 Rv. 661949-01

Massime precedenti Vedi: N. 21446 del 2023 Rv. 668535-01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione seconda

GIUGNO 2025

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **14749** *del* **01/06/2025** (Rv. **675290-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **MACCARRONE TIZIANA.** *Relatore:* **MACCARRONE TIZIANA.**

S. *(FERRARA ALESSANDRO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 18/07/2023

188215 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Danno non patrimoniale per il ritardo - Persona giuridica - Configurabilità - Condizioni - Circostanze particolari di esclusione - Contenuto.

In tema di equa riparazione ai sensi dell'art. 2 della l. n. 89 del 2001, il diritto all'indennizzo per il danno non patrimoniale subito a causa della irragionevole durata del processo può essere riconosciuto anche alla persona giuridica, sempre che l'altra parte non dimostri che sussistono particolari circostanze (quali la consapevolezza che era infondata la pretesa azionata nel processo principale ovvero la modificazione, nel corso dello stesso, dei soci o degli amministratori dell'ente esposti al patimento, in termini di ansia e stress, per l'irragionevole durata del procedimento), dalle quali si possa escludere che tale danno sia stato in concreto subito.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7034 del 2020 Rv. 657281-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **14720** *del* **01/06/2025** (Rv. **675676-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.**

M. *(MONDUCCI JURI) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 20/05/2022

127015 PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA' - NON RILEVABILITA' D'UFFICIO Opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - Domanda di accertamento del diritto al compenso - Esame nel merito - Prescrizione estintiva del credito - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione.

133067 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO In genere.

Il giudice dell'opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 deve esaminare nel merito la domanda di accertamento del diritto al compenso proposta dal professionista, senza poter rilevare, in difetto di eccezione di parte, la prescrizione estintiva del credito.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2938

Massime precedenti Vedi: N. 17247 del 2011 Rv. 618862-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7924 del 2025 Rv. 674157-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **14870** *del* **03/06/2025** (Rv. **675292-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **CAVALLINO LINALISA.** *Relatore:* **CAVALLINO LINALISA.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Parz. Diff.)*

S. *(BARBATO ADRIANO) contro* A. *(DI BRINA LEONARDO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 20/04/2019

011046 APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - DEI SUBAPPALTATORI Subappalto - Natura di contratto derivato - Oggetto del contratto - Conseguenze - Diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c. - Maggiore di quella esigibile dall'appaltatore - Esclusione - Fattispecie.

011048 APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - DELL'APPALTATORE In genere.

Con il contratto di subappalto, che ha natura di contratto derivato, l'appaltatore incarica il subappaltatore di eseguire, in tutto o in parte, l'opera o il servizio che egli stesso ha assunto, sicché nei rapporti tra di essi trova applicazione in genere la stessa disciplina del contratto di appalto, e pertanto ad entrambi è richiesta la stessa diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., salvo diversa regolamentazione pattizia del rapporto che stabilisca a carico dell'uno obblighi specifici e ulteriori rispetto a quelli dell'altro. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che aveva affermato la responsabilità esclusiva del subappaltatore per i costi relativi al rifacimento di una serie di lavori, senza aver prima accertato le ragioni per le quali il medesimo avrebbe dovuto farsene integrale carico, disattendendo così la pronuncia di primo grado che aveva accertato la responsabilità paritaria di subcommittente e subappaltatore in relazione all'attività da ciascuno svolta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 1656, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668, Cod. Civ. art. 1670

Massime precedenti Vedi: N. 3659 del 2009 Rv. 606654-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **14869** *del* **03/06/2025** (Rv. **675361-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **BERTUZZI MARIO.** *Relatore:* **BERTUZZI MARIO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Diff.)*

C. *(NAPOLANO GENNARO) contro* A. *(PETITO ALFONSO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/05/2020

100109 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE Giudizio di cassazione - Emersione delle condizioni di fatto e di diritto rivelatrici di una nullità - Mancata rilevazione - Rilevabilità da parte del giudice del rinvio - Preclusione - Fondamento - Limiti.

La mancata rilevazione di una nullità in sede di giudizio di cassazione, pur in presenza della emersione delle condizioni di fatto e di diritto rivelatrici della sua possibile sussistenza, impedisce la sua rilevabilità al giudice di rinvio e, di conseguenza, nel successivo giudizio di legittimità introdotto contro la sua decisione, in ragione della natura chiusa del giudizio di rinvio, in cui il giudice designato dalla pronuncia di cassazione è vincolato al rispetto del principio di diritto da questa formulato, ed è tenuto a farne applicazione con l'unico limite rappresentato dallo ius superveniens.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24357 del 2023 Rv. 668914-01, N. 34382 del 2024 Rv. 673218-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **14829** *del* **03/06/2025** (Rv. **675291-01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.**

M. *(PICARIELLO MARIA CARMELA) contro* D.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/12/2020

046105 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - IN GENERE Condominio - Parte contrattuale complessa rappresentata dall'amministratore - Legittimazione del singolo condomino ad agire in proprio contro l'appaltatore dei lavori di ricostruzione o riparazione delle parti comuni di cui alla legge n. 219 del 1981 - Esclusione.

Il condominio è parte contrattuale complessa, necessariamente rappresentata dall'amministratore, cosicché difetta nel singolo condomino la legittimazione ad agire, in proprio, contro l'appaltatore dei lavori di ricostruzione o riparazione delle parti comuni di cui alla l. n. 219 del 1981.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1131, Legge 14/05/1981 num. 219 art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 3636 del 2014 Rv. 629424-01, N. 10371 del 2021 Rv. 661618-02, N. 2049 del 2013 Rv. 625051-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **14826** *del* **03/06/2025** (Rv. **675373-01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **PAPA PATRIZIA.** *Relatore:* **PAPA PATRIZIA.**

L. *(FALCINELLI FRANCESCO MARIA) contro* C. *(FIORENTINO GUIDO)*

Rigetta, TRIBUNALE FERRARA, 07/07/2020

042072 COMMERCIO - INTERNO - INDIRIZZO DEGLI SCAMBI - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - PREZZI - IN GENERE Prodotti esposti in vendita - Indicazione del prezzo in modo visibile - Necessità - Apposizione del prezzo all'interno dell'oggetto - Idoneità - Esclusione - Fondamento.

In tema di disciplina del commercio, la disposizione di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 114 del 1998 - a norma della quale i prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine, all'ingresso del locale o nelle immediate adiacenze devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo - è violata nel caso in cui il costo venga indicato su un cartellino collocato all'interno dell'oggetto, nella specie all'interno di capi di abbigliamento, e ciò in quanto tale modalità, se è idonea ad assicurare la immediata riferibilità del prezzo all'oggetto, non ne consente la diretta visibilità, che invece la norma intende garantire.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 114 art. 1, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 114 art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 3115 del 2005 Rv. 579803-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **14825** *del* **03/06/2025** (Rv. **675677-01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **PAPA PATRIZIA.** *Relatore:* **PAPA PATRIZIA.**

G. *(VILLONE GIUSEPPE) contro* P.

Rigetta, TRIBUNALE RIMINI, 15/10/2020

116001 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE Titolare di autorizzazione di pubblica sicurezza - Incaricati o dipendenti - Obbligo di sorveglianza e di far osservare le prescrizioni di legge - Inosservanza - Conseguenze - Fattispecie.

Il titolare di un'autorizzazione di pubblica sicurezza non è esonerato dall'obbligo di sorvegliare quanto avviene nell'ufficio e di far osservare tutte le prescrizioni imposte dall'autorità di polizia o dalle leggi, anche ove si avvalga di incaricati o dipendenti, rimanendo personalmente responsabile delle inosservanze da essi materialmente commesse. (Fattispecie in tema di obbligo del commerciante di annotazione delle operazioni su oggetti preziosi usati previsto dall'art. 128 del r.d. n. 773 del 1931, come modificato dall'art. 10 della l. n. 246 del 2005).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 8, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 128 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27558 del 2017 Rv. 646471-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **15097** *del* **05/06/2025** (Rv. **675678-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *Relatore:* **TRAPUZZANO CESARE.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

D. *(CARBONE PAOLO) contro* L.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 19/09/2019

113053 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - QUIETANZA - IN GENERE Quietanza - Rilasciata nel rogito notarile - Contrasto con dichiarazioni rilasciate ad un terzo - Portata confessoria - Apprezzamento del giudice di merito - Spettanza - Fattispecie.

La portata confessoria delle dichiarazioni rilasciate ad un terzo in contrasto con la quietanza rilasciata nel rogito notarile è oggetto di libero apprezzamento da parte del giudice di merito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito in cui si era ritenuto che, a fronte della quietanza rilasciata dal venditore nell'atto di compravendita, le dichiarazioni sul mancato pagamento rese dall'acquirente al Pubblico Ministero integrassero gli estremi della confessione stragiudiziale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1199, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2726, Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2735

Massime precedenti Vedi: N. 19283 del 2022 Rv. 665204-01, N. 5945 del 2023 Rv. 667201-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **15301** *del* **09/06/2025** (Rv. **674850-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **CAVALLINO LINALISA.** *Relatore:* **CAVALLINO LINALISA.**

G. *(GIANNOLA DIEGO) contro* G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 31/01/2022

058120 CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - VOLONTARIA (PROCURA) - IN GENERE Accettazione tacita dell'eredità del rappresentante - Ammissibilità - Effetti - Successiva rinuncia all'eredità da parte del rappresentato - Efficacia - Esclusione - Fattispecie.

168008 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITA' (PURA E SEMPLICE) - IN GENERE In genere.

L'accettazione di eredità può essere compiuta, anche in forma tacita, dal rappresentante, cui sia stato espressamente conferito il relativo potere, e comporta l'acquisto da parte del rappresentato della qualità di erede, con effetto che permane anche nell'ipotesi di successivo atto di rinuncia. (In fattispecie avente ad oggetto la responsabilità per l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla procura generale rilasciata, la S.C. ha cassato la decisione che nel rigettare la domanda attorea non aveva considerato come la rappresentante, vendendo un bene compreso nell'asse ereditario, in nome e per conto del rappresentato, aveva compiuto un atto di accettazione tacita dell'eredità, con effetti che si erano prodotti in maniera definitiva nella sfera del rappresentato, ancorché quest'ultimo, il giorno successivo alla vendita, avesse rinunciato alla medesima eredità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 474, Cod. Civ. art. 476, Cod. Civ. art. 477, Cod. Civ. art. 1388, Cod. Civ. art. 519, Cod. Civ. art. 525

Massime precedenti Vedi: N. 3958 del 1974 Rv. 372533-01, N. 8980 del 2017 Rv. 643674-01, N. 15663 del 2020 Rv. 658738-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 454 del 1973 Rv. 362457-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **15318** *del* **09/06/2025** (Rv. **674818-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Diff.)*

N. *(FEDELI BARBANTINI LUIGI) contro* C. *(CIMASCHI GIOVANNI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 17/09/2018

046083 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE Rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione - Approvazione assembleare - Errori nel prospetto dei conti individuali del singolo condomino - Impugnazione nel termine di cui all'art. 1137, comma 2, c.c. - Necessità - Mancanza - Conseguenze.

Il rendiconto consuntivo approvato dall'assemblea, che contenga errori nel prospetto dei conti individuali per successivi periodi di gestione e che non sia altrimenti idoneo a rendere intellegibili le voci di entrata e di spesa, deve essere impugnato dai condomini assenti, dissenzienti o astenuti, nel termine stabilito dall'art. 1137, comma 2, c.c.; se non impugnato, tale rendiconto è esso stesso titolo idoneo nei confronti del singolo condomino, pur non configurando un nuovo fatto costitutivo del credito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3847 del 2021 Rv. 660701-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **15400** *del* **09/06/2025** (Rv. **674819-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **MONDINI ANTONIO.** *Relatore:* **MONDINI ANTONIO.**

C. *(GRANARA DANIELE) contro* F. *(PETRETTI ALESSIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 11/09/2020

100119 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - POSIZIONE PROCESSUALE DELLE PARTI Litisconsorzio necessario - Mancata integrazione non dedotta né rilevata in cassazione - Deducibilità o rilevabilità nel giudizio di rinvio - Esclusione - Conseguenze.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione, non può essere eccepita o rilevata d'ufficio la non integrità del contraddittorio a causa di un'esigenza originaria di litisconsorzio (art. 102 c.p.c.) quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità, dovendosi presumere che il contraddittorio sia stato ritenuto integro in quella sede, con la conseguenza che nel giudizio di rinvio e nel successivo giudizio di legittimità possono e devono partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel primo giudizio davanti alla Corte di cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Conformi: N. 21096 del 2017 Rv. 645482-01

Massime precedenti Vedi: N. 5555 del 2025 Rv. 674174-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **15346** *del* **09/06/2025** (Rv. **675679-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Parz. Diff.)*

L. *(IETTI STEFANIA) contro* C. *(GAROFALO ANNA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 18/03/2019

046105 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - IN GENERE Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione - Criterio discretivo - Conseguenze - Fattispecie.

046115 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - PROVVEDIMENTI PER LE SPESE - DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA In genere.

In tema di condominio negli edifici, il criterio discretivo tra atti di ordinaria amministrazione, rimessi all'iniziativa dell'amministratore nell'esercizio delle proprie funzioni e vincolanti per tutti i condomini ex art. 1133 c.c., ed atti di amministrazione straordinaria, al contrario bisognosi di autorizzazione assembleare per produrre detto effetto, salvo quanto previsto dall'art. 1135, comma 2, c.c., riposa sulla "normalità" dell'atto di gestione rispetto allo scopo dell'utilizzazione e del godimento dei beni comuni, sicché gli atti implicanti spese che, pur dirette alla migliore utilizzazione delle cose comuni o imposte da sopravvenienze normative, comportino, per la loro particolarità e consistenza, un onere economico rilevante, necessitano della delibera dell'assemblea condominiale.(In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva ritenuto valida la delibera avente ad oggetto la "manutenzione generale dei due corpi di fabbrica" condominiali adottata senza la maggioranza qualificata richiesta dall'art. 1136, comma 2, c.c., nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dalla l. n. 220 del 2012).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1133, Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1136

Massime precedenti Conformi: N. 10865 del 2016 Rv. 639967-01

Massime precedenti Vedi: N. 26733 del 2008 Rv. 605856-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **15341** *del* **09/06/2025** (Rv. **675751-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

G. *(FILIE' MASSIMO) contro* D. *(MIONI ALBERTO MARIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 30/01/2019

046179 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - CONTRATTUALE Regolamento contrattuale - Divieto di adibire uno o più immobili ad un certo uso - Natura del vincolo - Servitù reciproche - Sussistenza - Condizioni per l'opponibilità ai terzi aventi causa a seconda dell'epoca cui la limitazione risale - Fattispecie.

L'opponibilità ai terzi acquirenti delle clausole dei regolamenti condominiali che, vietando di adibire ad un certo uso uno o più immobili di proprietà esclusiva, costituiscono servitù reciproche, è subordinata alla trascrizione del peso, secondo le norme vigenti all'epoca a cui è compiuta, e quindi: mediante l'indicazione, in apposita nota distinta da quella dell'atto di acquisto, delle specifiche clausole limitative, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 52 del 1985; prima dell'entrata in vigore di tale legge, mediante l'indicazione delle stesse nell'unica nota di trascrizione presentata per la vendita, ai sensi degli artt. 2659, comma 1, n. 2, e 2665 c.c., non essendo sufficiente allo scopo il generico rinvio al regolamento stesso; nella vigenza del disposto dell'art. 1940 del codice civile del 1865, purché dal contenuto della nota di trascrizione siano individuabili la natura della servitù reciproca stipulata contestualmente alla vendita ed i fondi cui inerisce. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto opponibile al terzo avente causa la clausola che vietava di adibire un immobile a scuola di musica, siccome nell'atto di vendita del 1938 era indicata come conosciuta e accettata la disciplina di cui al regolamento di condominio, trascritto nel 1937, senza verificare se nella nota di trascrizione fosse indicato non solo il regolamento di condominio, ma anche la clausola limitativa della proprietà del bene alienato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2659 com. 1 lett. 2, Cod. Civ. art. 2665, Legge 27/02/1985 num. 52 art. 17 com. 3, Cod. Civ. Abrog. art. 1940

Massime precedenti Vedi: N. 6769 del 2018 Rv. 647860-01, N. 24526 del 2022 Rv. 665393-02, N. 587 del 1971 Rv. 350297-01, N. 21024 del 2016 Rv. 641640-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **15432** *del* **10/06/2025** (Rv. **675876-03**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**

C. *(DONATO NICOLA) contro* V.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 08/01/2021

039012 CIMITERI - SEPOLCRO (DIRITTO DI) Sepolcro gentilizio - Soggetti legittimati alla sepoltura - Componenti dell'organico nucleo familiare - Ragioni.

In assenza di disposizioni specifiche da parte del fondatore, lo "ius sepulchri" d'indole gentilizia spetta, oltre che al fondatore stesso, ai componenti del nucleo familiare strettamente inteso, nel quale debbono farsi rientrare tutte le persone legate al fondatore da vincolo di sangue o legate tra loro da vincoli di matrimonio. Tale diritto, pur non essendo precisato in una disposizione di legge, trova il suo fondamento in un'antica consuetudine, conforme al sentimento comune, e nelle esigenze di culto e pietà dei defunti che, quando esercitate dai prossimi congiunti, realizzano, allo stesso tempo, la tutela indiretta di un interesse concernente la persona del defunto e l'esigenza sociale di far scegliere ai soggetti più interessati la località ed il punto ove manifestare i sentimenti di devozione verso il parente deceduto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 74, Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 823, Cod. Civ. art. 824

Massime precedenti Conformi: N. 8020 del 2021 Rv. 660987-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **15432** *del* **10/06/2025** (Rv. **675876-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**

C. *(DONATO NICOLA) contro* V.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 08/01/2021

039012 CIMITERI - SEPOLCRO (DIRITTO DI) Sepolcro ereditario - Sepolcro gentilizio o familiare - Distinzione - Regime.

Nel sepolcro ereditario lo "ius sepulchri" si trasmette nei modi ordinari, per atto inter vivos o mortis causa, come qualsiasi altro diritto, dall'originario titolare anche a persone non facenti parte della famiglia, mentre in quello gentilizio o familiare - tale dovendosi presumere il sepolcro, in caso di dubbio - lo "ius sepulchri" è attribuito, in base alla volontà del testatore, in stretto riferimento alla cerchia dei familiari destinatari di esso, acquistandosi dal singolo iure proprio sin dalla nascita, per il solo fatto di trovarsi col fondatore nel rapporto previsto dall'atto di fondazione o dalle regole consuetudinarie, iure sanguinis e non iure successionis, e determinando una particolare forma di comunione fra contitolari, caratterizzata da intrasmissibilità del diritto, per atto tra vivi o mortis causa, imprescrittibilità e irrinunciabilità. Tale diritto di sepolcro si trasforma in ereditario con la morte dell'ultimo superstite della cerchia dei familiari designati dal fondatore, rimanendo soggetto, per l'ulteriore trasferimento, alle ordinarie regole della successione mortis causa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 823, Cod. Civ. art. 824, Cod. Civ. art. 74, Cod. Civ. art. 457

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 17122 del 2018 Rv. 649495-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **15526** *del* **10/06/2025** (Rv. **675813-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **PAPA PATRIZIA.** *Relatore:* **PAPA PATRIZIA.**

B. *(METAFORA VINCENZO) contro* M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/07/2022

026066 AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Obbligazioni dell'avvocato - Violazione dell'obbligo di eseguire la prestazione con la diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c. - Inadempimento contrattuale - Responsabilità per colpa lieve -

Sussistenza - Limiti - Diritto della parte di rifiutare il compenso per la prestazione professionale ex art. 1460 c.c. - Configurabilità - Condizioni - Conseguenze.

026068 AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITA' CIVILE - ERRORI ED OMISSIONI In genere.

L'avvocato, nella prestazione dell'attività difensiva, sia questa configurabile come adempimento di un'obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, a norma dell'art. 1176, comma 2, c.c., a usare la diligenza imposta dalla natura dell'attività stessa esercitata; la violazione di tale dovere comporta inadempimento contrattuale (del quale il professionista è chiamato a rispondere anche per la colpa lieve, salvo che, a norma dell'art. 2236 c.c., la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà) e, in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c., la perdita del diritto al compenso, allorché la negligenza sia stata tale da incidere sugli interessi del cliente ed abbia perciò, sia pur sulla base di criteri necessariamente probabilistici, impedito di conseguire un esito della lite altrimenti ottenibile. La responsabilità risarcitoria dell'avvocato non può, tuttavia, ravvisarsi per il solo fatto del non corretto adempimento della prestazione professionale, occorrendo verificare se l'attuazione del comportamento dovuto, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe effettivamente consentito di scongiurare il lamentato pregiudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2236

Massime precedenti Vedi: N. 35489 del 2023 Rv. 669667-01, N. 4781 del 2013 Rv. 625387-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **15528** *del* **10/06/2025** (Rv. **675814-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

D. *(MARCHESI DARIO) contro* C. *(LEPORE GIUSEPPE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 25/10/2018

046168 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - TITOLO CONTRARIO Alloggio del portiere - Proprietà comune - Configurabilità - Condizioni - Destinazione espressa o di fatto al momento della costituzione del condominio - Necessità.

In tema di condominio negli edifici, per stabilire se un'unità immobiliare è comune, ai sensi dell'art. 1117, n. 2, c.c., perché destinata ad alloggio del portiere, il giudice del merito deve accertare se, all'atto della costituzione del condominio, come conseguenza dell'alienazione dei singoli appartamenti da parte dell'originario proprietario dell'intero fabbricato, vi è stata tale destinazione, espressamente o di fatto, dovendosi altrimenti escludere la proprietà comune dei condòmini su di essa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117 lett. 2

Massime precedenti Vedi: N. 14796 del 2017 Rv. 644483-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **15432** *del* **10/06/2025** (Rv. **675876-02**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**

C. *(DONATO NICOLA) contro* V.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 08/01/2021

039012 CIMITERI - SEPOLCRO (DIRITTO DI) Diritto secondario al sepolcro - tutela possessoria - Esclusione - Fondamento.

Il titolare del diritto "secondario" al sepolcro non è legittimato a ricorrere alla tutela possessoria poiché il citato diritto ha natura personale, risolvendosi nella posizione soggettiva di natura personalissima intrasmissibile, che spetta a chiunque sia congiunto di una persona, che riposa in un sepolcro, di accedervi e di opporsi ad ogni trasformazione che arrechi pregiudizio al rispetto dovuto a quella spoglia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 74, Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 823, Cod. Civ. art. 824, DPR 10/09/1990 num. 285 art. 90

Massime precedenti Vedi: N. 370 del 2023 Rv. 666957-01, N. 1789 del 2007 Rv. 595720-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **15471** *del* **10/06/2025** (Rv. **675812-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **OLIVA STEFANO.** *Relatore:* **OLIVA STEFANO.**

P. *(GHINI GIAMPAOLO) contro* C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE RAVENNA, 18/01/2020

172022 TRANSAZIONE - PROVA Prova testimoniale dell'esistenza del contratto - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

La transazione deve essere provata per iscritto (art. 1967 c.c.); pertanto tutti gli elementi costitutivi del negozio transattivo debbono risultare dal documento, non essendo possibile ricorrere, neppure a fini integrativi, alla prova per testimoni o per presunzioni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1967

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **15627** *del* **11/06/2025** (Rv. **674820-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **CAPONI REMO.** *Relatore:* **CAPONI REMO.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

C. *(ERMETES MARIA LETIZIA) contro* B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/01/2023

254018 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA Società di revisione - Criterio di riparto tra MEF e Consob - Individuazione - Criteri - Fondamento.

In tema di procedimento amministrativo finalizzato all'irrogazione di sanzioni contro i revisori legali e le società di revisione legale, il criterio di riparto di competenza tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) si individua, ex art. 21 e 22 del d.lgs.n.39 del 2010, non già a livello oggettivo in base alla natura del soggetto revisionato bensì a livello soggettivo in base alla tipologia generale di incarichi svolti nell'attività di revisione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 27/01/2010 num. 39 com. 19, Decreto Legisl. 27/01/2010 num. 39 com. 20, Decreto Legisl. 27/01/2010 num. 39 com. 21, Decreto Legisl. 27/01/2010 num. 39 com. 22, Regolam. Consiglio CEE 16/04/2014 num. 537 art. 26, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 106

Massime precedenti Vedi: N. 8583 del 2018 Rv. 647771-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **15713** *del* **12/06/2025** (Rv. **675680-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **CAVALLINO LINALISA.** *Relatore:* **CAVALLINO LINALISA.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Diff.)*

G. *(CAPOROSSI FEDERICA) contro* M. *(MARTUCCELLI SILVIO)*

Regola competenza

081061 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO Art. 169-bis r.d. n. 267 del 1942 - Ambito di applicazione - Contratti pendenti di cui all'art. 72 l. fall. - Individuazione - Effetti sulle prestazioni già eseguite e sui diritti nascenti dal contratto - Esclusione - Fattispecie.

L'art. 169-bis legge fallimentare, secondo il quale il debitore può chiedere di essere autorizzato a sciogliersi dai contratti "ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data della presentazione del ricorso", si riferisce ai contratti pendenti di cui all'art. 72 della medesima legge, da intendersi come quelli che non abbiano avuto compiuta esecuzione da entrambe le parti al momento della presentazione della domanda di concordato preventivo, con la conseguenza che il provvedimento di scioglimento non incide sui diritti nascenti dal negozio in relazione alle prestazioni già eseguite almeno da una delle due parti, i quali continuano ad avere la loro fonte e disciplina nel contratto. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza con cui il tribunale adito per il pagamento delle prestazioni già eseguite di un contratto di appalto si era dichiarato incompetente in ragione dell'efficacia di una clausola derogatoria della competenza territoriale).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 169 bis, Legge Falliment. art. 72

Massime precedenti Vedi: N. 26568 del 2020 Rv. 659745-03

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **15894** *del* **13/06/2025** (Rv. **675294-01**)

Presidente: **TEDESCO GIUSEPPE.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* L.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE GENOVA, 07/10/2022

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Infrazione al codice della strada rilevata mediante sistema cd. "tutor" - Art. 345, comma 2, reg. esec. c.d.s. - Velocità rilevata - Riduzione - Misura.

In tema di sanzioni amministrative conseguenti a infrazione per superamento dei limiti di velocità accertato con il sistema "tutor", in base all'art. 345, comma 2, del reg. esec. c.d.s., al valore della velocità rilevato è applicata una riduzione pari al 5 per cento, con un minimo di 5 km orari.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 142 com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 148 CORTE COST., DPR 16/12/1992 num. 495 art. 345 com. 2, Decreto Legge 20/06/2002 num. 121 art. 4 CORTE COST., Legge 01/08/2002 num. 168 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5873 del 2017 Rv. 643366-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **15840** *del* **13/06/2025** (Rv. **675293-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **BERTUZZI MARIO.** *Relatore:* **BERTUZZI MARIO.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

A. *(CARDENA' CLAUDIA) contro* F. *(VULPIANI PAOLO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 25/06/2020

058154 CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - OPZIONE Esercizio - Natura di atto recettizio - Conseguenze - Previsione di un termine per l'accettazione della proposta - Dichiarazione dell'opzionario - Conoscenza del proponente entro la scadenza del termine - Necessità.

L'esercizio del diritto di opzione consiste nella dichiarazione di accettazione della proposta contrattuale che l'altra parte si è obbligata a tenere ferma e integra perciò un atto recettizio che, come tale, produce effetto nel momento in cui perviene nella sfera di conoscenza del destinatario, cosicché, laddove sia stato previsto un termine per l'esercizio dell'opzione, è necessario che la relativa manifestazione di volontà e, quindi, l'accettazione della proposta, giunga nella sfera di conoscenza del proponente prima della scadenza di tale termine.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1331, Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15411 del 2013 Rv. 626986-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **16203** *del* **16/06/2025** (Rv. **675296-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **MOCCI MAURO.** *Relatore:* **MOCCI MAURO.**

S. *(LAMBERTI EMANUELE) contro* C. *(NOCETI PAOLO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 13/09/2019

058039 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Contratto preliminare - Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto - Sentenza costitutiva - Decorrenza degli effetti - Dal passaggio in giudicato - Eseguibilità del trasferimento - Accertamento - Riferimento al momento della pronunzia - Fattispecie.

In tema di contratto preliminare, le sentenze ex art. 2932 c.c. producono gli effetti del definitivo dal loro passaggio in giudicato, cosicché, per accertare le condizioni che rendono eseguibile il trasferimento del bene, occorre fare riferimento al momento della pronunzia e non a quello della domanda. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, in relazione a preliminare di compravendita di titoli azionari di società successivamente fallita, aveva omesso di indagare se, al momento della pronuncia, il trasferimento di tali azioni fosse ancora concretamente possibile nonostante il sopravvenuto stato di decozione della società).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 1351

Massime precedenti Vedi: N. 12680 del 2024 Rv. 671496-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **16148** *del* **16/06/2025** (Rv. **675295-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

D. *(GUIDA GENNARO) contro* C. *(CAPONE ENNIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 22/02/2018

046146 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - INNOVAZIONI (DISTINZIONE DALL'USO) - SU PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE Deliberazione assembleare volta alla chiusura con cancelli dell'area di accesso al fabbricato - Innovazione implicante l'approvazione con maggioranza qualificata - Esclusione - Fondamento.

In tema di condominio negli edifici, non ha ad oggetto un'innovazione e non richiede, pertanto, l'approvazione con un numero di voti che rappresenti i due terzi del valore dell'edificio, la deliberazione assembleare con cui è disposta l'apposizione di cancelli all'ingresso dell'area condominiale, per disciplinare il transito pedonale e veicolare impedendo l'ingresso indiscriminato di estranei, poiché essa attiene all'uso e alla regolamentazione della cosa comune, senza alterarne la funzione o la destinazione, né sopprimere o limitare la facoltà di godimento dei condomini.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1136 com. 5

Massime precedenti Conformi: N. 4340 del 2013 Rv. 625186-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **16290** *del* **17/06/2025** (Rv. **675877-03**)

Presidente: **SCARPA ANTONIO.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**

C. *(MICHETTI ANDREA) contro* A. *(CAPOROSSI CRISTINA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 03/02/2020

046074 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RESPONSABILITA' Attività straordinaria - Conferimento di appalto per la manutenzione del fabbricato - Amministratore - Esonero dall'obbligo di sorveglianza nei confronti dell'impresa appaltatrice - Esclusione - Conseguenti obblighi.

In tema di condominio, l'amministratore incaricato dell'attività straordinaria inerente al conferimento di un appalto per la manutenzione del fabbricato non è esonerato dall'obbligo di sorveglianza dell'impresa appaltatrice e del direttore dei lavori, spettandogli, quale rappresentante del committente condominio e tenuto conto degli specifici poteri conferitigli dall'assemblea, il compito di controllare lo svolgimento dei lavori, di verificarne lo stato, di accertare che l'esecuzione dell'opera proceda nei termini e secondo le condizioni stabiliti dal contratto e a regola d'arte, di effettuare o negare i pagamenti in funzione della corrispondenza della partita compiuta alle previsioni quantitative o qualitative delle clausole contrattuali, di rendere note tempestivamente ai condomini le eventuali difficoltà sopravvenute nell'esecuzione dell'appalto obiettivamente idonee ad incidere sul rapporto gestorio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131

Massime precedenti Vedi: N. 25251 del 2008 Rv. 605210-01, N. 24058 del 2022 Rv. 665386-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **16370** *del* **17/06/2025** (Rv. **675299-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.**

A. *(RUSSO VINCENZO) contro* F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 17/12/2018

187095 VENDITA - PROMESSA DI VENDITA Contratto preliminare - Inadempimento - Danni lamentati dal promittente venditore e dal promissario acquirente - Oneri probatori - Differenze.

In tema di preliminare di vendita immobiliare, mentre l'inadempimento del promissario acquirente comporta che al promittente venditore è dovuto il danno per la sostanziale incommerciabilità del bene nella vigenza del preliminare, il quale sussiste in re ipsa e non necessita quindi di prova, l'inadempimento del promittente venditore obbliga al risarcimento dei danni richiesti dal promissario acquirente solo se questi fornisce la prova della loro effettiva esistenza e se essi, quand'anche da liquidarsi in via equitativa, sono conseguenza diretta e immediata dell'inadempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226

Massime precedenti Vedi: N. 13792 del 2017 Rv. 644471-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **16297** *del* **17/06/2025** (Rv. **675440-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**

C. *(ANDREOZZI GIOVANBATTISTA GIUSEPPE) contro* A. *(AMBROSIO SERGIO)*

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 18/04/2024

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Sentenza della Corte di Cassazione - Revocazione per omessa pronuncia su uno o più motivi - Ammissibilità - Condizioni.

L'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte le volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 31032 del 2019 Rv. 656234-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **16290** *del* **17/06/2025** (Rv. **675877-01**)

Presidente: **SCARPA ANTONIO.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**

C. *(MICHETTI ANDREA) contro* A. *(CAPOROSSI CRISTINA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 03/02/2020

046072 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RAPPRESENTANZA NEGOZIALE Manutenzione straordinaria dell'edificio - Contratto di appalto - Incarico alla stipula conferito dall'assemblea all'amministratore - Suoi poteri di rappresentanza e conseguenti responsabilità.

In tema di condominio, ove l'assemblea dia incarico all'amministratore di stipulare, in nome e per conto del condominio, un contratto d'appalto per la manutenzione straordinaria dell'edificio, con previsione di un compenso aggiuntivo, i poteri di rappresentanza dello stesso amministratore e le conseguenti responsabilità, ex artt. 1129, 1130 e 1131 c.c., riguardano l'assunzione della difesa dei comuni interessi dei condomini e, quindi, l'esercizio di tutte le facoltà e l'adempimento di tutti gli obblighi finalizzati a rendere effettiva e completa la tutela degli interessi condominiali nei rapporti con l'appaltatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131

Massime precedenti Vedi: N. 1640 del 1997 Rv. 502620-01, N. 20136 del 2017 Rv. 646057-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **16290** *del* **17/06/2025** (Rv. **675877-02**)

Presidente: **SCARPA ANTONIO.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**

C. *(MICHETTI ANDREA) contro* A. *(CAPOROSSI CRISTINA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 03/02/2020

046075 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - RETRIBUZIONE Lavori alle parti comuni dell'edificio - Speciale remunerazione dell'amministratore - Causa - Attività eccedenti rispetto alle ordinarie attribuzioni.

In tema di condominio, la speciale remunerazione stabilita dall'assemblea per l'amministratore in relazione ai lavori alle parti comuni dell'edificio condominiale trova causa nello svolgimento di attività eccedenti rispetto alle ordinarie attribuzioni conferitegli dalla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1129 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1130

Massime precedenti Vedi: N. 14428 del 2025 Rv. 674737-03, N. 5014 del 2018 Rv. 647157-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **16363** *del* **17/06/2025** (Rv. **675521-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **PAPA PATRIZIA.** *Relatore:* **PAPA PATRIZIA.**

A. *(TASSONE SILVANA) contro* C. *(DE MEO MARCO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/05/2021

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 028975/2022 66576201

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 28975 del 2022 Rv. 665762-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **16374** *del* **17/06/2025** (Rv. **675616-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **PIRARI VALERIA.** *Relatore:* **PIRARI VALERIA.**

S. *(AGNESE GIAMPIERO) contro* D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 15/03/2019

058120 CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - VOLONTARIA (PROCURA) - IN GENERE Procura - Natura ed effetti - Rapporto sottostante - Sussistenza - Necessità - Riconducibilità al mandato - Distinzione tra procura e mandato - Conseguenze - Azione di annullamento ex art. 1395 c.c. e azione risarcitoria ex art. 1710 c.c. - Concorrenza - Diverso titolo e regime prescrizionale.

In tema di rappresentanza, la procura, quale negozio unilaterale con cui il rappresentato investe il rappresentante del potere di compiere un atto giuridico in suo nome e in sua vece, implica necessariamente un rapporto sottostante che ne giustifica il rilascio e che, in assenza di deduzioni su specifici rapporti gestori con essa compatibili, può ricondursi al mandato, distinguendosi da questo, in quanto mentre la procura esaurisce la sua funzione davanti ai terzi, il mandato involge il solo rapporto interno tra rappresentante e rappresentato; pertanto, poiché il complessivo rapporto è regolato sia dalle norme sulla rappresentanza che da quelle sul mandato, rispettivamente disciplinanti il lato esterno e quello interno di esso, l'annullamento del contratto concluso dal rappresentante con sé stesso ex art. 1395 c.c. può concorrere con l'azione di danni per l'infedele esecuzione del mandato ex art. 1710 c.c., trattandosi di azioni fondate su titoli distinti e autonomi e soggette a differente prescrizione, che, nella prima, è quinquennale ex art. 1442 c.c. e, nella seconda, necessariamente decennale, stante la sua natura contrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1395, Cod. Civ. art. 1442, Cod. Civ. art. 1710, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8882 del 1991 Rv. 473537-01, N. 18660 del 2013 Rv. 627540-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **16353** *del* **17/06/2025** (Rv. **675520-01**)

Presidente: **SCARPA ANTONIO.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

L. *(GHISELLI PAOLO) contro* P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, TRIBUNALE PESARO, 14/03/2024

040054 CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - REVOCA Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 224-ter, comma 6, c.d.s. - Estensione alla sanzione accessoria della revoca della patente di guida prevista ex art. 186, comma 2-bis, c.d.s. - Esclusione - Fondamento - Inapplicabilità della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE In genere.

La declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 224-ter, comma 6, c.d.s. di cui alla sentenza n. 75 del 2020, non può essere estesa alla sanzione accessoria della revoca della patente di guida ex art. 186, comma 2-bis, c.d.s., essendosi la Corte costituzionale pronunciata sull'irragionevole disparità di trattamento prevista con riguardo alla sanzione accessoria della

confisca del veicolo per l'autore del reato di guida in stato di ebbrezza la cui pena sia stata sostituita con la messa alla prova, rispetto a quello la cui pena sia stata sostituita con il lavoro di pubblica utilità in base all'art. 186, comma 9-bis, c.d.s., poiché quest'ultimo non è applicabile ai casi previsti dal comma 2-bis del citato art. 186, ossia all'ipotesi del conducente con accertato tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, che abbia provocato un incidente stradale.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 com. 2 CORTE COST., Cod. Strada art. 186 com. 9 CORTE COST., Cod. Strada art. 224 ter com. 6 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 33082 del 2021 Rv. 662829-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **16361** *del* **17/06/2025** (Rv. **675298-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *Relatore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.**

D. *(MANFREDI RICCARDO) contro* R.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 19/03/2021

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE Deposito di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC - Omessa attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994 - Conseguenze - Improcedibilità del ricorso - Limiti.

Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, l. n. 53 del 1994, non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione ove il controricorrente, nel costituirsi, depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca ex art. 23, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005, la conformità della copia informale all'originale notificatogli, ovvero ancora - come nella specie - laddove la controparte resti solo intimata e il ricorrente depositi l'asseverazione di conformità entro l'adunanza camerale o l'udienza di discussione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Decreto Legisl. 07/03/2005 num. 82 art. 23 com. 2, Cod. Civ. art. 2719

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8312 del 2019 Rv. 653597-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **16351** *del* **17/06/2025** (Rv. **675297-01**)

Presidente: **SCARPA ANTONIO.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.**

S. *(LO FASO ANDREA) contro* D. *(VASSALLO GIUSEPPE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 09/01/2024

046109 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE - DAL CONDOMINO Condominio - Diritto al rimborso delle spese sostenute dal singolo condomino per il bene comune ex art. 1134 c.c. - Requisito dell'urgenza - Necessità - Conseguenze - Spese ordinate dal giudice con provvedimento d'urgenza - Possibilità di attuazione ex art. 669-duodecies c.p.c. - Carattere di urgenza - Esclusione.

Il condomino che, senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, ha anticipato spese per opere di conservazione della cosa comune, ha diritto al loro rimborso purché ne dimostri l'urgenza ex art. 1134 c.c., la quale ricorre se esse sono state sostenute per opere da eseguirsi senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condòmini, al fine di evitare un possibile nocumento allo stesso condomino, a terzi o alla cosa comune, cosicché non possono considerarsi urgenti spese già precedentemente ordinate dal giudice con provvedimento d'urgenza, suscettibile di attuazione ex art. 669-duodecies c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1134, Cod. Proc. Civ. art. 669 duodecies CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27106 del 2021 Rv. 662359-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **16394** *del* **18/06/2025** (Rv. **675617-01**)

Presidente: **SCARPA ANTONIO.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**

C. *(TONONI ALESSANDRA) contro* F. *(MANICHINO DANIELA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/08/2019

046098 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DEL CONDOMINO Azione per il rispetto delle distanze legali dall'edificio condominiale - Legittimazione dei soli condòmini titolari di porzioni esclusive frontistanti le costruzioni erette in violazione delle distanze legali - Esclusione - Fondamento.

136127 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - AZIONE GIUDIZIARIA PER IL RISPETTO DELLE - LEGITTIMAZIONE In genere.

In ipotesi di edificio in condominio, tutti i condòmini, non soltanto quelli che siano proprietari delle porzioni esclusive direttamente prospettanti verso le costruzioni che violano le distanze legali (nella specie, quelle di cui al d.m. n. 1444 del 1968), sono legittimati ad agire per far valere il rispetto delle disposizioni sulle distanze, le quali mirano a salvaguardare i fabbricati considerati nella loro interezza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1131

Massime precedenti Conformi: N. 21486 del 2012 Rv. 624234-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **16397** *del* **18/06/2025** (Rv. **675523-01**)

Presidente: **SCARPA ANTONIO.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**

B. *(FREDDI ROMOLO) contro* C. *(MAGNALARDI BAFFETTI CLAUDIA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 14/03/2019

046083 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE Impugnazione di delibera condominiale - Adozione di delibera sostitutiva - Cessata materia del contendere - Motivi di doglianza ammessi e motivi preclusi - Fondamento.

In tema di impugnazione di deliberazione condominiale, quando quest'ultima viene sostituita con altra adottata dall'assemblea avente identico contenuto, previa rimozione dell'iniziale causa di

invalidità, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere; ne consegue che, contro tale pronunzia, la parte può dolersi, in sede di gravame, solo per contestare l'esistenza del presupposto per emetterla o la regolamentazione delle spese di lite, mentre è precluso, per difetto di interesse, ogni altro motivo di censura, e, in particolare, quelli attinenti al merito della causa o ai profili di invalidità della medesima deliberazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2377

Massime precedenti Vedi: N. 10847 del 2020 Rv. 657891-01, N. 5997 del 2022 Rv. 664186-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **16394** *del* **18/06/2025** (Rv. **675617-02**)

Presidente: **SCARPA ANTONIO.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**

C. *(TONONI ALESSANDRA) contro* F. *(MANICHINO DANIELA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/08/2019

046184 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - SOPRAELEVAZIONE - DIRITTO (DI) Condominio negli edifici - Diritto di sopraelevazione - Distinzione dal diritto di comunione sul lastrico - Obbligo di ricostruzione del lastrico.

In materia di condominio, il diritto di sopraelevazione, previsto dall'art. 1127 c.c. in favore del proprietario dell'ultimo piano dell'edificio o del proprietario esclusivo del lastrico solare, è concettualmente distinto da quello di comunione sul lastrico solare e sull'area sovrastante l'edificio, regolato ex art. 1102 c.c., essendo, peraltro, il titolare del primo tenuto altresì a ricostruire il lastrico di copertura che tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare, in maniera che essi possano accedervi per le necessità derivanti dalla sua specifica funzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1127

Massime precedenti Vedi: N. 1723 del 1966 Rv. 323361-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **16399** *del* **18/06/2025** (Rv. **675524-01**)

Presidente: **SCARPA ANTONIO.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**

S. *(MANTOVANI ANDREA) contro* C. *(ADOLFINI ALFREDO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/04/2024

046079 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - CONVOCAZIONE Art. 66, comma 3, disp. att. c.c. - Forme di comunicazione dell'avviso di convocazione - Disciplina inderogabile a tutela della collegialità - Conseguenze - Modalità alternative di trasmissione previste dall'autonomia privata - In particolare, messaggio di posta elettronica semplice - Validità - Esclusione.

In tema di assemblea condominiale, l'art. 66, comma 3, disp. att. c.c., nel prescrivere forme determinate di convocazione (posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano), detta una disciplina inderogabile a tutela della collegialità e dunque degli interessi fondamentali del condominio, sicché va esclusa la validità di ogni diversa regolamentazione espressa dall'autonomia privata che preveda modalità alternative di trasmissione dell'avviso inidonee a documentarne la consegna all'indirizzo del destinatario, quale, nella specie, il messaggio di posta elettronica semplice.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 66 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 6735 del 2020 Rv. 657132-01, N. 10361 del 2025 Rv. 674776-02

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **16435** *del* **18/06/2025** (Rv. **675525-01**)

Presidente: **SCARPA ANTONIO.** *Estensore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.** *Relatore:* **BESSO MARCHEIS CHIARA.**

T. *(VERDE GIOVANNI) contro* C. *(MARELLI MILENA ELENA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/02/2020

046152 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE Omessa manutenzione di parti comuni - Danni cagionati ad una porzione in proprietà esclusiva - Posizione di terzo del danneggiato - Responsabilità extracontrattuale - Applicabilità della disciplina delle obbligazioni reali - Esclusione - Conseguenze.

In tema di condominio, il proprietario dell'appartamento danneggiato dalla cosa comune assume la posizione di terzo che subisce un danno per l'omessa manutenzione di parti comuni, il che implica l'insorgere, a carico dei condomini, di una responsabilità di tipo extracontrattuale, con esclusione dell'applicabilità della disciplina delle obbligazioni reali; ne consegue che l'acquirente di un immobile rientrante in un condominio non è tenuto al risarcimento se il fatto dannoso si è verificato prima del suo acquisto, dovendo rispondere del danno il proprietario dell'unità immobiliare al momento del fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1104, Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18187 del 2021 Rv. 661729-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9449 del 2016 Rv. 639821-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **16396** *del* **18/06/2025** (Rv. **675522-01**)

Presidente: **SCARPA ANTONIO.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.**

C. *(CASTALDO FABRIZIO) contro* C. *(CIMADOMO BRUNO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 31/10/2019

046092 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE Compagine condominiale - Variazioni soggettive intervenute tra la produzione del danno alle parti comuni e il momento del promovimento o della decisione della lite - Legittimazione processuale dell'amministratore - Privazione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Sentenza favorevole al condominio - Ripartizione pro quota del residuo attivo da parte dell'assemblea - Necessità - Attribuzione pro quota in favore del soggetto condomino al momento dell'evento dannoso.

046095 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - AZIONI GIUDIZIARIE - RAPPRESENTANZA GIUDIZIALE DEL CONDOMINIO - LEGITTIMAZIONE DELL'AMMINISTRATORE - IN GENERE In genere.

Le variazioni soggettive della compagine condominiale intervenute tra il momento del verificarsi del danno alle parti comuni e il momento del promovimento della lite o della sua decisione non privano l'amministratore della legittimazione processuale a rappresentare unitariamente

l'interesse gestorio, poiché essa gli è accordata dalla legge al fine di semplificare l'instaurazione del contraddittorio; pertanto, in ipotesi di sentenza favorevole al condominio, con condanna del terzo al risarcimento dei danni alle parti comuni, l'assemblea deve provvedere a ripartire pro quota tale residuo attivo, riconoscendo il rispettivo credito a chi era condomino al momento dell'evento dannoso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1119, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2951 del 2016 Rv. 638374-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **16601** *del* **20/06/2025** (Rv. **675681-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **CAVALLINO LINALISA.** *Relatore:* **CAVALLINO LINALISA.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*

C. *(CASELLATO ADRIANO) contro* L.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 08/02/2023

112014 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE Illecito disciplinare notarile - Principio di unicità della sede principale e dell'ufficio secondario - Apertura di un ulteriore ufficio secondario nel Comune aggregato - Possibilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di illecito disciplinare notarile, l'art. 26, comma 2, l. n. 89 del 1913 - come modificato da d.l. n. 1 del 2012, convertito in l. n. 27 del 2012 e a seguire da l. n. 124 del 2017 - riconosce al Notaio la facoltà di aprire "un unico ufficio secondario" con riguardo a "qualunque comune" della regione o del distretto che comprenda più regioni, senza altre specificazioni o limitazioni utili a ritenere che in tale dizione non sia compreso il comune aggregato, ancora disciplinato dai primi due commi dell'art. 8, r.d.l. n. 1666 del 1937; sicché può ritenersi l'abrogazione tacita dell'art. 8, comma 3 r.d.l. citato solo con riguardo all'individuazione dei tempi di assistenza nel comune aggregato, divenuti oggetto di determinazione da parte del Notaio (con i limiti minimi fissati dal citato art. 26) sia per la sede di assegnazione sia per il comune aggregato.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 26, Regio Decr. 14/07/1937 num. 1666 art. 8, Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 12 com. 4, Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST., Legge 04/08/2017 num. 124 art. 1 com. 144 lett. B CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26146 del 2015 Rv. 637976-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **16619** *del* **21/06/2025** (Rv. **674841-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

R. *(GRASSI MANUELA MARIA) contro* B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 23/07/2020

149131 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PATTO COMMISSORIO - DIVIETO DEL - In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 023553/2020 65960401

Massime precedenti Conformi: N. 23553 del 2020 Rv. 659604-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **16622** *del* **21/06/2025** (Rv. **674976-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.**

L. *(SCIAMMARELLA PASQUALE) contro* Z. *(STEFANO EDOARDO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 10/03/2021

046167 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - IN GENERE Acquisto dello ius ad aedificandum sul solaio o lastrico solare - Proprietà della colonna d'aria priva di tramezzature posta in corrispondenza del vano ascensore - Titolo negoziale - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Presunzione di proprietà condominiale - Sussistenza.

046171 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOTETTI, SOFFITTI, SOLAI In genere.

L'acquirente del solaio o lastrico solare allo stato grezzo con diritto di edificarvi il proprio appartamento, salvo che dal titolo risulti diversamente in modo non equivoco, non diviene proprietario della porzione di colonna d'aria priva di tramezzature posta in corrispondenza del vano ascensore e pertanto da lui non usufruibile, che andrà a far parte della proprietà condominiale, ai sensi dell'art. 1117 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Massime precedenti Vedi: N. 32857 del 2023 Rv. 669622-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **16618** *del* **21/06/2025** (Rv. **674975-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.**

F. *(ROTONDI LUIGI) contro* D. *(PICA ANGELO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/10/2020

100183 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI Modello legale di ricorso per cassazione - Requisito ex art. 366, n. 3, c.p.c. - Requisito ex art. 366, n. 4, c.p.c. - Complementarietà - Fondamento e funzione - Fattispecie.

In tema di requisiti di "forma-contenuto" del ricorso per cassazione, secondo il "modello legale" apprestato dall'art. 366 c.p.c., la cui mancata osservanza è sanzionata con l'inammissibilità del ricorso stesso, esiste un rapporto di complementarità tra il requisito della "esposizione sommaria dei fatti della causa", di cui al n. 3, e quello della "esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione", di cui al n. 4 del citato art. 366 c.p.c., essendo l'esposizione sommaria della vicenda sostanziale e processuale - mediante una sintesi dei fatti che si fondi sulla selezione dei dati rilevanti e sullo scarto di quelli inutili - funzionale a rendere intellegibili, da parte della Corte, i motivi di ricorso di seguito formulati così consentendole di procedere al loro scrutinio munita delle conoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili e pertinenti. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso in cui ci si limitava a riportare integralmente, senza alcuna sintesi, l'atto di appello omettendo non solo l'esposizione sommaria dei fatti, ma perfino di rappresentare in modo dettagliato la decisione impugnata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8009 del 2019 Rv. 653337-01, N. 6611 del 2022 Rv. 664046-01, N. 10072 del 2018 Rv. 648165-01, N. 1352 del 2024 Rv. 669797-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 37552 del 2021 Rv. 662971-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **16893** *del* **24/06/2025** (Rv. **675300-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.**

C. *(CECERE ANTONIO) contro* I.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 04/07/2019

046083 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE Condominio - Delibera assembleare - Oggetto - Beni di proprietà esclusiva dei singoli condomini - Nullità - Fondamento.

In tema di condominio edilizio, non rientra nelle attribuzioni dell'assemblea occuparsi dei beni di proprietà esclusiva dei singoli condomini o di terzi e, pertanto, è nulla la delibera condominiale con cui si dispone che l'accesso al tetto dell'edificio, parte comune ai sensi dell'art. 1117, n. 1, c.c., in assenza del consenso unanime dei condomini, avvenga passando sulla proprietà esclusiva del proprietario di una singola unità immobiliare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117 com. 1 lett. 1, Cod. Civ. art. 1135

Massime precedenti Vedi: N. 5528 del 2025 Rv. 673985-01, N. 16953 del 2022 Rv. 665048-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **16894** *del* **24/06/2025** (Rv. **675276-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.**

C. *(MARSANO VALERIA) contro* B. *(ZINI ADOLFO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 01/10/2019

046181 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - LIMITI (RISPETTO DELLE PROPRIETA' ESCLUSIVE) Divieti e limiti alle proprietà esclusive costituenti servitù reciproche - Regolamento di condominio - Previsione chiara ed esplicita - Necessità - Ragioni.

Le restrizioni alle facoltà inerenti al godimento della proprietà esclusive contenute nel regolamento di condominio, costituenti servitù reciproche, devono essere enunciate in modo chiaro ed esplicito e ciò in quanto deve desumersi da detto regolamento in modo inequivoco la volontà delle parti (requisito indispensabile ai fini della costituzione convenzionale delle reciproche servitù) di costituire un vantaggio a favore di un fondo mediante l'imposizione di un peso o di una limitazione su un altro appartenente a diverso proprietario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1122, Cod. Civ. art. 1138

Massime precedenti Vedi: N. 15222 del 2023 Rv. 667963-03, N. 21307 del 2016, N. 24526 del 2022 Rv. 665393-02, N. 21024 del 2016 Rv. 641640-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **16883** *del* **24/06/2025** (Rv. **675564-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.**

D. *(BUFO GIUSEPPE) contro* S. *(STASI SALVATORE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 15/11/2019

133225 PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA Trattazione unitaria o riunione di più cause connesse e scindibili - Evento interruttivo riguardante una delle parti di una o più cause connesse - Effetti - Interruzione dell'intero procedimento - Esclusione - Interruzione del solo giudizio di cui è parte il soggetto colpito dall'evento interruttivo - Omessa fissazione dell'udienza per la prosecuzione dell'altra causa - Richiesta di riassunzione della causa scindibile non colpita dall'evento interruttivo - Conseguenze - Fattispecie.

In caso di trattazione unitaria di più procedimenti relativi a cause connesse e scindibili, l'evento interruttivo relativo a una delle parti delle cause connesse opera solo in riferimento al procedimento di cui è parte il soggetto colpito dall'evento; ne consegue che per il prosieguo della controversia - in caso di mancata separazione e di omessa fissazione dell'udienza - non colpita dall'evento interruttivo, la parte interessata deve proporre tempestiva istanza di riassunzione (analogamente a quanto previsto dall'art. 289 c.p.c.) in difetto verificandosi l'estinzione del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento con cui era stata dichiarata l'estinzione dell'intero giudizio in luogo dell'estinzione della sola causa scindibile scaturita dall'intervento adesivo di una parte poi deceduta, nonostante il convenuto avesse tempestivamente chiesto la riassunzione della controversia scindibile non colpita dall'evento interruttivo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 289

Massime precedenti Vedi: N. 8123 del 2020 Rv. 657575-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15142 del 2007 Rv. 598541-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **17088** *del* **25/06/2025** (Rv. **675301-01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **PAPA PATRIZIA.** *Relatore:* **PAPA PATRIZIA.** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Conf.)*

L. *(TORRISI RENATO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 23/04/2021

042012 COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI) Importazione o esportazione di denaro - Violazione della disciplina cui all'art. 3 del d.lgs. n. 195 del 2008 - Consumazione - Valico doganale rilevante.

In tema di infrazione relativa all'importazione o esportazione di denaro o titoli al portatore, in caso di volo internazionale verso un Paese extra Ue risultante dal biglietto unitario, per valico doganale rilevante ai fini della dichiarazione ex art. 3 del d.lgs. n. 195 del 2008 deve intendersi quello predisposto dal nostro Stato al primo imbarco, seppure sia previsto uno scalo intermedio in transito, all'interno del territorio nazionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2008 num. 195 art. 3, Regolam. Comunitario 26/10/2005 num. 1889 art. 3

Massime precedenti Vedi: N. 7313 del 2023 Rv. 667292-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **17028** *del* **25/06/2025** (Rv. **674977-02**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **MACCARRONE TIZIANA.** *Relatore:* **MACCARRONE TIZIANA.**

C. *(VERINO MARIO ETTORE) contro* V. *(VARANO ANDREA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 28/10/2019

011019 APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITA' E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE Garanzia per vizi e difetti ex artt. 1490 e 1495 c.c. e garanzia ex art. 1669 c.c. - Accettazione idonea a eliderla - Conoscibilità - Azioni di garanzia - Per vizi apparenti e per vizi occulti - Condizioni.

011073 APPALTO (CONTRATTO DI) - VERIFICA - ACCETTAZIONE DELL'OPERA In genere.

Affinché possa esservi accettazione idonea a elidere la garanzia per vizi e difetti di cui agli artt. 1490 e 1495 c.c. e la garanzia ex art.1669 c.c., l'accettazione deve intervenire di norma a opera terminata, al momento della consegna dell'immobile, in relazione a vizi già percepibili in tale momento e/o già manifestatisi, mentre resta ferma la possibilità, per i vizi e le difformità costruttive emersi successivamente, di far ricorso alle garanzie previste, rispettivamente, per la vendita immobiliare o l'appalto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1669, Cod. Civ. art. 1665

Massime precedenti Vedi: N. 19019 del 2017 Rv. 645087-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **17028** *del* **25/06/2025** (Rv. **674977-01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **MACCARRONE TIZIANA.** *Relatore:* **MACCARRONE TIZIANA.**

C. *(VERINO MARIO ETTORE) contro* V. *(VARANO ANDREA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 28/10/2019

011048 APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA' - DELL'APPALTATORE Appalto (Contratto di) - Vizi e difetti dell'immobile edificato dal venditore-costruttore - Responsabilità dell'appaltatore ex art. 1669 c.c. - Configurabilità - Gradimento del progetto - Accettazione ex ante dei vizi - Esclusione.

Costituiscono vizi e difetti dell'immobile compravenduto, edificato dal venditore-costruttore, così come difetto di costruzione rilevante ex art.1669 c.c. (che deve incidere sulla funzionalità e sul normale godimento dell'immobile) non solo quelli ascrivibili all'esecuzione non a regola d'arte dei lavori di edificazione, ma anche quelli dovuti all'imperfetta o erronea progettazione delle opere; la mera conoscenza del progetto da parte dell'acquirente non può essere equiparata alla conoscenza anche dei vizi e difetti che deriveranno all'immobile dalla sua messa in opera, pur se il progetto presenti aspetti innovativi, in quanto deve essere comunque garantita la funzionalità del bene e la sua idoneità all'uso normale al quale è destinato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1669

Massime precedenti Vedi: N. 23594 del 2017 Rv. 645788-02

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **17043** *del* **25/06/2025** (Rv. **674978-01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **AMATO CRISTINA.** *Relatore:* **AMATO CRISTINA.**

P. *(SPADARO RENATO) contro* I. *(FIORENTINO GIUSEPPE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/05/2021

118005 PATRIMONIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - DESTINAZIONE Dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali - Domanda dell'acquirente per il rimborso della quota di prezzo - Abbattimento ex art. 1 del d.l. n. 41 del 2004 - Valore di stima o prezzo pagato comprensivo di riduzione concordata con i sindacati degli inquilini - Modalità applicative.

In tema di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, nella determinazione del maggior prezzo pagato che l'ente è tenuto a rimborsare agli acquirenti che ne facciano richiesta, il coefficiente di abbattimento ex art. 1 del d.l. n. 41 del 2004 (per il Comune di Napoli pari allo 0,75%) deve ritenersi applicabile all'importo effettivamente versato, già comprensivo della riduzione dei valori di stima nella misura dell'8%, concordata dall'ente con i sindacati degli inquilini, trattandosi di benefici che operano su piani distinti, in quanto la norma nazionale opera a livello generale ed ha lo scopo di ricondurre ad equità situazioni di disparità dovute ai ritardi della pubblica amministrazione nella conclusione del procedimento di stima, mentre l'accordo locale è destinato ad incidere sul prezzo anche in ragione delle condizioni manutentive dell'immobile.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/02/2004 num. 41 art. 1, Legge 23/04/2004 num. 104

Massime precedenti Conformi: N. 26801 del 2022 Rv. 665633-01

Massime precedenti Vedi: N. 4948 del 2024 Rv. 670333-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **17032** *del* **25/06/2025** (Rv. **675441-02**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

S. *(TEMPERANZA ANDREA) contro* C. *(FILIACCI MAURIZIO)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VITERBO, 30/01/2024

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Giudizi successivi alla legge n. 69 del 2009 - Questione di competenza - Decisione positiva senza previo invito a precisare le conclusioni - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Condizioni.

Anche a seguito della novella di cui alla l. n. 69 del 2009 circa la forma della decisione sulla competenza (da adottarsi con ordinanza anziché con sentenza) il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico) che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé è insuscettibile di impugnazione ex art. 42 c.p.c., ove il regolamento non sia preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, abbia affermato - in termini di assoluta e oggettiva inequivocità e incontrovertibilità - l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente davanti a sé la suddetta questione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 275 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 20449 del 2014 Rv. 631956-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **17041** *del* **25/06/2025** (Rv. **675442-01**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **AMATO CRISTINA.** *Relatore:* **AMATO CRISTINA.**

contro

Rigetta, TRIBUNALE CIVITAVECCHIA, 18/10/2023

254016 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE Onere della P.A. di provare gli elementi costitutivi dell'illecito - Sussistenza - Inerzia processuale della stessa - Poteri istruttori officiosi - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull'amministrazione opponente l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito, ma la sua inerzia processuale non determina - pur a fronte dell'art. 6, comma 10, lett. b, del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'analogo art. 7, comma 9, lett. b - l'automatico accertamento dell'infondatezza della trasgressione, poiché il giudice, chiamato alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti, sia disponendo d'ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso ritenendo legittima l'acquisizione da parte del giudice di pace delle annotazioni della Polizia Giudiziaria a supporto dei verbali di accertamento e delle ordinanze-ingiunzioni già prodotte, pur oltre il termine previsto dal comma 8 dell'art. 6 del citato d.lgs.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 com. 10 lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 com. 9 lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 6 com. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24691 del 2018 Rv. 650660-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **17032** *del* **25/06/2025** (Rv. **675441-01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Conf.)*

S. *(TEMPERANZA ANDREA) contro* C. *(FILIACCI MAURIZIO)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE VITERBO, 30/01/2024

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Opposizione a decreto ingiuntivo - Istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto - Decisione sulla competenza ai fini della pronuncia su tale istanza - Regolamento di competenza - Inammissibilità.

131032 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE PROVVISORIA In genere.

In pendenza di opposizione a decreto ingiuntivo, l'ordinanza, con la quale venga negata o concessa la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto opposto, ha natura interinale ed è produttiva di effetti destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronunzia sull'opposizione, senza interferire sulla definizione della causa, sicché non è impugnabile con regolamento di competenza neppure se la questione sulla competenza sia stata sommariamente delibata allo scopo di decidere sulla sussistenza o meno delle condizioni per la concessione della richiesta sospensione, attesa la natura strumentale e provvisoria del provvedimento, che non comporta alcuna decisione definitiva, neppure implicita, sulla competenza stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 649 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23309 del 2015 Rv. 637753-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **17237** *del* **26/06/2025** (Rv. **675277-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **MOCCI MAURO.** *Relatore:* **MOCCI MAURO.**

D. *(BONACCORSO SALVATORE) contro* P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 15/03/2024

046152 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE Rapporti condominiali - Fatto illecito di un condomino ai danni della cosa comune - Fatto illecito di altro condomino - Rilevanza della priorità nella commissione del fatto - Esclusione - Fattispecie.

148075 RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE In genere.

In materia di responsabilità per fatto illecito, anche nei rapporti condominiali, ove alla condotta di un condomino ai danni della cosa comune si aggiunga quella di altro condomino, entrambi possono essere indifferentemente chiamati a risponderne, senza che debba aversi riguardo alla priorità nella commissione del fatto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso che la collocazione, da parte di un condomino, di pannelli in cartongesso su una delle due "facce" di una parete vetrata avesse pregiudicato, rispetto alla situazione precedente, la luminosità del vano scala poiché l'oscuramento era già stato realizzato da altro condomino sull'altra faccia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055

Massime precedenti Vedi: N. 1757 del 1987 Rv. 451133-01, N. 3942 del 1991 Rv. 471662-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13143 del 2022 Rv. 664654-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **17591** *del* **30/06/2025** (Rv. **675752-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Diff.)*

G. *(ALESSI ROSARIO LIVIO) contro* P. *(AMBROSINO MARCELLO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/06/2022

100074 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE Giudizio di cassazione - Dedotta erroneità dell'ammissione o della dichiarata inammissibilità di una prova documentale nel giudizio di appello - Carattere decisivo della prova - Risultante dalla motivazione della sentenza impugnata - Rilevabilità da parte della S.C. - Ragioni - Limiti.

100147 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE In genere.

Qualora nel giudizio di legittimità venga dedotta l'erroneità dell'ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale intervenuta in appello, la S.C., in quanto chiamata ad accertare un error in procedendo, è giudice del fatto, ed è quindi tenuta a stabilire il carattere decisivo della prova, cioè se la stessa fosse idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti di causa, nei limiti in cui esso risulti dalla motivazione della pronuncia impugnata e purché il ricorrente abbia allegato, sia pure senza specifica articolazione espositiva, l'anzidetta qualità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 2201 del 2007 Rv. 594921-01, N. 32815 del 2023 Rv. 669354-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **17534** *del* **30/06/2025** (Rv. **675302-02**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **MOCCI MAURO.** *Relatore:* **MOCCI MAURO.**

E. *(GRECO UGO) contro* A. *(ORLANDO ANTONIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 06/07/2023

058272 CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - ASSOLUTA Prescrizione - Declaratoria di nullità per simulazione assoluta del contratto - Accoglimento di azione revocatoria - Sovrapponibilità agli effetti dell'art. 2941, n. 8 c.c. - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

127001 PRESCRIZIONE CIVILE - IN GENERE In genere.

In tema di decorrenza della prescrizione, la declaratoria di nullità per simulazione assoluta è sovrapponibile all'effetto dell'azione revocatoria, in quanto, secondo il disposto dell'art. 2941, n. 8 c.c., anche nella simulazione l'esito consiste in un occultamento del diritto, in senso lato, nei confronti del creditore. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto che la prescrizione del diritto nascente da un precedente contratto preliminare potesse decorrere durante un giudizio inteso a far valere la simulazione assoluta di un contratto di vendita immobiliare, invece che dal passaggio in giudicato di tale accertamento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 lett. 8, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione terza

GIUGNO 2025

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15028** *del* **04/06/2025** (Rv. **675881-02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SIMONE ROBERTO.** *Relatore:* **SIMONE ROBERTO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*

L. *(FRATANTONIO GIUSEPPE) contro* S. *(CIAMBOTTI STEFANO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/04/2021

018045 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE MARITTIMA ED AEREA - OGGETTO - NAVIGAZIONE AEREA: AEROMOBILE - DURATA - A VIAGGIO Art. 523, comma 2, cod. nav. - Cambiamento di viaggio - Incidenza sulla verificazione del sinistro - Onere della prova - A carico dell'assicuratore.

018063 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE MARITTIMA ED AEREA - RISCHIO - IN GENERE In genere.

In caso di perdita totale della nave, la domanda diretta ad ottenere dall'assicuratore il pagamento dell'indennità a titolo di abbandono della nave non può considerarsi nuova rispetto a quella volta ad ottenere la medesima indennità a titolo di avaria, dal momento che, pur postulando l'applicazione di norme di legge diverse (rispettivamente, gli artt. 540 e ss. e 469 e ss. cod. nav.), le stesse sono accomunate dall'identità di petitum. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la domanda proposta in sede di impugnazione - qualificata dalla corte di appello come azione di abbandono - dovesse considerarsi nuova rispetto a quella di avaria, originariamente proposta con l'atto di citazione in primo grado e successivamente rinunciata, sul presupposto che, essendo andata l'imbarcazione completamente distrutta, in entrambi i casi il diritto all'indennizzo corrispondeva all'intero valore assicurato).

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 469, Cod. Navig. art. 540, Cod. Proc. Civ. art. 345

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15028** *del* **04/06/2025** (Rv. **675881-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SIMONE ROBERTO.** *Relatore:* **SIMONE ROBERTO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*

L. *(FRATANTONIO GIUSEPPE) contro* S. *(CIAMBOTTI STEFANO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/04/2021

100093 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO Ricorso per cassazione - Notifica con modalità telematica – Deposito di copia analogica delle ricevute di accettazione e consegna, corredate di attestazione di conformità agli originali telematici munita di sottoscrizione autografa del difensore – Improcedibilità – Esclusione – Fondamento.

Il deposito in cancelleria di copia analogica del ricorso per cassazione notificato in modalità telematica, in uno con la copia analogica delle ricevute di accettazione e consegna, corredata dell'attestazione di conformità agli originali telematici sottoscritta con firma autografa dal difensore, non ne determina l'improcedibilità, non essendovi un obbligo di produrre la notifica in modalità telematica e potendosi, pertanto, procedere alternativamente ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, della l. n. 53 del 1994.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 33443 del 2022 Rv. 666143-01, N. 17711 del 2023 Rv. 668321-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15028** *del* **04/06/2025** (Rv. **675881-03**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SIMONE ROBERTO.** *Relatore:* **SIMONE ROBERTO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*

L. *(FRATANTONIO GIUSEPPE) contro* S. *(CIAMBOTTI STEFANO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/04/2021

018069 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE MARITTIMA ED AEREA - RISCHIO - SINISTRI - CAMBIAMENTO DI VIE, DI VIAGGIO, DI NAVE E DI AEROMOBILE Art. 531 cod. nav. - Nozione di "viaggio" - Polizza assicurativa recante generica indicazione del luogo di partenza e di destinazione - Omessa percorrenza della rotta più breve o diretta - Inefficacia della polizza - Esclusione - Fattispecie.

L'assicurazione "a viaggio" ex art. 531 cod. nav. copre gli eventi che si verificano nella rotta impiegata per raggiungere il luogo di destinazione da quello di partenza, di modo che, laddove la polizza non contenga la specifica indicazione dei porti di partenza e di arrivo (e, dunque, di una rotta predeterminata), la relativa efficacia non viene meno per il sol fatto che non sia stata seguita la rotta più breve o diretta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto efficace la polizza assicurativa relativa a "un viaggio transatlantico ai Caraibi e ritorno" rispetto a un sinistro verificatosi nell'Oceano atlantico settentrionale, sul presupposto che non potesse configurarsi una rotta necessaria, rispetto alla quale quella concretamente seguita potesse essere interpretata come "deviazione", ai sensi e per gli effetti dell'art. 523 cod. nav.)

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 531, Cod. Navig. art. 523

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15108** *del* **06/06/2025** (Rv. **675335-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

A. *(FRANCESCON MARCO) contro* L. *(ROMANO CESAREO GERARDO)*

Rigetta, TRIBUNALE BELLUNO, 10/02/2023

018121 ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - IN GENERE Dichiarazione ex art. 547 c.p.c. del Procuratore Generale degli Assicuratori dei Lloyd's - Potere di rappresentanza dei sottoscrittori della singola polizza - Sussistenza - Opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione del credito - Legittimazione - Estensione a tutti i "members" o "syndicates" - Esclusione - Fattispecie.

079114 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE In genere.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

Nell'espropriazione forzata presso terzi in cui il terzo pignorato si identifica con gli "Assicuratori dei Lloyd's" (nella loro struttura anteriore al recesso del Regno Unito dall'Unione Europea), La dichiarazione ex art. 547 c.p.c. è resa dal procuratore generale che - quale mandatario generale di tutti gli assicuratori e, in particolare, degli "underwriters" della polizza - è dotato della rappresentanza unitaria dei sottoscrittori operanti in Italia e, quindi, della legittimazione processuale attiva e passiva dei soggetti interessati al processo; ne consegue che l'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione del credito è ritualmente proposta dal predetto procuratore generale, senza che sia configurabile una legittimazione estesa a tutti i "members" o "syndicates". (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, nell'accogliere l'opposizione avverso il provvedimento di assegnazione del credito emesso dal

giudice dell'esecuzione a seguito di dichiarazione resa dal procuratore generale dei Lloyd's, aveva escluso l'esigenza di integrare il contraddittorio verso altri assicuratori che - avuto riguardo alla particolare struttura dei Lloyd's di Londra prima della Brexit e della costituzione della società per azioni di diritto belga "Lloyd's Europe" - fanno parte di un'unione di assicuratori associati in gruppi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29491 del 2024 Rv. 673619-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15143** *del* **06/06/2025** (Rv. **675333-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

A. *(D'ERCOLE STEFANO) contro* S.

Rigetta, TRIBUNALE PALMI, 06/10/2022

079177 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - FORME: NOTIFICA, TRASCRIZIONE, DEPOSITO Mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento ex artt. 2668 ter e 2668 bis c.c. - Effetti – Sopravvenuta inefficacia del pignoramento e improseguibilità del processo esecutivo - Sanatoria ex art. 156 c.p.c. - Esclusione - Ragioni.

La mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento ex artt. 2668-ter e 2668-bis c.c. determina l'improseguibilità del processo esecutivo, senza che possa operare la sanatoria di cui all'art. 156 c.p.c., perché l'omissione non produce la nullità del pignoramento, bensì la sua sopravvenuta inefficacia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2668 bis, Cod. Civ. art. 2668 ter, Cod. Proc. Civ. art. 555 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156

Massime precedenti Vedi: N. 7998 del 2015 Rv. 635099-01, N. 4751 del 2016 Rv. 639344-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15141** *del* **06/06/2025** (Rv. **674823-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

D. *(DI FONSO SIMONA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE ROMA, 05/10/2022

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo - Interesse all'impugnazione ex art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973 - Mera titolarità di una pensione INPS - Insufficienza - Fondamento.

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE In genere.

La mera titolarità di una pensione INPS, in assenza di una sospensione dell'erogazione o della minaccia di una sua sospensione, non è sufficiente ad integrare l'interesse qualificato alla diretta impugnazione della cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo - prescritto dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - perché, per regola generale, l'interesse ad agire deve essere caratterizzato da attualità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 com. 4 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 48 bis

Massime precedenti Vedi: N. 12532 del 2024 Rv. 671493-01, N. 32081 del 2024 Rv. 673253-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26283 del 2022 Rv. 665660-02 Rv. 665660-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **15221** *del* **07/06/2025** (Rv. **675337-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

R. *(MONTI LUIGI) contro* M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/01/2021

131033 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA Ammissibilità - Termine ordinario dalla conoscenza del decreto irregolarmente notificato - Termine di chiusura dal compimento del primo atto di esecuzione nei confronti del destinatario dell'ingiunzione di pagamento - Compatibilità - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, l'art. 650 c.p.c. prevede, al primo comma, il termine ordinario di quaranta giorni per la sua proposizione, con decorrenza dalla conoscenza del decreto irregolarmente notificato, e, distintamente, al terzo comma, un termine di chiusura di dieci giorni dal compimento del primo atto di esecuzione, quest'ultimo da intendersi riferito esclusivamente all'atto esecutivo diretto al destinatario dell'ingiunzione di pagamento; ne consegue che i due termini, quello ordinario e quello finale, interagiscono tra di loro e, per l'ammissibilità dell'opposizione tardiva, occorre che nessuno di essi sia invano decorso. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione tardiva, ritenendo che la notifica dell'atto di pignoramento di quote societarie ex art. 2471 c.c., ricevuta personalmente dall'opponente nella sua qualità di legale rappresentante della società terza pignorata, seppur inidonea a far decorrere il termine di cui all'art. 650, comma 3, c.p.c. in quanto la ricorrente debitrice non era diretta destinataria dell'atto esecutivo, aveva inconfutabilmente determinato la sua conoscenza degli elementi essenziali del decreto monitorio, così segnando il "dies a quo" del termine ordinario di quaranta giorni, ampiamente elasso).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 641 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17759 del 2011 Rv. 618768-01, N. 7560 del 2022 Rv. 664561-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **15221** *del* **07/06/2025** (Rv. **675337-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

R. *(MONTI LUIGI) contro* M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/01/2021

131033 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA Decorrenza del termine ordinario ex art. 650, comma 1, c.p.c. - Individuazione del dies a quo - Conoscenza effettiva degli elementi essenziali del decreto ingiuntivo.

Il termine ordinario, ai sensi dell'art. 650, comma 1, c.p.c., per proporre l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo è di quaranta giorni dalla conoscenza, comunque avuta da parte del soggetto

legittimato ad avanzare l'opposizione, degli elementi essenziali del provvedimento monitorio e, cioè, dall'acquisita consapevolezza dei nominativi di creditore e debitore e del credito indicati nell'ingiunzione di pagamento, nonché della sua avvenuta emissione, mentre la mera notizia di quest'ultima non è sufficiente ad individuare il "dies a quo" del predetto termine.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 650 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24398 del 2010 Rv. 614969-01 Rv. 614969-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15230** *del* **07/06/2025** (Rv. **674857-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**

D. *(D'OTTAVIO GIUSEPPE) contro* I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 29/03/2021

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Opposizione a decreto ingiuntivo - Cessazione della materia del contendere - Statuizione sulle spese - Soccombenza virtuale - Valutazione sulla fondatezza della domanda - Giudizio di prognosi al momento del ricorso monitorio - Vicende successive - Irrilevanza - Fattispecie.

162013 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice, ai fini della statuizione sulle spese, dovendo applicare il criterio della soccombenza virtuale, deve valutare la fondatezza della pretesa, con giudizio di prognosi postuma, avuto riguardo al momento della proposizione del ricorso monitorio, senza che rilevino le vicende successive (nella specie, il venir meno del titolo giudiziale non definitivo posto alla base del ricorso monitorio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 693 del 2024 Rv. 669926-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15230** *del* **07/06/2025** (Rv. **674857-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**

D. *(D'OTTAVIO GIUSEPPE) contro* I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 29/03/2021

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Opposizione a decreto ingiuntivo - Cessazione della materia del contendere - Questione di inammissibilità - Assorbimento - Esclusione - Necessità di seguire l'ordine delle questioni ex art. 276 c.p.c. - Ragioni.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la questione concernente l'inammissibilità del giudizio ex art. 645 c.p.c. non è assorbita dalla sopravvenuta cessazione della materia del contendere, perché il giudice - ai fini della decisione della controversia - è tenuto a seguire l'ordine previsto dall'art. 276, comma 2, c.p.c. e, dunque, a valutare in via preventiva e dirimente l'eccezione di inammissibilità, posto che il venir meno dell'oggetto della pretesa è logicamente successivo alla verifica della rituale pendenza della controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21859 del 2024 Rv. 672049-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15238** *del* **07/06/2025** (Rv. **675338-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

P. *(BERNINI ENRICO) contro* B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 09/01/2023

133233 PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO PARTICOLARE NEL DIRITTO CONTROVERSO - IN GENERE Banche venete - Cessione di azienda ex art. 3 del d.l. n. 99 del 2017 - Credito risarcitorio derivante da fatto illecito dei dipendenti dedotto in giudizio prima della cessione e accertato dopo di essa - Inclusione - Sussistenza - Fondamento.

In tema di liquidazione delle cosiddette "banche venete" (nella specie, della Banca Popolare di Vicenza), il credito risarcitorio derivante da fatto illecito dei dipendenti della banca dedotto in giudizio prima della cessione dell'azienda, stipulata tra i commissari liquidatori e Intesa Sanpaolo s.p.a., ed accertato dopo di essa deve ritenersi incluso tra le "passività" trasferite al cessionario ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.l. n. 99 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 121 del 2017.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/06/2017 num. 99 art. 3 com. 1 CORTE COST., Legge 31/07/2017 num. 121 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17834 del 2023 Rv. 668449-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15219** *del* **07/06/2025** (Rv. **675336-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

C. *(PALERMO FRANCESCO) contro* C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/05/2022

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Dettagliata proposta di definizione - Mera istanza di decisione - Oneri di motivazione della Corte - Fondamento.

Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, a fronte di una proposta di definizione del giudizio dettagliatamente e puntualmente motivata e di un'istanza che si riduce a chiedere la decisione del ricorso ribadendo le difese già spiegate, la Corte può limitarsi a fare proprie la motivazione e la conclusione della proposta, senza aggiungere ulteriori elementi a sostegno dell'inammissibilità del ricorso, attività che costituirebbe un inutile dispendio delle risorse giudiziarie e colliderebbe con la ratio di semplificazione e accelerazione sottesa all'introduzione dell'art. 380-bis c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9611 del 2024 Rv. 670667-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15237** *del* **07/06/2025** (Rv. **675334-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

V. *(ROMANO ANDREA) contro* M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 20/04/2023

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione a precetto - Domanda di divisione proposta dall'opponente - Ammissibilità - Fondamento.

Nell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.è ammissibile la proposizione di una domanda di divisione da parte dell'opponente, il quale, rivestendo la veste processuale e sostanziale di attore, così facendo non formula una domanda riconvenzionale, bensì una aggiuntiva e complanare rispetto a quella, tipica dell'opposizione, di accertamento negativo del diritto di procedere in executivis.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 784, Cod. Civ. art. 713

Massime precedenti Vedi: N. 29636 del 2024 Rv. 673004-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15241** *del* **07/06/2025** (Rv. **675339-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

C. *(POMPA VINCENZO) contro* M.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 16/01/2023

079177 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - FORME: NOTIFICA, TRASCRIZIONE, DEPOSITO Trascrizione del pignoramento - Efficacia ventennale ex art. 2668-ter c.c. - Mancata rinnovazione - Effetti - Improseguibilità del processo esecutivo - Fondamento - Sopravvivenza di atti della procedura - Esclusione - Fattispecie.

La mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento nel termine ventennale, di cui agli artt. 2668-bis e 2668-ter c.c., comporta l'improseguibilità del processo esecutivo sempre e comunque, attesa la centralità della trascrizione nell'espropriazione immobiliare che, al fine di conseguire il suo scopo, soggiace alle regole pubblicitarie della circolazione dei beni immobili, né esistono atti che possano sopravvivere alla mancata rinnovazione. (Nella specie, la S.C, nel confermare la decisione di rigetto dell'opposizione avverso l'ordinanza del G.E. dichiarativa della chiusura della procedura adottata sul presupposto che la sospensione del giudizio esecutivo non esonerava il creditore dall'onere di rinnovazione della trascrizione nel termine ventennale, ha ritenuto irrilevante ai fini della decisione e privo di effetti il provvedimento di aggiudicazione provvisoria del bene, avvenuta nel regime anteriore alla novella del 2006).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2668 bis, Cod. Proc. Civ. art. 2668 ter

Massime precedenti Vedi: N. 4751 del 2016 Rv. 639344-01, N. 15143 del 2025 Rv. 675333-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15496** *del* **10/06/2025** (Rv. **675342-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

G. *(PUCA DOMENICO) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 08/07/2021

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Danni a cose detenute in forza di contratto di leasing - Legittimazione del detentore a domandare il risarcimento - Condizioni.

L'utilizzatore è legittimato a domandare il risarcimento dei danni provocati dal terzo alla cosa detenuta in leasing se dimostra che essi incidono direttamente nella sua sfera patrimoniale e, quindi, di essere tenuto per contratto alla manutenzione ordinaria e straordinaria della cosa, nonché che al momento della conclusione del contratto e del trasferimento del possesso della res gli erano stati trasferiti tutti i rischi di questa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 14269 del 2017 Rv. 644638-01, N. 534 del 2011 Rv. 616135-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15447** *del* **10/06/2025** (Rv. **675340-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

G. *(ARIETA GIOVANNI) contro* G.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ANCONA, 13/06/2022

018029 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) Assicurazione della responsabilità civile - Clausola claims made - Estensione della garanzia al rischio pregresso - Mancata previsione di una sunset clause - Nullità per difetto di causa concreta - Esclusione.

In tema di assicurazione della responsabilità civile, in presenza di una clausola claims made impura - che estende la garanzia ai comportamenti dell'assicurato antecedenti alla data della stipulazione del contratto purché le richieste risarcitorie siano formulate durante la vigenza della polizza - la mancata previsione di una c.d. sunset clause - che garantisce l'assicurato anche per le denunce pervenute per un periodo successivo alla scadenza del contratto - non rende di per sé nullo il contratto per difetto di causa concreta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Legge 08/03/2017 num. 24 art. 11

Massime precedenti Vedi: N. 6490 del 2024 Rv. 670385-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15444** *del* **10/06/2025** (Rv. **674858-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

A. *(VENTURINI FABIO) contro* I. *(PALTRINIERI VINCENZO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/12/2022

138001 PROVA CIVILE - IN GENERE Danno biologico - Art. 139 c. ass. - Prova - Obiettività medico legale - Necessità - Prova per testi volta a provare un danno non riscontrato dalla c.t.u. medico legale - Inammissibilità - Fattispecie.

152020 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - IN GENERE In genere.

Ai fini del risarcimento del danno biologico ex art. 139 c.ass. occorre una obiettività medico legale, sicché il danneggiato non può dare prova, a mezzo testimoni, della ricorrenza di uno stato patologico diverso ed ulteriore rispetto a quello accertato dal CTU. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che la danneggiata potesse provare per testimoni di soffrire di attacchi di panico, patologia non emergente dalla consulenza).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/09/2005 num. 209 art. 139 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10816 del 2019 Rv. 653707-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15466** *del* **10/06/2025** (Rv. **675341-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.**

S. *(PESCERELLI MILENA) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 25/05/2022

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Avvenuto espletamento della mediazione - Termine di novanta giorni per l'introduzione del giudizio di cognizione ex art. 8, comma 3, l. n. 24 del 2017 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, l'art. 8, comma 3, della l. n. 24 del 2017, nella parte in cui prevede il termine di novanta giorni per l'introduzione del giudizio di cognizione, al fine di assicurare la persistenza degli "effetti della domanda", non si applica nel caso in cui la condizione di procedibilità sia stata assolta con l'esperimento della mediazione, in relazione alla quale una preclusione processuale - non prevista espressamente dalla norma - non può essere giudizialmente individuata praeter legem, a limitazione dell'accesso alla tutela giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Legge 08/03/2017 num. 24 art. 8 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 696 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5046 del 2022 Rv. 663868-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15596** *del* **11/06/2025** (Rv. **674859-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

P. *(PATANE' ALFIO GAETANO) contro* S. *(ASSENNATO CARMELO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 07/11/2022

138061 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - IN GENERE Espletamento di più consulenze tecniche - Risultati difformi - Adesione all'ultimo parere tecnico - Motivazione della decisione - Contenuto.

In presenza di due successive contrastanti consulenze tecniche d'ufficio, qualora il giudice aderisca (anche senza una specifica giustificazione) al parere del consulente che ha espletato la sua opera per ultimo, va escluso il vizio di motivazione nel caso in cui il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione o aliunde deducibili.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Conformi: N. 31511 del 2022 Rv. 665999-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15589** *del* **11/06/2025** (Rv. **675393-02**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

F. *(NAPOLITANO ANTONIO) contro* S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/09/2020

138127 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO Cessione del credito - Eccezione di estinzione dell'obbligazione del debitore ceduto - Ricevuta di pagamento sottoscritta dal cedente in data anteriore alla cessione - Cessionario quale terzo - Formale disconoscimento della predetta ricevuta - Necessità - Esclusione - Inopponibilità ex art. 2704 c.c. dell'anteriorità del pagamento - Sufficienza - Onere della prova a carico del debitore - Limiti.

Il cessionario di un credito - a fronte dell'eccezione di estinzione dell'obbligazione sollevata dal debitore ceduto in forza di ricevuta di pagamento sottoscritta dal cedente e portante una data anteriore al momento in cui ha avuto conoscenza della cessione - assume la veste di terzo rispetto a detta scrittura privata e, pertanto, può contrastarne l'efficacia probatoria, senza necessità di formale disconoscimento a norma degli artt. 214 e ss. c.p.c., invocando il disposto dell'art. 2704 c.c. per l'inopponibilità di quella data e, quindi, della anteriorità del pagamento rispetto alla conoscenza della cessione, fino a che il debitore non deduca e dimostri la certezza della data medesima, nei limiti consentiti da tale norma.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 2704, Cod. Proc. Civ. art. 214

Massime precedenti Conformi: N. 3705 del 1985 Rv. 441284-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **15594** *del* **11/06/2025** (Rv. **674880-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Diff.)*

Q. *(CARRARO FRANCESCO) contro* A. *(CALI' MARIA GRAZIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 01/06/2022

130012 PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO Art. 15 l. n. 24 del 2017 - Applicabilità ratione temporis - Giudizi di merito iniziati dopo la relativa entrata in vigore - Consulenza tecnica preventiva anteriormente svolta secondo le norme previgenti - Acquisizione - Ritualità - Obbligo di rinnovazione nelle forme di cui all’art. 15 - Sussistenza.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

L'art. 15 della l. n. 24 del 2017 (relativo ai requisiti da osservare per la "nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria") è applicabile, in base al principio tempus regit actum, a tutti i giudizi di merito iniziati successivamente alla sua entrata in vigore, di modo che, anche nel caso in cui, prima di tale entrata in vigore, la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c. sia stata espletata secondo le norme anteriormente vigenti e senza osservare il requisito della collegialità dell'incarico, il giudice del merito - ferma restando la ritualità della consulenza e della relativa acquisizione - ha l'obbligo di dare attuazione al principio di collegialità di cui al citato art. 15, mediante la rinnovazione della stessa e l'affidamento del relativo incarico a un collegio di consulenti in possesso dei requisiti richiesti dalla suindicata disposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 191, Legge 08/03/2017 num. 24 art. 15 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 162 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 13038 del 2024 Rv. 671140-01, N. 13060 del 2024 Rv. 671142-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **15605** *del* **11/06/2025** (Rv. **675343-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

G. *(D'OTTAVI PAOLO MARIA) contro* L.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/10/2022

018017 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - IN GENERE Clausola di decadenza dell'assicurato dall'indennizzo in caso di dolosa esagerazione del danno - Nullità - Esclusione - Necessità di specifica approvazione ex art. 1341 c.c. - Sussistenza - Fondamento.

In tema di assicurazione contro i danni, la clausola di decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo in caso di dolosa esagerazione del danno non è nulla in ragione del suo contenuto ma, comportando una limitazione di responsabilità per l'assicuratore, ha carattere vessatorio e va, quindi, specificamente approvata per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1892, Cod. Civ. art. 1898, Cod. Civ. art. 1932, Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1913

Massime precedenti Vedi: N. 26294 del 2024 Rv. 672632-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15634** *del* **11/06/2025** (Rv. **675344-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **POSITANO GABRIELE.** *Relatore:* **POSITANO GABRIELE.**

T. *(PASANISI BERNARDINO) contro* M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 07/04/2023

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Opposizione a decreto ingiuntivo - Domanda di un soggetto terzo - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.

È ammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo che reca (o comunque contiene nel suo stesso "corpo"), unitamente alle difese e alle eventuali domande riconvenzionali dell'ingiunto, anche la

domanda di un soggetto terzo, connessa per titolo o per oggetto alla domanda monitoria dell'iniziale ricorrente oppure alla domanda riconvenzionale dell'opponente oppure connessa perché postulante, in tutto o in parte, la soluzione di questioni identiche a quelle involte dalla domanda monitoria o dalla domanda riconvenzionale dell'ingiunto, configurandosi un "cumulo soggettivo iniziale" di più domande connesse "in senso improprio". (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile - per difetto di legittimazione attiva - la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta da uno dei soci accomandatari di una s.a.s, nella sua qualità di legale rappresentante della società, nei confronti degli altri soci accomandatari, con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, in proprio, quale cofideiussore, su ricorso degli altri due, in accoglimento dell'azione di regresso ex art. 1954 c.c. da questi ultimi proposta a seguito del pagamento di un debito della società).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32933 del 2023 Rv. 669523-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15589** *del* **11/06/2025** (Rv. **675393-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

F. *(NAPOLITANO ANTONIO) contro* S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/09/2020

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE Eccezione di intervenuta transazione - Qualificazione come eccezione in senso stretto - Esclusione - Conseguenze.

La eccezione di intervenuta transazione non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto - per la quale la legge consente solo alla parte di rilevare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi - e, pertanto, non soggiace alla decadenza dettata dall'art. 167, comma 2, c.p.c., ma è rilevabile d'ufficio dal giudice, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati "ex actis".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 30905 del 2023 Rv. 669335-01, N. 18586 del 2023 Rv. 668017-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **15594** *del* **11/06/2025** (Rv. **674880-02**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Diff.)*

Q. *(CARRARO FRANCESCO) contro* A. *(CALI' MARIA GRAZIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 01/06/2022

140062 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - IN GENERE Giudizi di responsabilità sanitaria - Consulenza tecnica d'ufficio - Omessa osservanza del requisito della collegialità ex art. 15 l. n. 24 del 2017 - Conseguenze - Nullità della sentenza.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, la sentenza resa sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio disposta senza osservare il requisito della necessaria collegialità, previsto dall'art. 15 della l. n. 24 del 2017, è nulla per inosservanza di norma processuale inderogabile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 191, Legge 08/03/2017 num. 24 art. 15 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13038 del 2024 Rv. 671140-01, N. 13060 del 2024 Rv. 671142-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15676** *del* **12/06/2025** (Rv. **675345-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **CRICENTI GIUSEPPE.** *Relatore:* **CRICENTI GIUSEPPE.**

P. *(IRTI ALFREDO) contro* F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 05/06/2023

112043 NOTARIATO - RESPONSABILITA' PROFESSIONALE Compravendita immobiliare - Omessa esecuzione di visure nei registri immobiliari - Colpa del notaio - Errore scusabile - Presupposti - Fattispecie.

Va esclusa la responsabilità del notaio per non avere rilevato, in occasione di una compravendita immobiliare, l'esistenza di un'iscrizione ipotecaria pregiudizievole se l'errore è stato causato da una condotta negligente del conservatore dei registri immobiliari, tale da rendere di fatto impossibile l'individuazione dell'ipoteca ipotecaria con l'uso dell'ordinaria diligenza professionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto irrilevante l'errore del conservatore in ordine all'attribuzione del codice fiscale al venditore di un bene oggetto di rogito, così non consentendo al notaio di rilevare che sull'immobile gravava un pignoramento, senza specificare, in concreto, quale condotta diligente poteva essere pretesa dall'ufficiale rogante, per l'effetto condannato per responsabilità da evizione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2678, Cod. Civ. art. 2679

Massime precedenti Conformi: N. 16549 del 2012 Rv. 623819-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15756** *del* **12/06/2025** (Rv. **675346-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

S. *(LA MORGIA AUGUSTO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 21/12/2020

138232 PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI Violazione dell’art. 345 c.p.c. - Questione rilevabile d'ufficio - Omesso rilievo e mancata eccezione in grado d'appello - Deduzione con il ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fondamento.

La violazione del divieto di produzione di nuovi documenti in appello è rilevabile d'ufficio e può essere eccepita dalla parte per tutta la durata del giudizio di appello, ma, se non rilevata né eccepita in tale fase, non può essere prospettata quale motivo di ricorso per cassazione, dovendosi ritenere consumato il potere di far valere la relativa questione in ragione della mancata previsione della sua rilevabilità in ogni stato e grado del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 3, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54 com. 1 lett. B, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16289 del 2024 Rv. 671542-02, N. 5815 del 2023 Rv. 666968-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15817** *del* **13/06/2025** (Rv. **674772-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE .** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE .**

contro

Regola competenza

044054 COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - IN GENERE Danni da sinistro stradale - Giudizi risarcitori promossi dai soggetti danneggiati - Pendenza dinanzi al giudice di pace ex art. 7, comma 2, c.p.c. e innanzi al tribunale - Connessione per titolo - Rimessione di entrambe le cause innanzi al tribunale - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.

In tema di danni da circolazione stradale, ove due soggetti, rimasti danneggiati nello stesso sinistro, introducano distinte domande risarcitorie, l'una davanti al giudice di pace (in quanto rientrante nella sua competenza per materia con limite di valore, ai sensi dell'art. 7, comma 2, c.p.c.), e l'altra davanti al tribunale (giacché riconducibile alla sua competenza per materia perché supera quel limite), la connessione per il titolo esistente fra le due domande non consente al giudice di pace di rimettere la causa pendente innanzi a sé al tribunale ex art. 40, comma 1, c.p.c., poiché tale norma opera solo per le ragioni di connessione indicate dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., oppure se, ricorrendo ragioni diverse, entrambe le cause potevano essere proposte dinanzi allo stesso giudice; ne consegue che il tribunale, davanti al quale sia stata riassunta la causa a seguito di pronuncia del giudice di pace declinatoria della propria competenza, può sollevare il conflitto ai sensi dell'art. 45 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 7 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 9 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24772 del 2018 Rv. 651365-01, N. 19053 del 2016 Rv. 642132-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15880** *del* **13/06/2025** (Rv. **674991-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

M. *(DANELUZZI MICHELA) contro* P. *(MUNGARI MATTEO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 31/05/2023

100024 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE Domanda nuova in appello - Nozione - Domanda aggiuntiva rispetto a quella originaria - Domanda sostitutiva rispetto a quella originaria - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

La domanda nuova in appello è solo quella che, al pari delle domande eccezionalmente ed espressamente ammesse dall'art. 345, comma 1, secondo periodo, c.p.c., si aggiunge alla domanda principale, mentre non possono essere considerate nuove, e sono quindi ammissibili, le domande "diverse" che si sostituiscono a quelle originarie, ponendosi, rispetto a queste, in rapporto di alternatività, in ragione dell'esigenza di massimizzare la portata dell'intervento giurisdizionale, così da evitare che le parti tornino nuovamente in causa in relazione alla medesima vicenda sostanziale. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, rispetto alla domanda svolta in primo grado, in cui il diritto all'ostensione del nominativo del "nuovo" beneficiario di una

polizza vita era stato fondato dall'attrice sulla sua nomina originaria e sull'invalidità della successiva designazione, costituisse un'inammissibile domanda nuova l'aver fondato il medesimo diritto sulla qualità di erede legittimario e sulla necessità di far valere i conseguenti diritti ereditari sulla quota di legittima, in quanto, a prescindere dal dubbio carattere di novità, la domanda si era sostituita, e non aggiunta, a quella originaria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 29324 del 2023 Rv. 669201-01

Massime precedenti Vedi: N. 3052 del 2024 Rv. 670081-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12310 del 2015 Rv. 635536-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15818** *del* **13/06/2025** (Rv. **675106-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE .** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE .** *P.M.* **PEPE STEFANO.** *(Diff.)*

A. *(STANISCIA NICOLA) contro* S. *(BARDA ILAN DAVID)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 13/09/2024

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Regolamento di competenza - Ammissibilità - Presupposto - Provvedimento decisorio sulla competenza - Caratteristiche - Affermazione inequivoca ed incontrovertibile dell'idoneità della determinazione a risolvere definitivamente la questione - Necessità.

Il regolamento di competenza, anche dopo il mutamento della forma della decisione introdotto dalla l. n. 69 del 2009, presuppone un provvedimento decisorio sulla competenza che, ancorché non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, contenga l'affermazione del giudice adito, in termini inequivoci ed incontrovertibili, dell'idoneità della decisione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la questione di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 275 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2338 del 2020 Rv. 656642-01, N. 14223 del 2017 Rv. 644625-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20449 del 2014 Rv. 631956-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15891** *del* **13/06/2025** (Rv. **674992-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

S. *(CRITELLI LUIGI) contro* N. *(NICOLELLO FRANCESCA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 03/03/2021

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Locazione ad uso abitativo - Contratto scritto non registrato a canone libero e non simulato - Conclusione antecedente al 01/01/2016 - Riconduzione a congruità - Applicabilità - Dal 01/01/2016 - Determinazione giudiziale del canone dovuto - Misura non eccedente quella concordataria ex art. 2, comma 3, l. n. 431 del 1998 - Necessità - Fondamento.

Il contratto di locazione ad uso abitativo a canone libero, non registrato ma concluso in forma scritta e non simulato, è soggetto alla "riconduzione a congruità" prevista dall'art. 13, comma 6,

terzo e quarto periodo, della l. n. 431 del 1998, anche se stipulato prima del 1° gennaio 2016 ma solo a partire da tale data; in tale ipotesi il giudice, nello stabilire il canone dovuto, non può eccedere la misura concordata dalle associazioni di categoria, ex art. 2, comma 3, della medesima legge, con l'unica eccezione per il caso in cui il canone liberamente pattuito risulti inferiore a quest'ultimo, e ciò tanto nel caso di contratto a canone libero, quanto nel caso di contratto a canone concordato, in quanto il citato quarto periodo del comma 6 dell'art. 13, nello stabilire i poteri di rideterminazione del giudice, si limita a rinviare all'art. 2 senza distinzioni di commi, così ricomprendendo sia il comma 1 (contratti a canone libero) che il comma 3 (contratti a canone concordato) di tale norma.

Riferimenti normativi: Legge 09/12/1998 num. 431 art. 13 com. 6 CORTE COST., Legge 09/12/1998 num. 431 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 9475 del 2021 Rv. 661240-01, N. 19808 del 2024 Rv. 671815-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15810** *del* **13/06/2025** (Rv. **675383-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **LA BATTAGLIA LUIGI.** *Relatore:* **LA BATTAGLIA LUIGI.**

L. *(BIAGI LUCA) contro* U.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 14/12/2022

133203 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE Notificazione ex art. 143 c.p.c. - Termine di perfezionamento - Sospensione feriale - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

Il termine di venti giorni dal compimento delle formalità prescritte - necessario per il perfezionamento della notificazione ex art. 143 c.p.c. - non è assoggettato alla sospensione feriale, in quanto non è preordinato al compimento di un atto da parte del destinatario della notifica, ma rileva unicamente come co-elemento della fattispecie normativa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto tardiva la notifica effettuata, ex art. 143 c.p.c., nel mese di agosto, sulla base dell'erroneo presupposto che il termine di venti giorni iniziasse a decorrere solo allo spirare del periodo di sospensione feriale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342 com. 2, Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4267 del 1987 Rv. 453020-01, N. 11604 del 2021 Rv. 661339-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15891** *del* **13/06/2025** (Rv. **674992-02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

S. *(CRITELLI LUIGI) contro* N. *(NICOLELLO FRANCESCA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 03/03/2021

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Locazione ad uso abitativo - Contratto scritto a canone libero non simulato ma non registrato - Stipula antecedente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004 - Conseguenze - Azione di rideterminazione ex art. 13, comma 5, della l. 431 del 1998 nel testo originario - Esclusione - Perdurante mancanza di registrazione successiva alla modifica dell'art. 13 operata dall'art. 1,

comma 59, della l. n. 208 del 2015 - Azione di rideterminazione ex art. 13 nella nuova formulazione - Sussistenza - Dal 01/01/2016.

Se, prima dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, è stato stipulato in forma scritta (nel rispetto del comma 4 dell'art. 1 della l. n. 431 del 1998) un contratto locativo cd. a canone libero (ai sensi del successivo art. 2, comma 1, nel testo allora vigente), senza alcuna segreta imposizione di un maggior canone, e non si è proceduto alla registrazione, né prima né dopo la novità normativa di cui al detto art. 1, comma 346, e nemmeno si sono tenuti i comportamenti indicati dalla disciplina richiamata nell'attuale comma 5 dell'art. 13 della l. n. 431 del 1998, il contratto non è soggetto alla cd. azione di rideterminazione di cui al testo degli incisi terzo e quarto della versione originaria del comma 5 dell'art. 13 fino alla sostituzione del testo della norma da parte dell'art. 1, comma 59, della l. n. 208 del 2015, mentre, successivamente a tale sostituzione e nel vigore del nuovo testo dell'art. 13, perdurando la mancanza di registrazione, il contratto è soggetto all'azione di rideterminazione del canone ai sensi del terzo e quarto inciso del nuovo comma 6 dell'art. 13, con effetto dalla data di entrata in vigore della l. n. 208 del 2015 (1° gennaio 2016).

Riferimenti normativi: Legge 09/12/1998 num. 431 art. 13 CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 346 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 59 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22828 del 2022 Rv. 665401-01, N. 32574 del 2024 Rv. 673114-01, N. 9475 del 2021 Rv. 661240-01, N. 19808 del 2024 Rv. 671815-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16032** *del* **16/06/2025** (Rv. **674993-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *Relatore:* **FIECCONI FRANCESCA.**

N. *(BOCCHINO LORENZO) contro* C. *(PARRILLI GIUSEPPINA)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 04/02/2021

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Procedimento di correzione degli errori materiali - Natura amministrativa - Sussistenza - Idoneità ad incidere sull'assetto di interessi regolato dal provvedimento corrigendo - Esclusione - Fattispecie.

Il procedimento di correzione degli errori materiali, ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., ha natura sostanzialmente amministrativa e non é diretto a incidere, anche in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile l'impugnazione dell'ordinanza di correzione di errore materiale - consistito nell'erronea trascrizione dei nomi delle parti che hanno partecipato all'azione revocatoria, cui poi era subentrato il fallimento in luogo degli originari creditori - non avendo detto provvedimento neppure implicitamente inciso sul merito e sul contenuto della sentenza, inoppugnabilmente pronunciata nei confronti del fallimento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20691 del 2017 Rv. 645743-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 29432 del 2024 Rv. 672744-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16077** *del* **16/06/2025** (Rv. **674994-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SIMONE ROBERTO.** *Relatore:* **SIMONE ROBERTO.**

F. *(TEALDI ALBERTO) contro* Z.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 23/12/2021

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. - Condizioni - "Prima di procedere alla trattazione della causa" - Rito lavoro - Applicabilità - Invito a precisare le conclusioni e trattazione dell'istanza ex art. 283 c.p.c. - Irrilevanza - Fattispecie.

132091 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE In genere.

La previsione contenuta nell'art. 348-ter c.p.c. (secondo cui l'ordinanza di inammissibilità dell'appello deve essere adottata "prima di procedere alla trattazione della causa") trova applicazione, giusta il richiamo contenuto nell'art. 436-bis c.p.c., anche nel rito del lavoro, in cui la pronuncia deve avvenire prima della discussione della causa; ne consegue che - tenuto conto che l'udienza di discussione, pur nella sua formale unicità, può scindersi in frazioni o segmenti successivi ordinatamente volti a configurare momenti distinti, ciascuno connotato da una specifica funzione processuale - il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza predetta non può dirsi precluso né dall'eventuale invito del giudice a precisare le conclusioni (adempimento preliminare necessario prima che il giudice riservi la causa in decisione che prescinde dal previo svolgimento della fase di trattazione), né dalla trattazione dell'istanza ex art. 283 c.p.c. (che dà corso a un subprocedimento eventuale e incidentale, esterno rispetto alla trattazione della causa e autonomo rispetto ad essa). (Nella specie, la S.C. ha escluso la violazione dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., in relazione al caso in cui l'ordinanza è stata adottata dal giudice d'appello dopo che questi aveva disposto la trattazione scritta assegnando termine per note "contenenti le proprie istanze e conclusioni", restando irrilevante la circostanza che i difensori, nelle suddette note avessero irritualmente discusso nel merito la controversia).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 ter, Cod. Proc. Civ. art. 436 bis, Cod. Proc. Civ. art. 668 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 283 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28630 del 2022 Rv. 666260-01, N. 15786 del 2021 Rv. 661811-01, N. 3642 del 2021 Rv. 660493-01, N. 10409 del 2020 Rv. 657870-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16182** *del* **16/06/2025** (Rv. **675446-02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

B. *(CIRANNA GAETANO) contro* P. *(RADICE BENEDETTO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 24/09/2020

138041 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - IN GENERE Accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti o rilevabili d'ufficio - Acquisizione di documenti relativi - Conseguenze - Nullità relativa - Rilevabilità ad istanza di parte.

138061 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - IN GENERE In genere.

In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti

che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso. (Nella specie, in relazione ad una domanda di retratto agrario, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato che l'indebita estensione del quesito peritale all'accertamento di un fatto principale - la mancata alienazione dei fondi rustici nel biennio precedente - integrava una "nullità assoluta" rilevabile ex officio dal giudice).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 194

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 3086 del 2022 Rv. 663786-05

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16196** *del* **16/06/2025** (Rv. **675322-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SIMONE ROBERTO.** *Relatore:* **SIMONE ROBERTO.**

F. *(SERRETTI LORENZO) contro* E.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 17/08/2021

062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Eccezione di compensazione - Controcredito di importo maggiore di quello oggetto della domanda principale - Contestazione dei fatti costitutivi - Domanda di accertamento per l'intero ammontare - Sussistenza - Conseguenze - Efficacia di giudicato dell'accertamento nell'an e nell'interezza del controcredito - Sussistenza - Fattispecie.

133108 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE In genere.

In tema di eccezione di compensazione, ove il convenuto prospetti i fatti costitutivi di un controcredito di importo maggiore rispetto a quello oggetto della domanda principale e questi siano contestati, il controcredito diviene oggetto di domanda di accertamento per l'intero suo ammontare, quand'anche non sia espressamente formulato un petitum di condanna per l'eccedenza, con la conseguenza che esso resta accertato, con efficacia di giudicato nell'an e nella sua interezza e non nella sola somma riguardo alla quale si è riconosciuto l'effetto compensativo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, nell'ambito di un procedimento di sfratto per morosità, aveva negato l'efficacia di giudicato, in ordine all'accertamento di maggiori importi versati dalla conduttrice "in nero", di una precedente sentenza, resa all'esito di analogo procedimento avviato dalla locatrice per mensilità differenti, che, a fronte dell'eccezione di compensazione per somme maggiori della morosità in quella sede richiesta, aveva rigettato la domanda di risoluzione, così riconoscendo il controcredito nella sua totalità).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1241

Massime precedenti Vedi: N. 13345 del 2024 Rv. 671151-01, N. 4502 del 2003 Rv. 561477-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16077** *del* **16/06/2025** (Rv. **674994-02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SIMONE ROBERTO.** *Relatore:* **SIMONE ROBERTO.**

F. *(TEALDI ALBERTO) contro* Z.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 23/12/2021

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Esecuzione per consegna o rilascio - Opposizione tardiva alla convalida di sfratto - Individuazione del momento di decorrenza del termine di dieci giorni per la sua proponibilità - Inizio dell'esecuzione - Notifica del preavviso ex art. 608 c.p.c. - Necessità - Fondamento.

131063 PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - OPPOSIZIONE DELL'INTIMATO - DOPO LA CONVALIDA In genere.

In tema di opposizione tardiva alla convalida di sfratto ex art. 668 c.p.c., il termine, previsto a pena di inammissibilità, di dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione va fatto decorrere, nel caso di esecuzione per consegna o rilascio, dalla data della notifica del preavviso previsto dall'art. 608 c.p.c., il quale, a seguito delle modifiche apportate alla norma dalla l. n. 80 del 2005, costituisce l'inizio dell'esecuzione per rilascio e non, come nella formulazione antecedente, mero atto ad essa prodromico.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 668 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 608 CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17674 del 2019 Rv. 654452-01, N. 12880 del 2009 Rv. 608383-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16124** *del* **16/06/2025** (Rv. **674995-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

C. *(RANUCCI SILVIO) contro* E.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/11/2022

100126 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - TERMINE Giudizio di rinvio - Termine per la riassunzione - Termine trimestrale ex art. 392 c.p.c. come modificato dall'art. 46, comma 21, della l.n. 69 del 2009 - Ambito applicativo.

In tema di giudizio di rinvio, la modifica dell'art. 392 c.p.c., introdotta dall'art. 46, comma 21, della l. n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine trimestrale per la riassunzione della causa all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 21 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 37750 del 2021 Rv. 663338-01, N. 23758 del 2022 Rv. 665448-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16132** *del* **16/06/2025** (Rv. **674770-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(MANCUSO UMBERTO)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO SALERNO, 21/04/2021

127041 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO Illecito costituente reato - Decorrenza del termine di prescrizione - Dall'irrevocabilità della sentenza penale - Costituzione di parte civile - Necessità - Conseguenze in caso di sua mancanza - Fondamento.

Ai fini dell'operatività della disciplina contenuta nel secondo periodo del comma 3 dell'art. 2947 c.c. - la quale, per l'ipotesi di fatto illecito considerato dalla legge come reato, prevede la decorrenza del termine di prescrizione dall'irrevocabilità della sentenza penale - è necessaria la costituzione di parte civile, con la conseguenza che, in sua mancanza, il più lungo termine prescrizionale previsto per il reato decorre dalla data del fatto, posto che la mera pendenza del processo penale non rende impossibile l'esercizio del diritto risarcitorio e, in assenza di una espressa disposizione derogatoria, va applicato il principio generale ex art. 2935 c.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 20363 del 2019 Rv. 654790-01

Massime precedenti Vedi: N. 32069 del 2024 Rv. 673207-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16182** *del* **16/06/2025** (Rv. **675446-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

B. *(CIRANNA GAETANO) contro* P. *(RADICE BENEDETTO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 24/09/2020

138014 PROVA CIVILE - ATTO NOTORIO Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio - Valore probatorio in giudizio - Esclusione.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ha attitudine certificativa e probatoria, fino a contraria risultanza, solo nei confronti della P.A. e in determinate attività o procedure amministrative, mentre non ha, salva diversa, specifica previsione di legge, nessun valore probatorio, neanche indiziario, nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare elementi di prova in suo favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., da proprie dichiarazioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in tema di retratto agrario, aveva ritenuto non sufficiente, ai fini della prova della mancata vendita di fondi nel biennio precedente, la produzione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio).

Riferimenti normativi: Legge 04/01/1968 num. 15 art. 4, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19606 del 2025 Rv. 675311-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16162** *del* **16/06/2025** (Rv. **674769-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

A. *(CORI GIANFRANCO) contro* C. *(VENTURA ALESSANDRO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 27/04/2023

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE In genere

133108 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE In genere.

133115 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 004131/2024 67054801

Massime precedenti Conformi: N. 4131 del 2024 Rv. 670548-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **16113** *del* **16/06/2025** (Rv. **675727-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*

T. *(PUGLISI BRUNA) contro* M.

Rigetta, TRIBUNALE TORINO, 28/05/2021

058018 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO AD ESECUZIONE PERIODICA O CONTINUATA O DIFFERITA Emergenza epidemiologica da Covid-19 - Art. 91, comma 1, d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020 - Rilevanza - Imputabilità dell'inadempimento - Effetti - Diritto potestativo alla riduzione giudiziale della prestazione - Esclusione - Ragioni.

In tema di contratti ad esecuzione continuata, periodica o differita, l'art. 91, comma 1, del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020, (cd. decreto "Cura Italia") assume rilievo ai fini del giudizio di imputabilità dell'inadempimento nelle fattispecie di responsabilità contrattuale - qualificando l'impedimento derivante dal rispetto delle misure anti Covid come non prevedibile né superabile con la diligenza richiesta al debitore (che viene liberato dall'obbligo di risarcimento del danno) ed escludendo la legittimazione della controparte all'azione di risoluzione per inadempimento -, ma non fonda un diritto potestativo giudiziale di ottenere la riduzione della prestazione dovuta per effetto dell'incidenza su tali rapporti contrattuali delle suddette misure restrittive, in quanto, stante il principio di tipicità dei rimedi giudiziali potestativi diretti a suscitare sentenze di carattere costitutivo, un potere conservativo di riduzione ad equità della prestazione va riconosciuto alla parte eccessivamente onerata soltanto nell'ipotesi di contratto a titolo gratuito, mentre, al di fuori di tale ipotesi, la parte resta legittimata all'azione di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, a fronte del cui esercizio, peraltro, alla controparte che intenda evitare lo scioglimento del rapporto contrattuale spetta un diritto potestativo di rettifica avente ad oggetto la riconduzione ad equità non già della singola prestazione ma, più in generale, del contenuto del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1432, Cod. Civ. art. 1450, Cod. Civ. art. 1467, Cod. Civ. art. 2908, Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 91 com. 1, Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223

Massime precedenti Vedi: N. 27152 del 2023 Rv. 668984-01, N. 2047 del 2018 Rv. 646958-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **16211** *del* **17/06/2025** (Rv. **674996-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

S. *(CAVALLUCCI MATTEO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 01/02/2023

100124 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - FORMA E CONTENUTO Giudizio di rinvio - Natura autonoma - Conseguenze - Nuova iscrizione a ruolo - Necessità - Esclusione.

133179 PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO In genere.

Al fine di instaurare il giudizio di rinvio conseguente ad una pronuncia cassatoria della Suprema Corte, costituendo quest'ultimo un autonomo giudizio, è necessario che il cancelliere riattivi il

processo ma l'attore in riassunzione non è tenuto ad alcun onere di deposito della nota di iscrizione a ruolo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 347

Massime precedenti Vedi: N. 13272 del 2022 Rv. 664619-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16300** *del* **17/06/2025** (Rv. **674998-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* R.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/01/2022

127008 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE Procedimento sommario di cognizione - Interruzione della prescrizione - Decorrenza dal deposito del ricorso - Esclusione - Dalla notificazione dell'atto - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento.

149227 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - PRESCRIZIONE In genere.

In caso di proposizione della domanda nelle forme del procedimento sommario di cognizione, l'effetto interruttivo della prescrizione non può essere ricollegato al mero deposito del ricorso nella cancelleria ma si produce solo nel momento in cui l'atto introduttivo del giudizio, con la notificazione, perviene a conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) del destinatario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945

Massime precedenti Difformi: N. 24891 del 2021 Rv. 662206-01

Massime precedenti Vedi: N. 4034 del 2017 Rv. 642840-01, N. 10016 del 2017 Rv. 643762-01, N. 22827 del 2019 Rv. 655301-01, N. 10767 del 2018 Rv. 648346-01, N. 27944 del 2022 Rv. 665729-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16219** *del* **17/06/2025** (Rv. **675107-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

A. *(SPADA ROSSELLA) contro* E. *(EMILI ROBERTA)*

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Determinazione del valore della controversia - Ricorso per regolamento di competenza - Valore indeterminabile - Scaglione applicabile - Fondamento.

162001 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE In genere.

In tema di liquidazione delle spese processuali, il ricorso per regolamento di competenza va considerato di valore indeterminabile, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.m. n. 55 del 2014, in quanto non investe l'intera controversia, ma la sola questione della competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 5 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 504 del 2020 Rv. 656577-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16326** *del* **17/06/2025** (Rv. **674999-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**

S. *(CAMMALLERI RAIMONDO) contro* C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 06/06/2022

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Responsabilità sanitaria - Accertamento del nesso di causalità tra il comportamento negligente dei sanitari e il decesso del paziente - Esclusione - Perdita di chance da lesione del diritto alla salute - Nozione - Risarcibilità - Condizioni - Fattispecie.

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di responsabilità sanitaria, il risarcimento del danno da perdita di chance di conseguire un risultato più favorevole presuppone che sia definitivamente esclusa la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento negligente dei sanitari e il decesso del paziente e che alla condotta colpevole del sanitario sia, invece, ricollegabile la conseguenza di un evento di danno incerto; in tal caso, l'eventualità di una maggior durata della vita e/o di minori sofferenze sarà risarcibile equitativamente se - provato il nesso causale, secondo gli ordinari criteri civilistici tra la condotta e l'evento incerto (la possibilità perduta) - risultino comprovate conseguenze pregiudizievoli che presentino la necessaria dimensione di apprezzabilità, serietà e consistenza. (Nella specie, la S.C. ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto la contraddittorietà della sentenza di primo grado - che, dopo aver negato il nesso causale in relazione al decesso, aveva riconosciuto il danno da perdita di chance - costituendo, al contrario, tale negazione la premessa per l'eventuale giustificazione dell'indagine relativa alla possibile individuazione di una chance perduta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28993 del 2019 Rv. 655791-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16213** *del* **17/06/2025** (Rv. **674997-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

Z. *(CATTANEO DANIELE) contro* G. *(VECCHIONI LUCA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 24/01/2022

018022 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE Assicurazione r.c.a. - Risarcimento della vittima eseguito dall’assicuratore per errore inescusabile - Azione di indebito soggettivo ex art. 2036, comma 3, c.c. - Ammissibilità - Fattispecie.

L'assicuratore della r.c.a. che, per errore inescusabile, indennizza il terzo danneggiato, pur senza esservi tenuto, può esigere il rimborso di quanto pagato nei confronti dell'assicuratore dell'esclusivo responsabile, ai sensi dell'art. 2036, comma 3, c.c. (Nella specie, la S.C. ha

ricondotto ad una ipotesi di surrogazione ex art. 2036, comma 3, c.c. la domanda di rimborso proposta nei confronti della impresa designata dal Fondo vittime della Strada dall'assicuratore del vettore che, in relazione ad un sinistro mortale provocato dal conducente di un veicolo non assicurato, aveva risarcito i familiari del terzo trasportato pur non essendovi tenuto, per errore inescusabile consistito nel ritenere applicabile ai sinistri mortali l'art. 141 c.ass., dopo otto anni dalla sua entrata in vigore, nonostante la stratificazione di una copiosa produzione dottrinaria di senso contrario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2036 com. 3, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 141 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1203, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1299

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 35318 del 2022 Rv. 666369-02

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **16212** *del* **17/06/2025** (Rv. **675323-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Parz. Diff.)*

U. *(RUSSO CLAUDIO) contro* F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 31/01/2022

018096 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA Assicurazione contro i danni ad una cosa - Contraente non proprietario della cosa - Riconducibilità all'assicurazione per conto altrui ex art. 1891 c.c. - Fattispecie.

L'assicurazione contro i danni ad una cosa, stipulata da chi non ne è il proprietario, è necessariamente un'assicurazione per conto altrui ex art. 1891 c.c., a beneficio del proprietario stesso. (Nella specie, la S.C., in relazione a polizza assicurativa contro i danni da incendio ad un fabbricato stipulata dal conduttore, in forza di contratto di affitto di azienda, ha affermato che l'unico soggetto titolare dell'interesse esposto al rischio - il quale va individuato a priori, in base ai patti contrattuali, non a posteriori in base alle conseguenze del sinistro - era il proprietario, restando, pertanto, irrilevante, ai fini dell'individuazione del soggetto assicurato, che il conduttore avesse sostenuto le spese di ripristino dell'immobile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1891, Cod. Civ. art. 1904, Cod. Civ. art. 1905

Massime precedenti Vedi: N. 4923 del 2018 Rv. 647363-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **16212** *del* **17/06/2025** (Rv. **675323-03**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Parz. Diff.)*

U. *(RUSSO CLAUDIO) contro* F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 31/01/2022

081088 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - D'UFFICIO Assicurazione di un immobile contro il rischio di danni al fabbricato - Rischi coperti - Risarcimento del proprietario da parte del responsabile del danno - Applicabilità del principio della compensatio lucri cum damno - Rilevabilità d'ufficio o possibilità di prospettare la quesitone in Cassazione - Esclusione.

Se un immobile viene assicurato contro il rischio di danni al fabbricato senza altre precisazioni, la garanzia non copre il danno patito dal conduttore e consistito nella forzosa rinuncia alla

disponibilità dell'immobile, né quello consistito nella necessità di risarcire il proprietario, in quanto tali pregiudizi possono essere assicurati solo pattuendo la copertura per i danni da interruzione di attività nel primo caso e per quelli da responsabilità civile nel secondo caso; la circostanza che il proprietario della cosa assicurata sia stato risarcito dal responsabile del danno fa venir meno il diritto dell'assicurato all'indennizzo, in virtù del principio della compensatio lucri cum damno, ma tale questione non può esser prospettata per la prima volta, né rilevata d'ufficio, in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1904, Cod. Civ. art. 1905, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12565 del 2018 Rv. 648648-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **16212** *del* **17/06/2025** (Rv. **675323-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** *(Parz. Diff.)*

U. *(RUSSO CLAUDIO) contro* F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 31/01/2022

018096 ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - DISPOSIZIONI GENERALI - PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA Assicurazione contro i danni per conto altrui - Qualità di creditore - Natura - Clausola che attribuisce al solo contraente e non all'assicurato la facoltà di partecipare alle operazioni di stima del danno e liquidazione dell'indennizzo - Nullità.

Nell'assicurazione contro i danni per conto altrui è nulla la clausola che attribuisce al solo contraente - e non anche all'assicurato - la facoltà di partecipare alle operazioni di stima del danno e liquidazione dell'indennizzo ed il diritto di agire in giudizio per ottenerne il pagamento, atteso che, stante l'intrinseca natura indennitaria del contratto di assicurazione contro i danni, non è consentito sciogliere il vincolo tra titolarità dell'interesse contrario all'avverarsi del rischio e qualità di assicurato, elevato dalla legge (art. 1904 c.c.) ad elemento costitutivo dell'operazione assicurativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1891 com. 2, Cod. Civ. art. 1904, Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419

Massime precedenti Vedi: N. 4923 del 2018 Rv. 647363-01, N. 24901 del 2005 Rv. 584927-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16328** *del* **17/06/2025** (Rv. **675111-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**

G. *(MESSORE SERGIO) contro* P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 22/05/2023

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI Personalizzazione del danno - Mero aggravamento di una malattia che colpisce un organo di senso - Perdita totale della funzione - Differenze - Conseguenze risarcitorie - Fattispecie.

In tema di risarcimento del danno alla salute, va distinto il mero aggravamento di una malattia che colpisce un organo di senso (indebolendone o attenuandone l'efficacia) dalla manifestazione di quel fenomeno, nuovo e diverso, costituito dalla perdita totale del senso (o della funzione)

corrispondente, con la conseguenza che l'eventuale liquidazione di tale ultimo danno non può limitarsi alla registrazione di una mera differenza quantitativa, ma deve tenere conto dello scostamento qualitativo che separa, con nettezza, la mera attenuazione di una funzione dalla sua completa e definitiva abolizione. (Nella specie, la S.C. ha affermato che - di fronte alla perdita definitiva e totale della vista, non riconducibile integralmente all'operato dei sanitari - il giudice di merito deve preliminarmente identificare il danno differenziale e poi, nella personalizzazione del danno, deve equamente considerare la perdita del senso, o della funzione, come fatto suscettibile di trasfigurare qualitativamente, in una nuova realtà, la diversa entità del mero danno differenziale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21261 del 2024 Rv. 671935-02, N. 31681 del 2024 Rv. 672983-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **16211** *del* **17/06/2025** (Rv. **674996-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

S. *(CAVALLUCCI MATTEO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 01/02/2023

100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE Deposito telematico di atti processuali - Contestazione sulla tempestività del deposito - Allegazione della pec di esito controlli - Insufficienza - Produzione della pec di consegna (nel formato .msg o nel formato .eml) - Necessità.

In tema di deposito telematico di atti processuali, ogni tentativo di deposito genera una PEC di esito controlli, ma soltanto la PEC con ricevuta di avvenuta consegna - che viene rilasciata dal gestore del Ministero della giustizia nel momento in cui il messaggio contenente la busta telematica è ricevuto nella casella PEC di detto Ministero - contiene il messaggio di invio con la relativa busta allegata; pertanto, ogni qual volta sia in contestazione la tempestività del deposito di un atto, non è sufficiente allegare la PEC di esito controlli, ma è necessario produrre (nel formato .msg o .eml) la PEC di consegna, in quanto solo l'esame di questa consente di verificare che cosa e quando è stato depositato.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 13, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 11 com. 1, Legge 29/12/2022 num. 197 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 7041 del 2025 Rv. 674706-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16407** *del* **18/06/2025** (Rv. **674779-02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* T.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/07/2023

048065 COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE Medici specializzandi - Mancato recepimento di direttive comunitarie - Diritto al risarcimento del danno - Equipollenza del corso di specializzazione a quelli previsti in almeno due Stati membri - Mera assonanza - Sufficienza - Esclusione - Fondamento.

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE In genere.

In tema di diritto al risarcimento del danno da tardivo recepimento delle direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, e successive integrazioni, in materia di remunerazione dei medici specializzandi, ai fini della prova dell'equipollenza del corso di specializzazione frequentato a quelli riconosciuti in almeno due Stati membri, la quale rappresenta uno dei fatti costitutivi del diritto, non è sufficiente la mera assonanza terminologica delle denominazioni dei corsi in comparazione, essendo necessario un accertamento in concreto implicante riscontri fattuali del contenuto e delle modalità di svolgimento degli stessi che è onere dell'istante allegare e provare.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 16 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 26/01/1982 num. 76, Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 363, Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 362, DM Università e ricerca scientifica 31/10/1991

Massime precedenti Vedi: N. 18736 del 2023 Rv. 668124-01, N. 19313 del 2023 Rv. 668131-01, N. 18464 del 2024 Rv. 671793-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16407** *del* **18/06/2025** (Rv. **674779-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* T.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 24/07/2023

133113 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE Separazione di cause - Eccezione di prescrizione proposta nel giudizio originario - Valutazione di tempestività nel giudizio separato - Presupposti - Restituzione in termine - Esclusione - Fondamento.

133225 PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA In genere.

In tema di separazione di cause, la tempestività dell'eccezione di prescrizione in relazione al giudizio separato è rispettata se essa è formulata tempestivamente nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio originario, sicché, se detta comparsa è stata depositata tardivamente, è tardiva anche l'eccezione, senza possibilità di una rimessione in termini per effetto dell'eventuale rinnovazione della citazione nel giudizio separato, atteso che questo è una mera prosecuzione della causa da cui origina.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 103 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 166 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 180 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2938

Massime precedenti Vedi: N. 18274 del 2020 Rv. 658769-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16594** *del* **20/06/2025** (Rv. **675017-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

V. *(CRISCI STEFANO) contro* U.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 22/12/2021

133183 PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - ATTIVA Legittimazione del figlio che agisce iure hereditatis - Prova dell’accettazione tacita dell’eredità - Esercizio dell'azione - Idoneità - Condizioni.

Colui che agisce per far valere la pretesa risarcitoria del proprio genitore defunto può provare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità anche mediante l'esercizio di detta azione giudiziaria, ove sia dimostrato o risulti, comunque, incontestato in quel giudizio, il suo status di figlio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 457, Cod. Civ. art. 459, Cod. Civ. art. 476, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6745 del 2018 Rv. 647819-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16604** *del* **20/06/2025** (Rv. **675326-02**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

M. *(VENTURINI FABIO) contro* U.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/03/2022

152020 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - IN GENERE Danno patrimoniale da perdita del reddito da lavoro conseguente a lesioni personali - Liquidazione - Accertamento e stima del danno nella sua interezza - Necessità - Successive variazioni equitative - Rigetto della domanda senza preventivo accertamento del danno - Inammissibilità - Fattispecie.

Nella liquidazione del danno da perdita di reddito conseguente a lesioni personali, il giudice di merito deve, anzitutto, accertare e stimare il danno patrimoniale nella sua interezza e, solo successivamente, procedere alle opportune variazioni equitative, per tenere conto della possibilità per la vittima di reimpiegare utilmente le residue forze lavorative; non è, invece, consentito al giudice di rigettare la domanda, senza compiere il suddetto accertamento, sol perché il danneggiato non ha dimostrato di avere vanamente cercato un nuovo lavoro. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con cui la Corte d'appello, senza accertare se i postumi permanenti avessero impedito alla vittima il lavoro di addetta alle pulizie, aveva rigettato la domanda, erroneamente ritenendo che, in primo luogo, la danneggiata avesse l'onere di provare l'avvenuta e vana ricerca d'un nuovo lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1227 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 2758 del 2015 Rv. 634401-01, N. 4289 del 2024 Rv. 670107-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16604** *del* **20/06/2025** (Rv. **675326-03**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

M. *(VENTURINI FABIO) contro* U.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/03/2022

152020 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - IN GENERE Danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno conseguente a lesioni personali - Accertamento - Modalità - Accertamento in abstracto - Esclusione - Automatismo tra il grado percentuale di invalidità permanente e danno da lucro cessante - Esclusione.

L'accertamento del danno patrimoniale da perdita della capacità di guadagno conseguente a lesioni personali, patito da soggetto percettore di reddito, deve considerare l'entità dei postumi permanenti, la loro compatibilità con l'impegno psico-fisico richiesto dalle mansioni svolte dalla vittima e l'idoneità dell'eventuale incompatibilità a produrre una riduzione patrimoniale, senza

che possa procedersi a valutazioni "in abstracto", demandando al medico-legale di quantificare la c.d. "incapacità lavorativa specifica" in percentuale, da moltiplicarsi, poi, per il reddito perduto, e senza operare alcun automatismo tra il grado percentuale di invalidità permanente e l'esistenza del danno da lucro cessante.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223

Massime precedenti Difformi: N. 21497 del 2005 Rv. 585286-01

Massime precedenti Vedi: N. 2758 del 2015 Rv. 634401-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16596** *del* **20/06/2025** (Rv. **675112-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

M. *(COSI SAVERIO) contro* R.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 31/12/2021

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Spese processuali - Regolamento d'ufficio - Ammissibilità - Eccezione per rinuncia espressa - Fattispecie.

Il regolamento delle spese processuali è conseguenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, per cui la condanna al loro pagamento legittimamente può essere emessa, a carico della parte soccombente, anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che non risulti un'esplicita volontà di quest'ultima di rinunziarvi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, nel regolare le spese di lite del primo grado di giudizio, le aveva poste unicamente a carico dei convenuti, dovendo ravvisarsi nella richiesta, contenuta nell'atto di gravame, di "condannare i convenuti a pagare le spese di lite del primo grado" un'esplicita rinuncia nei confronti della parte volontariamente intervenuta).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30729 del 2022 Rv. 666171-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16602** *del* **20/06/2025** (Rv. **675328-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

S. *(PENNACCHIA CRISTIANO) contro* G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/05/2023

018151 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - LITISCONSORTI NECESSARI Proprietario del veicolo condotto dal danneggiato - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Fondamento.

Nel giudizio di risarcimento del danno proposto dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile, non è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo condotto dal danneggiato, in quanto la circostanza che il proprietario possa, per effetto di un'accertata corresponsabilità del conducente, "retrocedere" nella classe di rischio assicurativo, venendo così chiamato, in futuro, a corrispondere un maggior premio, non integra quell'evenienza alla quale dà rilievo l'art. 102 c.p.c., il cui scopo è quello di assicurare, dal punto di vista di chi agisce in giudizio, che la sentenza sia "utiliter data".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Vedi: N. 15358 del 2006 Rv. 592023-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25454 del 2013 Rv. 628056-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16604** *del* **20/06/2025** (Rv. **675326-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

M. *(VENTURINI FABIO) contro* U.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/03/2022

152020 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - IN GENERE Danno patrimoniale da perdita del reddito da lavoro conseguente a lesioni personali - Liquidazione - Possibilità per il danneggiato di reimpiego delle residue forze in altro lavoro - Rilevanza - Inerzia del danneggiato - Condotta aggravativa del danno ex art. 1227, comma 2, c.c. - Condizioni.

Nella liquidazione del danno patrimoniale da perdita del reddito da lavoro conseguente a lesioni personali, il giudice deve tenere conto della possibilità del danneggiato di reimpiegare le residue forze lavorative in altra occupazione, confacente alle sue attitudini e compatibile con le sue condizioni di salute; peraltro, l'inerzia nella ricerca di un'ulteriore attività lavorativa costituisce condotta aggravativa del danno ex art. 1227, comma 2, c.c., ove ricorrano tutti i presupposti sostanziali (condotta colposa della vittima, nesso di causa tra colpa ed aggravamento del danno) e processuali (eccezione di parte) richiesti da tale norma.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1227 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 19218 del 2018 Rv. 649740-01, N. 7515 del 2018 Rv. 648304-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16640** *del* **21/06/2025** (Rv. **675018-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(BENFATTO PIERLUIGI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 03/02/2020

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE Relata di notifica - Mancato ricevimento - Onere di aggredire ciascuna delle attestazioni risultanti dalla relata - Esclusione - Contestazione di una sola attestazione - Sufficienza.

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, il destinatario che assuma non essere stato consegnatario di un atto, risultante a lui recapitato sulla base di una relata di notifica, al fine di contestare il suo mancato ricevimento, non è tenuto ad aggredire ognuna e ciascuna delle attestazioni risultanti dalla relata, che documentano le attività svolte dal pubblico ufficiale in occasione della notifica, potendo l'accertamento della falsità dell'atto basarsi sulla contestazione di immutazioni del vero anche di una sola di esse.

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 1 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22058 del 2019 Rv. 655279-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16649** *del* **21/06/2025** (Rv. **675327-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.**

T. *(LEUZZI ANTON GIULIO) contro* M.

Rigetta, TRIBUNALE LECCE, 24/09/2020

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Impugnazione tardiva della parte "contumace involontaria" in primo grado - Ammissibilità - Condizioni - Onere della prova - Riparto.

Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione tardiva, é necessario che la parte "contumace involontaria" in primo grado fornisca la prova di un presupposto oggettivo, che è dato dalla nullità dell'atto di citazione o della sua notifica, e di un presupposto soggettivo, consistente nell'ignoranza della pendenza del procedimento a suo carico, causalmente riconducibile ad uno dei predetti vizi; nel caso di inesistenza giuridica dell'atto introduttivo del giudizio o della sua notifica, invece, il presupposto soggettivo assurge ad oggetto di una presunzione, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico dell'altra parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 36181 del 2022 Rv. 666540-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14570 del 2007 Rv. 598037-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16640** *del* **21/06/2025** (Rv. **675018-02**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(BENFATTO PIERLUIGI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 03/02/2020

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE Accertamento della falsità della sottoscrizione - Prova del mancato ricevimento degli avvisi di accertamento - Sufficienza - Accertamento della veridicità delle altre attestazioni - Necessità - Esclusione.

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'accertamento in ordine alla falsità della sottoscrizione ha valore di per sé sufficiente a provare il mancato ricevimento degli avvisi di accertamento, nonché assorbente rispetto all'accertamento inerente alla veridicità delle altre attestazioni.

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 1 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16645** *del* **21/06/2025** (Rv. **675019-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.**

C. *(ROBERTI ANTONIO) contro* G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 16/09/2022

162017 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO Giudice del rinvio - Obbligo di provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione in caso di rigetto dell'appello - Sussistenza - Obbligo di provvedere sulle spese dell'intero giudizio, in caso di riforma della sentenza di primo grado - Sussistenza - Criteri.

Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15506 del 2018 Rv. 649258-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16722** *del* **23/06/2025** (Rv. **675113-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

P. *(ANTONUCCI VINCENZO) contro* P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 30/06/2023

114109 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - SOGGETTI - AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE Appalto di opere pubbliche - Poteri e doveri gravanti sulla stazione appaltante - Fattispecie.

Nell'appalto di opere pubbliche, la stazione appaltante è tenuta ad esercitare precisi poteri e ad assolvere contestualmente a specifici obblighi legali previsti dalla normativa pubblicistica, che impongono di mettere in atto le necessarie attività di ingerenza, di propulsione e di adeguata, oltre che la continua sorveglianza nella realizzazione dell'opera, al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori e la loro esatta esecuzione e, quindi, implicanti l'indispensabile controllo, preliminare e successivo, della conformità a legge e alle prescritte regole tecniche delle opere stesse. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva omesso di verificare se - in relazione alle lesioni subite da un immobile a causa di un evento franoso conseguente ai lavori commissionati dall'ente pubblico - potesse configurarsi una eventuale corresponsabilità dell'ente committente, alla luce degli obblighi sul medesimo incombenti a seguito dell'approvazione del progetto preliminare e definitivo dell'opera in una zona soggetta a scivolamenti caratterizzati da movimenti traslatori e rotatori).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055

Massime precedenti Vedi: N. 32991 del 2019 Rv. 656218-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **16788** *del* **23/06/2025** (Rv. **675020-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Diff.)*

S. *(MAZZACANE FRANCESCO) contro* G. *(ARIETA GIOVANNI)*

Rigetta, TRIBUNALE TRANI, 12/01/2023

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Danni causati da cani randagi - Responsabilità della P.A. ex art. 2043 c.c. - Onere probatorio del danneggiato - Colpa della P.A. - Nesso di causa - Criterio c.d. della concretizzazione del rischio - Ammissibilità.

La responsabilità della P.A. per i danni causati da cani randagi è soggetta alle regole dell'art. 2043 c.c. e, pertanto, è onere del danneggiato provare la colpa della pubblica amministrazione ed il nesso di causa tra questa e il danno patito: l'elemento soggettivo del fatto illecito non può essere desunto dal mero fatto che un animale randagio abbia causato il danno, ma esige la dimostrazione dell'insufficiente organizzazione del servizio di prevenzione del randagismo; solo una volta fornita questa prova, il nesso di causa tra condotta omissiva e danno potrà ammettersi anche ricorrendo al criterio della "concretizzazione del rischio" (il quale è criterio di spiegazione causale, non già di accertamento della colpa), in virtù del quale il fatto stesso dell'avverarsi del rischio che la norma violata mirava a prevenire è sufficiente a dimostrare che una condotta alternativa corretta avrebbe evitato il danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2052 CORTE COST., Legge Reg. Puglia 03/04/1995 num. 12 art. 2, Legge Reg. Puglia 03/04/1995 num. 12 art. 6, Legge Reg. Puglia 03/04/1995 num. 12 art. 8, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3737 del 2023 Rv. 666745-01, N. 31957 del 2018 Rv. 651948-01, N. 9621 del 2022 Rv. 664453-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16899** *del* **24/06/2025** (Rv. **675329-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

C. *(DI LEGAMI ROSARIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 09/06/2021

086060 FONTI DEL DIRITTO - "IUS SUPERVENIENS" Successione di norme giuridiche nel tempo - Principio dell'irretroattività ex art. 11 delle preleggi - Portata - Fattispecie.

086168 FONTI DEL DIRITTO - RETROATTIVITA' - DIVIETO In genere.

In tema di successione di norme giuridiche nel tempo, il principio dell'irretroattività, fissato dall'art. 11 delle preleggi, comporta che la norma sopravvenuta è inapplicabile, oltre che ai rapporti giuridici già esauriti, anche a quelli ancora in vita alla data della sua entrata in vigore, ove tale applicazione si traduca nel disconoscimento di effetti già verificatisi ad opera del pregresso fatto generatore del rapporto ovvero in una modifica della disciplina giuridica del fatto stesso. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito, i quali, dopo aver rilevato che l'attore era stato beneficiario del contributo di sostegno alla formazione, previsto dalla l.r. Sicilia n. 10 del 1986, per gli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata con riguardo agli anni 1986 e 1987, di frequenza del corso di laurea in giurisprudenza, avevano correttamente statuito che allo stesso non competessero gli ulteriori benefici stabiliti dalla normativa sopravvenuta, attesa la natura irretroattiva di quest'ultima, intervenuta a distanza di oltre dieci anni dal termine degli studi universitari della parte).

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 13/09/1999 num. 20 art. 3, Legge Reg. Sicilia 12/03/1986 num. 10

Massime precedenti Vedi: N. 1885 del 1970 Rv. 347886-01, N. 3845 del 2017 Rv. 643360-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **17004** *del* **24/06/2025** (Rv. **675117-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

S. *(MARONE FRANCESCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 16/09/2021

183003 URBANISTICA - CONCESSIONE EDILIZIA - IN GENERE Reati edilizi - Versamento di una somma a titolo di oblazione - Natura - Effetti - Conseguenze - Ripetibilità della somma - Esclusione.

In tema di reati edilizi, il versamento di una somma a titolo di oblazione - che consiste in un negozio giuridico unilaterale, processuale o extraprocessuale, e che costituisce il corrispettivo di diritto pubblico connesso al rilascio del titolo edilizio da condonarsi - produce effetti giuridici di diritto pubblico che consistono, da un lato, nel riconoscimento della sussistenza dell'illecito, con conseguente rinuncia irretrattabile alla garanzia giurisdizionale, e, dall'altro, nella rinuncia irretrattabile dello Stato a procedere penalmente nei confronti del soggetto oblante; deve, per l'effetto, escludersi, in ogni caso, la ripetibilità, ai sensi dell'art. 2033 c.c., della somma pagata, il cui titolo si rinviene nell'art. 38 della l. n. 47 del 1985.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 38 CORTE COST., Legge 23/12/1994 num. 724 art. 39 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16197 del 2010 Rv. 614042-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16991** *del* **24/06/2025** (Rv. **675021-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Relatore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

P. *(CINANNI BRUNO) contro* C. *(LUCIFERO FABRIZIO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 27/09/2022

100153 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PRECLUSIONE DEL RICORSO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE Ulteriore ricorso per cassazione - Termine di proponibilità - Decorrenza - Dalla notificazione del primo ricorso - Sussistenza - Fondamento.

Nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, la seconda impugnazione deve essere notificata entro la scadenza del termine breve decorrente dalla notificazione della prima, che dimostra la conoscenza legale della decisione da parte del ricorrente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 10266 del 2018 Rv. 648132-04

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **17003** *del* **24/06/2025** (Rv. **675116-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Diff.)*

G. *(GALLONI CESARE) contro* P. *(D'ERCOLE STEFANO)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 30/12/2024

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Processo esecutivo - Sospensione ex artt. 295 e 337 c.p.c. - Inapplicabilità - Fondamento.

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA In genere.

Non si applica al processo esecutivo la sospensione di cui all'art. 337 c.p.c., né quella prevista dall'art. 295 c.p.c., in quanto tali norme - la prima in modo implicito e la seconda esplicitamente - fanno riferimento al processo di cognizione ed ai rapporti tra giudizio civile ed altri giudizi, mentre il giudice dell'esecuzione non decide alcun giudizio che possa a propria volta essere legato alla definizione di altro processo di cognizione da un rapporto di dipendenza in senso tecnico giuridico.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 337

Massime precedenti Vedi: N. 4035 del 2018 Rv. 648476-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16987** *del* **24/06/2025** (Rv. **675114-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Relatore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

T. *(PETRUCCI LIBERO) contro* G. *(TASSONI FRANCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/05/2022

011016 APPALTO (CONTRATTO DI) - DIRETTORE E DIREZIONE DEI LAVORI Direttore dei lavori - Obbligazioni relative - Contenuto - Violazione - Conseguente responsabilità - Sussistenza.

In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligenza esercitata in concreto: rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi, sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che omette di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2230

Massime precedenti Conformi: N. 2913 del 2020 Rv. 657092-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16998** *del* **24/06/2025** (Rv. **675115-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

L. *(GRASSO ROSARIO ACHILLE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/05/2023

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Istanza di anonimizzazione delle generalità e altri dati identificativi - "Motivi legittimi" ex art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 196 del 2003 - Motivi opportuni - Equipollenza - Fattispecie.

In tema di diritto all'anonimato nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica, i "motivi legittimi", richiesti dall'art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 196 del 2003 per l'accoglimento della domanda di oscuramento dei dati personali desumibili dalla sensibilità o particolare delicatezza, in re ipsa, della materia, devono intendersi quali "motivi opportuni". (Nella specie, la S.C. ha rigettato l'istanza di oscuramento dei dati relativa ad un giudizio di opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia delle entrate, in quanto, in difetto di elementi in ricorso sulla natura della causa petendi, la materia della controversia non poteva, di per sé, definirsi sensibile, né caratterizzata in re ipsa da particolare delicatezza).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 52 PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 1697 del 2025 Rv. 673620-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **17006** *del* **24/06/2025** (Rv. **675821-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.**

B. *(DINI FABRIZIO) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 03/05/2022

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Concomitanza della condotta del sanitario e di fattore naturale nella produzione dell'evento lesivo - Accertamento rimesso al giudice - Individuazione - Distinzione tra i piani della causalità materiale e di quella giuridica - Necessità - Fondamento - Conseguenze.

In tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso possa apparire riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla pregressa situazione patologica del danneggiato (la quale non sia legata all'anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale), il giudice deve accertare, sul piano della causalità materiale (rettamente intesa come relazione tra la condotta e l'evento di danno, alla stregua di quanto disposto dall'art. 1227, comma 1, c.c.), l'efficienza eziologica della condotta rispetto all'evento, in applicazione della regola di cui all'art. 41 c.p. (a mente della quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione e l'omissione e l'evento), così da ascrivere l'evento di danno interamente all'autore della condotta illecita, per poi procedere - eventualmente anche con criteri equitativi - alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica (rettamente intesa come relazione tra l'evento di danno e le singole conseguenze dannose risarcibili all'esito prodottesi) onde ascrivere all'autore della condotta, responsabile tout court sul piano della causalità materiale, un obbligo risarcitorio che non comprenda anche le conseguenze dannose non riconducibili eziologicamente all'evento di danno, bensì determinate dal fortuito, tale dovendosi reputare la pregressa situazione patologica del danneggiato che, a sua volta, non sia eziologicamente riconducibile a negligenza, imprudenza ed imperizia del sanitario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1225, Cod. Pen. art. 41

Massime precedenti Conformi: N. 15991 del 2011 Rv. 618882-01

Massime precedenti Vedi: N. 32565 del 2024 Rv. 673113-01, N. 28986 del 2019 Rv. 656174-01, N. 13037 del 2023 Rv. 667589-01, N. 28327 del 2022 Rv. 665955-01, N. 27524 del 2017 Rv. 646830-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16996** *del* **24/06/2025** (Rv. **675330-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**

C. *(CASA FEDERICO) contro* D. *(MENEGUZZO DARIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 05/06/2024

052001 CONSORZI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Consorzi obbligatori - Oneri di urbanizzazione e realizzazione di opere comuni - Obbligazioni propter rem - Applicabilità nei confronti dei successivi acquirenti - Esclusione.

183035 URBANISTICA - MODI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA URBANISTICA - PIANI REGOLATORI COMUNALI - ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI - COMPARTI EDIFICATORI In genere.

In tema di consorzi obbligatori, non sono configurabili come obbligazioni reali (o "propter rem") le obbligazioni per il pagamento degli oneri di urbanizzazione da parte dei soggetti proprietari che non hanno preso parte alla negoziazione con l'ente pubblico.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Veneto 27/06/1985 num. 61 art. 62, Legge 17/08/1942 num. 1150 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1173

Massime precedenti Vedi: N. 8635 del 2024 Rv. 670654-01, N. 1468 del 2021 Rv. 660381-01, N. 25289 del 2007 Rv. 601411-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **17130** *del* **25/06/2025** (Rv. **675728-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

R. *(PASTORE PATRIZIA) contro* D.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BENEVENTO, 18/04/2023

100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Principio di consumazione dell'impugnazione - Conseguenze - Istanza di decisione - Contenuto - Integrazione dei motivi o emenda delle carenze del ricorso - Esclusione.

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE In genere.

In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi previsto dall'art. 380-bis c.p.c., nella formulazione vigente a partire dal 1° gennaio 2023, il principio di consumazione dell'impugnazione comporta che la parte, in sede di istanza di decisione, ha facoltà di svolgere esclusivamente argomentazioni o difese funzionali alla chiarificazione o illustrazione degli argomenti e delle ragioni addotte a sostegno dei motivi già debitamente - e non

inammissibilmente - enunciati nel ricorso, e non, invece, di integrare detti motivi o emendare il ricorso da eventuali carenze dei requisiti di forma e contenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Vedi: N. 25593 del 2024 Rv. 672450-01, N. 8001 del 2025 Rv. 674402-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6691 del 2020 Rv. 657220-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **17167** *del* **25/06/2025** (Rv. **675121-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

A. *(FERRARO GIUSEPPE) contro* D.

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/07/2021

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 019229/2022 66520201

Massime precedenti Conformi: N. 19229 del 2022 Rv. 665202-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **17105** *del* **25/06/2025** (Rv. **675118-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.**

G. *(RAVINALE ANTONELLA) contro* M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 29/03/2021

100094 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI Art. 372 c.p.c. - Nullità o inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di merito - Applicabilità - Condizioni - Fondamento.

L'art. 372 c.p.c. - che consente la produzione nel giudizio di legittimità dei documenti relativi alla nullità della sentenza impugnata - si applica anche alla nullità o inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di merito, quando la produzione dei documenti idonei a dimostrare il vizio del procedimento notificatorio si pone come unico mezzo per lo scrutinio sull'eventuale nullità della sentenza, atteso che, diversamente, il divieto di produzione di nuovi documenti nel giudizio di cassazione si risolverebbe in un'ingiustificata limitazione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3373 del 2009 Rv. 606819-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **17128** *del* **25/06/2025** (Rv. **675120-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

R. *(MENEGHEL PAOLO) contro* P. *(BANDARIN TROI EMILIANO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/02/2023

100074 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE "Principio di non dispersione della prova" - Documento oggetto di puntuale descrizione nella sentenza di primo grado - Utilizzabilità - Documento richiamato in atto di appello - Prova del fatto storico rappresentato - Ammissibilità - Condizioni.

In applicazione del principio di non dispersione della prova ritualmente acquisita nel giudizio di primo grado, il giudice di appello può utilizzare il documento che ha formato oggetto di puntuale descrizione nella sentenza di primo grado per come in essa descritto; in caso, invece, di mancato esame nel giudizio di prime cure del documento richiamato nell'atto di impugnazione, il giudice di appello - se trattasi di documento prodotto in primo grado dalla controparte, che non si è costituita in appello o che, comunque, pur essendosi costituita, non ha riprodotto l'atto - può ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificatamente allegati nell'atto difensivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4835 del 2023 Rv. 666889-05

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **17123** *del* **25/06/2025** (Rv. **675119-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

P. *(FERRACCI SILVIA) contro* G. *(BARELLI DANIELE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 06/02/2023

133204 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NE' DIMORANTE, NE' DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA Art. 14 del Regolamento (CE) n. 1393 del 2007, come interpretato da Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 2 marzo 2017 - Lettera raccomandata con avviso di ricevimento - Formalità idonea alla notifica di un atto giudiziario - Fondamento.

L'art. 14 del Regolamento (CE) n. 1393 del 2007, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 2 marzo 2017, prevede che la lettera raccomandata con avviso di ricevimento sia una formalità, alternativa alle vie ordinarie, idonea alla notifica di un atto giudiziario a persona residente in un altro Stato membro dell'Unione europea, che garantisce al mittente l'efficacia e la rapidità di trasmissione degli atti processuali e al destinatario una tutela adeguata dei suoi diritti di difesa.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 13/11/2007 num. 1393 art. 14, Cod. Proc. Civ. art. 160

Massime precedenti Vedi: N. 11351 del 2020 Rv. 658072-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **17195** *del* **26/06/2025** (Rv. **675122-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

A. *(STERNINI LORENZO) contro* C.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TRENTO

079011 ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - EFFETTI - ASSEGNAZIONE DI CREDITI Espropriazione presso terzi - Ordinanza di assegnazione di canoni locatizi non ancora scaduti – Effetti - Successiva effettuazione ad opera di altri creditori di un pignoramento sull'immobile produttivo dei canoni già assegnati - Coinvolgimento dei canoni già assegnati - Esclusione.

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE In genere.

La pronuncia, all'esito di procedura espropriativa presso terzi, di un'ordinanza di assegnazione di canoni locatizi non ancora scaduti determina l'immediato trasferimento della titolarità del relativo credito in favore del creditore assegnatario e l'immediata fuoriuscita di tale credito dal patrimonio del debitore esecutato, facendo sorgere l'obbligo del terzo assegnato ad adempiere nei confronti dell'assegnatario alle scadenze stabilite e sino a concorrenza dell'importo assegnato; in tale ipotesi, la successiva effettuazione ad opera di altri creditori di un pignoramento sull'immobile produttivo dei canoni già assegnati non attinge questi ultimi, non priva di efficacia l'ordinanza di assegnazione e non consente agli organi della procedura esecutiva immobiliare di adottare statuizioni incidenti su tali canoni. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2912, Cod. Civ. art. 2914, Cod. Civ. art. 2918

Massime precedenti Vedi: N. 11698 del 2024 Rv. 670903-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **17261** *del* **26/06/2025** (Rv. **675124-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

M. *(BERTOLONE BIAGIO) contro* C. *(ALBITES COEN GIOVANNI BATTISTA)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 07/03/2023

138221 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE Principio di non contestazione - Ambito di applicazione - Limiti - Fattispecie.

Il principio di non contestazione opera in relazione ai fatti e non ai documenti prodotti, determinandosi gli effetti della mancata contestazione con riferimento alle sole allegazioni assertive e non alle prove assunte, la cui valutazione avviene in un momento successivo alla definizione dei fatti controversi ed è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, con il quale il ricorrente aveva lamentato che, in una controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti ai locali destinati ad attività commerciale di vendita di mobili ed arredi, il giudice d'appello non aveva ritenuto provati i fatti posti dal C.T.U. a fondamento dell'elaborato peritale, in ordine ai quali il condominio evocato in giudizio non aveva svolto puntuali e specifiche contestazioni).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6

Massime precedenti Vedi: N. 12748 del 2016 Rv. 640254-01, N. 3022 del 2018 Rv. 647939-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **17208** *del* **26/06/2025** (Rv. **675123-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**

P. *(PERRONE PAOLO) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 23/12/2021

152009 RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) Danno "da uccisione" - Pretesa azionata "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso - Azione proposta dai nipoti per decesso del nonno - Presupposto necessario - Rapporto di convivenza - Esclusione - Ragioni.

In tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non costituisce presupposto necessario, ma solo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno, tanto perché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", di modo che il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, ma alla prova dell'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Costituzione art. 29

Massime precedenti Conformi: N. 7743 del 2020 Rv. 657503-01

Massime precedenti Vedi: N. 9010 del 2022 Rv. 664554-01, N. 22397 del 2022 Rv. 665266-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **17179** *del* **26/06/2025** (Rv. **675331-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

G. *(INZERILLO GIUSEPPE) contro* U. *(BONO FERNANDA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 04/05/2022

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) "Thin skull rule" - Particolare condizione del danneggiato - Irrilevanza - Responsabilità del danneggiante per tutte le conseguenze dell'illecito - Riduzione proporzionale - Esclusione - Fattispecie.

In tema di responsabilità civile, in applicazione della cosiddetta "thin skull rule", l'autore del comportamento imputabile risponde per intero di tutte le conseguenze scaturenti dalla sua condotta secondo normalità, non potendo operarsi una riduzione proporzionale o un'esclusione della responsabilità in ragione della particolare condizione in cui versa il danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello, che aveva escluso il nesso causale tra un tamponamento e l'infarto miocardico sofferto dall'attore, considerato un evento eccezionale da attribuirsi unicamente ai preesistenti fattori di rischio del danneggiato e non riconducibile, in base ad una valutazione svolta secondo l'id quod plerumque accidit, a sinistri del tipo di quello occorso).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5632 del 2023 Rv. 666932-01, N. 15991 del 2011 Rv. 618881-01, N. 5737 del 2023 Rv. 666907-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **17360** *del* **27/06/2025** (Rv. **675125-03**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

F. *(LORENZINI PAOLO) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 14/12/2023

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE "Hosting provider non attivo" - Art. 16 del d.lgs. n. 70 del 2003 - Diffusione di contenuti illeciti - Responsabilità - Condizioni - Conoscenza dell'illiceità - Obbligo di rimozione tempestiva dei contenuti illeciti - Necessità di una comunicazione delle autorità competenti - Esclusione.

148039 RESPONSABILITA' CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE In genere.

Il prestatore di servizi informatici che assume il ruolo di hosting provider "non attivo", di regola, è esente dalla responsabilità per la pubblicazione di eventuali informazioni illecite e commenti diffamatori provenienti dai terzi destinatari del servizio; tuttavia, una volta acquisita, in qualunque modo, la consapevolezza della manifesta illiceità di tali informazioni e commenti, è tenuto ad attivarsi per la loro tempestiva rimozione, se vuole continuare a godere dell'esenzione da detta responsabilità, senza che sia necessaria a tal fine una comunicazione delle autorità competenti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2003 num. 70 art. 16 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 08/06/2000 num. 31, Decreto Legisl. 25/03/2024 num. 50

Massime precedenti Vedi: N. 7708 del 2019 Rv. 653569-02, N. 24818 del 2023 Rv. 668654-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **17323** *del* **27/06/2025** (Rv. **675000-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

A. *(DE LUCA NICOLA) contro* A. *(MORESCANTI SILVIA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/07/2023

018129 ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - MUTUE ASSICURATRICI - ASSICURAZIONI MUTUE Assicurazione della responsabilità civile - Equipollenza alla richiesta di risarcimento del danno della conoscenza di atti di indagine penale inerenti al fatto generatore del danno - Condizioni - Fattispecie.

In tema di assicurazione della responsabilità civile, la clausola di polizza che equipara alla richiesta di risarcimento del danno la conoscenza di "atti di indagine", comunque conosciuti e inerenti al fatto generatore della responsabilità, può essere ritenuta operante solo se detti atti siano percepibili come univocamente rivolti all'accertamento di fatti suscettibili di dar luogo alla responsabilità civile dell'assicurato dedotta in contratto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che il mero compimento di atti di indagine compiuto dall'A.G. prima della stipula del contratto di assicurazione, non già a carico del personale della struttura sanitaria assicurata, ma del marito della vittima, potesse rendere operante l'equiparazione prevista in polizza del compimento degli atti di indagine alla espressa richiesta di attivazione delle condizioni di manleva del responsabile civile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1932, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29437 del 2024 Rv. 672578-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **17360** *del* **27/06/2025** (Rv. **675125-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

F. *(LORENZINI PAOLO) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 14/12/2023

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Hosting provider "non attivo" - Art. 17 del d.lgs. n. 70 del 2003 - Obbligo di svolgere un'attività di controllo e di filtro dei contenuti ospitati - Esclusione - Contenuto.

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere.

In tema di servizi della società dell'informazione, l'hosting provider che ospita commenti di terzi nell'ambito dello spazio che gestisce non è tenuto, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 70 del 2003 ratione temporis vigente, a selezionarli e a controllarne il contenuto, sicché egli, di regola, non risponde della loro pubblicazione e - almeno finché non ha sicura conoscenza del loro contenuto manifestamente illecito - dell'omessa rimozione degli stessi, potendo limitarsi alla semplice automatica memorizzazione delle informazioni fornite dai terzi (cd. hosting provider "non attivo").

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2003 num. 70 art. 17, Decreto Legisl. 25/03/2024 num. 50, Direttive del Consiglio CEE 08/06/2000 num. 31

Massime precedenti Vedi: N. 7708 del 2019 Rv. 653569-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **17360** *del* **27/06/2025** (Rv. **675125-02**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

F. *(LORENZINI PAOLO) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 14/12/2023

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Hosting provider - Onere della prova - Del ruolo attivo dell'hosting provider - Dell'effettiva conoscenza del carattere illecito dei commenti pubblicati - A carico dell'attore - Fondamento.

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere.

In tema di servizi della società dell'informazione, l'hosting provider che, per l'assetto spontaneamente attribuito all'organizzazione del servizio prestato, effettua sistematicamente un'attività di controllo e filtro delle informazioni diffuse e dei commenti inviati dai terzi destinatari del servizio, svolgendo quindi un ruolo attivo nella loro selezione e memorizzazione, assume la responsabilità del loro contenuto e non può godere delle limitazioni di responsabilità di cui agli artt. 14, 15, 16 e 17 del d.lgs. n. 70 del 2003, ratione temporis vigenti; l'onere di provare l'assunzione di un tale ruolo da parte dell'hosting provider e la sua effettiva conoscenza del carattere illecito dei commenti pubblicati ricade sull'attore che si afferma danneggiato dal suo comportamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2003 num. 70 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 08/06/2000 num. 31, Decreto Legisl. 25/03/2024 num. 50, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7708 del 2019 Rv. 653569-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **17326** *del* **27/06/2025** (Rv. **675324-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

S. *(CAMINITI SAMANTHA) contro* Z. *(PROCOPIO PAOLA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/06/2023

081060 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE Concordato preventivo con cessione dei beni - Omologazione - Legittimazione processuale del liquidatore giudiziale - Litisconsorzio necessario in controversia tra imprenditore in c.p. e creditore - Esclusione - Fondamento.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

L'omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, intervenuta nel corso di un giudizio di appello nei confronti del debitore, esclude la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del liquidatore giudiziale, che ha legittimazione processuale nelle sole controversie relative a questioni liquidatorie e distributive, ma non anche in quelle di accertamento delle ragioni di credito e di pagamento dei relativi debiti, ancorché influenti sul riparto che segue le operazioni di liquidazione, rispetto alle quali non è configurabile alcun litisconsorzio necessario poiché l'accesso alla suddetta procedura concorsuale non determina lo spossessamento dell'imprenditore e la perdita della sua capacità di stare in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 182 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 185

Massime precedenti Difformi: N. 10250 del 2001 Rv. 548529-01

Massime precedenti Vedi: N. 11601 del 2025 Rv. 674804-01, N. 16830 del 2025

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **17477** *del* **29/06/2025** (Rv. **675126-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

L. *(DE RADA GIROLAMO) contro* A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/05/2022

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Prescrizione dell'azione revocatoria - Interruzione - Domanda giudiziale - Consegna dell'atto per la notifica - Fondamento.

149227 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - PRESCRIZIONE In genere.

L'interruzione del termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. deriva esclusivamente dalla proposizione in giudizio della relativa domanda giudiziale, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, trovando applicazione la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario della notificazione agli effetti sostanziali degli atti processuali, ove - come per l'azione revocatoria - il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2943

Massime precedenti Vedi: N. 26543 del 2022 Rv. 665717-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **17644** *del* **30/06/2025** (Rv. **675002-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

M. *(COLLAVINI FABIO) contro* B.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 06/10/2020

174129 TRASPORTI - MARITTIMI ED AEREI - TRASPORTO AEREO - DI PERSONE E BAGAGLI (RINVIO ALLE NORME SUL TRASPORTO MARITTIMO) - RESPONSABILITA' DEL VETTORE - RITARDO O INADEMPIMENTO Trasporto internazionale - Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e Regolamento CE n. 261 del 2004 - Applicabilità - Ritardo o inadempimento nell'esecuzione del trasporto - Presunzione di responsabilità a carico del vettore - Onere probatorio - Criteri.

In tema di trasporto aereo internazionale di persone, regolato dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 e dal Regolamento CE n. 261 del 2004, il passeggero che agisce per il risarcimento del danno cagionato dal negato imbarco, dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell'aeromobile rispetto all'orario previsto (inesatto adempimento) deve fornire la prova dell'esistenza del contratto di trasporto (cioè, produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente) ed allegare unicamente l'inadempimento del vettore, spettando a quest'ultimo l'onere di dimostrare l'esatto adempimento della prestazione ovvero l'imputabilità dell'inadempimento a caso fortuito o forza maggiore ovvero il contenimento del ritardo entro le soglie di rilevanza fissate dall'art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261 del 2004.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 11/02/2004 num. 261 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 11/02/2004 num. 261 art. 6, Tratt. Internaz. 28/05/1999

Massime precedenti Conformi: N. 1584 del 2018 Rv. 647585-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8802 del 2025 Rv. 674168-02

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **17647** *del* **30/06/2025** (Rv. **675003-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE .** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE .** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

F. *(GIANNOLA UMBERTO) contro* P. *(PERTICARARI RENATO)*

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ANCONA, 07/06/2023

079084 ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI - INTERVENTO CREDITORI NON PRIVILEGIATI - EFFETTI - IN GENERE Esecuzione forzata - Distribuzione - Udienza ex art. 596 c.p.c. in forma "cartolare" ex art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. in l. n. 27 del 2020 - Approvazione del progetto di distribuzione - Modalità - Fattispecie.

079085 ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI - INTERVENTO CREDITORI NON PRIVILEGIATI - EFFETTI - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE In genere.

Nel processo esecutivo, se l'udienza per l'approvazione del progetto di distribuzione è sostituita dalla trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. in l. n. 27 del 2020, l'udienza ex art. 596 c.p.c. deve intendersi comunque

regolarmente tenuta dinanzi al giudice dell'esecuzione, benché in forma "cartolarizzata". (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice dell'esecuzione che, dopo aver fissato l'udienza ex art. 596 c.p.c., in presenza, aveva fissato un termine successivo per l'approvazione anche da parte del debitore esecutato, considerando poi tempestivo l'intervento del creditore, spiegato dopo il detto termine).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 596, Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 7 lett. H) CORTE COST.

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **17679** *del* **30/06/2025** (Rv. **675004-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**

C. *(PASANISI BERNARDINO) contro* A. *(SEBASTIO ATTILIO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZ.DIST.TARANTO, 17/11/2021

133032 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE Comune - Rappresentanza processuale - Spettanza al sindaco - Carattere non esclusivo - Possibilità per lo statuto comunale di affidare detta rappresentanza a dirigenti ovvero esponenti apicali della struttura burocratica del Comune - Sussistenza - Conseguenze in caso di affidamento della rappresentanza al dirigente dell'ufficio legale del Comune - Costituzione senza necessità di procura o conferimento di procura ad altro professionista.

Nel sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, lo statuto del Comune - ed anche il regolamento del Comune, ma soltanto se lo statuto contiene un espresso rinvio, in materia, alla normativa regolamentare - può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico-amministrativa del Comune, fermo restando che, ove una specifica previsione statutaria (o, alle condizioni di cui sopra, regolamentare) non sussista, il sindaco conserva l'esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del Comune, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 267 del 2000; in particolare, qualora lo statuto (o, nei limiti già indicati, il regolamento) affidi la rappresentanza a stare in giudizio in ordine all'intero contenzioso al dirigente dell'ufficio legale, questi, se ne ha i requisiti, può costituirsi senza bisogno di procura ovvero attribuire l'incarico ad un professionista legale interno o del libero foro (salve le ipotesi, legalmente tipizzate, nelle quali l'ente locale può stare in giudizio senza il ministero di un legale) e, ove abilitato alla difesa presso le magistrature superiori, può anche svolgere personalmente attività difensiva nel giudizio di cassazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 1, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 6, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 7, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 50 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 97, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 107, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 108

Massime precedenti Conformi: N. 4556 del 2012 Rv. 622070-01

Massime precedenti Vedi: N. 7402 del 2014 Rv. 630141-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **17661** *del* **30/06/2025** (Rv. **675127-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

D. *(LACAGNINA MARIO) contro* B. *(QUINTIGLIANI ANDREA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/06/2023

079058 ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Art. 624, comma 3, c.p.c. nel testo introdotto dalla l. n. 69 del 2009 - Estinzione del processo esecutivo sospeso - Condizioni - Sospensione pronunciata in sede di reclamo - Inclusione.

L'estinzione del processo esecutivo sospeso ai sensi dell'art.624, comma 3, c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009), in caso di mancata introduzione o riassunzione del giudizio di merito sull'opposizione, si produce anche laddove il provvedimento di sospensione sia stato pronunciato dal tribunale in sede di reclamo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 624 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7043 del 2017 Rv. 643832-01

Massime precedenti Vedi: N. 12977 del 2022 Rv. 664631-03

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **17640** *del* **30/06/2025** (Rv. **675001-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

S. *(ASCIONE CICCARELLI MAURIZIO) contro* C.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE VERONA, 29/11/2022

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Ingiunzione ex r.d. n. 639 del 1910 - Precedente invio della comunicazione di cui all'art. 1, comma 544, della l. n. 228 del 2012 - Necessità - Esclusione.

154084 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE In genere.

L'ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 2 del r.d. n. 639 del 1910 non deve essere preceduta dall'invio della comunicazione di cui all'art. 1, comma 544, della l. n. 228 del 2012.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 544 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2, DPR 29/09/1973 num. 602 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2448 del 2025 Rv. 673584-01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione lavoro

GIUGNO 2025

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **14782** *del* **02/06/2025** (Rv. **675658-01**)

Presidente: **ADRIANA DORONZO.** *Estensore:* **LEONE MARGHERITA MARIA.** *Relatore:* **LEONE MARGHERITA MARIA.**

R. *(MAIELI ANGELA) contro* P. *(CRUPI MARIO RENATO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 11/04/2023

103260 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI Sanzioni conservative - Violazione di direttive o prassi aziendali - Affissione del codice disciplinare - Necessità – Eccezioni – Condotte contrarie ai doveri fondamentali del lavoratore - Fattispecie.

In tema di sanzioni disciplinari, qualora le violazioni contestate non consistano in condotte contrarie ai doveri fondamentali del lavoratore, rientranti nel cd. minimo etico o di rilevanza penale, bensì nella violazione di norme di azione derivanti da direttive aziendali, suscettibili di mutare nel tempo in relazione a contingenze economiche e di mercato ed al grado di elasticità nell'applicazione, l'ambito ed i limiti della loro rilevanza e gravità, ai fini disciplinari, devono essere previamente posti a conoscenza dei lavoratori secondo le prescrizioni dell'art. 7 St. lav. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittima, nonostante la mancata affissione del codice disciplinare, la sospensione di dieci giorni irrogata ad un dipendente bancario con mansioni di cassiere, per aver rimborsato due buoni fruttiferi che presentavano evidenti segni di contraffazione e risultavano emessi in una moneta - le lire - non avente più corso legale, sul presupposto che l'obbligo di controllo dei titoli posti all'incasso allo sportello rientra tra i doveri fondamentali, tipici e caratterizzanti della prestazione richiesta).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 54 del 2017 Rv. 642265-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **15006** *del* **04/06/2025** (Rv. **675644-01**)

Presidente: **PAGETTA ANTONELLA.** *Estensore:* **BOGHETICH ELENA.** *Relatore:* **BOGHETICH ELENA.**

B. *(MANZO MARIO) contro* T. *(CANESTRELLI FABIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 06/06/2022

103293 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o dimissioni - Procedura di convalida ex art. 4 della l. n. 92 del 2012 - Necessità - Omissione - Conseguenze.

L'efficacia della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro (convenuta tra le parti espressamente o per facta concludentia), al pari delle dimissioni, è sottoposta alla condizione sospensiva della procedura prevista dall'art. 4 della l. n. 92 del 2012, la cui mancata osservanza pone il rapporto di lavoro in uno stato di quiescenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1372, Legge 28/06/2012 num. 92 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 21297 del 2019 Rv. 654999-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **15031** *del* **04/06/2025** (Rv. **675584-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **GARRI GUGLIELMO.** *Relatore:* **GARRI GUGLIELMO.**

L. *(ANASTASIA CHIARAMARIA) contro* A. *(COLETTA ELEONORA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 27/11/2019

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Datori di lavoro pubblici - Visite fiscali - Compensi dovuti ai medici incaricati - Corrispettivo per l'uso del mezzo proprio - Spettanza - Esclusione - Ragioni.

Le richieste di visite fiscali da parte di datori di lavoro pubblici non danno luogo al riconoscimento, tra i compensi dovuti dalle ASL ai medici incaricati, di alcun corrispettivo per l'uso del mezzo proprio, atteso che il presupposto dell'erogazione dell'indennità, di cui all'art. 14, lett. e), comma 2, all. m, del d.P.R. n. 484 del 1996, è l'esecuzione della visita fiscale su richiesta di un datore di lavoro tenuto al pagamento di un corrispettivo, con incidenza sullo stesso del relativo onere.

Riferimenti normativi: DPR 22/07/1996 num. 484 all. M art. 14 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 20808 del 2016 Rv. 641415-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **14910** *del* **04/06/2025** (Rv. **675659-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **GARRI GUGLIELMO.** *Relatore:* **GARRI GUGLIELMO.**

P. *(CASONI PERUGINI ROBERTO) contro* A. *(BARATTINI MARISA)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 12/11/2019

098221 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Istituzione di posizione organizzativa - Assegnazione di fatto - Diritto del dipendente al trattamento economico corrispondente - Sussistenza - Presupposti - Assunzione delle connesse responsabilità - Necessità - Fondamento.

Nel pubblico impiego privatizzato, il dipendente assegnato di fatto a svolgere le mansioni proprie di una posizione organizzativa previamente istituita dall'ente, ha diritto a percepire l'intero trattamento economico corrispondente alle mansioni espletate anche in caso di mancanza o di illegittimità del provvedimento di formale attribuzione, purché abbia assunto tutte le connesse responsabilità derivanti dalle funzioni strategiche e di alta responsabilità che giustificano il riconoscimento di un'indennità aggiuntiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 52 com. 5, Costituzione art. 36

Massime precedenti Vedi: N. 2102 del 2019 Rv. 652614-01, N. 8141 del 2018 Rv. 647618-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **15053** *del* **05/06/2025** (Rv. **675645-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **MARCHESE GABRIELLA.** *Relatore:* **MARCHESE GABRIELLA.**

I. *(DE ROSE EMANUELE) contro* T. *(PACCHIANA PARRAVICINI GIOVANNA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 18/07/2019

129138 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE Base imponibile previdenziale - Rimborso delle spese di trasferta ex art. 51, comma 5, TUIR - Esclusione - Condizioni - Esposizione analitica - Necessità - Fondamento.

Al fine di escludere dalla base retributiva imponibile previdenziale le somme erogate a titolo di rimborso per spese non documentabili, sostenute in occasione di trasferte, ai sensi dell'art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, è necessario che tali spese siano specificate in dettaglio, poiché la loro esposizione analitica è funzionale al controllo della loro effettività.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 com. 5 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8489 del 2020 Rv. 657623-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **15051** *del* **05/06/2025** (Rv. **675585-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **CASCIARO SALVATORE.** *Relatore:* **CASCIARO SALVATORE.**

G. *(GAROFALO DOMENICO) contro* U. *(LOIZZI MARCELLA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 02/05/2023

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 037269/2021 66315001

Massime precedenti Conformi: N. 37269 del 2021 Rv. 663150-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **15277** *del* **09/06/2025** (Rv. **675591-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

R. *(VENTRICE ENRICO FRANCESCO) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/11/2020

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Domanda di accertamento della nullità proposta per la prima volta in appello - Inammissibilità - Riqualificazione come eccezione ex art. 345, secondo comma, c.p.c. - Fondamento - Conseguenze - Declaratoria di inammissibilità - Esclusione - Esame nel merito - Necessità.

100001 IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE In genere.

La domanda di nullità negoziale proposta, per la prima volta, in appello è inammissibile ex art. 345, comma 1, c.p.c., salvo il potere-dovere del giudice del gravame di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 345, stante la doverosità del rilievo officioso di ogni possibile causa di nullità, previa indicazione alle parti ex art. 101, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che la domanda non va dichiarata inammissibile in ragione della sua novità ma esaminata nel merito, all'esito della relativa conversione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 26495 del 2019 Rv. 655652-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26243 del 2014 Rv. 633566-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **15279** *del* **09/06/2025** (Rv. **675586-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

M. *(FONTANAZZA ALESSANDRO) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 24/12/2020

098329 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITA' - VARIE Dipendenti degli enti locali - Fatti commessi nell'espletamento del servizio - Oneri di assistenza legale - Scelta unilaterale del difensore da parte del dipendente - Rimborso da parte della P.A. - Esclusione - Avvenuta comunicazione all'ente - Irrilevanza.

In tema di spese di assistenza legale dei dipendenti degli enti locali per fatti commessi nell'espletamento del servizio, l'amministrazione pubblica non è tenuta al relativo rimborso ove il lavoratore abbia unilateralmente provveduto alla scelta dell'avvocato, anche se l'abbia comunicata all'ente.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 14/09/2000 art. 28

Massime precedenti Conformi: N. 25976 del 2017 Rv. 646118-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **15287** *del* **09/06/2025** (Rv. **675592-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

L. *(DAGNINO ALESSANDRO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 25/01/2022

129077 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE Limiti retributivi e pensionistici ex art. 13 l.r. Sicilia n. 13 del 2014 - Soglie inferiori rispetto alla normativa statale - Applicabilità - Ragioni - Limiti - Fattispecie.

I limiti retributivi e pensionistici di cui all'art. 13 della l.r. Sicilia n. 13 del 2014 e succ. modif. si applicano anche allorquando stabiliscono soglie inferiori rispetto alla normativa statale, in quanto alla regolamentazione regionale è preclusa la previsione di un regime più favorevole e non, invece, di uno più stringente rispetto a quello nazionale, purché tale scelta, giustificata dalle peculiarità del sistema retributivo e previdenziale regionale e dalle criticità della finanza locale, comporti un sacrificio ragionevole (in quanto susseguente a trattamento particolarmente favorevole), limitato nel tempo, sostenibile e rispettoso delle garanzie di proporzionalità e adeguatezza imposte dagli artt. 36 e 38 Cost. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'applicazione, a far tempo dal primo luglio 2014, dei limiti retributivi e pensionistici di cui all'art. 13 della l.r. Sicilia n. 13 del 2014 al Direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente siciliana).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Costituzione art. 38, Legge Reg. Sicilia 11/06/2014 num. 13 art. 13 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 17/03/2016 num. 3 art. 13 com. 11 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 17/05/2016 num. 8 art. 14 CORTE COST., Legge 27/12/2013 num.

147 art. 1 com. 472 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 473 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 471 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2013 num. 147 art. 1 com. 489 CORTE COST. PENDENTE

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **15524** *del* **10/06/2025** (Rv. **675594-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.** *Relatore:* **SARRACINO ANTONELLA FILOMENA.**

D. *(LEPORE CARLO) contro* U. *(BERNARDINI SANDRA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 03/11/2022

027007 AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELLO STATO E DELLE REGIONI Università - Avvocatura interna - Conferimento della procura alle liti - Delibera dell'ente da sottoporre al controllo dell'organo di vigilanza - Necessità - Esclusione - Atto organizzativo e regolamentare di istituzione - Sufficienza - Fondamento.

In tema di cd. patrocinio autorizzato, ex art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933, nei casi in cui l'Università sia dotata di un apposito ufficio legale, il conferimento della procura alle liti ad avvocato appartenente all'Avvocatura interna non è subordinato all'adozione di una specifica e motivata delibera dell'ente da sottoporre al controllo dell'organo di vigilanza, essendo sufficiente l'atto organizzativo e regolamentare adottato, in via generale, al momento dell'istituzione dell'ufficio legale, poiché con detto atto i vertici dell'Università effettuano, a monte, quella scelta che, nel caso di conferimento del mandato all'avvocato del libero foro, va esplicitata con l'adozione della singola delibera da sottoporre al successivo vaglio e controllo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43, Legge 03/04/1979 num. 103 art. 11, Regio Decr. 31/08/1933 num. 1592 art. 12, Legge 09/05/1989 num. 168 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 24340 del 2024 Rv. 672462-02, N. 27064 del 2023 Rv. 668906-01, N. 12642 del 2021 Rv. 661252-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6635 del 2025 Rv. 673940-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **15513** *del* **10/06/2025** (Rv. **675593-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **PANARIELLO FRANCESCOPAOLO.** *Relatore:* **PANARIELLO FRANCESCOPAOLO.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*

N. *(GUARNIERI GIULIO) contro* I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 04/02/2022

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Art. 1, comma 41, l. n. 92 del 2012 - Momento estintivo del rapporto di lavoro - Individuazione.

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'art. 1, comma 41, della l. n. 92 del 2012, è norma derogabile in melius in favore del lavoratore, quanto all'individuazione del momento di produzione dell'effetto estintivo del rapporto di lavoro, dovendo essere, pertanto, interpretata nel senso che il recesso datoriale assume rilevanza giuridica sin dal momento di avvio del procedimento conciliativo, ma il prestatore conserva il diritto al preavviso, di modo che, se il preavviso è stato dato - nel primo atto della fattispecie complessa (l'avvio del procedimento conciliativo) o nell'atto finale di licenziamento - l'effetto estintivo si verifica al

compimento del relativo periodo (sia pure calcolato a decorrere dal primo atto della fattispecie complessa), mentre, ove non sia stato dato, il lavoratore avrà diritto alla relativa indennità sostitutiva, calcolata in misura diversa a seconda che il rapporto di lavoro sia stato interrotto oppure no al momento di avvio del procedimento conciliativo.

Riferimenti normativi: Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 41 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 1 com. 40 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 4655 del 2025 Rv. 673786-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **15558** *del* **11/06/2025** (Rv. **675587-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **PONTERIO CARLA.** *Relatore:* **PONTERIO CARLA.**

C. *(AUGUSTO VINCENZO) contro* C. *(TOSCANO NICOLA ROBERTO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 26/07/2019

097203 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE Lavoratore dipendente - Debito orario - Assolvimento - Concreta esecuzione della prestazione - Necessità - Esclusione - Ferie e malattia - Rilevanza - Fattispecie.

103372 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE In genere.

Il debito orario del lavoratore dipendente è assolto sia in caso di concreta esecuzione della prestazione, sia in presenza di legittime cause di sospensione dell'obbligo di eseguirla, come, per esempio, il godimento delle ferie o l'assenza per malattia. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato, in relazione all'art. 60 del c.c.n.l. sanità privata 2002-2005, che, se l'infermiere non esaurisce il debito orario orario settimanale perché assente per malattia, ferie o permessi, le ore svolte nella medesima settimana in regime di cd. pronta disponibilità si considerano espletate in aggiunta al debito orario settimanale, senza alcuna compensazione).

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 23/11/2004 art. 60, Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 1, Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 4, Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 6

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **15688** *del* **12/06/2025** (Rv. **675588-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **CAVALLARO LUIGI.** *Relatore:* **CAVALLARO LUIGI.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Conf.)*

I. *(BOCCIA NERI MASSIMO) contro* F. *(GALLONI CESARE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/05/2024

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Reddito di cittadinanza - Applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per i reati di cui all'art. 7, comma 3, d.l. n. 4 del 2019 - Spettanza del beneficio - Esclusione - Fondamento.

Colui nei confronti del quale sia stata pronunciata una sentenza di applicazione della pena su richiesta, per uno dei reati indicati dall'art. 7, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, conv. con modif. dalla l. n. 26 del 2019, non può conseguire il reddito di cittadinanza, non potendo estendersi il sostegno solidaristico a coloro che, con la loro condotta, hanno mancato all'adempimento dei doveri di onestà, lealtà e probità nei confronti di quella stessa collettività di cui invocano l'aiuto.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 28/01/2019 num. 4 art. 2 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 28/01/2019 num. 4 art. 7 com. 3 CORTE COST., Legge 28/03/2019 num. 26 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST. PENDENTE

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **15895** *del* **13/06/2025** (Rv. **675595-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **MAGNANENSI SIMONA.** *Relatore:* **MAGNANENSI SIMONA.**

I. *(PREDEN SERGIO) contro* R.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO LECCE, 24/10/2018

129069 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE Prestazioni lavorative svolte in Italia e in altro Stato dell'Unione europea - Totalizzazione dei contributi - Riliquidazione ex art. 1 del d.l. n. 409 del 1990, conv. con modif. nella l. n. 59 del 1991 - Spettanza - Condizioni - Superiorità del pro rata italiano al trattamento minimo - Necessità - Sommatoria con il pro rata estero - Irrilevanza.

In tema di trattamento previdenziale, ove la pensione sia stata conseguita con la totalizzazione dei periodi lavorativi prestati in Italia e in altro Stato membro dell'Unione Europea, la riliquidazione prevista dall'art. 1 del d.l. n. 409 del 1990, conv. con modif. nella l. n. 59 del 1991, spetta solo se il pro rata italiano sia superiore al trattamento minimo, non rivestendo alcun rilievo la sua sommatoria con il pro rata estero.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/12/1990 num. 409 art. 1 CORTE COST., Legge 27/02/1991 num. 59 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22738 del 2018 Rv. 650917-01, N. 20268 del 2011 Rv. 619098-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **15821** *del* **13/06/2025** (Rv. **675625-01**)

Presidente: **PAGETTA ANTONELLA.** *Estensore:* **PANARIELLO FRANCESCOPAOLO.** *Relatore:* **PANARIELLO FRANCESCOPAOLO.**

D. *(PALLINI MASSIMO) contro* P. *(PROIA GIAMPIERO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/10/2019

129174 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE Fondi costituiti ex art. 2117 c.c. - Assoggettamento alla disciplina delle associazioni non riconosciute - Condizioni - Conseguenze - Autonoma soggettività giuridica - Accertamento del giudice di merito - Necessità - Conseguenze - Evocazione in giudizio - Fattispecie relativa al versamento di contributi al Fondo PREVINDAI.

133185 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE In genere.

I fondi speciali per l'assistenza e la previdenza costituiti, ex art. 2117 c.c., con la contribuzione del datore di lavoro e dei lavoratori, ove non abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, sono assoggettati alla disciplina comune dettata per le associazioni non riconosciute, e sono quindi soggetti giuridici retti da statuti aventi natura negoziale, i quali, ancorché privi di personalità, possono atteggiarsi quali autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, dovendo pertanto essere autonomamente evocati in giudizio se, in base a un accertamento riservato al giudice del merito, sono costituiti quali soggetti giuridici distinti dal datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di condanna del datore di lavoro al versamento di contributi al fondo PREVINDAI, senza prima

accertare la sua autonoma soggettività giuridica e trarne le dovute conseguenze in termini di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2117, Cod. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 36, Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/12/2005 num. 252 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5362 del 2001 Rv. 545810-01, N. 25967 del 2017 Rv. 646117-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16084 del 2021 Rv. 661389-02

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **15963** *del* **15/06/2025** (Rv. **675597-01**)

Presidente: **GARRI FABRIZIA.** *Estensore:* **CAVALLARO LUIGI.** *Relatore:* **CAVALLARO LUIGI.**

P. *(LO GIUDICE CALOGERO) contro* M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 14/12/2018

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Danni da emotrasfusioni - Indennizzo ex art. 1 della l. n. 210 del 1992 - Mancata percezione per decadenza ex art. 3 della l. n. 210 del 1992 - Detrazione dal risarcimento ex art. 1227, comma 2, c.c. - Esclusione.

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO In genere.

Nei giudizi promossi per il risarcimento dei danni da emotrasfusione infetta, l'importo dell'indennizzo di cui all'art. 1 della l. n. 210 del 1992, che il danneggiato non abbia in concreto conseguito in quanto decaduto, ai sensi dell'art. 3 della stessa legge, dalla facoltà di richiederlo all'amministrazione competente, non può essere detratto ex art. 1227, secondo comma, c.c. dall'ammontare del danno risarcibile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Legge 21/03/1992 num. 210 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 8773 del 2022 Rv. 664448-02, N. 3797 del 2019 Rv. 652554-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **16006** *del* **15/06/2025** (Rv. **675646-01**)

Presidente: **GARRI FABRIZIA.** *Estensore:* **ROSETTI RICCARDO.** *Relatore:* **ROSETTI RICCARDO.**

I. *(CIACCI PATRIZIA) contro* D. *(CECI BEATRICE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 02/10/2019

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Requisito reddituale - Redditi da computare - Reddito da fabbricati ad uso abitativo - Fabbricati non locati diversi dall'immobile adibito ad abitazione principale - Inclusione - Fondamento.

Al fine di determinare il limite di reddito per l'accesso alla pensione sociale, ai sensi degli artt. 26 della l. n. 153 del 1969, 12 e 19 della l. n. 118 del 1971 e 3, comma 6, della l. n. 335 del 1995, rileva il reddito imponibile ai fini Irpef, nel cui conteggio rientra anche quello derivante da fabbricati ad uso abitativo non locati, diversi dall'immobile adibito ad abitazione principale, considerato che solo per quest'ultimo opera la deroga stabilita dall'art. 26 della l. n. 153 del

1969 e che le somme corrisposte a titolo di IMU non sono, in via generale, deducibili dall'IRPEF, ai sensi dell'art. 10 del d.P.R. n. 917 del 1986.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 19 CORTE COST., Legge 03/08/1995 num. 335 art. 3 com. 6 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21529 del 2016 Rv. 641436-01, N. 5470 del 2023 Rv. 666915-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **16005** *del* **15/06/2025** (Rv. **675598-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **FEDELE ILEANA.** *Relatore:* **FEDELE ILEANA.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Conf.)*

N. *(TODISCO ANTONIO) contro* M.

Regola competenza

132137 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE Individuazione - Riferimento alla sede di effettiva prestazione del servizio al momento della domanda - Applicabilità alla controversia in tema di spettanza al docente a tempo determinato della cd. carta del docente - Fondamento.

In tema di controversie relative al pubblico impiego, il principio per il quale, in caso di utilizzazione temporanea del dipendente presso altro ufficio appartenente alla medesima P.A., la competenza per territorio va determinata con riguardo al luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio al momento del deposito del ricorso, si applica anche ai giudizi relativi al diritto del docente a tempo determinato a fruire della cd. carta docente alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato, in quanto, pur venendo in rilievo una serie di contratti a termine intrattenuti presso istituti ricadenti in diversi ambiti territoriali - astrattamente suscettibili di radicare la competenza di giudici diversi ovvero di far scattare il criterio residuale ex art. 413, comma 7, c.p.c. -, l'oggetto della controversia giustifica l'unitaria considerazione di tali contratti per valorizzare la continuità fra quelli cessati e quello in essere al momento del deposito della domanda, al fine di sostanziare il presupposto dell'attualità dell'inserimento nel sistema scolastico, necessario per l'accoglimento della richiesta di adempimento in forma specifica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge 13/07/2015 num. 107 art. 1 com. 121 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 506 del 2019 Rv. 652609-01, N. 29961 del 2023 Rv. 669340-03

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **15961** *del* **15/06/2025** (Rv. **675596-01**)

Presidente: **GARRI FABRIZIA.** *Estensore:* **GNANI ALESSANDRO.** *Relatore:* **GNANI ALESSANDRO.**

I. *(MASSA MANUELA) contro* I. *(BORILE ALESSANDRO)*

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE PADOVA, 18/01/2022

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Invalidi civili - Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria - Presentazione di specifica domanda amministrativa - Necessità - Esclusione - Domanda per l'accertamento sanitario dell'invalidità civile - Sufficienza.

In tema di prestazioni assistenziali agli invalidi civili, ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale si chiede di accertare il requisito sanitario per l'esenzione dalla partecipazione alle spese sanitarie, richiesto dall'art. 11, comma 2, d.l. n. 463 del 1983, conv. con modif. dalla l. n. 638 del 1983, non è necessaria la presentazione di un'autonoma domanda amministrativa specificamente relativa a tale requisito, essendo la stessa ricompresa in quella volta all'accertamento del requisito sanitario richiesto ai fini della prestazione di invalidità civile.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/07/2009 num. 78 art. 20, Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 42 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 11 com. 2 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9013 del 2016 Rv. 639682-01, N. 20415 del 2024 Rv. 672068-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14561 del 2022 Rv. 664659-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **16110** *del* **16/06/2025** (Rv. **675606-01**)

Presidente: **SPENA FRANCESCA.** *Estensore:* **SOLAINI LUCA.** *Relatore:* **SOLAINI LUCA.**

I. *(D'ALOISIO CARLA) contro* P. *(PETRONIO LUCIANO GIORGIO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 06/03/2019

127010 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO Domanda di rateizzazione del debito contributivo - Efficacia - Limiti - Indisponibilità dell'obbligazione contributiva - Conseguenze - Fattispecie.

129135 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE In genere.

La domanda di rateizzazione del debito contributivo, formulata in sede amministrativa, ha efficacia di riconoscimento del suddetto debito ai soli fini dell'interruzione della prescrizione e dell'inversione dell'onere della prova, ma non incide sul diritto indisponibile al recupero della contribuzione non versata, che è irrinunciabile da parte dell'INPS e rispetto al quale non è neppure ammessa la rinuncia alla opposizione del contribuente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che, in ragione dell'indisponibilità dell'obbligazione contributiva, aveva ritenuto irrilevante la rinuncia all'azione giudiziaria manifestata con la richiesta di rateizzazione, così riformando la decisione di primo grado che aveva dichiarato l'inammissibilità di tale azione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 1988, Cod. Proc. Civ. art. 306

Massime precedenti Vedi: N. 9221 del 2024 Rv. 670971-01, N. 5550 del 2021 Rv. 660830-02

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **16147** *del* **16/06/2025** (Rv. **675647-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **PONTERIO CARLA.** *Relatore:* **PONTERIO CARLA.**

C. *(AUGUSTO VINCENZO) contro* F. *(TOSCANO NICOLA ROBERTO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 23/07/2019

103352 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE Orario normale di lavoro - Superamento - Computabilità dei periodi di assenze per ferie o malattia - Concorrenza all'adempimento del debito orario del lavoratore - Sussistenza - Fondamento -

Fattispecie relativa all'art. 60 del c.c.n.l. per il personale dipendente non dirigenziale Aiop e Aris 2002-2005.

103372 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE In genere.

I periodi di assenze per ferie o malattia non sono neutri rispetto al computo dell'orario normale di lavoro, il superamento del quale dà luogo allo straordinario, poiché concorrono all'adempimento del debito orario del lavoratore in base a una fictio iuris desumibile dalla tutela, costituzionale e comunitaria, dei diritti al riposo e alla protezione della salute. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo cui le ore di lavoro in pronta disponibilità, previste dall'art. 60 del c.c.n.l. per il personale dipendente non dirigenziale Aiop e Aris 2002-2005, aggiuntive rispetto al normale orario di lavoro, devono essere compensate come lavoro straordinario o comunque eccedente il limite orario ordinario, considerando, ai fini del computo di quest'ultimo, anche i giorni di assenze per ferie e malattia).

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 04/11/2003 num. 88, Direttive del Consiglio CEE 22/06/2000 num. 34, Direttive del Consiglio CEE 23/11/1993 num. 104, Contr. Coll. 03/11/2005 art. 60, Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 6

Massime precedenti Vedi: N. 10648 del 2025 Rv. 674760-01, N. 34125 del 2019 Rv. 656916-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **16184** *del* **16/06/2025** (Rv. **675589-01**)

Presidente: **SPENA FRANCESCA.** *Estensore:* **MARCHESE GABRIELLA.** *Relatore:* **MARCHESE GABRIELLA.**

C. *(FERRARI MORANDI ESTER) contro* I. *(PULLI CLEMENTINA)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 20/05/2021

132066 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE Accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. - Giudizio di opposizione - Esame di tutti i motivi di contestazione - Necessità - Rinnovazione della consulenza tecnica - Discrezionalità - Omissione - Conseguenze - Valutazione delle malattie sopravvenute nel corso del giudizio - Necessità.

In tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., in caso di contestazioni alla c.t.u. ai sensi del comma 6 di detto articolo, il giudice deve misurarsi con tutti i motivi di contestazione, pronunciandosi altresì sull'intera res litigiosa senza necessariamente procedere al rinnovo della consulenza tecnica ove, quale peritus peritorum, ritenga di confutare i rilievi critici avanzati senza l'ausilio del consulente, ferma restando, in tal caso, la necessità di valutare anche le malattie sopravvenute nel corso del giudizio, come imposto dall'art. 149 disp. att. c.p.c., applicabile anche al predetto procedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149

Massime precedenti Vedi: N. 30860 del 2019 Rv. 655884-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **16647** *del* **21/06/2025** (Rv. **675599-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **PANARIELLO FRANCESCOPAOLO.** *Relatore:* **PANARIELLO FRANCESCOPAOLO.**

D. *(ADAMO FABIO) contro* I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 21/04/2023

100225 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Notificazione dell'atto di appello nei confronti di una P.A. costituita in primo grado con propri funzionari - Regime successivo all'entrata in vigore del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012 - Presso la cancelleria del Tribunale - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Fondamento - Conseguenze - Rinnovazione della notificazione - Necessità.

La notificazione dell'atto di appello nei confronti di una P.A. costituita in primo grado a mezzo di propri funzionari, eseguita - successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012 - presso la cancelleria del tribunale ex art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, anziché all'indirizzo PEC indicato dalla stessa P.A. nell'atto di costituzione in giudizio o compreso nell'elenco presso il Ministero della giustizia, oppure ancora a quello corrispondente al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005, è nulla e non già inesistente, riferendosi la norma sugli indirizzi telematici al "luogo" (inteso anche in senso giuridico) presso cui indirizzare la notifica, sicché il giudice deve disporne la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 417 bis, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 ter CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26511 del 2022 Rv. 665447-01, N. 32166 del 2021 Rv. 662673-02

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **16646** *del* **21/06/2025** (Rv. **675604-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **PANARIELLO FRANCESCOPAOLO.** *Relatore:* **PANARIELLO FRANCESCOPAOLO.**

G. *(LOMBARDO GUIDO) contro* V. *(SASSO GIANLUCA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/09/2023

132102 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE Giudizio di appello - Prova indispensabile ex art. 437, comma 2, c.p.c. - Presupposti - Decadenza colpevole della parte in primo grado - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

In tema di rito del lavoro in appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva erroneamente dichiarato inammissibili le richieste di integrazione probatoria avanzate dal lavoratore in appello, in quanto afferenti a documenti - nella specie, comunicazioni UNILAV su assunzione e licenziamento; estratto contributivo INPS; modello C2/storico - di epoca antecedente al deposito del ricorso e non prodotti tempestivamente in primo grado, senza tuttavia considerare che gli esiti del giudizio ne avevano evidenziato l'indispensabilità ai fini della prova del rapporto di lavoro controverso).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 437 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16358 del 2024 Rv. 671437-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **16677** *del* **22/06/2025** (Rv. **675609-01**)

Presidente: **GARRI FABRIZIA.** *Estensore:* **MAGNANENSI SIMONA.** *Relatore:* **MAGNANENSI SIMONA.**

C. *(PESSI ROBERTO) contro* B. *(TARTAGLIONE LUCA)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 01/02/2024

132177 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA Regime anteriore all'art. 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991 - Trattenute sulla pensione a titolo di contributo di solidarietà ad opera della Cassa di previdenza dei dottori commercialisti - Illegittimità - Credito conseguente - Interessi legali - Decorrenza - Dalla data di maturazione del diritto - Fondamento.

Nel regime anteriore all'art. 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991, ai crediti maturati per effetto della declaratoria di illegittimità delle trattenute sulla pensione operate a titolo di contributo di solidarietà dalla Cassa di previdenza dei dottori commercialisti si applicano gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto, coincidente con i prelievi illegittimi, fino al momento dell'effettivo pagamento, atteso che i crediti previdenziali non seguono la disciplina delle obbligazioni pecuniarie ma sono prestazioni unitarie, di cui gli accessori costituiscono una componente essenziale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1283 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 412 art. 16 com. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18558 del 2014 Rv. 632881-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6928 del 2018 Rv. 647568-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **16669** *del* **22/06/2025** (Rv. **675607-01**)

Presidente: **SPENA FRANCESCA.** *Estensore:* **ROSETTI RICCARDO.** *Relatore:* **ROSETTI RICCARDO.**

G. *(BAVA ANDREA) contro* M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 17/05/2023

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Vittime del dovere - Benefici ex art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005 - Presupposti - Evento da cui è scaturita la lesione - Caratteristiche - Concretizzazione del rischio specifico - Necessità - Fattispecie.

Ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 563, della l. n. 266 del 2005, non è sufficiente che il pubblico dipendente abbia riportato lesioni in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dalle lett. a), b), c), d), e) ed f), del citato art. 1, essendo altresì necessario che l'evento da cui è scaturita la lesione costituisca, a sua volta, una concretizzazione della speciale pericolosità e/o del rischio tipico di quelle determinate attività. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto le lesioni subite da un vigile del fuoco, caduto da un cancello in occasione delle operazioni di salvataggio di un cane rimastovi incastrato, interamente ascrivibili all'autonomo dinamismo corporeo del soccorritore).

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 563 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 34299 del 2024 Rv. 673316-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **16835** *del* **23/06/2025** (Rv. **675612-01**)

Presidente: **MAROTTA CATERINA.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.**

R. *(LIMBLICI GIUSEPPE) contro* M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/04/2024

103237 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE Mobilità del personale docente - Domanda di trasferimento in una sede rimasta non assegnata all'esito della procedura concorsuale - Azione di adempimento - Ammissibilità - Effetti.

in tema di mobilità scolastica, il docente che aveva richiesto il trasferimento in posti che sono poi rimasti non assegnati in esito allo svolgimento delle procedure disciplinate dalle ordinanze ministeriali e contratti integrativi, può proporre azione di adempimento sul presupposto che quei posti gli sarebbero stati attribuiti se la procedura avesse avuto regolare svolgimento, al fine di ottenere genericamente l'attribuzione di una sede nella Provincia e negli Ambiti territoriali richiesti non appena essa sia disponibile e prima di qualsiasi altra ulteriore assegnazione ad altri, oltre alla retrodatazione meramente giuridica ed al risarcimento del danno, se richiesto, senza che ciò coinvolga la definitiva assegnazione dei posti originariamente domandati che sia successivamente intervenuta, mediante altre procedure, ivi comprese quelle di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL comparto scuola normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 o mediante successive mobilità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Legge 13/07/2015 num. 107 art. 1 com. 108 CORTE COST.

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **16799** *del* **23/06/2025** (Rv. **675626-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **BUFFA FRANCESCO.** *Relatore:* **BUFFA FRANCESCO.**

C. *(NOBILONI ALESSANDRO) contro* D. *(ANGELETTI VALENTINO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 21/10/2020

103396 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE Disciplina del trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. - Ambito di applicazione - Sostituzione del titolare per successione mortis causa - Inclusione - Ragioni.

La disciplina di cui all'art. 2112 c.c. trova applicazione anche quando il trasferimento d'azienda avvenga mortis causa, essendo quest'ultimo ravvisabile in ogni caso in cui, ferma restando nel suo nucleo essenziale l'organizzazione del complesso di beni destinati all'esercizio dell'impresa, si verifichi la sostituzione della persona del titolare, quale che sia il mezzo tecnico-giuridico attraverso il quale tale sostituzione si attui, e quindi anche a mezzo di successione ereditaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 752, Cod. Civ. art. 754

Massime precedenti Vedi: N. 28381 del 2005 Rv. 585805-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **16782** *del* **23/06/2025** (Rv. **675650-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **BUFFA FRANCESCO.** *Relatore:* **BUFFA FRANCESCO.**

D. *(SAPONARA MARCO ANTONIO) contro* L. *(PATERNOSTER GIOVANNI FRANCESCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 22/10/2020

100018 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI Art. 348, comma 2, c.p.c. - Rinvio per mancata comparizione dell'appellante - Ambito di applicazione - Limiti - Fattispecie.

In tema di impugnazioni, l'art. 348, comma 2, c.p.c. - applicabile anche alle controversie soggette al rito del lavoro - prevede che il giudice rinvii la causa soltanto nel caso in cui la mancata comparizione dell'appellante avvenga alla prima udienza, sicché non trova applicazione ove il processo abbia già avuto uno sviluppo, anche se solo sul piano processuale. (Nella specie, la S.C. ha negato la sussistenza dei presupposti del predetto rinvio, atteso che l'appellante incidentale non era comparso soltanto all'ultima udienza, allorché il processo aveva già avuto ampia trattazione, con espletamento di una CTU e deposito del relativo elaborato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 13968 del 2010 Rv. 613951-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **16835** *del* **23/06/2025** (Rv. **675612-02**)

Presidente: **MAROTTA CATERINA.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.**

R. *(LIMBLICI GIUSEPPE) contro* M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 22/04/2024

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Mobilità del personale docente - Azione di adempimento del lavoratore - Oneri probatori delle parti - Oggetto.

Il docente che agisca nei confronti del Ministero per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla disciplina della mobilità per un determinato anno scolastico ha l'onere di allegare specificamente l'obbligo inadempiuto (come, ad esempio, quello di attribuire ai candidati i posti disponibili al momento in cui si svolge la fase delle assegnazioni loro pertinente), spettando conseguentemente al Ministero dimostrare che tale obbligo non sussisteva, in ipotesi per il fatto che, in ragione della posizione in graduatoria ricoperta dal lavoratore, quei posti, in caso di assegnazione, avrebbero dovuto essere destinati ad altri.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 13/07/2015 num. 107 art. 1 com. 108 CORTE COST.

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **16769** *del* **23/06/2025** (Rv. **675639-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **BUFFA FRANCESCO.** *Relatore:* **BUFFA FRANCESCO.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Conf.)*

Y. *(LANZINI LAURA) contro* C. *(HERNANDEZ FEDERICO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/06/2024

103287 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO Ultimazione di opere edili - Giustificato motivo oggettivo di licenziamento - Configurabilità - Condizioni - Impossibilità di utilizzare i lavoratori nelle articolazioni dell'impresa - Dimostrazione da parte del datore di lavoro - Necessità.

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'ultimazione delle opere edili per la cui realizzazione i lavoratori sono stati assunti non è sufficiente a configurare un giustificato motivo di recesso, salvo che il datore di lavoro non dimostri l'impossibilità di utilizzazione dei lavoratori medesimi in altre mansioni compatibili, con riferimento alla complessità dell'impresa e alla generalità dei cantieri nei quali è dislocata la relativa attività.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 23/07/1991 num. 223 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 22417 del 2009 Rv. 610068-01

Massime precedenti Vedi: N. 2739 del 2024 Rv. 669861-02, N. 29099 del 2019 Rv. 655704-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **16825** *del* **23/06/2025** (Rv. **675605-01**)

Presidente: **LEONE MARGHERITA MARIA.** *Estensore:* **PONTERIO CARLA.** *Relatore:* **PONTERIO CARLA.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

I. *(GUIDALDI PIERO) contro* I. *(GARGANI BENEDETTO)*

Regola competenza

089022 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Risarcimento del danni per fatto costituente reato - Rapporti tra azione civile e penale - Separatezza - Eccezioni - Fondamento.

In materia di rapporti tra giudizio civile e penale, l'art. 652 c.p.p., innovando rispetto alla disciplina di cui al previgente sistema, fondato sulla prevalenza del processo penale su quello civile, si ispira al principio della separatezza dei due giudizi, prevedendo che il giudizio civile risarcitorio debba essere sospeso soltanto allorquando l'azione civile, ex art. 75 c.p.p., sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado, in quanto solo in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno, il quale, pertanto, non può pervenire anticipatamente a un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15470 del 2017 Rv. 644464-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **16832** *del* **23/06/2025** (Rv. **675611-01**)

Presidente: **LEONE MARGHERITA MARIA.** *Estensore:* **PONTERIO CARLA.** *Relatore:* **PONTERIO CARLA.**

L. *(RUSSO PEPPINO) contro* A. *(CARNOVALE EUGENIO VITTORIO ROCCO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO

098329 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - INDENNITA' - VARIE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 012198/2020 65806701

Massime precedenti Conformi: N. 12198 del 2020 Rv. 658067-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **16826** *del* **23/06/2025** (Rv. **675610-01**)

Presidente: **MAROTTA CATERINA.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.**

A. *(GIASI ANTONIO) contro* G. *(ALAGNA FRANCESCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/02/2020

102097 ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - PERSONALE - IN GENERE Dipendenti universitari in servizio come dirigenti medici - Controversie di lavoro - Legittimazione passiva concorrente dell'azienda universitaria e dell'università - Sussistenza - Ragioni.

Nelle controversie promosse dai dipendenti delle università, in servizio come dirigenti medici delle aziende ospedaliere universitarie, sussiste la legittimazione passiva solidale e concorrente dell'azienda universitaria e dell'università, atteso che i rapporti fra i due soggetti, come emergenti dalla normativa che ne disciplina la rispettiva attività, configurano una vera e propria "cogestione", che fonda la legittimazione processuale di entrambi sul piano delle obbligazioni passive nell'ambito del rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 sexies CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 21/12/1999 num. 517 art. 2

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8521 del 2012 Rv. 622471-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **16772** *del* **23/06/2025** (Rv. **675649-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **BUFFA FRANCESCO.** *Relatore:* **BUFFA FRANCESCO.**

A. *(D'APONTE MARCELLO) contro* M. *(ALLOCATI NERINO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 16/12/2019

103357 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - FERIE ANNUALI Società "in house" - Ferie dei dipendenti - Regime privatistico - Conseguenze - Divieto di monetizzazione - Esclusione.

Le società cd. "in house", benché soggette alla disciplina pubblicistica per i settori di attività in cui assume rilievo preminente la natura sostanziale degli interessi pubblici coinvolti e la destinazione non privatistica della finanza d'intervento, devono rispettare le ordinarie regole

privatistiche in tema di ferie dei dipendenti, con conseguente esclusione del divieto di monetizzazione delle stesse.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/07/2012 num. 295 art. 5 com. 8, Legge 07/08/2012 num. 135 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8926 del 2024 Rv. 670612-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **16802** *del* **23/06/2025** (Rv. **675660-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **BUFFA FRANCESCO.** *Relatore:* **BUFFA FRANCESCO.**

G. *(DELLA VALLE ROBERTO) contro* P. *(FERI MICHELE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/11/2019

005017 AGENZIA (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RECESSO - IN GENERE Giusta causa - Nozione - Inadempimento "di non scarsa importanza" - Necessità.

Nel rapporto di agenzia, la regola dettata dall'art. 2119 c.c. deve essere applicata tenendo conto della diversa natura del rapporto rispetto a quello di lavoro subordinato nonchè della diversa capacità di resistenza che le parti possono avere nell'economia complessiva dello stesso; in tale ambito, il giudizio circa la sussistenza, nel caso concreto, di una giusta causa di recesso deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto e dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale, assumendo rilievo, in proposito, solo la sussistenza di un inadempimento colpevole e di non scarsa importanza che leda in misura considerevole l'interesse dell'agente, tanto da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1751 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119

Massime precedenti Conformi: N. 1376 del 2018 Rv. 646888-01

Massime precedenti Vedi: N. 29290 del 2019 Rv. 655854-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **16928** *del* **24/06/2025** (Rv. **675627-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **BUCONI MARIA LAVINIA.** *Relatore:* **BUCONI MARIA LAVINIA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P. *(LO CARMINE GIUSEPPE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 10/07/2023

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Corsi di addestramento professionale finanziati dalla P.A. - Affidamento da parte della Regione Sicilia ad un ente privato - Rapporto di servizio - Instaurazione - Conseguenze - Responsabilità patrimoniale per danno erariale e giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza.

L'affidamento, da parte della Regione Sicilia, ad un ente privato (nella specie, Centro Italiano Femminile) della gestione di corsi di formazione professionale disciplinati e finanziati dalla P.A. instaura un rapporto di servizio con detto ente e ne implica, conseguentemente, l'assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità patrimoniale per danno erariale, non rilevando, in contrario, la natura privatistica dell'ente stesso né dello strumento contrattuale (appalto di servizio) con il quale si sia costituito ed attuato il rapporto in questione.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 06/03/1976 num. 24

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 715 del 2002 Rv. 551733-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20886 del 2006 Rv. 591938-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **16929** *del* **24/06/2025** (Rv. **675602-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **BELLE' ROBERTO.** *Relatore:* **BELLE' ROBERTO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

F. *(TENUTA GIOVANNI CARLO) contro* A. *(NICCOLI ALFONSO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 02/11/2023

103261 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO Medici ambulatoriali convenzionati - Rapporto di lavoro autonomo - Conseguenze - Applicazione dell'art. 2087 c.c. - Esclusione - Domanda di risarcimento del danno da malattia professionale - Onere di allegazione - Contenuto.

Il lavoro dei medici ambulatoriali convenzionati, ai sensi degli artt. 48 l. n. 833 del 1978 e 8 d.lgs. n. 502 del 1992, benché svolto in forme coordinate, continuative e prevalentemente personali, ha natura di rapporto di lavoro autonomo, sicché ad essi non trova applicazione l'art. 2087 c.c. e, di conseguenza, ai fini della domanda di risarcimento del danno da malattia professionale, non è sufficiente dedurre l'esistenza di fattori di rischio o di pericolo ma è necessario allegare con precisione l'obbligazione cautelare, generica o specifica, di cui si assume la violazione, ovvero il comportamento doveroso rimasto inosservato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 3 com. 7, Cod. Civ. art. 2222

Massime precedenti Vedi: N. 7128 del 2013 Rv. 625495-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **16943** *del* **24/06/2025** (Rv. **675661-02**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

C. *(SCARPA NICOLA) contro* V. *(PROVENZA LUIGI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 26/06/2020

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE Collaboratori ex art. 90 d.lgs. n. 267 del 2000 - Diritto al riconoscimento del trattamento economico relativo alle mansioni superiori - Condizioni - Contenuto - Limiti.

I collaboratori assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 90, comma 1, TUEL, ove assegnati a mansioni superiori ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 e ferma restando la nullità dell'assegnazione, hanno diritto, per il periodo di svolgimento di tali mansioni in modo prevalente - anche in mancanza di un provvedimento del superiore gerarchico o di sua illegittimità, ed anche se gli sia stato attribuito un incarico per il quale sia previsto un particolare titolo di studio del quale siano privi -, al pagamento della differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per la categoria superiore alla quale corrispondono le mansioni espletate e quello iniziale della categoria di inquadramento, in aggiunta a quanto percepito per la posizione economica di appartenenza e, eventualmente, a titolo di retribuzione individuale di anzianità; tale diritto non

sussiste nei casi in cui l'espletamento delle suddette mansioni sia avvenuto all'insaputa o contro la volontà dell'ente, ovvero sia il frutto di una fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente o in ogni altra ipotesi nella quale si riscontri una situazione di illiceità per contrasto con norme fondamentali o generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento, in particolare laddove l'ordinamento vieti in radice che la prestazione, se resa senza rispettare determinate regole, sia ricompensata, perché illecitamente eseguita.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 52, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 90

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **16926** *del* **24/06/2025** (Rv. **675615-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **CASCIARO SALVATORE.** *Relatore:* **CASCIARO SALVATORE.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

D. *(DI RISIO CARMINE) contro* C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 22/09/2022

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Organismo di diritto pubblico - Equiparazione alla P.A. - Limiti - Affidamento dei contratti - Rapporto di lavoro con i dipendenti - T.U. pubblico impiego - Applicabilità - Esclusione - Disciplina privatistica - Fattispecie.

L'equiparazione dell'organismo di diritto pubblico alle pubbliche amministrazioni riguarda i segmenti di attività strettamente legati all'affidamento dei contratti, ferma restando la possibilità di ricorrere a strumenti di diritto privato per il raggiungimento delle finalità istituzionali cui l'ente è preposto, di modo che il rapporto di lavoro con il personale dipendente - segnatamente, sotto il profilo della relativa interruzione conseguente allo scioglimento della società - non è soggetto alle norme del T.U. sul pubblico impiego ma alla disciplina privatistica. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittimamente indirizzata, ai lavoratori alle dipendenze del COTIR - Consorzio per la divulgazione e sperimentazione delle tecniche irrigue s.c.a.r.l. in liquidazione -. una dichiarazione di esubero ex art. 4, l. n. 223 del 1991, escludendo la natura di ente pubblico del suddetto organismo e, conseguentemente, l'applicabilità ai suoi dipendenti tanto del c.c.n.l. Enti locali, quanto del d.lgs. n. 165 del 2001).

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2615 ter, Decreto Legisl. 19/08/2016 num. 175 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8673 del 2019 Rv. 653558-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **16920** *del* **24/06/2025** (Rv. **675601-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **TRICOMI IRENE.** *Relatore:* **TRICOMI IRENE.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

S. *(DELLA SCIUCCA ANTONINO FRANCESCO) contro* I. *(MORAGGI DONATELLA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/10/2020

098130 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INCOMPATIBILITA' (CON ALTRI IMPIEGHI, PROFESSIONI, CARICHE ED ATTIVITA') In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 006637/2020 65743201

Massime precedenti Conformi: N. 6637 del 2020 Rv. 657432-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **16943** *del* **24/06/2025** (Rv. **675661-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

C. *(SCARPA NICOLA) contro* V. *(PROVENZA LUIGI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 26/06/2020

098268 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE Incarichi ex art. 90 d.lgs. n. 267 del 2000 - Durata - Previsione di un termine annuale - Proroga - Forma scritta o stipula di un nuovo contratto - Esclusione.

Gli incarichi a tempo determinato alle dipendenze degli enti locali di cui all'art. 90 del d.lgs. n. 267 del 2000 (cd. uffici di staff) hanno una durata rapportata a quella dell'organo politico cui sono collegati, atteso il loro carattere fiduciario, e, qualora sia previsto un termine annuale, per la relativa proroga non sono imposte né la forma scritta né la stipula di un nuovo contratto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 90

Massime precedenti Vedi: N. 22325 del 2024 Rv. 672265-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **17013** *del* **25/06/2025** (Rv. **675662-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **CAVALLARO LUIGI.** *Relatore:* **CAVALLARO LUIGI.**

I. *(MARITATO LELIO) contro* C. *(LANDOLINA CARLO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PALERMO, 24/10/2019

103380 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE Datore di lavoro - Sospensione unilaterale del rapporto non giustificata da impossibilità non imputabile della prestazione lavorativa - Conseguenze - Contributi previdenziali - Obbligo di versamento - Sussistenza - Fondamento.

In caso di sospensione unilaterale del rapporto di lavoro da parte del datore, che non sia giustificata da assoluta impossibilità, a lui non imputabile, di collaborare all'adempimento della prestazione, resta ferma l'obbligazione contributiva, in quanto le retribuzioni spettanti al lavoratore devono considerarsi dovute ai sensi dell'art. 12, l. n. 153 del 1969.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1463, Cod. Civ. art. 1464, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1256, Cod. Civ. art. 1460, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 37716 del 2022 Rv. 666384-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **17047** *del* **25/06/2025** (Rv. **675590-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **CASCIARO SALVATORE.** *Relatore:* **CASCIARO SALVATORE.**

L. *(CATUARA STEFANO) contro* S. *(CARITA' FRANCESCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 18/03/2021

103137 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - CARRIERA - CONCORSI INTERNI Lavoro pubblico privatizzato - Bando di concorso contenente gli elementi essenziali della relativa posizione - Natura - Offerta al pubblico - Inadempimento - Conseguenze - Diritto al risarcimento dei danni - Prescrizione - Termine ordinario decennale - Applicabilità - Ragioni.

In tema di lavoro pubblico privatizzato, la pubblicazione, da parte del datore di lavoro, di un bando di concorso interno per la copertura di posti di una determinata qualifica, contenente tutti gli elementi essenziali (numero dei posti disponibili, qualifica, modalità del concorso, criteri di valutazione dei titoli), con la previsione del diritto del vincitore di ricoprire la posizione di lavoro disponibile e la data a decorrere dalla quale l'attribuzione della posizione medesima è destinata ad operare giuridicamente, configura un'offerta al pubblico, che impegna il datore di lavoro ad adempiere alle obbligazioni assunte e consolida nel patrimonio dell'interessato l'acquisizione di una situazione giuridica soggettiva, dalla quale il datore può sciogliersi solo per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge, con conseguente diritto al risarcimento del danno in caso di inadempimento, il quale, avendo natura contrattuale ex art. 1218 c.c., si prescrive nel termine ordinario di dieci anni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1336, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14275 del 2014 Rv. 631607-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **17009** *del* **25/06/2025** (Rv. **675613-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **PANARIELLO FRANCESCOPAOLO.** *Relatore:* **PANARIELLO FRANCESCOPAOLO.**

S. *(CHECCHIA OLSTENIO) contro* R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 31/05/2024

133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE Morte della parte - Riassunzione del processo - Individuazione degli eredi - Criteri - Risultanze formali - Sufficienza - Prova contraria.

Alla luce di una interpretazione dell'art. 303, comma 2, c.p.c. conforme ai principi di sollecita definizione del processo e di tutela del diritto di difesa di cui all'art. 111 Cost., ai fini della riassunzione del processo dopo la morte della parte occorre diligentemente accertare che i soggetti evocati in giudizio quali eredi siano formalmente investiti del titolo a succedere e che esso permanga al momento della riassunzione, essendo necessario e sufficiente il riscontro della titolarità anzidetta in forza di quanto risulti legalmente allo stato degli atti, qualora non sia conosciuta (o conoscibile con l'ordinaria diligenza) alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare (per rinuncia, indegnità, premorienza o altra causa), gravando sui predetti convenuti l'onere di dimostrare tempestivamente il contrario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Civ. art. 470, Cod. Civ. art. 519, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 21287 del 2011 Rv. 619380-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **17276** *del* **26/06/2025** (Rv. **675664-02**)

Presidente: **SPENA FRANCESCA.** *Estensore:* **ROSETTI RICCARDO.** *Relatore:* **ROSETTI RICCARDO.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* T. *(MASTRANGELI FABRIZIO DOMENICO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 02/03/2024

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Vittime del dovere - Speciale elargizione ex art. 5, comma 1, l. n. 206 del 2004 - Prescrizione decennale - Decorrenza in relazione ai singoli ratei - Esclusione - Ragioni - Obbligazione facoltativa e non alternativa.

127028 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE In genere.

La speciale elargizione per le vittime del dovere, prevista dall'art. 5, comma 1, della l. n. 206 del 2004, ha natura di obbligazione facoltativa e non alternativa, anche se erogata sotto forma di vitalizio, poiché ha ad oggetto una somma una tantum predeterminata dalla legge, con la conseguenza che si applica l'ordinaria prescrizione decennale, decorrente non dai singoli ratei, ma dal momento in cui il beneficiario ha avuto effettiva conoscenza dei presupposti sostanziali della pretesa e, ove essi si siano verificati prima dell'entrata in vigore dell'art. 4 del d.P.R. n. 243 del 2006, dalla data di entrata in vigore medesima.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 03/08/2004 num. 206 art. 5 com. 1, DPR 07/07/2006 num. 243 art. 4, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 563 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 564 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24819 del 2024 Rv. 672367-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **17207** *del* **26/06/2025** (Rv. **675663-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **MICHELINI GUALTIERO.** *Relatore:* **MICHELINI GUALTIERO.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Diff.)*

A. *(GROSSI LUCA) contro* P. *(CETRULLO ANNALISA)*

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 14/07/2022

103206 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE Società a totale partecipazione pubblica aventi ad oggetto la gestione di servizio pubblico locale - Reclutamento del personale - Procedure concorsuali e selettive delle amministrazioni pubbliche - Applicazione - Conseguenze - Contratti a termine affetti da nullità - Conversione in contratti a tempo indeterminato - Esclusione.

In forza dell'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008 (nel testo applicabile ratione temporis), le società a totale partecipazione pubblica aventi ad oggetto la gestione del servizio pubblico locale, ai fini del reclutamento del personale devono osservare, a pena di nullità del contratto di lavoro, le procedure concorsuali e selettive proprie delle amministrazioni pubbliche, non potendo conseguentemente operare la regola della conversione del contratto a termine affetto da nullità in rapporto a tempo indeterminato.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 18, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/08/2016 num. 175 art. 19 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 3621 del 2018 Rv. 647442-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **17276** *del* **26/06/2025** (Rv. **675664-01**)

Presidente: **SPENA FRANCESCA.** *Estensore:* **ROSETTI RICCARDO.** *Relatore:* **ROSETTI RICCARDO.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* T. *(MASTRANGELI FABRIZIO DOMENICO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI BOLZANO, 02/03/2024

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Benefici economici per le vittime del dovere - Esercizio del diritto - Accertamento dello status - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Prescrizione decennale - Decorrenza - Fondamento.

127028 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE In genere.

Il diritto alla speciale elargizione prevista in favore delle vittime del dovere può essere esercitato, senza necessità del previo formale riconoscimento di tale status ed a prescindere dall'accertamento della causa di servizio, sin dal momento in cui siano maturati i presupposti fattuali della relativa pretesa, decorrendo da tale data la prescrizione decennale, poiché, in caso contrario, si finirebbe per estendere ai benefici economici l'imprescrittibilità attinente allo status.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 563 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 564 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28696 del 2020 Rv. 659882-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **17375** *del* **27/06/2025** (Rv. **675648-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **MAGNANENSI SIMONA.** *Relatore:* **MAGNANENSI SIMONA.**

S. *(POLITELLI NICOLETTA) contro* I. *(CIACCI PATRIZIA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 16/10/2018

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 004600/2021 66063901

Massime precedenti Conformi: N. 4600 del 2021 Rv. 660639-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **17367** *del* **27/06/2025** (Rv. **675651-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **MAROTTA CATERINA.** *Relatore:* **MAROTTA CATERINA.**

D. *(GIANNATTASIO CARMINE) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 09/11/2020

098001 IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Mancata o ritardata assunzione imputabile alla P.A. - Domanda di risarcimento dei danni - Onere di allegazione e prova in capo al lavoratore - Mancata o ritardata attribuzione del posto - Sufficienza

- Allegazione della condizione di inoccupazione o di occupazione con reddito inferiore - Necessità - Esclusione - Fondamento.

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere.

In materia di pubblico impiego contrattualizzato, in caso di mancata o ritardata assunzione addebitabile alla P.A., il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni è tenuto ad allegare unicamente il pregiudizio consistente nella tardiva od omessa attribuzione del posto e, quindi, nella perdita delle retribuzioni che avrebbe potuto conseguire, senza che occorra l'allegazione esplicita della condizione di inoccupazione o di occupazione con reddito inferiore, le quali costituiscono piuttosto elementi di prova del danno, ferma la necessità che il giudice di merito, in presenza di un quadro fattuale coerente e di una plausibile "pista probatoria", eserciti i poteri istruttori d'ufficio previsti dal codice di rito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1492 del 2018 Rv. 647194-01, N. 22294 del 2023 Rv. 668469-02, N. 16665 del 2020 Rv. 658637-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **17396** *del* **28/06/2025** (Rv. **675652-01**)

Presidente: **MANCINO ROSSANA.** *Estensore:* **GNANI ALESSANDRO.** *Relatore:* **GNANI ALESSANDRO.**

M. *(DEL BIGIO GIAMPIERO) contro* I. *(PULLI CLEMENTINA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 30/10/2018

021070 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Indebito assistenziale - Ripetizione - Esclusione - Presupposti - Affidamento dell'accipiens - Fattispecie.

La ripetizione dell'indebito assistenziale è esclusa in presenza di una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore, sempre che l'erogazione in questione non gli sia addebitabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto dell'Inps alla ripetizione dell'assegno di assistenza per sopravvenuta mancanza del requisito sanitario, senza aver preventivamente verificato la circostanza - rilevante in ordine alla sussistenza dell'affidamento del beneficiario - che gli fosse stato comunicato l'esito negativo della visita di revisione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Costituzione art. 38, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 55 com. 5, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 10 com. 2, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 24133 del 2021 Rv. 662179-01, N. 34013 del 2019 Rv. 656314-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **17451** *del* **29/06/2025** (Rv. **675600-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **CASCIARO SALVATORE.** *Relatore:* **CASCIARO SALVATORE.**

C. *(MERCURIO CARLO) contro* A. *(COCCIOLI ALBERTO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 05/02/2024

127002 PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA Impedimenti soggettivi e ostacoli di fatto - Idoneità ad impedire la decorrenza della prescrizione - Esclusione - Fattispecie.

L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli ostacoli di mero fatto (come il ritardo dovuto alla necessità di accertamento del diritto) o gli impedimenti soggettivi, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che l'erronea determinazione datoriale della consistenza del Fondo per la retribuzione accessoria dei dirigenti medici, che costituisce la base di calcolo per le voci della retribuzione accessoria - nella specie di posizione variabile -, costituisca ostacolo giuridico per l'azione di condanna al pagamento delle differenze retributive relative al predetto emolumento, in ragione della possibilità di agire in giudizio per ottenere la corretta determinazione del Fondo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2941 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 14193 del 2021 Rv. 661298-01

Massime precedenti Vedi: N. 13343 del 2022 Rv. 664637-01

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **17703** *del* **30/06/2025** (Rv. **675603-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **MARCHESE GABRIELLA.** *Relatore:* **MARCHESE GABRIELLA.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Conf.)*

T. *(PARISI MAURO) contro* I. *(SGROI ANTONINO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/06/2023

129073 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE Trattamento pensionistico - Opzione ex art. 1, comma 23, l. n. 335 del 1995 - Modalità di esercizio - Dichiarazione scritta all'Inps - Necessità - Comunicazione Uniemens del datore - Inidoneità - Ragioni.

La volontà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ex art 1, comma 23, della l. n. 335 del 1995, va espressa con dichiarazione scritta indirizzata dal lavoratore all'Ente previdenziale, né le indicate modalità di forma sono surrogabili con la comunicazione mensile datoriale dei cd. flussi Uniemens, in ragione della portata della scelta, dei riflessi (anche di natura pubblicistica) della stessa e delle connesse esigenze di certezza.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 23 CORTE COST.

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **17549** *del* **30/06/2025** (Rv. **675653-01**)

Presidente: **PANARIELLO FRANCESCOPAOLO.** *Estensore:* **AMIRANTE VITTORIA.** *Relatore:* **AMIRANTE VITTORIA.**

T. *(CENNA PAOLO) contro* I. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 04/06/2019

103216 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - VIOLAZIONE DELLE NORME SUL COLLOCAMENTO Maxi-sanzione per lavoro irregolare - Adozione dei provvedimenti sanzionatori - Competenza dell'Agenzia delle Entrate ex art. 36-bis, comma 7-bis, d.l. n. 223 del 2006 - Ambito temporale di applicazione.

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di cd. maxi-sanzione per lavoro irregolare, in applicazione dell'art. 36-bis, comma 7-bis, del d.l. n. 223 del 2006, nella originaria formulazione e come modificato dalla l. n. 183 del 2010, resta ferma la competenza dell'Agenzia delle Entrate per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi in materia di lavoro nero, sino al 9 novembre 2010, in relazione alle "violazioni constatate" prima del 12 agosto 2006, e, a decorrere dal 9 novembre 2010, in relazione alle "violazioni commesse" prima del 12 agosto 2006.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 bis com. 7 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Decreto Legge 22/02/2002 num. 12 art. 3 CORTE COST., Legge 23/04/2002 num. 73 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 4 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 247 art. 1 com. 54 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 35978 del 2021 Rv. 662918-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **17690** *del* **30/06/2025** (Rv. **675614-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **PICCONE VALERIA.** *Relatore:* **PICCONE VALERIA.**

F. *(DOMENELLA GIUSEPPE) contro* C. *(ACCIACCAFERRI PIERLUIGI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 10/11/2020

140032 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE Presidente del collegio - Rifiuto di sottoscrizione della sentenza - Adempimento compiuto in sua vece dal giudice anziano - Nullità o inesistenza della sentenza - Esclusione - Indicazione della specifica causa dell'impedimento - Necessità - Esclusione.

In tema di sottoscrizione della sentenza, se il presidente del collegio che l'ha emessa viene successivamente a cessare dal servizio o rifiuta, per qualsiasi motivo, di porre in essere gli adempimenti di sua competenza in ragione delle funzioni esercitate, non è nulla né inesistente la sentenza in cui i suddetti incombenti siano stati svolti dal componente anziano del collegio giudicante, con l'annotazione di avere sottoscritto in vece del presidente "impedito", senza che sia necessario indicare la specifica causa dell'impedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158

Massime precedenti Vedi: N. 20960 del 2019 Rv. 654961-01, N. 4326 del 2012 Rv. 621432-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **17550** *del* **30/06/2025** (Rv. **675654-01**)

Presidente: **PANARIELLO FRANCESCOPAOLO.** *Estensore:* **AMIRANTE VITTORIA.** *Relatore:* **AMIRANTE VITTORIA.**

B. *(GREMIGNI LUCA) contro* A. *(ALBI PASQUALINO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 24/03/2022

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Contratti a progetto - Riqualificazione come contratti di lavoro subordinato a tempo determinato - Valutazione del termine triennale di cui all'art. 5 d.lgs. n. 368 del 2001 ratione temporis applicabile - Necessità.

I contratti a progetto, in caso di riqualificazione (con accertamento giudiziale passato in giudicato) come contratti di lavoro subordinato a termine, devono essere considerati al fine della verifica del superamento del termine triennale di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 368 del 2001, ratione temporis applicabile.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 5

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **17706** *del* **30/06/2025** (Rv. **675655-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **SPENA FRANCESCA.** *Relatore:* **SPENA FRANCESCA.** *P.M.* **VISONA' STEFANO.** *(Conf.)*

C. *(BELLONI DAVIDE GIUSEPPE EGIZIO) contro* I. *(SGROI ANTONINO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/12/2023

129088 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITA' Pensione - Opzione per il sistema contributivo - Maturazione dell'anzianità contributiva di quindici anni - Elemento costitutivo - Art. 1, comma 23, l. n. 335 del 1995 - Ratio.

La maturazione di un'anzianità contributiva di almeno quindici anni è elemento costitutivo del diritto di opzione per la liquidazione dell'intera pensione con il sistema contributivo, ai sensi dell'art. 1, comma 23, secondo periodo, della l. n. 335/1995, la cui ratio è dare certezza, sin dall'esercizio dell'opzione, del regime contributivo e pensionistico applicabile al lavoratore.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 23 CORTE COST., Decreto Legge 28/09/2001 num. 355 art. 2 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10432 del 2018 Rv. 648763-01, N. 17703 del 2025 Rv. 675603-01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Sezione tributaria

GIUGNO 2025

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **14770** *del* **02/06/2025** (Rv. **675130-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.**

E. *(PAULETTI ENRICO) contro* A.

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 30/10/2023

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Decisioni della Corte di cassazione - Omesso rilievo di questioni ritenute assorbite - Configurabilità dell'errore percettivo - Fattispecie.

In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'omessa percezione di questioni sulle quali il giudice d'appello non si è pronunciato in quanto ritenute, anche implicitamente, assorbite configura un errore di fatto denunciabile ex art. 395, n. 4), c.p.c., senza che rilevi, ai fini della sua decisività, l'eventuale omessa riproposizione in sede di legittimità della questione assorbita, su cui non si forma giudicato implicito, atteso che può essere riproposta e decisa nel giudizio di rinvio. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto sussistente l'invocato errore revocatorio in una decisione della stessa Corte di cassazione che aveva accolto il ricorso dell'Agenzia e deciso la causa nel merito rigettando la domanda del contribuente, senza avvedersi che residuavano ulteriori accertamenti in fatto rimasti assorbiti nella sentenza d'appello e che andavano rimessi al giudice del rinvio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4)

Massime precedenti Conformi: N. 23502 del 2018 Rv. 650515-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **14800** *del* **02/06/2025** (Rv. **675489-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(ESCALAR GABRIELE)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 29/12/2016

177170 TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE Cessione di partecipazioni - Esenzione della plusvalenza ex art. 87, comma 1, TUIR - Requisiti - Esercizio da parte della società partecipata di impresa commerciale - Immobile strumentale in costruzione - Sufficienza - Ragioni - Condizioni.

Ai fini del beneficio dell'esenzione d'imposta delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, di cui all'art. 87, comma 1, TUIR, il requisito dell'esercizio da parte della società partecipata di un'impresa commerciale non va escluso - in ragione della presunzione iuris et de iure di non sussistenza contenuta nella lett.d) - ove l'immobile strumentale all'esercizio dell'attiva imprenditoriale prevista nell'oggetto sociale (nella specie alberghiera) sia in corso di costruzione nel triennio anteriore alla cessione, in quanto si tratta di attività preparatoria volta a dotare l'impresa di un apparato organizzativo autonomo, a condizione che nell'immobile stesso sia successivamente iniziata l'attività imprenditoriale medesima.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87 com. 1 lett. D

Massime precedenti Vedi: N. 6692 del 2025 Rv. 674367-01, N. 12138 del 2019 Rv. 660664-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15026** *del* **04/06/2025** (Rv. **675272-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **LUCIOTTI LUCIO.** *Relatore:* **LUCIOTTI LUCIO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(SCAFARELLI FEDERICA)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLZANO, 30/03/2022

159517 SOCIETA' - FUSIONE - IN GENERE Fusione per incorporazione di società non residente nel territorio dello Stato - Mandato di rappresentanza fiscale della società incorporata - Estinzione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI In genere.

279489 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SOGGETTI PASSIVI - SOGGETTI NON RESIDENTI NELLO STATO In genere.

In tema di IVA, la fusione per incorporazione di una società non residente nel territorio dello Stato non è causa di estinzione del mandato di rappresentanza fiscale della società incorporata, in quanto, ai sensi dell'art. 1722, n. 4, c.c., il mandato, che ha per oggetto il compimento di atti relativi all'esercizio di un'impresa, non si estingue per estinzione del mandante, se l'esercizio dell'impresa è continuato, salvo il diritto di recesso delle parti o degli eredi. (In una controversia nella quale la ricorrente, in veste di rappresentante fiscale, aveva avanzato, in nome e per conto della incorporata, istanza di rimborso dell'eccedenza IVA, la S.C. ha affermato che la circostanza che l'istanza di rimborso non fosse stata formulata in nome e per conto della incorporante non era idonea ad inficiare il diritto al rimborso del credito IVA, atteso che, da un lato, la società incorporante subentra in tutti i diritti e gli obblighi della società incorporata e, dall'altro, una tale irregolarità non è, comunque, tale da privare il soggetto passivo del diritto di ottenere il rimborso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2504 bis, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 com. 3 CORTE COST., DPR 10/11/1997 num. 441 art. 1 com. 4, Cod. Civ. art. 1722 lett. 4

Massime precedenti Vedi: N. 2746 del 2023 Rv. 666624-01, N. 591 del 2024 Rv. 670178-01, N. 22774 del 2006 Rv. 593476-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 21970 del 2021 Rv. 661864-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **14904** *del* **04/06/2025** (Rv. **675084-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **CANDIA UGO.** *Relatore:* **CANDIA UGO.**

C. *(MAFFEI ROSINA) contro* D. *(FERRETTO CHIARA)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO VENETO, 06/11/2023

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Pertinenze - Autonoma tassabilità - Esclusione - Individuazione - Particella "graffata" - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

In tema di IMU, l'art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, che esclude l'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, fonda l'attribuzione della qualità di pertinenza su un criterio oggettivo e fattuale, cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio od ornamento di un'altra, in applicazione dell'art. 817 c.c., e su uno soggettivo, consistente nella volontà di dar vita ad un vincolo di accessorietà durevole, senza che rilevi l'intervenuta graffatura catastale, che ha

esclusivo rilievo formale; perciò, anche in tale ipotesi, permane a carico del contribuente l'onere di provare la ricorrenza in concreto dei predetti presupposti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non tassabile un'area scoperta, di circa mq. 5.715, solo perché catastalmente incorporata, mediante graffatura, ad un fabbricato, senza tuttavia verificare la sussistenza, in concreto, di un rapporto di pertinenzialità tra i due immobili).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18470 del 2016 Rv. 640976-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **14904** *del* **04/06/2025** (Rv. **675084-02**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **CANDIA UGO.** *Relatore:* **CANDIA UGO.**

C. *(MAFFEI ROSINA) contro* D. *(FERRETTO CHIARA)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO VENETO, 06/11/2023

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Pertinenze - Obbligo dichiarativo - Sussistenza - Condizioni.

In tema di IMU, l'obbligo dichiarativo del vincolo pertinenziale di un'area sussiste soltanto per le fattispecie in cui il presupposto di fatto per beneficiare dell'agevolazione sia sopravvenuto a partire dall'anno di imposta 2008, ma non sia ancora venuto a conoscenza (attraverso l'acquisizione di documenti o l'assunzione di informazioni, anche se per finalità extratributarie) dell'ente impositore, restando il contribuente esonerato dall'obbligo della dichiarazione con riguardo ad eventi o situazioni noti all'ente impositore prima dell'1 gennaio 2009, che vengano in rilievo con riferimento a successivi periodi di imposta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 37 com. 53 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12226 del 2023 Rv. 667894-01, N. 17562 del 2016 Rv. 640990-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **14962** *del* **04/06/2025** (Rv. **675131-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **CORTESI FRANCESCO.** *Relatore:* **CORTESI FRANCESCO.**

C. *(MILITERNO ALESSANDRA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 18/11/2020

100128 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - COMMISSIONI TRIBUTARIE Sentenze delle commissioni tributarie emesse in sede di giudizio di ottemperanza - Ricorso per cassazione ex art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Limiti - Violazione delle "norme del procedimento" - Nozione - Fattispecie.

L'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 - a mente del quale il ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata dal giudice tributario in esito a giudizio di ottemperanza è ammesso per "violazione delle norme del procedimento" - deve essere interpretato nel senso che è possibile denunciare alla S.C. non soltanto la violazione delle norme disciplinanti il predetto giudizio, ma anche ogni altro "error in procedendo" nel quale sia incorso il giudice dell'ottemperanza e, in particolare, il

mancato o difettoso esercizio del potere-dovere di interpretare ed eventualmente integrare il "dictum" costituito dal giudicato cui l'amministrazione non si sia adeguata o l'omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha dichiarato ammissibile il ricorso con cui il contribuente denunciava l'erroneo rilievo da parte del giudice dell'ottemperanza della sussistenza di un giudicato ostativo alla sua domanda, derivante dalla statuizione di rigetto di precedente ricorso per ottemperanza per prescrizione del diritto al rimborso dell'imposta riconosciuto con la sentenza di condanna, rigettandolo poi nel merito in ragione del corretto rilievo, nella decisione impugnata, dell'idoneità della sentenza resa nel precedente giudizio di ottemperanza ad acquisire autorità di cosa giudicata sostanziale ex art. 2909 c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23487 del 2018 Rv. 650511-01

Massime precedenti Vedi: N. 33039 del 2019 Rv. 656469-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15026** *del* **04/06/2025** (Rv. **675272-02**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **LUCIOTTI LUCIO.** *Relatore:* **LUCIOTTI LUCIO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(SCAFARELLI FEDERICA)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLZANO, 30/03/2022

159517 SOCIETA' - FUSIONE - IN GENERE Fusione per incorporazione - Identificazione diretta ex art. 35 ter del d.P.R. n. 633 del 1972 della società incorporante - Rappresentanza fiscale ex art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Violazione del principio di alternatività - Esclusione - Fondamento.

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI In genere.

279489 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SOGGETTI PASSIVI - SOGGETTI NON RESIDENTI NELLO STATO In genere.

In tema di IVA, l'identificazione diretta effettuata nel territorio dello Stato dalla società incorporante, ai sensi dell'art. 35 ter del d.P.R. n. 633 del 1972, non comporta il venir meno della legittimazione del rappresentante fiscale nominato dalla società incorporata per le operazioni compiute anteriormente alla fusione, senza che ciò costituisca violazione del principio di alternatività tra rappresentanza fiscale ex art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 ed identificazione diretta ex art. 35 ter del medesimo d.P.R., in quanto l'identificazione diretta opera soltanto per le operazioni successive e non per quelle ad essa anteriori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2504 bis, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 com. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 35 ter

Massime precedenti Vedi: N. 2746 del 2023 Rv. 666624-01, N. 21411 del 2017 Rv. 645622-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **14950** *del* **04/06/2025** (Rv. **675094-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **CORTESI FRANCESCO.** *Relatore:* **CORTESI FRANCESCO.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(CORDEIRO GUERRA ROBERTO)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 20/02/2017

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Rientro di capitali cc.dd. "scudati" - Limite all'accesso ai benefici fiscali di cui all'art. 14, comma 7, d.l. n. 350 del 2001, conv. con modif. dalla l. n. 409 del 2001 - Avvio di attività di accertamento tributario prima della dichiarazione di emersione - Interpretazione - Accertamento tributario in materia di disponibilità finanziarie all'estero.

In materia di scudo fiscale, l'art. 14, comma 7, del d.l. n. 350 del 2001, conv. con modif. dalla l. n. 409 del 2001, richiamato dall'art. 13-bis del d.l. n. 78 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 102 del 2009, non consente al contribuente di accedere ai benefici d'imposta previsti per il rimpatrio delle attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato se, alla data di presentazione dell'apposita dichiarazione riservata, è stata già constatata una violazione in materia di detenzioni finanziarie all'estero o, comunque, è già iniziata un'attività di "accertamento tributario e contributivo di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza", dovendo intendersi tale ultima preclusione limitata ai casi in cui l'accertamento in corso possa condurre alla contestazione di violazioni in materia di detenzione di attività finanziarie all'estero, essendo irragionevole un'interpretazione riferita ad ogni tipo di indagine fiscale, in quanto comporterebbe un limite all'accesso al beneficio in fase anteriore alla contestazione più stringente di quello previsto per il caso in cui la violazione è già stata contestata.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/09/2001 num. 350 art. 14 com. 7, Legge 23/11/2001 num. 409, Decreto Legge 01/08/2009 num. 78 art. 13 bis CORTE COST., Legge 03/08/2009 num. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30776 del 2023 Rv. 669735-01, N. 1321 del 2022 Rv. 663747-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15144** *del* **06/06/2025** (Rv. **675086-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** *Relatore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.**

T. *(TORRELLI ANGELO ANTONIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 16/03/2017

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Agevolazioni tributarie per Sisma Abruzzo 2009 - Riduzione del 60% ex art. 33, comma 28, l. n. 183 del 2011 - Tributi dichiarati per gli anni di imposta 2009-2010 - Applicabilità - Tributi successivamente accertati - Esclusione.

In tema di agevolazioni fiscali per il sisma in Abruzzo 2009, l'art. 33, comma 28, della l. n. 183 del 2011, consente l'applicazione della riduzione del 60% solo ai tributi dichiarati per gli anni di imposta 2009-2010 e non anche per i tributi successivamente accertati, ancorché riferiti a quegli anni.

Riferimenti normativi: Legge 12/11/2011 num. 183 art. 33 com. 28 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12858 del 2022 Rv. 670990-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15130** *del* **06/06/2025** (Rv. **675085-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **CHIECA DANILO.** *Relatore:* **CHIECA DANILO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(SALVINI LIVIA)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 14/07/2016

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Definizione agevolata ex art. 17 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Domanda limitata ad alcune delle sanzioni - Ammissibilità - Fondamento.

In materia di violazioni di norme tributarie, il contribuente, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, vigente ratione temporis, ha la facoltà di addivenire alla definizione agevolata del rapporto sanzionatorio anche parzialmente e con riferimento solo ad alcune delle sanzioni irrogate con lo stesso provvedimento, non essendo obbligato a definire necessariamente anche quelle per le quali ritiene illegittimo ed impugnabile l'atto impositivo innanzi al giudice tributario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 17, Legge 13/12/2010 num. 220 art. 1 com. 20 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26061 del 2015 Rv. 638418-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15144** *del* **06/06/2025** (Rv. **675086-02**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** *Relatore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.**

T. *(TORRELLI ANGELO ANTONIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 16/03/2017

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni amministrative per violazioni tributarie - Incertezza normativa oggettiva - Causa di esenzione dalla responsabilità tributaria - Condizione di inevitabile incertezza - Accertamento del giudice - Fondamento.

In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'incertezza normativa oggettiva - causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, alla stregua dell'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 212 del 2000 e dell'art. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992 - postula una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita non già ad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, sono capaci di interpretazione normativa qualificata, né all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento a cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione; ne consegue che la condizione di obiettiva incertezza normativa consiste, pertanto, in un'oggettiva impossibilità, accertabile esclusivamente dal giudice, d'individuare la norma giuridica in cui sussumere un caso di specie, mentre resta irrilevante l'incertezza soggettiva, derivante dall'ignoranza incolpevole del diritto o dall'erronea interpretazione della normativa o dei fatti di causa.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 13076 del 2015 Rv. 635871-01, N. 2604 del 2024 Rv. 670260-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15234** *del* **07/06/2025** (Rv. **675097-01**)

Presidente: **CATALDI MICHELE.** *Estensore:* **DI MARZIO PAOLO.** *Relatore:* **DI MARZIO PAOLO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* R.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. AOSTA, 12/07/2022

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Incentivi fiscali per i lavoratori c.d. "impatriati" - Onere dei lavoratori di provare il possesso dei requisiti - Presentazione al datore di lavoro della richiesta di applicazione dell'agevolazione ovvero istanza di rimborso - Modalità previste dalla circ. 14/E del 4 maggio 2012 - Richiesta mediante dichiarazione dei redditi - Ammissibilità - Appartenenza dei lavoratori all'Unione Europea - Irrilevanza.

Gli incentivi fiscali per i c.d. lavoratori "impatriati", previsti dall'art. 3 della l. n. 238 del 2010 e relative disposizioni di attuazione, sono riconosciuti ai lavoratori che provano di possedere tutti i requisiti sostanziali richiesti e che hanno presentato al datore di lavoro richiesta di applicazione dell'agevolazione, oppure che hanno presentato istanza di rimborso, la quale, come chiarito dall'Agenzia delle entrate con circolare n. 14/E del 4 maggio 2012, può essere proposta anche mediante dichiarazione dei redditi e indipendentemente dall'appartenenza all'Unione europea.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/2010 num. 238 art. 3, Decreto Legisl. 14/09/2015 num. 147 art. 16

Massime precedenti Vedi: N. 34655 del 2024 Rv. 673327-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15239** *del* **07/06/2025** (Rv. **675098-01**)

Presidente: **CATALDI MICHELE.** *Estensore:* **DI MARZIO PAOLO.** *Relatore:* **DI MARZIO PAOLO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* I. *(FRANSONI GUGLIELMO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 23/07/2021

154208 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE Rimborso al contribuente - Interessi sulle somme da corrispondere ex art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Termine finale di maturazione nella data di emissione e trasmissione all'incaricato dell'ordinativo di pagamento - Equipollenza del provvedimento di sgravio della pretesa impositiva notificata al contribuente - Esclusione - Ulteriore ritardo nell'adempimento - Responsabilità dell'incaricato per il pagamento - Sussistenza.

Gli interessi sulle somme che l'Agenzia delle Entrate deve corrispondere al contribuente creditore, ai sensi dell'art. 44 del d.P.R. n. 602 del 1973, hanno il loro termine finale di maturazione nella data di emissione e trasmissione all'incaricato per il versamento del necessario ordinativo di pagamento, che non trova un equipollente nell'eventuale provvedimento di sgravio della pretesa impositiva notificata al contribuente, mentre di ogni ulteriore ritardo nell'adempimento rimarrà responsabile l'incaricato per il pagamento.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 44 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1182

Massime precedenti Vedi: N. 13082 del 2020 Rv. 658106-01, N. 13755 del 2024 Rv. 671240-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15224** *del* **07/06/2025** (Rv. **675096-01**)

Presidente: **CATALDI MICHELE.** *Estensore:* **DI MARZIO PAOLO.** *Relatore:* **DI MARZIO PAOLO.**

L. *(DEL GIUDICE ARTURO) contro* A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LATINA, 25/06/2019

178452 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - DETERMINAZIONE DEI REDDITI E DELLE PERDITE - ONERI DEDUCIBILI Detrazione fiscale per i figli a carico ex art. 12, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Ripartizione tra i genitori, legalmente separati o divorziati, nel periodo della minore età del figlio - Raggiungimento della maggiore età - Necessità di un accordo - Esclusione.

La detrazione fiscale per i figli a carico, prevista dall'art. 12, comma 1, del d.P.R.. n. 917 del 1986, è riconosciuta ai genitori, legalmente separati o divorziati, nella medesima misura in cui era ripartita nel periodo della minore età del figlio, quando quest'ultimo raggiunge la maggiore età, senza che sia necessario un accordo in tal senso tra i genitori.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 12 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 34344 del 2019 Rv. 656463-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15196** *del* **07/06/2025** (Rv. **675095-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** *Relatore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.**

T. *(TORRELLI ANGELO ANTONIO) contro* A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 27/12/2018

133203 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE Notificazione di atti tributari nella "zona rossa" a seguito del sisma Abruzzo del 2009 - Irreperibilità relativa ex art. 140 c.p.c. - Esclusione - Irreperibilità assoluta ex art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973 - Applicabilità - Onere di cooperazione del contribuente - Fondamento - Fattispecie.

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA In genere.

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA In genere.

In tema di notificazione di atti d'imposizione tributaria nelle aree colpite dal sisma Abruzzo del 2009, il contribuente, con domicilio fiscale sito nella cd. "zona rossa", non versa in condizioni di irreperibilità relativa, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., bensì di irreperibilità assoluta, secondo la disciplina dell'art. 60, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 600 del 1973, con la conseguenza che l'Agenzia delle entrate è esonerata dall'invio delle comunicazioni successive all'affissione dell'avviso di deposito; ne consegue, inoltre, che, essendo il contribuente soggetto all'onere di comunicare all'ufficio tributario le variazioni del proprio domicilio fiscale, l'amministrazione finanziaria è sgravata dal compito di ricercarlo fuori dall'ultimo domicilio fiscale noto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che, ritenendo applicabile il regime della irreperibilità relativa, aveva ritenuto invalida la notificazione degli atti di accertamento al contribuente domiciliato in "zona rossa" in difetto dell'invio della raccomandata informativa, nonostante il contribuente stesso non avesse assolto al suo onere informativo relativo alla comunicazione all'ufficio delle variazioni domiciliari).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 com. 1 lett. E) CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27729 del 2024 Rv. 672718-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **15257** *del* **08/06/2025** (Rv. **675099-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

A. *(TINELLI GIUSEPPE) contro* R. *(GAROFOLI UMBERTO)*

Dichiara estinto il processo, COMM.TRIB.REG. ROMA, 16/01/2018

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Definizione accelerata ex art. 380-bis, c.p.c. - Pendenza del termine per proporre opposizione - Deposito di istanza di sospensione del giudizio per avvenuta presentazione di domanda di definizione agevolata di cui alla l. n. 197 del 2022 (c.d. "rottamazione-quater") - Idoneità a impedire l'estinzione del giudizio - Esclusione - Ragioni.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di contenzioso tributario, l'istanza di sospensione del giudizio, formulata dal ricorrente per aver aderito alla definizione agevolata ex l. n. 197 del 2022, non è valutabile, per forma e per contenuto, come equipollente all'istanza di decisione che, secondo quanto previsto dall'art. 380-bis c.p.c., richiede una decisione del merito cassatorio, non potendo quest'ultima ritenersi implicita nell'impulso sotteso al diverso atto, attesa la differente finalità dello stesso; ne consegue che l'istanza di sospensione non impedisce la realizzazione della rinuncia implicita, trattandosi di atto strutturalmente inidoneo ad essere considerato quale "istanza di decisione", la cui valenza impeditiva della formazione della fattispecie estintiva si ricollega solo alla manifestazione del segnalato elemento volitivo che il legislatore espressamente richiede.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 390, Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 196 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 2614 del 2024 Rv. 670321-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15260** *del* **08/06/2025** (Rv. **675173-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **BROGI RAFFAELLA.** *Relatore:* **BROGI RAFFAELLA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* D.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO, 23/07/2020

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Norme interne sul condono dell'IVA - Disapplicazione per incompatibilità con il diritto dell'Unione europea - Incidenza sulla proroga dei termini di accertamento - Esclusione - Fondamento.

279391 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - TERMINI In genere.

La disapplicazione, per contrasto con il diritto unionale delle disposizioni interne sul condono in relazione all'IVA, non incide sulla proroga dei termini per l'accertamento ex art. 10 della l. n.

289 del 2002, prevista proprio per consentire all'amministrazione di effettuare gli adempimenti imposti dal condono, senza pregiudizio per l'esercizio del potere accertativo, quando, per scelta del contribuente o limitazione normativa, non può realizzarsi la definizione premiale.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 10 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17621 del 2018 Rv. 649820-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **15256** *del* **08/06/2025** (Rv. **675088-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

V. *(DANTE ENRICO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara estinto il processo, COMM.TRIB.REG. TORINO, 14/11/2019

100197 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE Definizione accelerata ex art. 380-bis, c.p.c. - Deposito della rinuncia in cancelleria dopo l'opposizione e prima dell'udienza - Estinzione del processo - Sussistenza - Fondamento.

In tema di procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., il deposito dell'atto di rinuncia al giudizio - effettuato dopo la richiesta di discussione della proposta di definizione e prima dell'udienza - determina l'estinzione del giudizio poiché non richiede l'accettazione della controparte (che rileva solo ai fini delle spese) per l'inapplicabilità dell'art. 306 c.p.c. al giudizio di cassazione e non ha natura recettizia in senso stretto, dal momento che l'art. 390, comma 3, c.p.c., ne consente la semplice comunicazione agli avvocati costituiti, così determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata ed il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 390 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 9872 del 2025 Rv. 674941-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34429 del 2019 Rv. 656485-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15274** *del* **09/06/2025** (Rv. **675657-02**)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

I. *(GULINO ANNA MARIA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA, 14/07/2023

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Imposte sui redditi - Società di capitali a ristretta base sociale - Presunzione di attribuzione ai soci di maggiori utili - Determinazione - Individuazione di componenti positive di reddito - Disconoscimento di componenti negative - Equiparazione - Onere della prova contraria a carico del contribuente.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

Nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, la presunzione di distribuzione degli utili nella società a ristretta base sociale opera non solo per le maggiori componenti positive di reddito

accertate, ma anche per le componenti negative disconosciute, con conseguente onere della prova contraria a carico dei soci.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 com. 3 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26473 del 2024 Rv. 672610-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15413** *del* **09/06/2025** (Rv. **675100-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **CANDIA UGO.** *Relatore:* **CANDIA UGO.**

P. *(VALTULINI GIOVANNI) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 21/11/2022

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Sentenza ex art. 2932 c.c. - Natura costitutiva - Effetto traslativo del diritto reale di proprietà sul bene promesso in vendita - Soggezione ad imposta proporzionale ex art. 8, lett. a) della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 - Base imponibile per relationem - Fondamento.

La pronuncia di cui all'art. 2932 c.c., avendo natura costitutiva per la realizzazione dell'effetto traslativo del diritto reale di proprietà sul bene promesso in vendita con il preliminare rimasto inadempiuto, è riconducibile, ai fini della imposta di registro, alla previsione dell'art. 8, lett. a), della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, la cui base imponibile si determina per relationem, ai sensi dell'art. 43, comma 4, dello stesso d.P.R., con il richiamo per i provvedimenti giurisdizionali degli stessi criteri di computo previsti per gli altri tipi di atti (pubblici e privati) che producono analoghi effetti giuridici.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 8 lett. A CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 43 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 27902 del 2018 Rv. 651415-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15274** *del* **09/06/2025** (Rv. **675657-01**)

Presidente: **FEDERICI FRANCESCO.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

I. *(GULINO ANNA MARIA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA, 14/07/2023

178464 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IMPUTAZIONE Imposte sui redditi - Società di capitali a ristretta base sociale - Presunzione di attribuzione ai soci di maggiori utili - Compagine sociale composta solo da società - Applicabilità - Divieto di presunzione di secondo grado - Esclusione - Fondamento.

In materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, la presunzione di attribuzione ai soci di maggiori utili opera anche nel caso in cui la compagine sociale si componga esclusivamente di società (sia di persone sia di capitali), senza che ciò si ponga in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, perché il fatto noto è dato dalla ristrettezza dell'assetto societario che implica un reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, con conseguente vincolo di solidarietà.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 com. 3 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4861 del 2024 Rv. 670408-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15422** *del* **10/06/2025** (Rv. **675101-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Relatore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.**

D. *(D'AMARIO FERDINANDO) contro* A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 21/06/2022

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Agevolazione "prima casa" - Acquisto di più unità immobiliari - Condizioni - Unica unità abitativa non di lusso - Necessità - Termine per l'unificazione - Limite massimo dei controlli fiscali - Applicabilità.

In tema di agevolazioni tributarie, i benefici per l'acquisto della "prima casa" sono riconosciuti anche in presenza del contemporaneo acquisto di più unità immobiliari da adibire ad unica unità abitativa non di lusso e presuppongono il verificarsi effettivo di tale unificazione entro il termine triennale riconosciuto alla Amministrazione finanziaria per effettuare i controlli, oltre il quale non sarebbero più possibili.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76

Massime precedenti Vedi: N. 10011 del 2009 Rv. 607509-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15422** *del* **10/06/2025** (Rv. **675101-02**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Relatore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.**

D. *(D'AMARIO FERDINANDO) contro* A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. L'AQUILA, 21/06/2022

279175 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE Agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" - Termine di decadenza triennale, ai sensi dell'art. 76, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Decorrenza - Mendacio originario - Mendacio successivo - Conseguenze.

In tema di agevolazioni per l'acquisto della "prima casa", il termine di decadenza dell'azione della Amministrazione finanziaria è computabile dalla data in cui l'Ufficio può contestare al contribuente la perdita del trattamento agevolato in dipendenza di mendacio o dell'inadempienza, per cui, in caso di mendacio cd. originario (per la mancanza dei requisiti condizionanti l'agevolazione fiscale al momento dell'atto), la data della registrazione della compravendita segna l'insorgere del potere dell'ufficio di accertare la non spettanza del beneficio e richiedere l'ulteriore imposta dovuta, mentre, in caso di mendacio cd. successivo (per il sopraggiungere di fatti, prevedibili o meno, all'epoca del contratto, che evidenziano la perdita della qualità enunciata nell'atto), il potere sorge e può essere esercitato solo a partire dell'evento stesso, che segna il giorno iniziale di maturazione del termine di decadenza.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 15960 del 2015 Rv. 636148-01, N. 2275 del 2017 Rv. 643147-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15512** *del* **10/06/2025** (Rv. **675174-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **BILLI STEFANIA.** *Relatore:* **BILLI STEFANIA.**

A. *(LO GIUDICE SALVATORE) contro* R.

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 03/08/2017

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Stralcio "ex lege" dei debiti tributari, ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018 - Periodo temporale - Limite di valore - Individuazione - Singolo carico affidato - Imposta, sanzioni, interessi accessori - Necessità - Interessi di mora e aggio della riscossione - Esclusione.

Lo stralcio "ex lege" dei debiti tributari, ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018, riguarda non l'importo complessivo della cartella esattoriale, ma il singolo carico (costituito dall'insieme di imposta, sanzioni e interessi accessori) affidato all'agente della riscossione tra il 10 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010 e che alla data del 24 ottobre 2018 ammonta all'importo residuo massimo di € 1.000,00, esclusi gli interessi di mora e l'aggio della riscossione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 4 CORTE COST., Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11817 del 2020 Rv. 658928-01

Massime precedenti Difformi: N. 17966 del 2020 Rv. 658627-01, N. 20254 del 2021 Rv. 661845-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15502** *del* **10/06/2025** (Rv. **675102-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Relatore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.**

D. *(GARAVOGLIA MARIO) contro* A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 16/01/2023

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Imposta di registro - Agevolazione "prima casa" - Pre-possidenza di altri immobili - Inidoneità oggettiva e soggettiva ad abitazione - Necessità - Onere della prova a carico del contribuente - Accertamento di fatto riservato al giudice di merito.

In tema di imposta di registro, la pre-possidenza di altri immobili non osta all'agevolazione cd. prima casa in ragione della loro inidoneità, oggettiva e soggettiva, come abitazione, con l'onere della prova a carico del contribuente e con accertamento di fatto riservato al giudice di merito.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4102 del 2025 Rv. 674103-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **15597** *del* **11/06/2025** (Rv. **675087-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **ANGARANO ROSANNA.** *Relatore:* **ANGARANO ROSANNA.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Diff.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(DI LORENZO FRANCO)*

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. MILANO, 11/10/2018

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Definizione agevolata - Sospensione del termine di impugnazione ex art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018 - Automaticità - Estensione anche all'Amministrazione finanziaria - Sussistenza - Fondamento.

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE In genere.

In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, la sospensione dei termini di impugnazione delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla l. n. 136 del 2018, é automatica ed opera senza alcuna discriminazione tra Amministrazione finanziaria e contribuente, in quanto la ratio della normativa è quella di favorire al massimo l'accesso al beneficio, evitando la contrazione dei termini a difesa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6 com. 11, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6023 del 2025 Rv. 674139-01, N. 33069 del 2022 Rv. 666396-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15614** *del* **11/06/2025** (Rv. **675132-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.**

B. *(AFELTRA MAURIZIO) contro* A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 30/04/2019

058006 CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA Imposta di registro - Pattuizione accessoria al preliminare - Differimento della caparra confirmatoria - Irrilevanza - Art. 10 della tariffa parte I all. al d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicabilità - Fondamento.

279065 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE In genere.

In tema di imposta di registro, la pattuizione accessoria ad un contratto preliminare, con la quale le parti differiscano la dazione della caparra confirmatoria ad un momento successivo rispetto alla sua stipulazione, purché anteriore alla scadenza delle obbligazioni assunte dalle parti, è soggetta all'imposta di registro in misura proporzionale ai sensi della nota all'art. 10 della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, la quale collega l'insorgenza dell'obbligazione tributaria non soltanto alla corresponsione, ma anche alla mera previsione (o promessa) della caparra confirmatoria, essendone irrilevante l'esecuzione differita rispetto alla conclusione del contratto preliminare.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. I art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 21506 del 2021 Rv. 662110-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15567** *del* **11/06/2025** (Rv. **675103-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *Relatore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 11/03/2019

154001 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - IN GENERE Ipoteca ex art. 77, comma 1-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, vigente ratione temporis - Tutela preordinata del credito - Presupposti per l'espropriazione - Irrilevanza - Fondamento.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

Ai sensi dell'art. 77, comma 1-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, nella formulazione vigente ratione temporis, può procedersi ad iscrizione d'ipoteca, come misura di tutela preordinata del credito, anche in assenza dei presupposti per l'espropriazione, non costituendo l'ipoteca medesima, di per sé, atto di inizio della procedura espropriativa.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 13618 del 2018 Rv. 648675-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15567** *del* **11/06/2025** (Rv. **675103-02**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *Relatore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 11/03/2019

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Iscrizione di ipoteca per debiti tributari - Soglia minima del debito - Necessità - Contestazione dello stesso - Irrilevanza - Fondamento.

L'iscrizione di ipoteca per debiti tributari presuppone il raggiungimento della soglia minima del debito prevista dall'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, restando irrilevante ogni contestazione da parte del contribuente in quanto, ai sensi degli artt. 49 e 50 del medesimo d.P.R., il ruolo costituisce titolo esecutivo sulla base del quale il concessionario può comunque procedere ad esecuzione forzata ovvero promuovere azioni cautelari conservative ed ogni altra azione prevista a tutela del creditore, purché sia inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 49 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 50

Massime precedenti Vedi: N. 20055 del 2015 Rv. 636662-01, N. 2190 del 2014 Rv. 629861-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15743** *del* **12/06/2025** (Rv. **675175-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **LO SARDO GIUSEPPE.** *Relatore:* **LO SARDO GIUSEPPE.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* D.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 22/02/2023

177468 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO - IN GENERE Imposta sulle successioni - Ente del terzo settore - Erede - Esenzione ex art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 346 del 1990 (confermata dall'art. 89, comma 7, del d.lgs. n. 117 del 2017 e rinnovata dall'art. 82, comma 2, dello stesso d.lgs.) - Responsabilità solidale per l'imposta dovuta dagli altri eredi o dai legatari - Esclusione - Fondamento.

In tema di imposta sulle successioni, l'ente del terzo settore, quale erede beneficiario dell'esenzione prevista dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 346 del 1990 (confermata dall'art. 89, comma 7, del d.lgs. n. 117 del 2017 e rinnovata dall'art. 82, comma 2, dello stesso d.lgs.), non è soggetto a responsabilità solidale per l'imposta dovuta dagli altri eredi o dai legatari ai sensi dell'art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 346 del 1990, risultando altrimenti vanificata la ratio legis di escluderne la soggettività passiva, a qualsiasi titolo, per l'obbligazione tributaria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 3 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 36 com. 1, Decreto Legisl. 03/07/2017 num. 117 art. 82 com. 2, Decreto Legisl. 03/07/2017 num. 117 art. 89 com. 7

Massime precedenti Vedi: N. 3075 del 2021 Rv. 660470-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15862** *del* **13/06/2025** (Rv. **675735-01**)

Presidente: **LA ROCCA GIOVANNI.** *Estensore:* **LUCIOTTI LUCIO.** *Relatore:* **LUCIOTTI LUCIO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* H. *(SEPIO GABRIELE)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 30/12/2022

154154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA Cartella di pagamento - Notifica ex art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 al cedente del ramo di azienda - Notifica anche nei confronti del cessionario - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata notificata al cedente del ramo di azienda, ai fini della prosecuzione della riscossione contro il cessionario non è necessaria un'ulteriore notifica nei suoi confronti, dal momento che l'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 prevede in via alternativa la notifica al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali si procede, costituendo l'obbligo del cedente - soggetto passivo del tributo - elemento costitutivo di quello del cessionario che risponde in via sussidiaria, con la conseguenza che è rispetto al cedente che va accertato che il tributo è dovuto.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24582 del 2022 Rv. 665793-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15866** *del* **13/06/2025** (Rv. **675736-01**)

Presidente: **LA ROCCA GIOVANNI.** *Estensore:* **LUCIOTTI LUCIO.** *Relatore:* **LUCIOTTI LUCIO.**

M. *(DE BONIS VITTORIO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. POTENZA, 20/12/2022

177294 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario - Termine per la fissazione dell'udienza del merito e per il deposito di documenti e memorie illustrative - Mancato rispetto - Conseguenze - Nullità della sentenza - Rilievo del vizio in appello - Rimessione al giudice di primo grado - Esclusione - Ragioni.

Nel processo tributario, il mancato rispetto dei termini dilatori per la fissazione dell'udienza di trattazione del merito e per il deposito di documenti e memorie illustrative è causa di nullità della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa la quale, ove rilevata in appello, non determina la rimessione al giudice di primo grado, non rientrando tra le ipotesi tassativamente previste dall'art. 59 del d.lgs. n. 546 del 1992.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 59 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 31, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 32 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19579 del 2018 Rv. 649822-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15946** *del* **14/06/2025** (Rv. **675135-01**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO.** *Estensore:* **CHIECA DANILO.** *Relatore:* **CHIECA DANILO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(MARTIELLI VITO ANTONIO)*

Dichiara estinto il processo, COMM.TRIB.REG. BARI, 06/07/2017

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione agevolata ex art 6 d.l. n. 119 del 2018 - Ambito di applicazione - Impugnazione del primo e unico atto comunicato al contribuente - Inclusione.

Una controversia tributaria è suscettibile di definizione agevolata, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, ogniqualvolta l'atto costituisca il primo e unico con il quale l'Amministrazione finanziaria comunica al contribuente la pretesa impositiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/11/2024 num. 175

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18298 del 2021 Rv. 661547-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15943** *del* **14/06/2025** (Rv. **675134-01**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO.** *Estensore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** *Relatore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.**

F. *(MASCHERONI MARCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara inammissibile, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LOMBARDIA, 10/08/2023

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Atto impositivo fondato sul controllo cd. cartolare della dichiarazione - Ammissibilità - Fondamento.

L'Amministrazione finanziaria, a seguito di controllo cd. cartolare della dichiarazione, può emettere, in luogo della cartella di pagamento, un avviso di accertamento nei confronti del contribuente, il quale non ha ragione di dolersi, essendone garantito maggiormente il diritto di difesa.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 28873 del 2018 Rv. 651652-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15914** *del* **14/06/2025** (Rv. **675737-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **LIBERATI ALESSIO.** *Relatore:* **LIBERATI ALESSIO.**

H. *(DI SCALA MARIA GRAZIA) contro* C. *(ACUNTO VINCENZO)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 14/09/2018

133032 PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITA' PROCESSUALE - IN GENERE Rappresentanza processuale delle persone giuridiche - Ente costituito in giudizio a mezzo di persona diversa dal legale rappresentante - Persona fisica che ha conferito il mandato difensivo - Onere di dimostrazione del proprio potere rappresentativo - Esclusione - Condizioni - Fondamento - Prova contraria.

In tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, nel caso in cui l'ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa dal legale rappresentante, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l'onere di dimostrare il proprio potere rappresentativo ove esso derivi dall'atto costitutivo o dallo statuto, poiché, in questo caso, i terzi hanno la possibilità di verificarne l'esistenza consultando gli atti soggetti a pubblicità legale, spettando, conseguentemente a questi ultimi fornire la corrispondente prova negativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2328, Cod. Civ. art. 2384, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 77 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20563 del 2014 Rv. 632726-01 Rv. 632726-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15941** *del* **14/06/2025** (Rv. **675176-01**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO.** *Estensore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** *Relatore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.**

A. *(ALDEGHERI MADDALENA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 01/07/2019

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Atti impugnabili ex art 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Natura tassativa dell'elencazione - Interpretazione estensiva - Possibilità - Condizioni - Obbligo del contribuente di impugnazione di atti diversi - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 non preclude al contribuente la facoltà di impugnare anche quelli che, esplicitandone le concrete ragioni fattuali e giuridiche, portino a sua conoscenza una ben individuata pretesa tributaria, senza che però il suo mancato esercizio determini la non impugnabilità della medesima pretesa successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dal citato art. 19. (Nella specie, la S.C. ha affermato che l'avviso bonario di mora relativo al contributo di sostentamento dell'AGCM, poiché non iscritto nell'elenco ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 e privo dei caratteri dell'intimazione formale, pur essendo impugnabile, non doveva esserlo a pena di inammissibilità, sicché era in facoltà della contribuente ricorrere direttamente avverso la successiva cartella di pagamento).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Legge 10/10/1990 num. 287 art. 10 com. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1230 del 2020 Rv. 656667-01

Massime precedenti Vedi: N. 10667 del 2025 Rv. 674707-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15945** *del* **14/06/2025** (Rv. **675177-01**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO.** *Estensore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.** *Relatore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.**

V. *(CASTRIGNANO' BRIZIA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM. TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO, 18/03/2022

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 - Presupposti - Lite pendente alla data di entrata in vigore del d.l. e non esaurita alla data di presentazione della domanda - Condizioni - Fondamento.

La definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018 può riguardare soltanto le liti pendenti alla data di entrata in vigore del d.l. e, comunque, non esaurite alla data di presentazione della domanda; è necessario, cioè, che, al 24 ottobre 2018, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sia stato già notificato alla controparte e che, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia ancora concluso con pronuncia definitiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6, Legge 17/12/2018 num. 136 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 15227 del 2024 Rv. 671426-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15938** *del* **14/06/2025** (Rv. **675133-01**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO.** *Estensore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** *Relatore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*

S. *(GRASSIA GIANFRANCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 22/01/2018

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Giudicato esterno in materia tributaria - Rapporti di durata - Efficacia in un diverso giudizio - Condizioni - Limiti.

Nel processo tributario, l'efficacia del giudicato esterno sui rapporti di durata non trova ostacolo nell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione per un determinato periodo rispetto a fatti verificatisi al di fuori di esso si

giustifica solo in relazione a quelli non aventi carattere di durata o comunque variabili da periodo a periodo, non anche con riguardo agli elementi costitutivi di fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 51

Massime precedenti Vedi: N. 37 del 2019 Rv. 652153-01, N. 17223 del 2020 Rv. 658538-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15990** *del* **15/06/2025** (Rv. **675136-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **BILLI STEFANIA.** *Relatore:* **BILLI STEFANIA.**

N. *(PALATUCCI PIERFRANCESCO) contro* C.

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 07/08/2019

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c. - Inammissibilità per assenza di errore revocatorio - Giudicato sopravvenuto - Successiva istanza di revocazione - Accoglimento - Esclusione.

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO In genere.

In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso per assenza dell'errore revocatorio ex art. 395, n. 4 c.p.c., la successiva istanza di revocazione per sopravvenuto giudicato, proposta con memoria, non può trovare accoglimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15975** *del* **15/06/2025** (Rv. **675104-02**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.**

T. *(CICERCHIA RENATO) contro* G.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 19/02/2022

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta comunale sugli immobili - Iscrizione al catasto - Presupposto sufficiente ma non necessario del tributo - Fattispecie.

In tema di IMU, l'iscrizione di un'unità immobiliare, preesistente o di nuova costruzione, al catasto edilizio costituisce presupposto sufficiente per l'assoggettamento del bene all'imposta municipale, ma non è anche presupposto necessario, essendo l'imposta dovuta fin da quando il bene presenti le condizioni per la sua iscrivibilità, cioè da quando lo stesso possa essere considerato "fabbricato" in ragione dell'ultimazione dei lavori relativi alla sua costruzione ovvero da quando lo stesso sia stato antecedentemente utilizzato. (In una fattispecie nella quale era intervenuta la demolizione dei fabbricati oggetto di accertamento, la S.C. ha affermato che, poiché le unità immobiliari tassate risultavano ancora censite in catasto e con attribuzione di rendita, la demolizione non aveva un'automatica efficacia modificativa dell'obbligazione tributaria - come, invece, erroneamente ritenuto dalla CTR - ma doveva essere dichiarata, essendosi al cospetto di una variazione incidente sull'imponibile e correlata ad un diverso presupposto impositivo, costituito non più dal possesso di un'unità immobiliare, connesso alla rendita catastale, ma dal possesso di un'area edificabile, connesso al valore venale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 com. 4 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8781 del 2015 Rv. 635335-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15962** *del* **15/06/2025** (Rv. **675178-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.**

G. *(CICALA CARLO) contro* T. *(CICERCHIA RENATO)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 29/11/2019

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Tributi locali - Avviso di accertamento - Adozione di sistemi informativi automatizzati - Sottoscrizione - Sostituzione con l'indicazione a stampa del nominativo del responsabile - Legittimità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di tributi regionali e locali, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la relativa sottoscrizione può essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale, non essendo stato abrogato l'art. 1, comma 87, della l. n. 549 del 1995, norma speciale che conserva la sua efficacia. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non necessaria la determina dirigenziale di delega, poiché l'avviso di accertamento riportava il nominativo a stampa del legale rappresentante della società concessionaria, che aveva mantenuto su di sé la responsabilità della procedura automatizzata).

Riferimenti normativi: Legge 28/12/1995 num. 549 art. 1 com. 87 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 12756 del 2019 Rv. 653861-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15994** *del* **15/06/2025** (Rv. **675137-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **BILLI STEFANIA.** *Relatore:* **BILLI STEFANIA.**

M. *(FONTANELLI ALDO) contro* C.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 15/06/2021

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Regolamento comunale di determinazione dei valori venali per zone omogenee - Natura - Conseguenze.

In tema di ICI, le delibere con le quali il consiglio comunale, ex art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997, determina periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili hanno la finalità di limitare il potere di accertamento dell'ente territoriale qualora l'imposta sia versata sulla base di un valore non inferiore a quello indicato in dette delibere che, pertanto, sono fonti di presunzione analoghe al cd. redditometro, sicché ammettono la prova contraria, con l'ulteriore conseguenza che, se il giudice ritiene dimostrato che ad un'area edificabile non può essere attribuito il valore individuato dal Comune, può disattenderlo e procedere ad un'autonoma stima utilizzando i parametri di legge.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 52, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 59 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727

Massime precedenti Conformi: N. 17248 del 2019 Rv. 654691-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15990** *del* **15/06/2025** (Rv. **675136-02**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **BILLI STEFANIA.** *Relatore:* **BILLI STEFANIA.**

N. *(PALATUCCI PIERFRANCESCO) contro* C.

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 07/08/2019

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Ricorso per revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. - Giudicato esterno sopravvenuto - Esclusione - Fondamento.

L'ipotesi di revocazione ex art. 395, n. 5 c.p.c. presuppone che la sentenza, rispetto alla quale quella impugnata con revocazione si pone in contrasto, sia passata in giudicato prima della pronuncia della sentenza impugnata; non é, invece, ammessa la revocazione per contrasto con una pronuncia intervenuta successivamente, pena la totale compressione del principio di certezza dei rapporti giuridici, posto alla base dell'istituto del giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23355 del 2023 Rv. 668708-01, N. 2462 del 2024 Rv. 670067-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **16091** *del* **16/06/2025** (Rv. **675181-01**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO.** *Estensore:* **CORTESI FRANCESCO.** *Relatore:* **CORTESI FRANCESCO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(GIZZI FABRIZIO)*

Dichiara estinto il processo, COMM.TRIB.REG. ROMA, 31/05/2019

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione agevolata ex l. n. 130 del 2022 - Ambito di applicazione - Finalità - Presupposto della controversia avente ad oggetto un atto impositivo - Esclusione - Conseguenze.

La definizione agevolata ex art. 5 della l. n. 130 del 2022 riguarda tutti i processi pendenti innanzi alla Corte di cassazione alla data di entrata in vigore della legge, ad eccezione delle ipotesi contemplate dal comma 6, lettere a) e b), in coerenza con la dichiarata finalità deflattiva delle pendenze in sede di legittimità della normativa invocata; ne deriva che, rispetto alla disciplina recata dalle precedenti procedure di definizione agevolata, è venuto meno il presupposto obiettivo della "sussistenza di una controversia avente ad oggetto un atto impositivo" e va, perciò, respinto l'eventuale diniego all'istanza definizione opposto dall'Agenzia delle Entrate per tale ragione.

Riferimenti normativi: Legge 31/08/2022 num. 130 art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 19804 del 2023 Rv. 668289-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **16116** *del* **16/06/2025** (Rv. **675384-01**)

Presidente: **CATALDI MICHELE.** *Estensore:* **LUME FEDERICO.** *Relatore:* **LUME FEDERICO.**

G. *(GRIPPA UGO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA, 19/12/2023

154208 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE Richiesta di rimborso per errore contenuto nella dichiarazione del contribuente - Possibilità - Limiti - Fondamento.

In tema di rimborso di somme versate per tributi non dovuti, l'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo anteriore alla novellazione disposta con l. n. 133 del 1999, nonché gli artt. 16, comma 1 e 7, del d.P.R. n. 636 del 1972 e 19, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo applicabile "ratione temporis", i quali prevedono i rimedi giurisdizionali contro la reiezione dell'istanza volta ad ottenere la restituzione delle somme versate in regime di autotassazione sulla base di una dichiarazione dei redditi erronea, consentono al contribuente, nel termine stabilito, di richiedere la ripetizione delle imposte pagate in adempimento di tali obblighi in tutto o in parte inesistenti.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 com. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 1 lett. G) CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15063 del 2002 Rv. 558051-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **16045** *del* **16/06/2025** (Rv. **675179-01**)

Presidente: **DI MARZIO PAOLO.** *Estensore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.** *Relatore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.**

F. *(CONTI PIERO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 29/11/2019

177050 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO Accertamento mediante studi di settore - Riduzione di un anno dei termini di decadenza - Art. 10, comma 9, del d.l. n. 201 del 2011 - Ambito di applicazione - Commercianti al dettaglio di generi di monopolio - Esclusione.

In tema di accertamento mediante studi di settore, la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività accertativa, di cui agli artt. 43, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, prevista dall'art. 10 del d.l. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, non si applica alla categoria dei commercianti al dettaglio di generi di monopolio.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST., Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 10 com. 9, Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 28457 del 2024 Rv. 672639-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **16163** *del* **16/06/2025** (Rv. **675138-01**)

Presidente: **CATALDI MICHELE.** *Estensore:* **NAPOLITANO ANGELO.** *Relatore:* **NAPOLITANO ANGELO.**

D. *(DIOTALLEVI GIOVANNI) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 25/10/2021

177007 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA Nullità - Tempestiva proposizione del ricorso da parte del contribuente - Sanatoria ex art. 156, comma 3, c.p.c. - Applicabilità - Fondamento.

In caso di nullità (provocata da qualunque vizio) della notifica degli avvisi di accertamento trovano applicazione, in virtù dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, le norme sulle notificazioni nel processo civile ed il relativo regime delle nullità e delle sanatorie, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare, con effetto ex tunc, la nullità della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 3, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15554 del 2009 Rv. 608847-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **16047** *del* **16/06/2025** (Rv. **675180-01**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO.** *Estensore:* **ANGARANO ROSANNA.** *Relatore:* **ANGARANO ROSANNA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(SPINELLA MAURIZIO)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 28/04/2017

178507 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - IN GENERE Art. 67, comma 1, lett. b), T.U.I.R. - Tassazione della plusvalenza - Ambito di applicazione - Cessione avente ad oggetto terreno su cui sorge fabbricato già edificato - Esclusione - Condizioni.

In tema di tassazione delle plusvalenze rinvenienti dall'utilizzazione del suolo, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 67, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 917 del 1986 le cessioni aventi ad oggetto non un terreno suscettibile di edificazione, ma uno sul quale insorge un fabbricato da ritenersi già edificato, anche ove l'alienante abbia presentato istanza di concessione edilizia per la demolizione e ricostruzione dell'immobile e l'acquirente ne abbia richiesto la voltura, essendo rilevante la destinazione edificatoria originariamente conferita ad area non edificata in sede di pianificazione urbanistica e non quella ripristinata a seguito di intervento, da parte del cedente o del cessionario, su area già edificata.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 1 lett. B)

Massime precedenti Vedi: N. 6172 del 2024 Rv. 670718-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **16168** *del* **16/06/2025** (Rv. **675182-01**)

Presidente: **CATALDI MICHELE.** *Estensore:* **NAPOLITANO ANGELO.** *Relatore:* **NAPOLITANO ANGELO.**

C. *(GRASSI CLAUDIO) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SICILIA, 06/12/2023

178379 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE Accertamento dei redditi - Metodo induttivo - Rispetto del principio costituzionale della capacità contributiva - Condizioni - Costi forfettari - Valutazione - Necessità.

In tema di accertamento dei redditi e tenuto conto dei princìpi espressi nella sentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, ogni accertamento induttivo, sia esso analitico-induttivo o induttivo puro, deve tener conto dei costi, forfettari, presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato al contribuente, affinché il meccanismo di determinazione del reddito fondato su presunzioni rispetti quanto più è possibile il principio di capacità contributiva.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18653 del 2023 Rv. 668247-01, N. 16528 del 2024 Rv. 671318-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **16289** *del* **17/06/2025** (Rv. **675139-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **LUME FEDERICO.** *Relatore:* **LUME FEDERICO.**

P. *(TROBIA DOMENICO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 09/11/2018

178370 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE Accertamento di redditi ulteriori rispetto a quelli derivanti da reddito dipendente - Omessa dichiarazione - Applicabilità dell'art. 43, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Fondamento.

In tema di accertamento dei redditi, il termine di decadenza quinquennale previsto dall'art. 43, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione vigente ratione temporis, per il caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica anche ove siano accertati, a seguito di metodo sintetico, maggiori redditi non dichiarati rispetto ai redditi tassati alla fonte e indicati nel CUD applicandosi la predetta disposizione per il solo fatto obiettivo della omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10579 del 2015 Rv. 635638-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **16369** *del* **17/06/2025** (Rv. **675183-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **LUME FEDERICO.** *Relatore:* **LUME FEDERICO.**

D. *(FIANNACCA GIOVANNI) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 12/10/2015

100225 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Morte nel corso del giudizio della parte costituita - Ricorso per cassazione - "Legitimatio ad causam" dei soggetti cui è stata notificata l'impugnazione - Assunzione della qualità di erede - Necessità - Onere della prova - A carico del ricorrente - Mera chiamata all'eredità - Insufficienza.

Qualora la parte costituita sia deceduta nel corso del giudizio, il ricorrente per cassazione ha l'onere di provare la legittimazione passiva processuale dei soggetti ai quali l'impugnazione è stata notificata e, dunque, la loro avvenuta assunzione della qualità di erede per accettazione espressa o tacita, non essendo sufficiente la mera chiamata all'eredità, in quanto la "legitimatio ad causam" non si trasmette dal "de cuius" al chiamato per effetto della sola apertura della successione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17295 del 2014 Rv. 632513-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **16480** *del* **18/06/2025** (Rv. **675738-01**)

Presidente: **CATALDI MICHELE.** *Estensore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.** *Relatore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.**

F. *(PICCONE FERRAROTTI PIETRO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 15/03/2019

178475 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI Art. 102, comma 4, T.U.I.R. - Costo residuo del bene eliminato - Deducibilità - Presupposti.

Ai sensi dell'art. 102, comma 4, T.U.I.R., la deducibilità del costo residuo del bene eliminato, non ancora completamente ammortizzato dal complesso produttivo, non è esclusa quando il bene, pur facendo parte di un più ampio cespite, sia dotato di autonomia funzionale e sia, perciò, autonomamente utilizzabile.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 102 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 13099 del 2022 Rv. 664587-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **16454** *del* **18/06/2025** (Rv. **675186-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 03/05/2016

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Disciplina sanzionatoria ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003 - Persona giuridica contribuente - Riferibilità esclusiva - Responsabilità concorso della persona fisica - Esclusione - Società costituente mero schermo o entità fittizia - Responsabilità persona fisica.

In caso di società di capitali o di ente dotato di personalità giuridica che non costituisca un mero schermo e quindi un'entità fittizia, o che comunque non sia utilizzato come mero soggetto

interposto dall'amministratore e in generale dall'intraneus per scopi suoi propri, le sanzioni fiscali devono essere irrogate esclusivamente nei confronti della società o dell'ente a cui va ricondotto il rapporto fiscale e dunque il relativo vantaggio, in base al disposto dell'art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 32 del 2003, con esclusione dunque di qualsiasi imputazione della sanzione a titolo di concorso all'intraneus ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 9, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 7 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9448 del 2020 Rv. 657722-01, N. 21390 del 2020 Rv. 659472-01, N. 25284 del 2017 Rv. 645980-01, N. 21092 del 2024 Rv. 672012-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **16440** *del* **18/06/2025** (Rv. **675385-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **LENOCI VALENTINO.** *Relatore:* **LENOCI VALENTINO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* F. *(SABATO ANNA SILVIA)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BARI, 20/12/2022

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Decisioni in rapporto di consequenzialità necessaria o di pregiudizialità reciproca - Motivazione per relationem - Ammissibilità - Condizioni - Limiti - Mancato rispetto - Nullità.

Nel processo tributario, la decisione di più questioni in rapporto di consequenzialità necessaria, ed in particolare di pregiudizialità reciproca - come nel caso della controversia concernente l'obbligazione tributaria per reddito da capitale derivante da fondi all'estero non dichiarati e della controversia concernente le sanzioni previste per la violazione dell'obbligo di dichiarazione, in relazione ai suddetti fondi - può essere motivata per relationem rispetto ad altra sentenza assunta simultaneamente, purché la motivazione stessa non si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento, ma riproduca i contenuti mutuati, facendone oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa - anche se connessa - causa sub iudice, in modo da consentire la verifica della compatibilità logico-giuridica dell'innesto motivazionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 14814 del 2008 Rv. 603305-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **16379** *del* **18/06/2025** (Rv. **675184-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **LUCIOTTI LUCIO.** *Relatore:* **LUCIOTTI LUCIO.**

S. *(PELLEGRINI RAUL DONATO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 19/12/2023

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE Giudizio di revocazione dalla Corte di cassazione - Provvedimenti finali - Impugnabilità - Mediante revocazione o ricorso straordinario ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.

Le sentenze e le ordinanze ex art. 380-bis c.p.c., emesse dalla Corte di cassazione nel giudizio di revocazione, non sono suscettibili di una nuova impugnazione per revocazione, essendo

esauriti i mezzi di impugnazione ordinari, né contro le stesse può proporsi il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., esperibile solo avverso un provvedimento di merito avente carattere decisorio e non altrimenti impugnabile; peraltro, il principio di effettività del giudizio di cassazione, derivante dall'art. 111, comma 7, Cost., implica che tale rimedio non è utilizzabile quando il controllo di legittimità sull'oggetto del giudizio sia stato già svolto dalla S.C., dovendo prevalere, in tal caso, l'esigenza di assicurare che il processo giunga a conclusione in tempi ragionevoli, ex art. 111, comma 2, Cost.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 2, Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8592 del 2018 Rv. 648549-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **16421** *del* **18/06/2025** (Rv. **675185-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Relatore:* **SOCCI ANGELO MATTEO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

P. *(DI SIENA MARCO) contro* C. *(ZANASI MARCO)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO EMILIA ROMAGNA, 12/04/2024

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Variazioni cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta - Onere di denuncia per il contribuente - Omissione - Conseguenze.

In tema d'imposta comunale sugli immobili, l'art. 37, comma 53, d.l. n. 223 del 2006, conv. nella l. n. 248 del 2006, ha fatto salvo l'obbligo di denunciare le variazioni soggettive ed oggettive incidenti sulla determinazione dell'imposta degli immobili già dichiarati e comportanti riduzioni d'imposta, non conoscibili per via officiosa dal Comune, sicché, in tali casi, l'ente impositore è esonerato dall'onere di accertamento degli eventi che giovino al contribuente, al quale, in assenza della denuncia, non surrogabile da eventuali forme di pubblicità, non può essere riconosciuto alcun beneficio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 10 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 37 com. 53 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17562 del 2016 Rv. 640990-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **16432** *del* **18/06/2025** (Rv. **675140-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **NARDIN MAURA.** *Relatore:* **NARDIN MAURA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Diff.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C. *(TUMMINELLO FRANCESCO)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO EMILIA ROMAGNA, 17/11/2023

279300 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE Passività deducibili - Art. 20 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Condizioni - Debiti accertati con provvedimento giurisdizionale successivo all'apertura della successione - Ammissibilità ex art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Termine per la presentazione dell'istanza di rimborso - Decorrenza.

In tema di imposta di successione, è ammessa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20, commi 1 e 2, e 23, comma 4, del d.lgs. n. 346 del 1990, la deducibilità della passività non dichiarata, il cui fatto generativo sia antecedente alla morte del de cuius, ancorché il suo accertamento e la sua quantificazione intervengano con sentenza definitiva successiva alla morte, sempre che l'interessato ne dimostri l'esistenza, con le modalità previste dal medesimo art. 23, nei sei mesi successivi alla suddetta definitività; il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso dell'imposta, pagata senza tenere conto della passività decorre, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del d.lgs. 346 del 1990, dalla definitività della sentenza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 20 com. 1, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 21 com. 2, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 23 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 42 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 6616 del 2022 Rv. 664092-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **16571** *del* **20/06/2025** (Rv. **675142-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **CATALDI MICHELE.** *Relatore:* **CATALDI MICHELE.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Diff.)*

E. *(CASTRIGNANO' BRIZIA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM. TRIBUTARIA II GRADO BOLZANO, 22/03/2022

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) Addizionale IRES - Regime fiscale in caso di conferimento di ramo d'azienda - Interpretazione degli artt. 81, comma 16, d.l. n. 112 del 2008 (conv. con modif. l. n. 133 del 2008) e 176, comma 4, d.P.R. n. 917 del 1986 - Computo del volume dei ricavi dell'azienda conferita - Esclusione - Fondamento - Indicazioni contrarie provenienti dalla circolare n. 35/E del 18 giugno 2010 - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.

In tema di addizionale IRES, per l'individuazione del regime fiscale applicabile in caso di conferimento di ramo d'azienda, gli artt. 81, comma 16, del d.l. n. 112 del 2008 (conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008) e 176, comma 4, del d.P.R. n. 917 del 1986, vanno interpretati nel senso che ai fini della verifica del superamento della soglia minima per l'applicazione dell'imposta non si computa il volume dei ricavi dell'azienda conferita conseguiti dal conferente nell'anno d'imposta precedente, in assenza di riferimenti contenuti nelle citate disposizioni normative e dell'impossibilità di colmare tale lacuna tramite le indicazioni derivanti dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 18 giugno 2010, la quale non costituisce fonte del diritto e, quale atto meramente interno alla stessa P.A. emanante, non può incidere sul rapporto tributario retto dal principio della riserva di legge ex art. 23 Cost.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 81 com. 16 CORTE COST., Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 176 com. 4, Costituzione art. 23

Massime precedenti Vedi: N. 18016 del 2024 Rv. 671439-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **16592** *del* **20/06/2025** (Rv. **675143-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **LUCIOTTI LUCIO.** *Relatore:* **LUCIOTTI LUCIO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* L. *(PUOTI GIOVANNI)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO LAZIO, 04/07/2023

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Emendabilità della dichiarazione dei redditi o IVA originariamente presentata - Condizioni - Conseguenze sulla decorrenza degli interessi ex art. 38-bis, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Fondamento.

Il principio generale di emendabilità della dichiarazione dei redditi o della dichiarazione IVA riguarda soltanto l'ipotesi in cui la stessa riveste carattere di mera dichiarazione di scienza, essendo invece irretrattabile nelle parti in cui assume valore negoziale e non potendo in tal caso essere oggetto di una dichiarazione integrativa - salvo che il contribuente dimostri il carattere essenziale ed obiettivamente riconoscibile dell'errore in cui sia incorso ai sensi degli artt. 1427 e ss. c.c. – con la conseguenza che per fissare il termine iniziale di decorrenza degli interessi di cui all'art. 38-bis, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 633 del 1972 occorre far riferimento alla dichiarazione originariamente presentata.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1428

Massime precedenti Vedi: N. 31237 del 2019 Rv. 656287-01, N. 35133 del 2022 Rv. 666409-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **16580** *del* **20/06/2025** (Rv. **675105-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *Relatore:* **NONNO GIACOMO MARIA.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Diff.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* E.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 11/04/2022

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI IVA - Detraibilità - Condizioni - Operazioni simulate - Indetraibilità - Fondamento - Fattispecie in tema di interposizione fittizia.

In tema di IVA, il diritto alla detrazione è subordinato alla prova dell'effettiva realizzazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi soggetta ad imposta, di guisa che un acquisto simulato non consente detta detrazione per l'assenza di un collegamento con le operazioni tassate a valle. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza che ha erroneamente ammesso la detrazione dell'imposta sugli acquisti di energia elettrica da fonti non rinnovabili compiuti da una società che aveva aggirato i limiti legali relativi al volume di tali importazioni mediante una società terza, realmente esistente e non mera "cartiera", ma fittiziamente interposta per realizzare il predetto meccanismo di frode).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 all. 63, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 all. 168, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 all. 203, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 all. 273, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 867 del 2010 Rv. 611768-01, N. 9160 del 2025 Rv. 674870-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **16614** *del* **20/06/2025** (Rv. **675274-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.** *Relatore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Conf.)*

B. *(LUPI RAFFAELLO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO SARDEGNA, 26/06/2023

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario - Rinuncia al ricorso e rinuncia alla domanda - Distinzione - Conseguenze in tema di riproponibilità del ricorso e di formazione del giudicato.

Anche nel processo tributario occorre distinguere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 306 e 310 c.p.c. e 1 d.lgs n. 546 del 1992, fra rinuncia al ricorso e rinuncia alla domanda, non precludendo la prima la riproponibilità del ricorso contenente la stessa domanda, laddove la seconda implica invece l'estinzione della pretesa vantata con il ricorso; ne consegue che l'estinzione del giudizio ex art. 44, comma 5, del citato decreto legislativo non dà vita ad alcun giudicato, avendo la rinuncia al ricorso valenza in rito e non implicando di per sé una rinuncia alla domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 310, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 44

Massime precedenti Vedi: N. 26292 del 2010 Rv. 615688-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **16559** *del* **20/06/2025** (Rv. **675141-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **CATALDI MICHELE.** *Relatore:* **CATALDI MICHELE.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*

W. *(TARDIOLA ALESSANDRO) contro* A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 06/05/2016

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Abuso del diritto - Operazione di "merger leveraged buy out" - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di abuso del diritto, ai sensi dell'art. 37-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, ratione temporis vigente, l'operazione di merger leveraged buy out, tipizzata dall'art. 2501-bis c.c., può non avere quale elemento predominante ed assorbente lo scopo di eludere il fisco, trovando giustificazione in un più ampio progetto di ristrutturazione societaria volto all'ingresso di nuovi soci, anche quando, all'esito della stessa, i precedenti soci permangano nella compagine sociale della società target purché ne venga a cessare il controllo esclusivo e risulti comunque modificato in maniera rilevante l'assetto di controllo preesistente (cd. change of control).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST., Cod. Civ. art. 2501 bis, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis

Massime precedenti Vedi: N. 2224 del 2021 Rv. 660447-02, N. 868 del 2019 Rv. 652458-01, N. 869 del 2019 Rv. 652191-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **16642** *del* **21/06/2025** (Rv. **675145-01**)

Presidente: **FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE.** *Estensore:* **LEUZZI SALVATORE.** *Relatore:* **LEUZZI SALVATORE.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(PISTONE GIUSEPPINA)*

Dichiara estinto il processo, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 30/06/2023

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione agevolata ex art. 1, comma 186, della l. n. 197 del 2022 - Istanza proposta in pendenza del termine per impugnare la sentenza di appello - Successivo ricorso per cassazione dell'Agenzia delle Entrate - Ammissibilità - Condizioni.

Qualora, in pendenza del termine per l'impugnazione della sentenza d'appello, il contribuente presenti istanza di definizione agevolata ex art. 1, comma 186, della l. n. 197 del 2022, il ricorso per cassazione dell'Agenzia delle entrate, ancorché successivo all'istanza stessa, deve reputarsi ammissibile, permanendo in capo all'Amministrazione il relativo interesse, in virtù della divaricazione temporale fra il termine finale per l'impugnazione di legittimità e quello fissato per la valutazione del cd. "condono".

Riferimenti normativi: Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 186 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 15057 del 2024 Rv. 671424-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **16625** *del* **21/06/2025** (Rv. **675144-01**)

Presidente: **DI MARZIO PAOLO.** *Estensore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.** *Relatore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.**

F. *(DE MARCO ROSINA) contro* A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. LAZIO, 05/02/2021

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Nullità avviso di accertamento motivato per relationem tramite il rinvio ad atti non allegati - Produzione di detti documenti in appello - Ammissibilità ex art. 58 d.lgs. n. 546 del 1992 - Fondamento - Fattispecie.

Non è nullo l'avviso di accertamento motivato tramite il rinvio ad atti non allegati, attinendo la mancata allegazione al piano della prova dei fatti posti a fondamento dell'atto e non a quello della sua motivazione, con la conseguenza che gli atti su cui si fonda la motivazione per relationem possono essere prodotti in giudizio per la prima volta in appello ex art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, ratione temporis vigente. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza impugnata che aveva correttamente ritenuto ammissibile la produzione in appello delle relazioni degli enti che avevano corrisposto aggi al titolare di una tabaccheria, richiamate, ma non allegate, nell'avviso di accertamento notificatogli).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 58 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 61, Legge 22/07/2000 num. 212 art. 7 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/2023 num. 220 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22776 del 2015 Rv. 637175-01, N. 17921 del 2021 Rv. 661782-01, N. 8016 del 2024 Rv. 670858-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **16654** *del* **22/06/2025** (Rv. **675147-01**)

Presidente: **HMELJAK TANIA.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

C. *(ARDOLINO DOMENICO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO TOSCANA, 07/11/2023

279377 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE Società consortile - Rapporti con i consorziati - Ribaltamento di costi e ricavi - Mandato senza rappresentanza - Compensazione tra ricavi e contributi - Esclusione - Fondamento.

In tema d'IVA, in caso di mandato senza rappresentanza tra consorzio e società consorziata, i rapporti tra mandatario e mandante perdono la loro neutralità assurgendo a presupposti per l'applicazione del tributo, la cui base imponibile corrisponde al corrispettivo per il servizio reso o ricevuto dal mandatario senza rappresentanza, in un caso diminuito e nell'altro aumentato della provvigione, sicché dal punto di vista fiscale, non è legittima alcuna differenza tra quanto fatturato dalla società consortile al terzo committente e quanto fatturato dal consorziato alla società consortile, salvo quella corrispondente all'entità delle provvigioni o al costo di specifici servizi resi dal consorzio al terzo committente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 2602, Cod. Civ. art. 2615 ter, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13

Massime precedenti Conformi: N. 21860 del 2016 Rv. 641552-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **16650** *del* **22/06/2025** (Rv. **675146-01**)

Presidente: **CARADONNA LUNELLA.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

T. *(LODOLI PIETRO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. MILANO, 06/03/2017

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Cancellazione della società dal registro delle imprese - Conseguenze processuali - Evento non dichiarato dal difensore - Ultrattività del mandato - Notifica del ricorso per cassazione al difensore in appello della società estinta - Legittimità - Controricorso della società estinta - Inammissibilità - Fondamento.

In tema di giudizio di legittimità, è inammissibile il controricorso proposto da una società, originaria parte attrice, ormai cancellata dal registro delle imprese atteso che, da un lato, l'estinzione, intervenuta in pendenza di giudizio, determina la perdita della capacità processuale, l'interruzione del processo ex art. 299 e ss. c.p.c. e la successione dei soci ai sensi dell'art. 110 c.p.c., e, dall'altro, la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, pur consentendo la notifica del ricorso della controparte presso il difensore in appello della società estinta, non vale per la proposizione del ricorso per cassazione, che esige la procura speciale e deve, quindi, essere effettuata dai soci.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15177 del 2016 Rv. 640969-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **16864** *del* **23/06/2025** (Rv. **675490-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.**

M. *(FORNARI CATALDO) contro* D. *(FUMAROLA STEFANO)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO, 21/11/2022

181291 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE Esenzione ex art. 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993 - Riferibilità dell'occupazione al soggetto esente - Necessità - Conseguenze - Concessione per la realizzazione di un'opera pubblica - Soggetto passivo d'imposta - Esecutore dell'opera - Esenzione - Esclusione - Fondamento.

In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'esenzione prevista per lo Stato e gli altri enti dall'art. 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993, postula che l'occupazione, quale presupposto del tributo, sia ascrivibile al soggetto esente, sicché, nel caso di occupazione di spazi rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato da parte di una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica (nella specie, un tratto di rete autostradale inclusiva di un viadotto sopraelevato), alla stessa non spetta l'esenzione in quanto è questa ad eseguire la costruzione dell'opera e la sua gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l'opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 49 com. 1 lett. L. A, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 143

Massime precedenti Conformi: N. 11886 del 2017 Rv. 644118-01

Massime precedenti Vedi: N. 2164 del 2024 Rv. 670167-01, N. 15010 del 2023 Rv. 667932-01, N. 19693 del 2018 Rv. 650359-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **16856** *del* **23/06/2025** (Rv. **675153-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.**

I. *(CARDOSI ALESSANDRO) contro* B. *(NANNI ALBERTO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 18/07/2018

181387 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Esenzione di imposta ex art. 17, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 507 del 1993 - Interpretazione - Criteri - Fattispecie.

L'art. 17, comma 1, lett. a), primo periodo, del d.lgs. n. 507 del 1993 va interpretato nel senso che l'esenzione dall'imposta sulla pubblicità opera solo nella ricorrenza della doppia condizione dell'esercizio all'interno dei locali adibiti alla vendita del bene (o alla prestazione del servizio) dell'attività pubblicizzata e dell'attività stessa di pubblicizzazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva ritenuto esente da imposta la pubblicità presente sui carrelli collocati nell'area esterna ad un supermercato, essendo il messaggio pubblicitario astrattamente idoneo a raggiungere un numero indeterminato di destinatari, anche del tutto estranei all'attività di impresa svolta nel locale commerciale).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 17 com. 1 lett. A

Massime precedenti Vedi: N. 22572 del 2008 Rv. 605094-01, N. 6714 del 2017 Rv. 643466-01, N. 27497 del 2014 Rv. 634248-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **16719** *del* **23/06/2025** (Rv. **675150-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.** *Relatore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.**

P. *(IIRITANO VINCENZO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CALABRIA, 25/10/2023

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 015979/2022 66490901

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 15979 del 2022 Rv. 664909-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **16808** *del* **23/06/2025** (Rv. **675152-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.**

M. *(FORNARI CATALDO) contro* D. *(FUMAROLA STEFANO)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO PUGLIA, 22/01/2024

181291 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE Presupposto impositivo - Utilizzazione particolare ed eccezionale di parte del suolo pubblico, indipendentemente dalla sottrazione all'uso normale e collettivo - Sufficienza - Conseguenze - Occupazione di area destinata a parcheggio - Tassazione in capo al concessionario - Configurabilità - Fattispecie.

In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), ai sensi degli artt. 38 e 39 del d.lgs. n. 507 del 1993, il tributo è dovuto non soltanto in relazione alla limitazione o sottrazione all'uso normale e collettivo di parte del suolo pubblico, ma anche in relazione all'utilizzazione particolare ed eccezionale di cui il tributo rappresenta il corrispettivo, indipendentemente da quella limitazione, e cioè per una pura e semplice correlazione con l'utilità particolare diversa dall'uso della generalità. (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento impugnato che aveva ritenuto assoggettabile al tributo lo sfruttamento economico di un'area destinata a parcheggio sita all'esterno di un complesso sportivo polifunzionale concesso in uso al contribuente).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 38, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 39, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 45, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 46 CORTE COST.

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **16797** *del* **23/06/2025** (Rv. **675151-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **PAOLITTO LIBERATO.** *Relatore:* **PAOLITTO LIBERATO.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

B. *(DE LORENZI MAURIZIO) contro* A. *(RAGNI VINCENZO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 24/07/2017

177062 TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Obbligazione tributaria - Richiesta rateizzazione debito - Decorrenza prescrizione - Conseguenze.

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE In genere.

In tema di rateizzazione del debito tributario, sintanto che la richiesta avanzata in tal senso dal contribuente abbia avuto seguito (con versamenti eseguiti alle previste scadenza), il decorso della prescrizione - già interrotta dalla predetta domanda - subisce uno spostamento in avanti in ragione di ciascun adempimento parziale: ne consegue che l'agente della riscossione non può procedere ad atti interruttivi della prescrizione, che riprenderà il suo decorso al momento in cui, secondo la specifica disciplina dell'istituto, avrebbe potuto farsi valere l'inadempimento del contribuente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2944, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 19

Massime precedenti Vedi: N. 3414 del 2024 Rv. 670394-01, N. 23076 del 2019 Rv. 655074-01, N. 22507 del 2019 Rv. 655083-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **16699** *del* **23/06/2025** (Rv. **675148-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **CHIECA DANILO.** *Relatore:* **CHIECA DANILO.**

S. *(FERLITO GABRIELE) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TORINO, 19/11/2020

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Doppia imposizione internazionale – Convenzione Italia–Svizzera del 9 marzo 1976 – Applicabilità della detrazione anche per omessa presentazione della dichiarazione o omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero nella dichiarazione presentata - Art. 165, comma 8, d.P.R. n. 917 del 1986 – Contrasto tra norma internazionale pattizia favorevole al contribuente e norma interna – Preminenza norma internazionale – Art. 117, comma 1, Cost. - Artt. 75 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 169 del d.P.R. n. 917 del 1986.

In tema di divieto di doppia imposizione internazionale, l'obbligo incondizionato previsto dalle Convenzioni internazionali, come la Convenzione Italia-Svizzera del 9 marzo 1976, di detrarre, entro determinati limiti, dall'imposta da versare al fisco italiano quella versata al fisco estero si applica anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione, nella dichiarazione presentata, dei redditi prodotti all'estero, in quanto la norma interna di cui all'art. 165, comma 8, del d.P.R. n. 917 del 1986, interpretata alla luce degli artt. 117, comma 1, Cost., 75 d.P.R. n. 600 del 1973 e 169 d.P.R. n. 917 del 1986, non può limitare l'efficacia precettiva di quelle internazionali pattizie o porsi con esse in contrasto, dovendosi a queste attribuire prevalenza, ove più favorevoli al contribuente.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 09/03/1976 art. 2, Tratt. Internaz. 09/03/1976 art. 24, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 165, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 75, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 169, Costituzione art. 117 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 10388 del 2025 Rv. 674949-01, N. 29463 del 2024 Rv. 672871-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **16705** *del* **23/06/2025** (Rv. **675149-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.** *Relatore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.**

G. *(FALCONE FRANCESCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 07/06/2021

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione ex art. 5 l. n. 130 del 2022 – Determinazione dell'importo da versare - Computo dei versamenti effettuati a titolo di sanzioni - Necessità.

In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in cassazione, l'entità dell'importo da versare deve essere determinato, ai sensi dell'art. 5, comma 9, della l. n. 130 del 2022, tenendo conto dei versamenti già effettuati, in pendenza di giudizio, anche a titolo di sanzioni.

Riferimenti normativi: Legge 31/08/2022 num. 130 art. 5 com. 9, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 17

Massime precedenti Vedi: N. 7697 del 2013 Rv. 626091-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **16901** *del* **24/06/2025** (Rv. **675154-01**)

Presidente: **CARADONNA LUNELLA.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* E.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. TARANTO, 30/04/2019

178383 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI Accertamento induttivo maggior reddito - Metodo della percentuale di ricarico sul costo del venduto - Legittimità - Differenza tra accertamento induttivo puro e accertamento analitico-induttivo.

178466 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - CRITERI DI VALUTAZIONE In genere.

Ai fini della determinazione del maggior reddito d'impresa è legittimo il metodo della percentuale di ricarico sul costo del venduto anche in caso di accertamento induttivo puro, non soltanto in quello di accertamento analitico-induttivo, con la differenza che nel primo il giudizio in ordine alla mancanza o alla totale inattendibilità delle scritture contabili costituisce il presupposto e non, invece, come nel secondo, il punto di arrivo della determinazione della percentuale di ricarico.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17244 del 2021 Rv. 661534-01, N. 19213 del 2017 Rv. 645288-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **16937** *del* **24/06/2025** (Rv. **675710-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.** *Relatore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.**

A. *(D'AMBRA GIOVANNI) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 13/12/2018

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Misure a favore delle popolazioni colpite dal sisma in Sicilia - Art. 1, comma 1011, legge n. 296 del 2006 - Natura e contenuto - Conseguenze.

In tema di agevolazioni fiscali, l'art. 1, comma 1011, della l. n. 296 del 2006, contenente misure urgenti a favore delle popolazioni colpite da eventi vulcanici che hanno interessato la Provincia di Catania e costituente norma eccezionale volta a rimettere in termini, entro il 30 giugno 2007, coloro che - successivamente alla cessazione del periodo di sospensione dei termini di cui alla proroga ex art. 1, D.M. Economia e Finanze 17 maggio 2005 - non avevano versato i tributi dovuti alla scadenza delle singole rate secondo il piano assegnato, ha la funzione di regolare ex novo il versamento delle somme, ridefinendone tempi e modalità, sicché la violazione dei nuovi termini, conseguente a versamento parziale o tardivo della prima rata o di quelle successive, comporta la decadenza del contribuente dal beneficio.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 1011 CORTE COST. PENDENTE, DM min. EFI 17/05/2005 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 36482 del 2023 Rv. 669888-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **16903** *del* **24/06/2025** (Rv. **675155-01**)

Presidente: **CARADONNA LUNELLA.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

F. *(TARANTO VINCENZO) contro* A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 17/01/2018

178458 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPRESE MINORI - DETERMINAZIONE DEL REDDITO Imprese in regime di contabilità semplificata ex art. 18 d.P.R. n. 600 del 1973 - Obbligo di tenuta del dettaglio analitico del magazzino ai sensi dell'art. 9, comma 1, d.l. n. 69 del 1989 (conv. in l. n. 154 del 1989) - Sussistenza sia nel regime antecedente che in quello novellato dall'art. 1, comma 22, l. n. 232 del 2016 - Contenuto.

In tema di imposte sui redditi di impresa, le imprese minori, che fruiscono del regime di contabilità semplificata ex art. 18 del d.P.R. n. 600 del 1973, hanno l'obbligo di tenere il dettaglio analitico del magazzino, ai sensi dell'art. 9, comma 1, d.l. n. 69 del 1989, anche successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 22, l. n. 232 del 2016, compilando e redigendo apposita scrittura al fine di riepilogare le rimanenze finali tra i dati che non concorrono alla formazione del reddito.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 18, Decreto Legge 02/03/1989 num. 69 art. 9 com. 1, Legge 27/04/1989 num. 154 art. 1, Legge 11/12/2016 num. 232 art. 1 com. 22 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1861 del 2025 Rv. 673646-01, N. 29105 del 2018 Rv. 651278-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **16904** *del* **24/06/2025** (Rv. **675156-01**)

Presidente: **CARADONNA LUNELLA.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

G. *(TUFANO SABATO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 26/06/2020

178532 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOCIETA' DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE Società - Erogazione di somme di denaro da parte dei soci - Opponibilità all'amministrazione finanziaria - Condizioni - Conseguenze in caso di difetto di giustificazioni dei versamenti - Elementi indiziari valutabili ai fini dell'accertamento.

In tema di società, l'opponibilità all'amministrazione finanziaria di finanziamenti e versamenti dei soci richiede la regolarità formale delle delibere assembleari e delle scritture contabili in tempi e modi coerenti con l'andamento finanziario del periodo, cosicché, in difetto di giustificazioni della società o dei soci, la carenza di delibera assembleare, l'inadeguatezza della capacità finanziaria dei soci a sostenere gli oneri delle erogazioni in specie se di ingente importo - e l'esecuzione di queste in contanti costituiscono elementi indiziari valutabili ai fini dell'accertamento nei confronti della società per il recupero a tassazione di ricavi corrispondenti alle somme percepite.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2467, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6104 del 2019 Rv. 653035-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **16902** *del* **24/06/2025** (Rv. **675709-01**)

Presidente: **CARADONNA LUNELLA.** *Estensore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.** *Relatore:* **SALEMME ANDREA ANTONIO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 06/04/2017

178383 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI Redditualità esercente attività agricola - Modalità di accertamento - Unica regola ex artt. 32, commi 1 e 2, d.P.R. n. 917 del 1986 - Esclusione - Applicabilità art. 39, comma 2, DPR n. 600 del 1973 - Legittimità.

E' legittimo l'accertamento induttivo condotto, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, nei confronti di chi esercita attività agricola, non essendo esso inibito dalle speciali previsioni sulla determinazione del c.d. reddito agricolo di cui all'art. 32, commi 1 e 2, TUIR, le quali non si configurano come l'unica regola alla cui stregua censire la redditualità generale di un tale contribuente, che invece ne fruisce nella più circoscritta area di determinazione dei soli redditi contenuti entro la soglia di operatività delle suddette speciali previsioni.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 32 com. 1, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 32 com. 2, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 34704 del 2019 Rv. 656425-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **17121** *del* **25/06/2025** (Rv. **675492-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **PAOLITTO LIBERATO.** *Relatore:* **PAOLITTO LIBERATO.**

C. *(CAMMARANO GAETANO) contro* S.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 12/07/2021

052001 CONSORZI - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Consorzio per la gestione di strade vicinali - Piano di riparto della spesa - Necessità - Natura - Funzione.

In tema di contributi dovuti dagli utenti delle strade vicinali, il piano di ripartizione della spesa, cui deve conformarsi la formazione dei ruoli dei contributi consortili, costituisce elemento imprescindibile della delibera di istituzione del Consorzio adottata dal Consiglio Comunale.

Riferimenti normativi: Decr. Legisl. Luogoten. 01/09/1918 num. 1446 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 21593 del 2014 Rv. 632731-01, N. 1623 del 2018 Rv. 647301-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **17120** *del* **25/06/2025** (Rv. **675491-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **PAOLITTO LIBERATO.** *Relatore:* **PAOLITTO LIBERATO.**

C. *(VACIRCA SERGIO) contro* M. *(PANARITI PAOLO)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 25/11/2019

052011 CONSORZI - AGRICOLTURA - CONSORZI DI BONIFICA Contributi di bonifica - Omessa impugnazione dell'avviso di pagamento - Inammissibilità dell'istanza di rimborso - Esclusione - Fondamento.

052028 CONSORZI - CONTRIBUTI CONSORTILI In genere.

In tema di contributi di bonifica, l'omessa impugnazione di un avviso di pagamento non determina il consolidamento della pretesa impositiva, con conseguente inammissibilità dell'istanza di rimborso, in quanto i contributi consortili vengono riscossi mediante ruolo secondo le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette, e l'avviso di pagamento costituisce atto (cd. atipico) ad impugnazione facoltativa.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/02/1933 num. 215 art. 21 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 17 com. 3, Legge 28/11/2005 num. 246 art. 14 com. 14 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 1 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/11/2024 num. 175

Massime precedenti Vedi: N. 5536 del 2019 Rv. 653068-01, N. 31236 del 2019 Rv. 656286-01, N. 8080 del 2020 Rv. 657554-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **17275** *del* **26/06/2025** (Rv. **675157-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.** *Relatore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA, 04/09/2023

140059 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - INTERPRETAZIONE Contrasto tra dispositivo e motivazione - Nullità della sentenza – Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

Il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale.(Nella specie, la S.C., ha cassato la decisione impugnata che in motivazione aveva aderito alle prospettazioni dell'appellante Ader per poi, nel dispositivo, respingerne l'appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156

Massime precedenti Conformi: N. 26074 del 2018 Rv. 651108-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **17350** *del* **27/06/2025** (Rv. **675158-01**)

Presidente: **SOCCI ANGELO MATTEO.** *Estensore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.** *Relatore:* **DELL'ORFANO ANTONELLA.**

D. *(OTTATO GAETANO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 01/03/2017

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 017624/2024 67161601

Massime precedenti Conformi: N. 17624 del 2024 Rv. 671616-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **17454** *del* **29/06/2025** (Rv. **675159-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **CHIECA DANILO.** *Relatore:* **CHIECA DANILO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

G. *(BONTEMPI LUCA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 21/07/2016

177378 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE Disposizione del diritto controverso da parte dell'Amministrazione finanziaria di fronte alle contestazioni del contribuente - Natura di nuovo accertamento - Esclusione - Riduzione della domanda - Configurabilità - Obbligo del giudice di appello di decidere sulla pretesa fiscale residua - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di domanda ed eccezione nel processo tributario, le parti conservano la disponibilità dei diritti in contestazione, con la conseguenza che, qualora l'Amministrazione finanziaria si avveda che è corretta e da accogliere una contestazione mossa dal contribuente, non per questo essa deve rinnovare l'intero procedimento amministrativo, spesso ormai precluso dai termini di decadenza, ma ha il potere-dovere di semplicemente ridurre la domanda, rinunciando ad una parte di essa. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la riduzione della pretesa tributaria nel corso del giudizio d'appello, con il riconoscimento parziale dell'agevolazione fiscale oggetto del precedente totale diniego impugnato dal contribuente, costituisse una domanda nuova vietata dall'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57

Massime precedenti Conformi: N. 29732 del 2020 Rv. 660040-01

Massime precedenti Vedi: N. 19367 del 2021 Rv. 661877-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **17455** *del* **29/06/2025** (Rv. **675160-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **CHIECA DANILO.** *Relatore:* **CHIECA DANILO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* E. *(SORBO MASSIMO)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 30/06/2016

178520 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DETERMINAZIONE - DETRAZIONI - IN GENERE Operazioni con soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata - Deduzione dei costi ex art. 110, comma 11, TUIR (ratione temporis vigente) - Condizioni - Svolgimento di attività commerciale effettiva della società estera o sussistenza di un interesse economico effettivo - Valutazione - Portata.

In tema di operazioni con soggetti residenti in paesi a fiscalità privilegiata, la presunzione legale di indeducibilità dei costi è superabile, ai sensi dell'art. 110, comma 11, del d.P.R. n. 917 del 1986, ratione temporis vigente, dal contribuente che dimostra, in via alternativa, o lo svolgimento di un'attività commerciale effettiva da parte della società estera con la quale ha concluso l'operazione o la sussistenza di un reale interesse economico sotteso alla transazione commerciale, da identificare non nella mera convenienza del prezzo di fornitura della merce, bensì in un interesse specifico ad acquistare (o comunque a concludere l'operazione) in quel determinato paese per la ricorrenza di fattori peculiari (legati, ad esempio, alla produzione locale), che devono essere evidenziati e dimostrati da parte del contribuente.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 com. 10 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 com. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8226 del 2025 Rv. 674369-01, N. 5264 del 2019 Rv. 652956-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **17611** *del* **30/06/2025** (Rv. **675164-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.**

C. *(CIMA ANGELO WALTER) contro* A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO, 08/01/2020

023014 ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE (ASSOCIAZIONI DI MUTUO SOCCORSO) - RAPPORTI ESTERNI - RESPONSABILITA' DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE Cessazione dalla carica di legale rappresentante - Esenzione dalla responsabilità ex art. 38 c.c. - Condizioni - Comunicazione all'anagrafe fiscale - Sufficienza - Esclusione - Conoscenza inequivoca della cessazione da parte dell'amministrazione finanziaria - Rilevanza - Limiti.

In tema di associazione non riconosciuta, la comunicazione della cessazione della carica di legale rappresentante - tramite apposito modello - all'anagrafe fiscale, ai sensi degli artt. 1, 2 e 7 del d.P.R. n. 605 del 1973, non è sufficiente ad esimere dalla responsabilità ex art. 38 c.c. per l'omessa dichiarazione fiscale dell'associazione, qualora l'attività sia in concreto proseguita, né costituisce presupposto imprescindibile per l'esenzione da detta responsabilità se l'Amministrazione ha appreso, in maniera inequivoca, che al momento della scadenza dei termini per la dichiarazione dei redditi, in concreto omessa, il soggetto non rivestiva più la carica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 605 art. 1, DPR 29/09/1973 num. 605 art. 2, DPR 29/09/1973 num. 605 art. 7

Massime precedenti Vedi: N. 19486 del 2009 Rv. 609518-01, N. 25650 del 2018 Rv. 650749-02, N. 3093 del 2021 Rv. 660472-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **17575** *del* **30/06/2025** (Rv. **675162-01**)

Presidente: **CARADONNA LUNELLA.** *Estensore:* **LUCIOTTI LUCIO.** *Relatore:* **LUCIOTTI LUCIO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* D. *(BIANCO FELICE)*

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 02/02/2023

177213 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE Sanzioni amministrative per fraudolenta sottrazione di energia elettrica all'imposta di consumo – Applicabilità del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Sussistenza - Dies a quo di decorrenza – Dalla "scoperta del fatto illecito" da parte dell'Amministrazione finanziaria – Art. 57, comma 3 del d.lgs. n. 504 del 1995 - Rilevanza del ritardo di comunicazione da parte dell'Enel – Esclusione – Ragioni.

179834 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) In genere.

In tema di sanzioni amministrative per fraudolenta sottrazione di energia elettrica all'imposta di consumo, il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997 - applicabile in mancanza di una disciplina specifica - deve essere individuato, ex art. 57, comma 3, d.lgs. n. 504 del 1995, con riferimento alla "scoperta del fatto illecito" da parte dell'Amministrazione finanziaria, a nulla rilevando il ritardo con il quale l'Enel abbia comunicato la violazione accertata, potendo l'Amministrazione rispondere solo della propria inerzia, in ragione del rapporto, di natura tributaria, che essa intrattiene direttamente con il contribuente e che va tenuto distinto da quello, di natura contrattuale, tra fornitore e consumatore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 20, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 57 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 59

Massime precedenti Vedi: N. 22707 del 2020 Rv. 659339-01, N. 2613 del 2020 Rv. 656959-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **17584** *del* **30/06/2025** (Rv. **675163-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **ANGARANO ROSANNA.** *Relatore:* **ANGARANO ROSANNA.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 06/08/2021

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 119 del 2018 - Ambito di applicazione - Impugnazione della cartella di pagamento ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Controversia suscettibile di definizione agevolata - Inclusione - Previa notifica della comunicazione di irregolarità - Valenza preclusiva - Esclusione - Fondamento.

In tema di definizione agevolata, il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato, ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, convertito dalla l. n. 136 del 2018, anche qualora la predetta cartella sia stata preceduta dalla notificazione dell'avviso di irregolarità (cd. avviso bonario), posto che l'impugnazione di tale atto è meramente facoltativa, non rientrando il medesimo nel novero degli atti elencati nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, sicché, in caso di mancata impugnazione, non può esservi la cristallizzazione della pretesa tributaria e con l'impugnazione della successiva cartella possono proporsi anche motivi relativi al merito della pretesa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18298 del 2021 Rv. 661547-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **17536** *del* **30/06/2025** (Rv. **675161-01**)

Presidente: **CARADONNA LUNELLA.** *Estensore:* **LEUZZI SALVATORE.** *Relatore:* **LEUZZI SALVATORE.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 03/02/2021

279447 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - REGISTRAZIONE DEI CORRISPETTIVI - IN GENERE Detrazione di imposta - Violazione di obblighi formali di tenuta, registrazione e conservazione delle fatture - Diritto a detrazione - Sussistenza - Ragioni - Principio di neutralità fiscale - Sanzioni - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie.

In forza del principio di neutralità fiscale dell'IVA, pur in presenza di violazioni degli obblighi formali di tenuta, registrazione e conservazione delle fatture, per cui permane la possibilità di irrogare le relative sanzioni non potendosi qualificare le stesse come meramente formali, sussiste comunque il diritto alla detrazione purché tutti gli obblighi sostanziali siano soddisfatti, salvo che la parte abbia omesso di rispettare gli obblighi formali in vista di un intento fraudolento e di evasione, ovvero la violazione sia finalizzata ad impedire che sia fornita la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza gravata che aveva annullato l'atto di recupero a tassazione di maggiore Iva ritenta indebitamente detratta, omettendo di considerare il duplice dato saliente dell'omessa contabilizzazione delle fatture emesse, con conseguente pregiudizio per la prova certa del rispetto dei requisiti sostanziali del diritto alla detrazione, e del mancato versamento dell'IVA dovuta in relazione alle operazioni oggetto di causa).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54

Massime precedenti Conformi: N. 143 del 2022 Rv. 663597-01

Massime precedenti Vedi: N. 15143 del 2020 Rv. 658548-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **17656** *del* **30/06/2025** (Rv. **675165-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Diff.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* J. *(MASTELLONE PIETRO)*

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO TOSCANA, 22/07/2024

279378 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE Differimento della notifica di atti impositivi ex art.157 del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020 - Fondamento - Deroga – Ragioni di indifferibilità e urgenza - Condotta delittuosa e/o fraudolenta - Rilevanza – Precedente avvio di indagine penale – Necessità - Esclusione.

Il differimento della notifica degli atti impositivi di cui all'art. 157 del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. 77 del 2020, è stabilito a vantaggio dei contribuenti, affinché possano ricevere la notizia in un momento in cui non si trovano più nella difficoltà determinata dalle limitazioni conseguenti alla pandemia, ma l'amministrazione può procedere anticipatamente alla notifica in caso di indifferibilità ed urgenza, da ricollegarsi tra l'altro alla qualificazione delittuosa e/o fraudolenta della condotta, in ragione del conseguente pericolo di una perdita fiscale per l'erario o, comunque, per la necessità di circoscriverne gli effetti pregiudizievoli, restando privo di rilievo che, per i medesimi fatti, l'indagine penale sia già stata avviata.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 157 com. 1, Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 331 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14019 del 2024 Rv. 671390-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **17668** *del* **30/06/2025** (Rv. **675166-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *Relatore:* **CRIVELLI ALBERTO.** *P.M.* **BASILE TOMMASO.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* G. *(BENINCASA FABIO)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA, 19/03/2024

279378 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE Termine per la notificazione degli atti impositivi - Differimento ex art. 157, comma 1, d.l. n. 34 del 2020 - Ulteriore proroga di ottantacinque giorni ex art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 - Esclusione - Ragioni.

Il termine per l'effettuazione delle notifiche degli atti impositivi per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, in base alle disposizioni agli stessi riferibili, differito dall'art. 157, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020 (norma speciale dettata dall'emergenza Covid rispetto a quella di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2015) al periodo intercorrente fra il 1° marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022, non è ulteriormente prorogabile di ottantacinque giorni per effetto del disposto di cui all'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020, che risulta assorbito dal differimento di cui sopra.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 157, Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 159 art. 12, Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 67, Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 960 del 2025 Rv. 673835-01, N. 6541 del 2025 Rv. 674385-01

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Questioni processuali e comuni alle sezioni

GIUGNO 2025

1. GIURISDIZIONE

Sez. **L**, ***Sentenza*** *n.* **16928** *del* **24/06/2025** (Rv. **675627-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **BUCONI MARIA LAVINIA.** *Relatore:* **BUCONI MARIA LAVINIA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* P. *(LO CARMINE GIUSEPPE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 10/07/2023

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Corsi di addestramento professionale finanziati dalla P.A. - Affidamento da parte della Regione Sicilia ad un ente privato - Rapporto di servizio - Instaurazione - Conseguenze - Responsabilità patrimoniale per danno erariale e giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza.

L'affidamento, da parte della Regione Sicilia, ad un ente privato (nella specie, Centro Italiano Femminile) della gestione di corsi di formazione professionale disciplinati e finanziati dalla P.A. instaura un rapporto di servizio con detto ente e ne implica, conseguentemente, l'assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità patrimoniale per danno erariale, non rilevando, in contrario, la natura privatistica dell'ente stesso né dello strumento contrattuale (appalto di servizio) con il quale si sia costituito ed attuato il rapporto in questione.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 06/03/1976 num. 24

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 715 del 2002 Rv. 551733-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 20886 del 2006 Rv. 591938-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **17489** *del* **29/06/2025** (Rv. **674884-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **STALLA GIACOMO MARIA.** *Relatore:* **STALLA GIACOMO MARIA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

T. *(DE ROSA GIUSEPPE) contro* P. *(PROCURATORE REGIONALE MARCHE CORTE DEI CONTI ALESSANDRA POMPONIO)*

Regola giurisdizione

061021 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI CONTO - IN GENERE Giudizio di resa del conto - Presentazione spontanea del conto - Regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità - Fondamento.

092076 GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO In genere.

Nel giudizio per la resa del conto, il regolamento preventivo di giurisdizione è proponibile anche nel caso in cui, in mancanza dell'iniziativa del Pubblico ministero ex art. 141 d.lgs. n. 174 del 2016, il conto sia stato spontaneamente presentato dall'agente contabile, dal momento che, ai sensi dell'art. 140, comma 3, del d.lgs. citato, il deposito del conto produce di per sé l'effetto tipico di costituire in giudizio l'agente medesimo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 16, Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 141, Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 140 com. 3

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 7640 del 2020 Rv. 657523-01

Sez. **U**, ***Ordinanza*** *n.* **17489** *del* **29/06/2025** (Rv. **674884-02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **STALLA GIACOMO MARIA.** *Relatore:* **STALLA GIACOMO MARIA.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

T. *(DE ROSA GIUSEPPE) contro* P. *(PROCURATORE REGIONALE MARCHE CORTE DEI CONTI ALESSANDRA POMPONIO)*

Regola giurisdizione

092024 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI Consorzi di bonifica – Direttori – Verificazione di rendiconto consuntivo – Giurisdizione contabile - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Ancorché i consorzi di bonifica abbiano natura di enti pubblici economici, svolgendo attività di tipo imprenditoriale (non esclusa dalla equiparabilità dei contributi consortili ai tributi erariali quanto al profilo della loro imposizione ed esazione), nei confronti dei loro direttori deve essere negata la sussistenza della giurisdizione contabile, in tema di verificazione dei rendiconti consuntivi - non essendo configurabile un'attività di "maneggio" di fondi riportabili ad una pubblica amministrazione - ed affermata quella ordinaria, in considerazione della mancanza di un'espressa previsione normativa e dell'irrilevanza, al fine indicato, dell'assoggettamento di detti consorzi a controllo amministrativo, stante altresì la non assimilabilità degli stessi ai consorzi fra enti locali territoriali. (Nell'affermare tale principio, le S.U. hanno evidenziato l'irrilevanza, al fine di fondare la giurisdizione contabile, della previsione del regolamento interno che assoggetti il conto di gestione del consorzio al controllo della Corte dei conti, trattandosi di materia indisponibile, posto che il riparto di giurisdizione tra giudice contabile e giudice ordinario deve muovere da una specifica disciplina di legge, a sua volta radicata nell'art. 103 Cost.).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 137, Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 172 lett. D, Costituzione art. 103

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 1548 del 2017 Rv. 642006-01

---

2. COMPETENZA

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **9218** *del* **08/04/2025** (Rv. **674458-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.**

Z. *(FILOCAMO ROBERTO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, TRIBUNALE BRESCIA, 05/02/2024

188322 CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - TRATTAMENTO DELLA PERSONA - TRATTAMENTO INUMANO Detenzione in condizioni non conformi all'art. 3 Cedu - Ricorso ex art. 35-ter, comma 3, O.P. - Scopo - Competenza territoriale - Legittimazione - Fattispecie.

In tema di detenzione in condizioni non conformi all'art. 3 Cedu, il ricorso ex art. 35-ter, comma 3, O.P. rientra nella competenza non del magistrato di sorveglianza, bensì del tribunale civile del capoluogo del distretto in cui l'ex detenuto ha la residenza, che decide in composizione monocratica nelle forme previste dall'art. 737 c.p.c., attesa l'esigenza di assicurare uno strumento processuale agile ed effettivo, e la legittimazione ad avvalersene spetta a coloro che hanno subito una detenzione inumana a titolo definitivo o non definitivo, purché, nel primo caso,

la pena sia cessata e, nel secondo, la custodia cautelare non sia convertibile in pena espiata. (Principio applicato in un caso in cui la persona, che aveva sofferto la custodia cautelare in condizioni inumane, non era poi stata condannata).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99

Massime precedenti Vedi: N. 2519 del 2019 Rv. 652293-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **9371** *del* **09/04/2025** (Rv. **674462-01**)

Presidente: **DI MARZIO MAURO.** *Estensore:* **CAMPESE EDUARDO.** *Relatore:* **CAMPESE EDUARDO.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Conf.)*

A. *(AURELI LORENZO) contro* B.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 04/01/2024

081079 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO Concordato preventivo ordinario e con riserva - Disciplina del c.c.i.i. - Incompetenza per territorio - Rilievo d'ufficio - Termine - Individuazione - Fondamento.

In tema di concordato preventivo ordinario e con riserva, il termine per rilevare d'ufficio l'incompetenza territoriale ex art. 27 del d.lgs. n. 14 del 2019 va individuato nel momento in cui il giudice dispone di tutti gli elementi per compiere tale valutazione e, dunque, quando vi sia l'allegazione della proposta, del piano e della documentazione di cui all'art. 39, commi 1, 2 e 3 del citato decreto, coincidente con il momento deliberativo dell'ammissione o non ammissione alla procedura pattizia di regolamento della crisi aziendale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 27 com. 2, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Legge Falliment. art. 9 bis

Massime precedenti Vedi: N. 907 del 2017 Rv. 643152-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **9417** *del* **10/04/2025** (Rv. **674483-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.** *P.M.* **DE MATTEIS STANISLAO.** *(Diff.)*

L. *(PABIS TICCI NICOLA) contro* N. *(PENZA ANDREA)*

Regola competenza

044064 COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO Competenza territoriale - Controversia sull'interpretazione dello statuto - Rapporti sociali - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

159024 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - QUOTA - TRASFERIMENTO - IN GENERE In genere.

Nelle controversie concernenti l'interpretazione dello statuto si applica il criterio di determinazione della competenza territoriale previsto dall'art. 23 c.p.c., trattandosi di cause che hanno ad oggetto questioni attinenti, direttamente o indirettamente, al rapporto sociale. (Principio applicato in una causa relativa all'esercizio del diritto di prelazione previsto dallo

Statuto e all'interpretazione del valore vincolante della denutiatio, non trattandosi di controversia avente ad oggetto l'intervenuto trasferimento di quote sociali).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10322 del 2024 Rv. 671161-01, N. 2318 del 2006 Rv. 588141-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **9972** *del* **16/04/2025** (Rv. **674641-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.**

L. *(NORRITO ANTONIO) contro* M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 20/10/2023

132084 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE Domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e morali proposta "jure proprio" da congiunti di un lavoratore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro - Esclusione della competenza per materia del giudice del lavoro - Conseguenza - Assoggettamento della controversia al giudice competente per valore.

Esula dalla competenza per materia del giudice del lavoro e resta devoluta alla cognizione del giudice competente secondo il generale criterio del valore la domanda di risarcimento dei danni proposta dai congiunti del lavoratore deceduto non "jure hereditario", per far valere la responsabilità contrattuale del datore di lavoro nei confronti del loro dante causa, bensì "jure proprio", quali soggetti che dalla morte del loro congiunto hanno subìto danno e, quindi, quali portatori di un autonomo diritto al risarcimento che ha la sua fonte nella responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 2

Massime precedenti Conformi: N. 907 del 2018 Rv. 647127-01

Massime precedenti Vedi: N. 32072 del 2024 Rv. 672933-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **9970** *del* **16/04/2025** (Rv. **674634-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **AMBROSI IRENE.** *Relatore:* **AMBROSI IRENE.**

F. *(FERRERIO ANDREA) contro* A.

Rigetta, TRIBUNALE BOLOGNA, 26/01/2022

100007 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITA' (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE Giudice di pace - Domanda di risarcimento del danno - Indicazione specifica di somma nei limiti della competenza equitativa - Alternativa richiesta di somma minore o maggiore da determinarsi in corso di causa - Portata - Mera di clausola di stile - Esclusione - Condizioni e limiti - Assenza di circostanze idonee a comprovare il superamento del valore espressamente indicato - Necessità - Fattispecie in tema di individuazione del mezzo di impugnazione esperibile.

140069 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - SECONDO EQUITA' In genere.

Nel giudizio instaurato davanti al giudice di pace per il risarcimento dei danni (nella specie da condotta di ingiuria aggravata), qualora l'attore, oltre a richiedere una somma specifica non superiore a millecento euro, abbia anche concluso, in via alternativa o subordinata, per la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore o minore da determinarsi nel corso del giudizio, siffatta ultima indicazione, pur non potendosi reputare mera clausola di stile, non può, tuttavia, ritenersi di per sé sola sufficiente a dimostrare la volontà dello stesso attore di chiedere una somma maggiore - ed ancor meno una somma superiore ad euro 1100,00 - in assenza di ogni altro indice interpretativo idoneo ad ingenerare quanto meno il dubbio che le circostanze dedotte siano potenzialmente idonee a superare il valore espressamente menzionato e, in particolare, quello entro il quale è ammessa la decisione secondo equità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del tribunale che aveva dichiarato inammissibile ex art. 339, comma 3, c.p.c. l'appello proposto avverso la sentenza resa dal giudice di pace, ritenendo ininfluente, al fine di individuare il mezzo di impugnazione esperibile, l'ulteriore richiesta, avanzata dall'attore con l'atto di citazione, di condanna del convenuto al pagamento di "una somma diversa ritenuta di giustizia", rispetto a quella specificamente quantificata di euro 950,00).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 com. 3 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24153 del 2010 Rv. 614911-01

Massime precedenti Difformi: N. 3290 del 2018 Rv. 647509-01

Massime precedenti Vedi: N. 29537 del 2024 Rv. 672889-02

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **10151** *del* **17/04/2025** (Rv. **674283-01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **CAPONI REMO.** *Relatore:* **CAPONI REMO.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

T. *(GENOVESE STEFANO) contro* C. *(DEBIASI MASSIMILIANO)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TRENTO, 26/07/2024

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Procedimento cautelare - Provvedimento d'incompetenza - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di procedimenti cautelari è inammissibile la proposizione del regolamento di competenza, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti declinatori della competenza - inidonei, in quella sede, ad instaurare la procedura di regolamento, in quanto caratterizzati dalla provvisorietà e dalla riproponibilità illimitata - sia perché l'eventuale decisione, pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall'art. 47 c.p.c., sarebbe priva del requisito della definitività, atteso il peculiare regime giuridico del procedimento cautelare nel quale andrebbe ad inserirsi. (Nella fattispecie in esame, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza con la quale il tribunale, in applicazione del foro del consumatore, aveva rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio, sollevata nell'ambito di un procedimento di accertamento tecnico preventivo, promosso da un architetto per accertare difformità e problematiche riscontrate nell'esecuzione di lavori commissionati per trasformare un furgone in camper).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 47

Massime precedenti Conformi: N. 1613 del 2017 Rv. 642735-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **11571** *del* **02/05/2025** (Rv. **675282-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Diff.)*

contro

Regola competenza

254018 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA Opposizione a cartella esattoriale per notifica intempestiva del verbale di contestazione - Natura - Individuazione del giudice competente - Criterio.

L'opposizione a cartella esattoriale diretta a far valere la tardività della notifica del verbale di contestazione di sanzione amministrativa non ha funzione recuperatoria del mezzo di tutela ma di opposizione all'esecuzione volta a contrastare la legittimità dell'iscrizione a ruolo, sicché il giudice territorialmente competente va individuato ai sensi degli artt. 27 e 480 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 27 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 19579 del 2015 Rv. 636746-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **11622** *del* **03/05/2025** (Rv. **674570-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Diff.)*

B. *(LA VECCHIA PATRIZIA) contro* S.

Regola competenza

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Procedimenti in materia di minori - Competenza per territorio - Luogo di residenza abituale del minore - Trasferimento illecito - Eccezione ex art. 471-bis.11 c.p.c. - Fondamento - Fattispecie.

Nei procedimenti in materia di minori, è territorialmente competente il tribunale nel cui circondario il minore ha la residenza abituale, salvo che la stessa sia stata trasferita illecitamente, ossia senza il consenso di uno dei genitori, poiché, ai sensi dell'art. 473-bis.11 c.p.c., anche se si instaura un nuovo habitat con tutte le caratteristiche di una residenza abituale, ove la domanda sia formulata entro l'anno dal trasferimento, resta ferma la competenza per territorio del giudice del luogo della precedente residenza abituale. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'operatività del disposto dell'art. 473-bis.11, comma 1, seconda parte c.p.c., poiché, a fronte di un rapporto sentimentale gravemente compromesso, il centro della vita del minore si era radicato presso la casa dei nonni materni, in Siracusa, anziché nel luogo di lavoro del padre, in Milano, e tutti gli spostamenti della madre in Sicilia erano stati effettuati consensualmente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 11, Cod. Civ. art. 43, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149

Massime precedenti Vedi: N. 22022 del 2023 Rv. 668386-01, N. 15835 del 2021 Rv. 661902-01, N. 27358 del 2017 Rv. 646774-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **11804** *del* **05/05/2025** (Rv. **674842-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Diff.)*

S. *(TASSONE BRUNO) contro* A. *(MERELLI STEFANO)*

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Giudizio ex art. 8 della l. n. 24 del 2017 - Natura - Momento determinativo della competenza - Individuazione - Proposizione dell'istanza di ATP conciliativo - Rilevanza.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

Il giudizio regolato dall'art. 8 della l. n. 24 del 2017 non ha natura di giudizio bifasico a struttura unitaria, ma è composto da due procedimenti distinti (il primo a cognizione sommaria, il secondo a cognizione piena), funzionalmente collegati dalla finalità di anticipazione istruttoria propria dell'istanza di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c.; tale natura, per un verso, esclude che la verifica della competenza debba avvenire già nel procedimento a cognizione sommaria, con effetto preclusivo in quello a cognizione piena, ed impone, anzi, che la relativa questione sia discussa in seguito all'introduzione della domanda di merito ex art. 281-undecies c.p.c., previa eccezione del convenuto nella comparsa di risposta, se si tratta di questione di competenza territoriale derogabile; per altro verso, stante la "retroazione" degli effetti (non solo sostanziali ma anche processuali) della domanda giudiziale ex art. 281-undecies c.p.c. al deposito del ricorso ex art. 696-bis c.p.c., la natura del giudizio impone di individuare il momento determinativo della competenza in quello della proposizione dell'istanza di ATP conciliativo, non assumendo rilievo mutamenti successivi della legge o dello stato di fatto, anche processuale. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 669 bis, Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 281 undecies, Legge 08/03/2017 num. 24 art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5046 del 2022 Rv. 663868-01, N. 33835 del 2024 Rv. 673312-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **11815** *del* **05/05/2025** (Rv. **674766-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.** *P.M.* **DI MAURO MICHELE.** *(Conf.)*

D. *(TORELLI CHIARA) contro* V.

Regola sospensione

048068 COMUNITA' EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE Pregiudiziale comunitaria - Giudizio pendente innanzi alla CGUE - Riproposizione davanti ad altro giudice nazionale, non di ultima istanza, della stessa questione dipendente dall'adottanda decisione del giudice comunitario - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Legittimità - Adozione da parte del giudice di pace - Regolamento di competenza - Ammissibilità.

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA In genere.

In tema di pregiudiziale comunitaria, il giudice nazionale, non di ultima istanza, innanzi al quale è proposta una controversia la cui decisione dipende da una questione già precedentemente sottoposta all'esame della CGUE, può legittimamente sospendere il giudizio in attesa della pronunzia della Corte di Lussemburgo, senza necessità di sollevare la medesima questione dinanzi alla giustizia eurounitaria e ferma restando la possibilità di impugnare con il regolamento necessario di competenza il provvedimento di sospensione, ancorché adottato dal giudice di pace.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 46 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST., Legge 13/03/1958 num. 204 art. 3, Tratt. Internaz. 25/03/1957 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27994 del 2017 Rv. 647003-01, N. 21635 del 2006 Rv. 592383-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **12416** *del* **10/05/2025** (Rv. **674579-02**)

Presidente: **MANNA FELICE.** *Estensore:* **CAVALLINO LINALISA.** *Relatore:* **CAVALLINO LINALISA.** *P.M.* **PIRONE OLGA.** *(Conf.)*

P. *(DOLCE ROSARIO) contro* C.

Regola competenza

044016 COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE Consumatore convenuto dinanzi al "suo foro" - Possibilità di eccepire l'incompetenza e la competenza di altri fori - Esclusione - Fondamento.

Il consumatore evocato in giudizio dinanzi al "suo foro" non può eccepire l'incompetenza e la competenza di altri fori (nella specie in ragione di una clausola pattizia derogatoria) ciò in quanto vale il principio secondo il quale è l'attore che sceglie il foro competente e poiché, diversamente, il consumatore potrebbe paralizzare sempre l'azione avversaria, sostenendo la competenza del giudice diverso di quello adito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33

Massime precedenti Vedi: N. 8406 del 2022 Rv. 664433-01, N. 12981 del 2020 Rv. 658228-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **12630** *del* **12/05/2025** (Rv. **674695-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **DELL'UTRI MARCO.** *Relatore:* **DELL'UTRI MARCO.**

M. *(MARCHESE ANTONIO CARMINE) contro* P. *(CHIARADIA GIANCARLO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 15/12/2022

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c. - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

L'ordinanza con cui il giudice nega la sospensione del processo, sollecitata da una parte ai sensi dell'art. 295 c.p.c., non è impugnabile con il regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 del codice di rito, in regione della formulazione letterale di quest'ultima norma, della sua ratio (assicurare un controllo immediato sulla legittimità di un provvedimento idoneo ad incidere significativamente sui tempi di definizione del processo) e dell'impossibilità di accedere ad un'interpretazione analogica della disposizione, avente carattere eccezionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5645 del 2017 Rv. 643987-01

Massime precedenti Vedi: N. 7532 del 2025 Rv. 674228-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **13483** *del* **20/05/2025** (Rv. **675370-01**)

Presidente: **BERTUZZI MARIO.** *Estensore:* **MASSAFRA ANNACHIARA.** *Relatore:* **MASSAFRA ANNACHIARA.**

S. *(GUASTAMACCHIA GIUSEPPE) contro* C. *(QUARTO ANTONIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 14/02/2024

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Sentenza che abbia pronunciato sulla competenza e sulle spese - Impugnazione - Con regolamento per quanto attiene alla competenza - Nei modi ordinari relativamente alle spese - Fattispecie.

La sentenza che abbia pronunciato sulla competenza e sulle spese può essere impugnata unicamente con l'istanza di regolamento per quanto riguarda la questione relativa alla competenza e nei modi ordinari relativamente alla pronuncia sulle spese, indipendentemente e separatamente dall'istanza di regolamento. (Nella specie, in presenza di adesione all'eccezione di incompetenza per territorio, il tribunale, anziché disporre la cancellazione della causa dal ruolo, aveva declinato la propria competenza e statuito sulle spese; tale statuizione era stata impugnata dinanzi alla corte distrettuale che aveva dichiarato inammissibile il gravame affermando che l'appellante non poteva impugnare la sentenza di primo grado limitatamente alle spese; la S.C. ha dunque cassato tale decisione in applicazione del principio enunciato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1039 del 1996 Rv. 495797-01

---

3. DOMANDA GIUDIZIALE

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15141** *del* **06/06/2025** (Rv. **674823-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

D. *(DI FONSO SIMONA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa senza rinvio, TRIBUNALE ROMA, 05/10/2022

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo - Interesse all'impugnazione ex art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973 - Mera titolarità di una pensione INPS - Insufficienza - Fondamento.

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE In genere.

La mera titolarità di una pensione INPS, in assenza di una sospensione dell'erogazione o della minaccia di una sua sospensione, non è sufficiente ad integrare l'interesse qualificato alla diretta impugnazione della cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo - prescritto dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - perché, per regola generale, l'interesse ad agire deve essere caratterizzato da attualità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 com. 4 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 48 bis

Massime precedenti Vedi: N. 12532 del 2024 Rv. 671493-01, N. 32081 del 2024 Rv. 673253-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26283 del 2022 Rv. 665660-02 Rv. 665660-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15230** *del* **07/06/2025** (Rv. **674857-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**

D. *(D'OTTAVIO GIUSEPPE) contro* I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 29/03/2021

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Opposizione a decreto ingiuntivo - Cessazione della materia del contendere - Statuizione sulle spese - Soccombenza virtuale - Valutazione sulla fondatezza della domanda - Giudizio di prognosi al momento del ricorso monitorio - Vicende successive - Irrilevanza - Fattispecie.

162013 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice, ai fini della statuizione sulle spese, dovendo applicare il criterio della soccombenza virtuale, deve valutare la fondatezza della pretesa, con giudizio di prognosi postuma, avuto riguardo al momento della proposizione del ricorso monitorio, senza che rilevino le vicende successive (nella specie, il venir meno del titolo giudiziale non definitivo posto alla base del ricorso monitorio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 693 del 2024 Rv. 669926-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16196** *del* **16/06/2025** (Rv. **675322-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SIMONE ROBERTO.** *Relatore:* **SIMONE ROBERTO.**

F. *(SERRETTI LORENZO) contro* E.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 17/08/2021

062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Eccezione di compensazione - Controcredito di importo maggiore di quello oggetto della domanda principale - Contestazione dei fatti costitutivi - Domanda di accertamento per l'intero ammontare - Sussistenza - Conseguenze - Efficacia di giudicato dell'accertamento nell'an e nell'interezza del controcredito - Sussistenza - Fattispecie.

133108 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE In genere.

In tema di eccezione di compensazione, ove il convenuto prospetti i fatti costitutivi di un controcredito di importo maggiore rispetto a quello oggetto della domanda principale e questi siano contestati, il controcredito diviene oggetto di domanda di accertamento per l'intero suo ammontare, quand'anche non sia espressamente formulato un petitum di condanna per l'eccedenza, con la conseguenza che esso resta accertato, con efficacia di giudicato nell'an e nella sua interezza e non nella sola somma riguardo alla quale si è riconosciuto l'effetto compensativo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, nell'ambito di un procedimento di sfratto per morosità, aveva negato l'efficacia di giudicato, in ordine all'accertamento di maggiori importi versati dalla conduttrice "in nero", di una precedente sentenza, resa all'esito di analogo procedimento avviato dalla locatrice per mensilità differenti, che, a fronte dell'eccezione di compensazione per somme maggiori della morosità in quella sede richiesta, aveva rigettato la domanda di risoluzione, così riconoscendo il controcredito nella sua totalità).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1241

Massime precedenti Vedi: N. 13345 del 2024 Rv. 671151-01, N. 4502 del 2003 Rv. 561477-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16162** *del* **16/06/2025** (Rv. **674769-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

A. *(CORI GIANFRANCO) contro* C. *(VENTURA ALESSANDRO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 27/04/2023

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE In genere

133108 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE In genere.

133115 PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - RICONVENZIONALE In genere.

CONFORME A CASSAZIONE ASN 004131/2024 67054801

Massime precedenti Conformi: N. 4131 del 2024 Rv. 670548-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16300** *del* **17/06/2025** (Rv. **674998-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* R.

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO ROMA, 13/01/2022

127008 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE Procedimento sommario di cognizione - Interruzione della prescrizione - Decorrenza dal deposito del ricorso - Esclusione - Dalla notificazione dell'atto - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento.

149227 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - PRESCRIZIONE In genere.

In caso di proposizione della domanda nelle forme del procedimento sommario di cognizione, l'effetto interruttivo della prescrizione non può essere ricollegato al mero deposito del ricorso nella cancelleria ma si produce solo nel momento in cui l'atto introduttivo del giudizio, con la notificazione, perviene a conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) del destinatario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945

Massime precedenti Difformi: N. 24891 del 2021 Rv. 662206-01

Massime precedenti Vedi: N. 4034 del 2017 Rv. 642840-01, N. 10016 del 2017 Rv. 643762-01, N. 22827 del 2019 Rv. 655301-01, N. 10767 del 2018 Rv. 648346-01, N. 27944 del 2022 Rv. 665729-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **17477** *del* **29/06/2025** (Rv. **675126-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

L. *(DE RADA GIROLAMO) contro* A.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/05/2022

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Prescrizione dell'azione revocatoria - Interruzione - Domanda giudiziale - Consegna dell'atto per la notifica - Fondamento.

149227 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - PRESCRIZIONE In genere.

L'interruzione del termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. deriva esclusivamente dalla proposizione in giudizio della relativa domanda giudiziale, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, trovando applicazione la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario della notificazione agli effetti sostanziali degli atti processuali, ove - come per l'azione revocatoria - il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2943

Massime precedenti Vedi: N. 26543 del 2022 Rv. 665717-01

---

4. TERMINI

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **14986** *del* **04/06/2025** (Rv. **674883-02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

I. *(FIDONE GIOVANNI FRANCESCO) contro* C. *(BRUNO ANGELA)*

Dichiara estinto il processo, CONS.DI GIUST. AMM.SICILIA PALERMO, 18/03/2024

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Art. 380-bis c.p.c., nel testo riformato dal d.lgs. n. 164 del 2024 - Soppressione del requisito della nuova procura speciale - Applicabilità alle istanze di decisione formulate dopo l'entrata in vigore delle disposizioni modificative o per le quali a tale data non era scaduto il termine di proposizione - Conseguenze.

La modifica dell'art. 380-bis c.p.c. da parte del d.lgs. n. 164 del 2024 (che ha soppresso la necessità del rilascio di una nuova procura speciale ai fini della richiesta di decisione) si applica alle sole istanze di decisione formulate dopo il 26 novembre 2024 (data di entrata in vigore delle disposizioni modificative) o per le quali a tale data non era ancora scaduto il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione per richiedere la decisione, sicché, in tali casi, l'eventuale carenza della nuova procura speciale non è di ostacolo all'esame e decisione del ricorso in adunanza camerale o in pubblica udienza, risultando superflua una nuova istanza che, dato il mutato quadro normativo, non richiederebbe tale requisito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Decreto Legisl. 31/10/2024 num. 164 art. 3 com. 4 lett. N, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149

Massime precedenti Vedi: N. 32365 del 2024 Rv. 673356-01, N. 7119 del 2010 Rv. 612327-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **15221** *del* **07/06/2025** (Rv. **675337-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

R. *(MONTI LUIGI) contro* M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/01/2021

131033 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA Decorrenza del termine ordinario ex art. 650, comma 1, c.p.c. - Individuazione del dies a quo - Conoscenza effettiva degli elementi essenziali del decreto ingiuntivo.

Il termine ordinario, ai sensi dell'art. 650, comma 1, c.p.c., per proporre l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo è di quaranta giorni dalla conoscenza, comunque avuta da parte del soggetto legittimato ad avanzare l'opposizione, degli elementi essenziali del provvedimento monitorio e, cioè, dall'acquisita consapevolezza dei nominativi di creditore e debitore e del credito indicati nell'ingiunzione di pagamento, nonché della sua avvenuta emissione, mentre la mera notizia di quest'ultima non è sufficiente ad individuare il "dies a quo" del predetto termine.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 650 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24398 del 2010 Rv. 614969-01 Rv. 614969-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **15221** *del* **07/06/2025** (Rv. **675337-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *P.M.* **FRESA MARIO.** *(Conf.)*

R. *(MONTI LUIGI) contro* M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 04/01/2021

131033 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - TARDIVA Ammissibilità - Termine ordinario dalla conoscenza del decreto irregolarmente notificato - Termine di chiusura dal compimento del primo atto di esecuzione nei confronti del destinatario dell'ingiunzione di pagamento - Compatibilità - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, l'art. 650 c.p.c. prevede, al primo comma, il termine ordinario di quaranta giorni per la sua proposizione, con decorrenza dalla conoscenza del decreto irregolarmente notificato, e, distintamente, al terzo comma, un termine di chiusura di dieci giorni dal compimento del primo atto di esecuzione, quest'ultimo da intendersi riferito esclusivamente all'atto esecutivo diretto al destinatario dell'ingiunzione di pagamento; ne consegue che i due termini, quello ordinario e quello finale, interagiscono tra di loro e, per l'ammissibilità dell'opposizione tardiva, occorre che nessuno di essi sia invano decorso. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione tardiva, ritenendo che la notifica dell'atto di pignoramento di quote societarie ex art. 2471 c.c., ricevuta personalmente dall'opponente nella sua qualità di legale rappresentante della società terza pignorata, seppur inidonea a far decorrere il termine di cui all'art. 650, comma 3, c.p.c. in quanto la ricorrente debitrice non era diretta destinataria dell'atto esecutivo, aveva inconfutabilmente determinato la sua conoscenza degli elementi essenziali del decreto monitorio, così segnando il "dies a quo" del termine ordinario di quaranta giorni, ampiamente elasso).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 641 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17759 del 2011 Rv. 618768-01, N. 7560 del 2022 Rv. 664561-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **15257** *del* **08/06/2025** (Rv. **675099-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

A. *(TINELLI GIUSEPPE) contro* R. *(GAROFOLI UMBERTO)*

Dichiara estinto il processo, COMM.TRIB.REG. ROMA, 16/01/2018

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Definizione accelerata ex art. 380-bis, c.p.c. - Pendenza del termine per proporre opposizione - Deposito di istanza di sospensione del giudizio per avvenuta presentazione di domanda di definizione agevolata di cui alla l. n. 197 del 2022 (c.d. "rottamazione-quater") - Idoneità a impedire l'estinzione del giudizio - Esclusione - Ragioni.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di contenzioso tributario, l'istanza di sospensione del giudizio, formulata dal ricorrente per aver aderito alla definizione agevolata ex l. n. 197 del 2022, non è valutabile, per forma e per contenuto, come equipollente all'istanza di decisione che, secondo quanto previsto dall'art. 380-bis c.p.c., richiede una decisione del merito cassatorio, non potendo quest'ultima ritenersi implicita nell'impulso sotteso al diverso atto, attesa la differente finalità dello stesso; ne consegue che l'istanza di sospensione non impedisce la realizzazione della rinuncia implicita, trattandosi di atto strutturalmente inidoneo ad essere considerato quale "istanza di decisione", la cui valenza impeditiva della formazione della fattispecie estintiva si ricollega solo alla manifestazione del segnalato elemento volitivo che il legislatore espressamente richiede.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 390, Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 196 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 2614 del 2024 Rv. 670321-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **15318** *del* **09/06/2025** (Rv. **674818-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **SCARPA ANTONIO.** *Relatore:* **SCARPA ANTONIO.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Diff.)*

N. *(FEDELI BARBANTINI LUIGI) contro* C. *(CIMASCHI GIOVANNI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 17/09/2018

046083 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE Rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione - Approvazione assembleare - Errori nel prospetto dei conti individuali del singolo condomino - Impugnazione nel termine di cui all'art. 1137, comma 2, c.c. - Necessità - Mancanza - Conseguenze.

Il rendiconto consuntivo approvato dall'assemblea, che contenga errori nel prospetto dei conti individuali per successivi periodi di gestione e che non sia altrimenti idoneo a rendere intellegibili le voci di entrata e di spesa, deve essere impugnato dai condomini assenti, dissenzienti o astenuti, nel termine stabilito dall'art. 1137, comma 2, c.c.; se non impugnato, tale rendiconto è esso stesso titolo idoneo nei confronti del singolo condomino, pur non configurando un nuovo fatto costitutivo del credito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3847 del 2021 Rv. 660701-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15466** *del* **10/06/2025** (Rv. **675341-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.**

S. *(PESCERELLI MILENA) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 25/05/2022

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Avvenuto espletamento della mediazione - Termine di novanta giorni per l'introduzione del giudizio di cognizione ex art. 8, comma 3, l. n. 24 del 2017 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, l'art. 8, comma 3, della l. n. 24 del 2017, nella parte in cui prevede il termine di novanta giorni per l'introduzione del giudizio di cognizione, al fine di assicurare la persistenza degli "effetti della domanda", non si applica nel caso in cui la condizione di procedibilità sia stata assolta con l'esperimento della mediazione, in relazione alla quale una preclusione processuale - non prevista espressamente dalla norma - non può essere giudizialmente individuata praeter legem, a limitazione dell'accesso alla tutela giurisdizionale.

Riferimenti normativi: Legge 08/03/2017 num. 24 art. 8 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 696 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5046 del 2022 Rv. 663868-01

---

5. NOTIFICAZIONE

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15810** *del* **13/06/2025** (Rv. **675383-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **LA BATTAGLIA LUIGI.** *Relatore:* **LA BATTAGLIA LUIGI.**

L. *(BIAGI LUCA) contro* U.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 14/12/2022

133203 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE Notificazione ex art. 143 c.p.c. - Termine di perfezionamento - Sospensione feriale - Applicabilità - Esclusione - Fattispecie.

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE In genere.

Il termine di venti giorni dal compimento delle formalità prescritte - necessario per il perfezionamento della notificazione ex art. 143 c.p.c. - non è assoggettato alla sospensione feriale, in quanto non è preordinato al compimento di un atto da parte del destinatario della notifica, ma rileva unicamente come co-elemento della fattispecie normativa. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto tardiva la notifica effettuata, ex art. 143 c.p.c., nel mese di agosto, sulla base dell'erroneo presupposto che il termine di venti giorni iniziasse a decorrere solo allo spirare del periodo di sospensione feriale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342 com. 2, Legge 07/10/1969 num. 742 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4267 del 1987 Rv. 453020-01, N. 11604 del 2021 Rv. 661339-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **16647** *del* **21/06/2025** (Rv. **675599-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **PANARIELLO FRANCESCOPAOLO.** *Relatore:* **PANARIELLO FRANCESCOPAOLO.**

D. *(ADAMO FABIO) contro* I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 21/04/2023

100225 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Notificazione dell'atto di appello nei confronti di una P.A. costituita in primo grado con propri funzionari - Regime successivo all'entrata in vigore del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012 - Presso la cancelleria del Tribunale - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Fondamento - Conseguenze - Rinnovazione della notificazione - Necessità.

La notificazione dell'atto di appello nei confronti di una P.A. costituita in primo grado a mezzo di propri funzionari, eseguita - successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012 - presso la cancelleria del tribunale ex art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, anziché all'indirizzo PEC indicato dalla stessa P.A. nell'atto di costituzione in giudizio o compreso nell'elenco presso il Ministero della giustizia, oppure ancora a quello corrispondente al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005, è nulla e non già inesistente, riferendosi la norma sugli indirizzi telematici al "luogo" (inteso anche in senso giuridico) presso cui indirizzare la notifica, sicché il giudice deve disporne la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 417 bis, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 ter CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26511 del 2022 Rv. 665447-01, N. 32166 del 2021 Rv. 662673-02

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **16719** *del* **23/06/2025** (Rv. **675150-01**)

Presidente: **CRUCITTI ROBERTA.** *Estensore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.** *Relatore:* **MACAGNO GIAN PAOLO.**

P. *(IIRITANO VINCENZO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CALABRIA, 25/10/2023

133193 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 015979/2022 66490901

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 15979 del 2022 Rv. 664909-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16991** *del* **24/06/2025** (Rv. **675021-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Relatore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

P. *(CINANNI BRUNO) contro* C. *(LUCIFERO FABRIZIO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 27/09/2022

100153 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PRECLUSIONE DEL RICORSO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE Ulteriore ricorso per cassazione - Termine di proponibilità - Decorrenza - Dalla notificazione del primo ricorso - Sussistenza - Fondamento.

Nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, la seconda impugnazione deve essere notificata entro la scadenza del termine breve decorrente dalla notificazione della prima, che dimostra la conoscenza legale della decisione da parte del ricorrente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 10266 del 2018 Rv. 648132-04

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **17123** *del* **25/06/2025** (Rv. **675119-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

P. *(FERRACCI SILVIA) contro* G. *(BARELLI DANIELE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 06/02/2023

133204 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NE' DIMORANTE, NE' DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA Art. 14 del Regolamento (CE) n. 1393 del 2007, come interpretato da Corte di Giustizia UE, nella sentenza del 2 marzo 2017 - Lettera raccomandata con avviso di ricevimento - Formalità idonea alla notifica di un atto giudiziario - Fondamento.

L'art. 14 del Regolamento (CE) n. 1393 del 2007, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 2 marzo 2017, prevede che la lettera raccomandata con avviso di ricevimento sia una formalità, alternativa alle vie ordinarie, idonea alla notifica di un atto giudiziario a persona residente in un altro Stato membro dell'Unione europea, che garantisce al mittente l'efficacia e la rapidità di trasmissione degli atti processuali e al destinatario una tutela adeguata dei suoi diritti di difesa.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 13/11/2007 num. 1393 art. 14, Cod. Proc. Civ. art. 160

Massime precedenti Vedi: N. 11351 del 2020 Rv. 658072-01

---

6. LITISCONSORZIO

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15108** *del* **06/06/2025** (Rv. **675335-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

A. *(FRANCESCON MARCO) contro* L. *(ROMANO CESAREO GERARDO)*

Rigetta, TRIBUNALE BELLUNO, 10/02/2023

018121 ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - IN GENERE Dichiarazione ex art. 547 c.p.c. del Procuratore Generale degli Assicuratori dei Lloyd's - Potere di rappresentanza dei sottoscrittori della singola polizza - Sussistenza - Opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione del credito - Legittimazione - Estensione a tutti i "members" o "syndicates" - Esclusione - Fattispecie.

079114 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE In genere.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

Nell'espropriazione forzata presso terzi in cui il terzo pignorato si identifica con gli "Assicuratori dei Lloyd's" (nella loro struttura anteriore al recesso del Regno Unito dall'Unione Europea), La dichiarazione ex art. 547 c.p.c. è resa dal procuratore generale che - quale mandatario generale di tutti gli assicuratori e, in particolare, degli "underwriters" della polizza - è dotato della rappresentanza unitaria dei sottoscrittori operanti in Italia e, quindi, della legittimazione processuale attiva e passiva dei soggetti interessati al processo; ne consegue che l'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione del credito è ritualmente proposta dal predetto procuratore generale, senza che sia configurabile una legittimazione estesa a tutti i "members" o "syndicates". (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, nell'accogliere l'opposizione avverso il provvedimento di assegnazione del credito emesso dal giudice dell'esecuzione a seguito di dichiarazione resa dal procuratore generale dei Lloyd's, aveva escluso l'esigenza di integrare il contraddittorio verso altri assicuratori che - avuto riguardo alla particolare struttura dei Lloyd's di Londra prima della Brexit e della costituzione della società per azioni di diritto belga "Lloyd's Europe" - fanno parte di un'unione di assicuratori associati in gruppi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29491 del 2024 Rv. 673619-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **15400** *del* **09/06/2025** (Rv. **674819-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **MONDINI ANTONIO.** *Relatore:* **MONDINI ANTONIO.**

C. *(GRANARA DANIELE) contro* F. *(PETRETTI ALESSIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 11/09/2020

100119 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - POSIZIONE PROCESSUALE DELLE PARTI Litisconsorzio necessario - Mancata integrazione non dedotta né rilevata in cassazione - Deducibilità o rilevabilità nel giudizio di rinvio - Esclusione - Conseguenze.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione, non può essere eccepita o rilevata d'ufficio la non integrità del contraddittorio a causa di un'esigenza originaria di litisconsorzio (art. 102 c.p.c.)

quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità, dovendosi presumere che il contraddittorio sia stato ritenuto integro in quella sede, con la conseguenza che nel giudizio di rinvio e nel successivo giudizio di legittimità possono e devono partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel primo giudizio davanti alla Corte di cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Conformi: N. 21096 del 2017 Rv. 645482-01

Massime precedenti Vedi: N. 5555 del 2025 Rv. 674174-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **15821** *del* **13/06/2025** (Rv. **675625-01**)

Presidente: **PAGETTA ANTONELLA.** *Estensore:* **PANARIELLO FRANCESCOPAOLO.** *Relatore:* **PANARIELLO FRANCESCOPAOLO.**

D. *(PALLINI MASSIMO) contro* P. *(PROIA GIAMPIERO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 21/10/2019

129174 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE Fondi costituiti ex art. 2117 c.c. - Assoggettamento alla disciplina delle associazioni non riconosciute - Condizioni - Conseguenze - Autonoma soggettività giuridica - Accertamento del giudice di merito - Necessità - Conseguenze - Evocazione in giudizio - Fattispecie relativa al versamento di contributi al Fondo PREVINDAI.

133185 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - IN GENERE In genere.

I fondi speciali per l'assistenza e la previdenza costituiti, ex art. 2117 c.c., con la contribuzione del datore di lavoro e dei lavoratori, ove non abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica, sono assoggettati alla disciplina comune dettata per le associazioni non riconosciute, e sono quindi soggetti giuridici retti da statuti aventi natura negoziale, i quali, ancorché privi di personalità, possono atteggiarsi quali autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, dovendo pertanto essere autonomamente evocati in giudizio se, in base a un accertamento riservato al giudice del merito, sono costituiti quali soggetti giuridici distinti dal datore di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di condanna del datore di lavoro al versamento di contributi al fondo PREVINDAI, senza prima accertare la sua autonoma soggettività giuridica e trarne le dovute conseguenze in termini di integrazione del contraddittorio nei suoi confronti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2117, Cod. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Civ. art. 36, Decreto Legisl. 21/04/1993 num. 124 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/12/2005 num. 252 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5362 del 2001 Rv. 545810-01, N. 25967 del 2017 Rv. 646117-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 16084 del 2021 Rv. 661389-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16602** *del* **20/06/2025** (Rv. **675328-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

S. *(PENNACCHIA CRISTIANO) contro* G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/05/2023

018151 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - LITISCONSORTI NECESSARI Proprietario del veicolo condotto dal danneggiato - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Fondamento.

Nel giudizio di risarcimento del danno proposto dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile, non è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo condotto dal danneggiato, in quanto la circostanza che il proprietario possa, per effetto di un'accertata corresponsabilità del conducente, "retrocedere" nella classe di rischio assicurativo, venendo così chiamato, in futuro, a corrispondere un maggior premio, non integra quell'evenienza alla quale dà rilievo l'art. 102 c.p.c., il cui scopo è quello di assicurare, dal punto di vista di chi agisce in giudizio, che la sentenza sia "utiliter data".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Vedi: N. 15358 del 2006 Rv. 592023-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 25454 del 2013 Rv. 628056-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **17326** *del* **27/06/2025** (Rv. **675324-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

S. *(CAMINITI SAMANTHA) contro* Z. *(PROCOPIO PAOLA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/06/2023

081060 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE Concordato preventivo con cessione dei beni - Omologazione - Legittimazione processuale del liquidatore giudiziale - Litisconsorzio necessario in controversia tra imprenditore in c.p. e creditore - Esclusione - Fondamento.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

L'omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, intervenuta nel corso di un giudizio di appello nei confronti del debitore, esclude la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del liquidatore giudiziale, che ha legittimazione processuale nelle sole controversie relative a questioni liquidatorie e distributive, ma non anche in quelle di accertamento delle ragioni di credito e di pagamento dei relativi debiti, ancorché influenti sul riparto che segue le operazioni di liquidazione, rispetto alle quali non è configurabile alcun litisconsorzio necessario poiché l'accesso alla suddetta procedura concorsuale non determina lo spossessamento dell'imprenditore e la perdita della sua capacità di stare in giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 182 CORTE COST., Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 185

Massime precedenti Difformi: N. 10250 del 2001 Rv. 548529-01

Massime precedenti Vedi: N. 11601 del 2025 Rv. 674804-01, N. 16830 del 2025

---

7. PROVA CIVILE

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **16631** *del* **21/06/2025** (Rv. **675417-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.** *Relatore:* **DONGIACOMO GIUSEPPE.**

C. *(DE SIMONE ANTONIO) contro* F. *(TROTTA RAFFAELE)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 17/12/2018

081265 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - IN GENERE Credito fondato su un mutuo - Onere probatorio - Data certa ex art. 2704 c.c. - Dimostrazione a prescindere dal documento - Ammissibilità.

138111 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE In genere.

Il creditore che agisce in sede di verifica del passivo fallimentare in base a un contratto di mutuo ha l'onere di provare l'esistenza del titolo, con la disciplina delle scadenze temporali e del tasso di interesse convenuti, nonché la sua data certa anteriore al fallimento, a norma dell'art.2704 c.c., che non riguardando il titolo contrattuale ma la data della scrittura a tal fine prodotta, ne consente la dimostrazione mediante fatti idonei a tal fine, anche prescindendo dal documento, avvalendosi di tutti i mezzi di prova consentiti dall'ordinamento, con le limitazioni derivanti dalla natura e dall'oggetto del negozio stesso; in particolare, la mancanza di data certa del contratto prodotto quale prova del credito comporta, di conseguenza, l'inopponibilità al fallimento esclusivamente delle clausole riportate sulla relativa documentazione ma non esclude che possa risultare dimostrata in giudizio la corresponsione di somme da parte del creditore e, quindi, tanto la sussistenza di un suo corrispondente credito di restituzione in linea capitale, quanto la stessa natura contrattuale del credito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1832, Cod. Civ. art. 2704, Legge Falliment. art. 93, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 36602 del 2022 Rv. 666527-01, N. 33724 del 2022 Rv. 666235-02, N. 21446 del 2023 Rv. 668535-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16640** *del* **21/06/2025** (Rv. **675018-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(BENFATTO PIERLUIGI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 03/02/2020

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE Relata di notifica - Mancato ricevimento - Onere di aggredire ciascuna delle attestazioni risultanti dalla relata - Esclusione - Contestazione di una sola attestazione - Sufficienza.

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, il destinatario che assuma non essere stato consegnatario di un atto, risultante a lui recapitato sulla base di una relata di notifica, al fine di contestare il suo mancato ricevimento, non è tenuto ad aggredire ognuna e ciascuna delle attestazioni risultanti dalla relata, che documentano le attività svolte dal pubblico ufficiale in occasione della notifica, potendo l'accertamento della falsità dell'atto basarsi sulla contestazione di immutazioni del vero anche di una sola di esse.

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 1 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST., Cod. Proc.

Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 22058 del 2019 Rv. 655279-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16640** *del* **21/06/2025** (Rv. **675018-02**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S. *(BENFATTO PIERLUIGI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 03/02/2020

138148 PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE Accertamento della falsità della sottoscrizione - Prova del mancato ricevimento degli avvisi di accertamento - Sufficienza - Accertamento della veridicità delle altre attestazioni - Necessità - Esclusione.

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'accertamento in ordine alla falsità della sottoscrizione ha valore di per sé sufficiente a provare il mancato ricevimento degli avvisi di accertamento, nonché assorbente rispetto all'accertamento inerente alla veridicità delle altre attestazioni.

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 1 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **17128** *del* **25/06/2025** (Rv. **675120-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

R. *(MENEGHEL PAOLO) contro* P. *(BANDARIN TROI EMILIANO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/02/2023

100074 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE "Principio di non dispersione della prova" - Documento oggetto di puntuale descrizione nella sentenza di primo grado - Utilizzabilità - Documento richiamato in atto di appello - Prova del fatto storico rappresentato - Ammissibilità - Condizioni.

In applicazione del principio di non dispersione della prova ritualmente acquisita nel giudizio di primo grado, il giudice di appello può utilizzare il documento che ha formato oggetto di puntuale descrizione nella sentenza di primo grado per come in essa descritto; in caso, invece, di mancato esame nel giudizio di prime cure del documento richiamato nell'atto di impugnazione, il giudice di appello - se trattasi di documento prodotto in primo grado dalla controparte, che non si è costituita in appello o che, comunque, pur essendosi costituita, non ha riprodotto l'atto - può ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificatamente allegati nell'atto difensivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4835 del 2023 Rv. 666889-05

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **17261** *del* **26/06/2025** (Rv. **675124-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.**

M. *(BERTOLONE BIAGIO) contro* C. *(ALBITES COEN GIOVANNI BATTISTA)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 07/03/2023

138221 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE Principio di non contestazione - Ambito di applicazione - Limiti - Fattispecie.

Il principio di non contestazione opera in relazione ai fatti e non ai documenti prodotti, determinandosi gli effetti della mancata contestazione con riferimento alle sole allegazioni assertive e non alle prove assunte, la cui valutazione avviene in un momento successivo alla definizione dei fatti controversi ed è rimessa all'apprezzamento del giudice di merito. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, con il quale il ricorrente aveva lamentato che, in una controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti ai locali destinati ad attività commerciale di vendita di mobili ed arredi, il giudice d'appello non aveva ritenuto provati i fatti posti dal C.T.U. a fondamento dell'elaborato peritale, in ordine ai quali il condominio evocato in giudizio non aveva svolto puntuali e specifiche contestazioni).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 6

Massime precedenti Vedi: N. 12748 del 2016 Rv. 640254-01, N. 3022 del 2018 Rv. 647939-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **17360** *del* **27/06/2025** (Rv. **675125-02**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **TATANGELO AUGUSTO.** *Relatore:* **TATANGELO AUGUSTO.**

F. *(LORENZINI PAOLO) contro* A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 14/12/2023

148001 RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Hosting provider - Onere della prova - Del ruolo attivo dell'hosting provider - Dell'effettiva conoscenza del carattere illecito dei commenti pubblicati - A carico dell'attore - Fondamento.

152001 RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere.

In tema di servizi della società dell'informazione, l'hosting provider che, per l'assetto spontaneamente attribuito all'organizzazione del servizio prestato, effettua sistematicamente un'attività di controllo e filtro delle informazioni diffuse e dei commenti inviati dai terzi destinatari del servizio, svolgendo quindi un ruolo attivo nella loro selezione e memorizzazione, assume la responsabilità del loro contenuto e non può godere delle limitazioni di responsabilità di cui agli artt. 14, 15, 16 e 17 del d.lgs. n. 70 del 2003, ratione temporis vigenti; l'onere di provare l'assunzione di un tale ruolo da parte dell'hosting provider e la sua effettiva conoscenza del carattere illecito dei commenti pubblicati ricade sull'attore che si afferma danneggiato dal suo comportamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2003 num. 70 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 08/06/2000 num. 31, Decreto Legisl. 25/03/2024 num. 50, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7708 del 2019 Rv. 653569-02

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **17591** *del* **30/06/2025** (Rv. **675752-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Diff.)*

G. *(ALESSI ROSARIO LIVIO) contro* P. *(AMBROSINO MARCELLO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/06/2022

100074 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE Giudizio di cassazione - Dedotta erroneità dell'ammissione o della dichiarata inammissibilità di una prova documentale nel giudizio di appello - Carattere decisivo della prova - Risultante dalla motivazione della sentenza impugnata - Rilevabilità da parte della S.C. - Ragioni - Limiti.

100147 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE In genere.

Qualora nel giudizio di legittimità venga dedotta l'erroneità dell'ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale intervenuta in appello, la S.C., in quanto chiamata ad accertare un error in procedendo, è giudice del fatto, ed è quindi tenuta a stabilire il carattere decisivo della prova, cioè se la stessa fosse idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti di causa, nei limiti in cui esso risulti dalla motivazione della pronuncia impugnata e purché il ricorrente abbia allegato, sia pure senza specifica articolazione espositiva, l'anzidetta qualità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 2201 del 2007 Rv. 594921-01, N. 32815 del 2023 Rv. 669354-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **17541** *del* **30/06/2025** (Rv. **675221-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **CROLLA COSMO.** *Relatore:* **CROLLA COSMO.**

F. *(RINALDI FRANCESCA PAOLA) contro* P. *(CASAFINA RICCARDO)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NOCERA INFERIORE, 20/06/2019

138111 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA - IN GENERE Prova della data della scrittura privata - Fatti idonei diversi dalla registrazione - Elencazione non tassativa - Fattispecie.

L'assenza, nella previsione dell'art. 2704, comma 1, c.c., di un'elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata non autenticata possa ritenersi opponibile nei confronti dei terzi, consente al giudice di merito di valutare, col suo prudente apprezzamento, se sussiste un fatto, diverso dalla registrazione, che sia idoneo a dimostrare con certezza l'anteriorità della formazione del documento rispetto ad una data determinata. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto che, in accoglimento dell'opposizione ex art 98 l. fall., ammetteva in via chirografaria allo stato passivo un credito portato da cambiali la cui data certa era stata erroneamente individuata dalla sola apposizione della marca con datazione, ma senza alcun timbro postale o altro elemento idoneo a conferirne certezza temporale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704 com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 20813 del 2021 Rv. 661949-01

Massime precedenti Vedi: N. 21446 del 2023 Rv. 668535-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15444** *del* **10/06/2025** (Rv. **674858-01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **GORGONI MARILENA.** *Relatore:* **GORGONI MARILENA.**

A. *(VENTURINI FABIO) contro* I. *(PALTRINIERI VINCENZO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 13/12/2022

138001 PROVA CIVILE - IN GENERE Danno biologico - Art. 139 c. ass. - Prova - Obiettività medico legale - Necessità - Prova per testi volta a provare un danno non riscontrato dalla c.t.u. medico legale - Inammissibilità - Fattispecie.

152020 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - IN GENERE In genere.

Ai fini del risarcimento del danno biologico ex art. 139 c.ass. occorre una obiettività medico legale, sicché il danneggiato non può dare prova, a mezzo testimoni, della ricorrenza di uno stato patologico diverso ed ulteriore rispetto a quello accertato dal CTU. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che la danneggiata potesse provare per testimoni di soffrire di attacchi di panico, patologia non emergente dalla consulenza).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/09/2005 num. 209 art. 139 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10816 del 2019 Rv. 653707-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15596** *del* **11/06/2025** (Rv. **674859-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

P. *(PATANE' ALFIO GAETANO) contro* S. *(ASSENNATO CARMELO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 07/11/2022

138061 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - IN GENERE Espletamento di più consulenze tecniche - Risultati difformi - Adesione all'ultimo parere tecnico - Motivazione della decisione - Contenuto.

In presenza di due successive contrastanti consulenze tecniche d'ufficio, qualora il giudice aderisca (anche senza una specifica giustificazione) al parere del consulente che ha espletato la sua opera per ultimo, va escluso il vizio di motivazione nel caso in cui il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione o aliunde deducibili.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Conformi: N. 31511 del 2022 Rv. 665999-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15589** *del* **11/06/2025** (Rv. **675393-02**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

F. *(NAPOLITANO ANTONIO) contro* S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 23/09/2020

138127 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO Cessione del credito - Eccezione di estinzione dell'obbligazione del debitore ceduto - Ricevuta di pagamento sottoscritta dal cedente in data anteriore alla cessione - Cessionario quale terzo - Formale disconoscimento della predetta ricevuta - Necessità - Esclusione - Inopponibilità ex art. 2704 c.c. dell'anteriorità del pagamento - Sufficienza - Onere della prova a carico del debitore - Limiti.

Il cessionario di un credito - a fronte dell'eccezione di estinzione dell'obbligazione sollevata dal debitore ceduto in forza di ricevuta di pagamento sottoscritta dal cedente e portante una data anteriore al momento in cui ha avuto conoscenza della cessione - assume la veste di terzo rispetto a detta scrittura privata e, pertanto, può contrastarne l'efficacia probatoria, senza necessità di formale disconoscimento a norma degli artt. 214 e ss. c.p.c., invocando il disposto dell'art. 2704 c.c. per l'inopponibilità di quella data e, quindi, della anteriorità del pagamento rispetto alla conoscenza della cessione, fino a che il debitore non deduca e dimostri la certezza della data medesima, nei limiti consentiti da tale norma.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 2704, Cod. Proc. Civ. art. 214

Massime precedenti Conformi: N. 3705 del 1985 Rv. 441284-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15756** *del* **12/06/2025** (Rv. **675346-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.**

S. *(LA MORGIA AUGUSTO) contro* M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 21/12/2020

138232 PROVA CIVILE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI Violazione dell’art. 345 c.p.c. - Questione rilevabile d'ufficio - Omesso rilievo e mancata eccezione in grado d'appello - Deduzione con il ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fondamento.

La violazione del divieto di produzione di nuovi documenti in appello è rilevabile d'ufficio e può essere eccepita dalla parte per tutta la durata del giudizio di appello, ma, se non rilevata né eccepita in tale fase, non può essere prospettata quale motivo di ricorso per cassazione, dovendosi ritenere consumato il potere di far valere la relativa questione in ragione della mancata previsione della sua rilevabilità in ogni stato e grado del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 3, Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 54 com. 1 lett. B, Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16289 del 2024 Rv. 671542-02, N. 5815 del 2023 Rv. 666968-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **15805** *del* **13/06/2025** (Rv. **674896-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **ZULIANI ANDREA.** *Relatore:* **ZULIANI ANDREA.**

D. *(MARTONE CLEMENTE) contro* C.

Rigetta, TRIBUNALE NAPOLI, 07/02/2020

138071 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO PUBBLICO - EFFICACIA Atto pubblico - Efficacia probatoria privilegiata - Limiti - Verità sostanziale delle dichiarazioni delle parti - Esclusione - Fattispecie.

In tema di atto pubblico, l'efficacia vincolante della prova legale è limitata ai soli elementi estrinseci dell'atto (ovvero la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, quanto detto o fatto davanti a quest'ultimo, il momento e il luogo in cui é stato redatto) e non si estende, invece, al contenuto delle dichiarazioni da esso risultanti, che possono, pertanto, essere contrastate con ogni mezzo di prova, senza necessità di proporre la querela di falso. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso l'efficacia probatoria privilegiata delle voci di spesa e delle relative causali contenute nella comunicazione effettuata dal commissario giudiziale nei confronti dei creditori ex art. 171 l. fall.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2699, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20214 del 2019 Rv. 654964-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16182** *del* **16/06/2025** (Rv. **675446-02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

B. *(CIRANNA GAETANO) contro* P. *(RADICE BENEDETTO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 24/09/2020

138041 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - IN GENERE Accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti o rilevabili d'ufficio - Acquisizione di documenti relativi - Conseguenze - Nullità relativa - Rilevabilità ad istanza di parte.

138061 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - IN GENERE In genere.

In materia di consulenza tecnica d'ufficio, l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso. (Nella specie, in relazione ad una domanda di retratto agrario, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva affermato che l'indebita estensione del quesito peritale all'accertamento di un fatto principale - la mancata alienazione dei fondi rustici nel biennio precedente - integrava una "nullità assoluta" rilevabile ex officio dal giudice).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 62, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 194

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 3086 del 2022 Rv. 663786-05

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16182** *del* **16/06/2025** (Rv. **675446-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **TASSONE STEFANIA.** *Relatore:* **TASSONE STEFANIA.**

B. *(CIRANNA GAETANO) contro* P. *(RADICE BENEDETTO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA, 24/09/2020

138014 PROVA CIVILE - ATTO NOTORIO Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio - Valore probatorio in giudizio - Esclusione.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ha attitudine certificativa e probatoria, fino a contraria risultanza, solo nei confronti della P.A. e in determinate attività o procedure amministrative, mentre non ha, salva diversa, specifica previsione di legge, nessun valore probatorio, neanche indiziario, nel giudizio civile caratterizzato dal principio dell'onere della prova, atteso che la parte non può derivare elementi di prova in suo favore, ai fini del soddisfacimento dell'onere di cui all'art. 2697 c.c., da proprie dichiarazioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in tema di retratto agrario, aveva ritenuto non sufficiente, ai fini della prova della mancata vendita di fondi nel biennio precedente, la produzione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio).

Riferimenti normativi: Legge 04/01/1968 num. 15 art. 4, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19606 del 2025 Rv. 675311-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16594** *del* **20/06/2025** (Rv. **675017-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

V. *(CRISCI STEFANO) contro* U.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 22/12/2021

133183 PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - ATTIVA Legittimazione del figlio che agisce iure hereditatis - Prova dell’accettazione tacita dell’eredità - Esercizio dell'azione - Idoneità - Condizioni.

Colui che agisce per far valere la pretesa risarcitoria del proprio genitore defunto può provare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità anche mediante l'esercizio di detta azione giudiziaria, ove sia dimostrato o risulti, comunque, incontestato in quel giudizio, il suo status di figlio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 457, Cod. Civ. art. 459, Cod. Civ. art. 476, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6745 del 2018 Rv. 647819-01

---

8. INTERRUZIONE

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **16883** *del* **24/06/2025** (Rv. **675564-01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.**

D. *(BUFO GIUSEPPE) contro* S. *(STASI SALVATORE)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 15/11/2019

133225 PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA Trattazione unitaria o riunione di più cause connesse e scindibili - Evento interruttivo riguardante una delle parti di una o più cause connesse - Effetti - Interruzione dell'intero procedimento - Esclusione - Interruzione del solo giudizio di cui è parte il soggetto colpito dall'evento interruttivo - Omessa fissazione dell'udienza per la prosecuzione dell'altra causa - Richiesta di riassunzione della causa scindibile non colpita dall'evento interruttivo - Conseguenze - Fattispecie.

In caso di trattazione unitaria di più procedimenti relativi a cause connesse e scindibili, l'evento interruttivo relativo a una delle parti delle cause connesse opera solo in riferimento al procedimento di cui è parte il soggetto colpito dall'evento; ne consegue che per il prosieguo della controversia - in caso di mancata separazione e di omessa fissazione dell'udienza - non colpita dall'evento interruttivo, la parte interessata deve proporre tempestiva istanza di riassunzione (analogamente a quanto previsto dall'art. 289 c.p.c.) in difetto verificandosi l'estinzione del giudizio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento con cui era stata dichiarata l'estinzione dell'intero giudizio in luogo dell'estinzione della sola causa scindibile scaturita dall'intervento adesivo di una parte poi deceduta, nonostante il convenuto avesse tempestivamente chiesto la riassunzione della controversia scindibile non colpita dall'evento interruttivo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 289

Massime precedenti Vedi: N. 8123 del 2020 Rv. 657575-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15142 del 2007 Rv. 598541-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **17009** *del* **25/06/2025** (Rv. **675613-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **PANARIELLO FRANCESCOPAOLO.** *Relatore:* **PANARIELLO FRANCESCOPAOLO.**

S. *(CHECCHIA OLSTENIO) contro* R.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 31/05/2024

133153 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE Morte della parte - Riassunzione del processo - Individuazione degli eredi - Criteri - Risultanze formali - Sufficienza - Prova contraria.

Alla luce di una interpretazione dell'art. 303, comma 2, c.p.c. conforme ai principi di sollecita definizione del processo e di tutela del diritto di difesa di cui all'art. 111 Cost., ai fini della riassunzione del processo dopo la morte della parte occorre diligentemente accertare che i soggetti evocati in giudizio quali eredi siano formalmente investiti del titolo a succedere e che esso permanga al momento della riassunzione, essendo necessario e sufficiente il riscontro della titolarità anzidetta in forza di quanto risulti legalmente allo stato degli atti, qualora non sia conosciuta (o conoscibile con l'ordinaria diligenza) alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare (per rinuncia, indegnità, premorienza o altra causa), gravando sui predetti convenuti l'onere di dimostrare tempestivamente il contrario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Civ. art. 470, Cod. Civ. art. 519, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 21287 del 2011 Rv. 619380-01

---

9. SOSPENSIONE

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **15257** *del* **08/06/2025** (Rv. **675099-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

A. *(TINELLI GIUSEPPE) contro* R. *(GAROFOLI UMBERTO)*

Dichiara estinto il processo, COMM.TRIB.REG. ROMA, 16/01/2018

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Definizione accelerata ex art. 380-bis, c.p.c. - Pendenza del termine per proporre opposizione - Deposito di istanza di sospensione del giudizio per avvenuta presentazione di domanda di definizione agevolata di cui alla l. n. 197 del 2022 (c.d. "rottamazione-quater") - Idoneità a impedire l'estinzione del giudizio - Esclusione - Ragioni.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di contenzioso tributario, l'istanza di sospensione del giudizio, formulata dal ricorrente per aver aderito alla definizione agevolata ex l. n. 197 del 2022, non è valutabile, per forma e per contenuto, come equipollente all'istanza di decisione che, secondo quanto previsto dall'art. 380-bis c.p.c., richiede una decisione del merito cassatorio, non potendo quest'ultima ritenersi implicita nell'impulso sotteso al diverso atto, attesa la differente finalità dello stesso; ne consegue che l'istanza di sospensione non impedisce la realizzazione della rinuncia implicita, trattandosi di atto strutturalmente inidoneo ad essere considerato quale "istanza di decisione", la cui valenza impeditiva della formazione della fattispecie estintiva si ricollega solo alla manifestazione del segnalato elemento volitivo che il legislatore espressamente richiede.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 390, Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 196 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 2614 del 2024 Rv. 670321-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **15597** *del* **11/06/2025** (Rv. **675087-01**)

Presidente: **GIUDICEPIETRO ANDREINA.** *Estensore:* **ANGARANO ROSANNA.** *Relatore:* **ANGARANO ROSANNA.** *P.M.* **TRONCONE FULVIO.** *(Diff.)*

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* M. *(DI LORENZO FRANCO)*

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. MILANO, 11/10/2018

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Definizione agevolata - Sospensione del termine di impugnazione ex art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018 - Automaticità - Estensione anche all'Amministrazione finanziaria - Sussistenza - Fondamento.

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE In genere.

In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, la sospensione dei termini di impugnazione delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla l. n. 136 del 2018, é automatica ed opera senza alcuna discriminazione tra Amministrazione finanziaria e contribuente, in quanto la ratio della normativa è quella di favorire al massimo l'accesso al beneficio, evitando la contrazione dei termini a difesa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6 com. 11, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6023 del 2025 Rv. 674139-01, N. 33069 del 2022 Rv. 666396-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **17003** *del* **24/06/2025** (Rv. **675116-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Diff.)*

G. *(GALLONI CESARE) contro* P. *(D'ERCOLE STEFANO)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 30/12/2024

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Processo esecutivo - Sospensione ex artt. 295 e 337 c.p.c. - Inapplicabilità - Fondamento.

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA In genere.

Non si applica al processo esecutivo la sospensione di cui all'art. 337 c.p.c., né quella prevista dall'art. 295 c.p.c., in quanto tali norme - la prima in modo implicito e la seconda esplicitamente - fanno riferimento al processo di cognizione ed ai rapporti tra giudizio civile ed altri giudizi, mentre il giudice dell'esecuzione non decide alcun giudizio che possa a propria volta essere legato alla definizione di altro processo di cognizione da un rapporto di dipendenza in senso tecnico giuridico.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 337

Massime precedenti Vedi: N. 4035 del 2018 Rv. 648476-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **17661** *del* **30/06/2025** (Rv. **675127-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

D. *(LACAGNINA MARIO) contro* B. *(QUINTIGLIANI ANDREA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/06/2023

079058 ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Art. 624, comma 3, c.p.c. nel testo introdotto dalla l. n. 69 del 2009 - Estinzione del processo esecutivo sospeso - Condizioni - Sospensione pronunciata in sede di reclamo - Inclusione.

L'estinzione del processo esecutivo sospeso ai sensi dell'art.624, comma 3, c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009), in caso di mancata introduzione o riassunzione del giudizio di merito sull'opposizione, si produce anche laddove il provvedimento di sospensione sia stato pronunciato dal tribunale in sede di reclamo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 624 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7043 del 2017 Rv. 643832-01

Massime precedenti Vedi: N. 12977 del 2022 Rv. 664631-03

---

10. PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **15189** *del* **06/06/2025** (Rv. **674751-01**)

Presidente: **TRICOMI LAURA.** *Estensore:* **CASADONTE ANNAMARIA.** *Relatore:* **CASADONTE ANNAMARIA.** *P.M.* **FILIPPI PAOLA.** *(Diff.)*

A. *(CURTO EUPREPIO) contro* M.

Regola competenza

037003 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Reclamo avverso i provvedimenti del giudice tutelare - Giudizi instaurati o pendenti alla data del 28 febbraio 2023 - Competenza del tribunale e non della corte di appello - Ragioni.

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE In genere.

La competenza per i giudizi aventi a oggetto il reclamo avverso i decreti adottati dal giudice tutelare nell'ambito del procedimento di amministrazione di sostegno, emessi all'esito di un procedimento instaurato dopo il 28 febbraio 2023, anche se inerenti a una procedura aperta in data anteriore, è del tribunale e non della corte d'appello, poiché il principio del "tempus regit actum", in forza del quale lo "ius superveniens" trova immediata applicazione in materia processuale, si riferisce ai singoli atti da compiere, isolatamente considerati, e non all'insieme delle regole sistematicamente organizzate in vista della statuizione giudiziale, come avviene nell'ambito dell'amministrazione di sostegno, ove i vari segmenti procedimentali non rilevano isolatamente, ma sono strumentali a garantire nel tempo la complessiva attuazione della procedura.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 473 bis n. 58, Cod. Proc. Civ. art. 720 bis com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32365 del 2024 Rv. 673356-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **15594** *del* **11/06/2025** (Rv. **674880-02**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **IANNELLO EMILIO.** *Relatore:* **IANNELLO EMILIO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Diff.)*

Q. *(CARRARO FRANCESCO) contro* A. *(CALI' MARIA GRAZIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 01/06/2022

140062 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - NULLITA' DELLA SENTENZA - PRONUNCIA SULLA NULLITA' - IN GENERE Giudizi di responsabilità sanitaria - Consulenza tecnica d'ufficio - Omessa osservanza del requisito della collegialità ex art. 15 l. n. 24 del 2017 - Conseguenze - Nullità della sentenza.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità sanitaria, la sentenza resa sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio disposta senza osservare il requisito della necessaria collegialità, previsto dall'art. 15 della l. n. 24 del 2017, è nulla per inosservanza di norma processuale inderogabile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 191, Legge 08/03/2017 num. 24 art. 15 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13038 del 2024 Rv. 671140-01, N. 13060 del 2024 Rv. 671142-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **16084** *del* **16/06/2025** (Rv. **675213-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **TRICOMI LAURA.** *Relatore:* **TRICOMI LAURA.**

B. *(MIASI CONCETTA) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MESSINA, 11/03/2024

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Provvedimenti riguardanti i minori - Allegazione di comportamenti violenti o aggressivi dei genitori - Doveri del giudice – Fattispecie.

In tema di provvedimenti riguardanti i minori, il giudice non può trascurare l'allegazione di comportamenti violenti o aggressivi tenuti dai genitori del minore, dovendo accertarne il fondamento, al fine di ricostruire il quadro complessivo della relazione familiare e di valutare il miglior interesse del minore e l'idoneità delle figure genitoriali. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello che aveva modificato il diritto di visita paterno, prevedendone l'esercizio al di fuori di uno "spazio neutro", pur confermando la decisione di primo grado di affido esclusivo alla madre, senza, tuttavia, prendere in esame gli episodi di violenza assistita patiti dal minore e senza svolgere un adeguato accertamento in merito alla ricorrenza o meno dei denunciati tentativi di manipolazione da parte del padre durante gli incontri col figlio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Civ. art. 337 quater, Tratt. Internaz. 11/05/2011, Legge 27/06/2013 num. 77

Massime precedenti Vedi: N. 4595 del 2025 Rv. 673918-02

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16032** *del* **16/06/2025** (Rv. **674993-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **FIECCONI FRANCESCA.** *Relatore:* **FIECCONI FRANCESCA.**

N. *(BOCCHINO LORENZO) contro* C. *(PARRILLI GIUSEPPINA)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 04/02/2021

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Procedimento di correzione degli errori materiali - Natura amministrativa - Sussistenza - Idoneità ad incidere sull’assetto di interessi regolato dal provvedimento corrigendo - Esclusione - Fattispecie.

Il procedimento di correzione degli errori materiali, ex artt. 287, 288 e 391-bis c.p.c., ha natura sostanzialmente amministrativa e non é diretto a incidere, anche in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto di interessi già regolato dal provvedimento corrigendo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile l'impugnazione dell'ordinanza di correzione di errore materiale - consistito nell'erronea trascrizione dei nomi delle parti che hanno partecipato all'azione revocatoria, cui poi era subentrato il fallimento in luogo degli originari creditori - non avendo detto provvedimento neppure implicitamente inciso sul merito e sul contenuto della sentenza, inoppugnabilmente pronunciata nei confronti del fallimento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 288, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20691 del 2017 Rv. 645743-01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 29432 del 2024 Rv. 672744-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16077** *del* **16/06/2025** (Rv. **674994-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SIMONE ROBERTO.** *Relatore:* **SIMONE ROBERTO.**

F. *(TEALDI ALBERTO) contro* Z.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 23/12/2021

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. - Condizioni - "Prima di procedere alla trattazione della causa" - Rito lavoro - Applicabilità - Invito a precisare le conclusioni e trattazione dell'istanza ex art. 283 c.p.c. - Irrilevanza - Fattispecie.

132091 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE In genere.

La previsione contenuta nell'art. 348-ter c.p.c. (secondo cui l'ordinanza di inammissibilità dell'appello deve essere adottata "prima di procedere alla trattazione della causa") trova applicazione, giusta il richiamo contenuto nell'art. 436-bis c.p.c., anche nel rito del lavoro, in cui la pronuncia deve avvenire prima della discussione della causa; ne consegue che - tenuto conto che l'udienza di discussione, pur nella sua formale unicità, può scindersi in frazioni o segmenti successivi ordinatamente volti a configurare momenti distinti, ciascuno connotato da una specifica funzione processuale - il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza predetta non può dirsi precluso né dall'eventuale invito del giudice a precisare le conclusioni (adempimento preliminare necessario prima che il giudice riservi la causa in decisione che prescinde dal previo svolgimento della fase di trattazione), né dalla trattazione dell'istanza ex art. 283 c.p.c. (che dà corso a un subprocedimento eventuale e incidentale, esterno rispetto alla trattazione della causa e autonomo rispetto ad essa). (Nella specie, la S.C. ha escluso la violazione dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., in relazione al caso in cui l'ordinanza è stata adottata dal giudice d'appello dopo che questi aveva disposto la trattazione scritta assegnando termine per note "contenenti le proprie istanze e conclusioni", restando irrilevante la circostanza che i difensori, nelle suddette note avessero irritualmente discusso nel merito la controversia).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 ter, Cod. Proc. Civ. art. 436 bis, Cod. Proc. Civ. art. 668 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 283 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28630 del 2022 Rv. 666260-01, N. 15786 del 2021 Rv. 661811-01, N. 3642 del 2021 Rv. 660493-01, N. 10409 del 2020 Rv. 657870-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **16351** *del* **17/06/2025** (Rv. **675297-01**)

Presidente: **SCARPA ANTONIO.** *Estensore:* **GUIDA RICCARDO.** *Relatore:* **GUIDA RICCARDO.**

S. *(LO FASO ANDREA) contro* D. *(VASSALLO GIUSEPPE)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 09/01/2024

046109 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE - DAL CONDOMINO Condominio - Diritto al rimborso delle spese sostenute dal singolo condomino per il bene comune

ex art. 1134 c.c. - Requisito dell'urgenza - Necessità - Conseguenze - Spese ordinate dal giudice con provvedimento d'urgenza - Possibilità di attuazione ex art. 669-duodecies c.p.c. - Carattere di urgenza - Esclusione.

Il condomino che, senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea, ha anticipato spese per opere di conservazione della cosa comune, ha diritto al loro rimborso purché ne dimostri l'urgenza ex art. 1134 c.c., la quale ricorre se esse sono state sostenute per opere da eseguirsi senza ritardo e senza possibilità di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condòmini, al fine di evitare un possibile nocumento allo stesso condomino, a terzi o alla cosa comune, cosicché non possono considerarsi urgenti spese già precedentemente ordinate dal giudice con provvedimento d'urgenza, suscettibile di attuazione ex art. 669-duodecies c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1134, Cod. Proc. Civ. art. 669 duodecies CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 27106 del 2021 Rv. 662359-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **17275** *del* **26/06/2025** (Rv. **675157-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.** *Relatore:* **TARTAGLIONE GIULIANO.**

A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO CAMPANIA, 04/09/2023

140059 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - INTERPRETAZIONE Contrasto tra dispositivo e motivazione - Nullità della sentenza – Esclusione - Condizioni - Fattispecie.

Il contrasto tra motivazione e dispositivo che determina la nullità della sentenza ricorre solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, nel suo complesso, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale ricorrendo nelle altre ipotesi un mero errore materiale.(Nella specie, la S.C., ha cassato la decisione impugnata che in motivazione aveva aderito alle prospettazioni dell'appellante Ader per poi, nel dispositivo, respingerne l'appello).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156

Massime precedenti Conformi: N. 26074 del 2018 Rv. 651108-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **17309** *del* **27/06/2025** (Rv. **675317-01**)

Presidente: **TERRUSI FRANCESCO.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.**

R. *(D'ALESSANDRO GIUSEPPE) contro* F.

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 16/11/2022

140033 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CORREZIONE Procedimento di correzione di errori materiali - Funzione - Condizioni - Contenuto concettuale della decisione - Incidenza - Esclusione.

Il procedimento di correzione di cui all'art. 287 c.p.c. è funzionale alla eliminazione di errori di redazione del documento, concretandosi questi ultimi in una palese incongruenza della materiale esteriorizzazione del pensiero rispetto al concetto ad esso sotteso e, quindi, in un difetto di corrispondenza tra l'ideazione e la sua materiale rappresentazione grafica, ma non può in alcun modo incidere sul contenuto concettuale della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 13006 del 2003 Rv. 566590-01

Massime precedenti Vedi: N. 16877 del 2020 Rv. 658775-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **17690** *del* **30/06/2025** (Rv. **675614-01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA.** *Estensore:* **PICCONE VALERIA.** *Relatore:* **PICCONE VALERIA.**

F. *(DOMENELLA GIUSEPPE) contro* C. *(ACCIACCAFERRI PIERLUIGI)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ANCONA, 10/11/2020

140032 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE Presidente del collegio - Rifiuto di sottoscrizione della sentenza - Adempimento compiuto in sua vece dal giudice anziano - Nullità o inesistenza della sentenza - Esclusione - Indicazione della specifica causa dell'impedimento - Necessità - Esclusione.

In tema di sottoscrizione della sentenza, se il presidente del collegio che l'ha emessa viene successivamente a cessare dal servizio o rifiuta, per qualsiasi motivo, di porre in essere gli adempimenti di sua competenza in ragione delle funzioni esercitate, non è nulla né inesistente la sentenza in cui i suddetti incombenti siano stati svolti dal componente anziano del collegio giudicante, con l'annotazione di avere sottoscritto in vece del presidente "impedito", senza che sia necessario indicare la specifica causa dell'impedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158

Massime precedenti Vedi: N. 20960 del 2019 Rv. 654961-01, N. 4326 del 2012 Rv. 621432-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **17481** *del* **29/06/2025** (Rv. **675219-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**

L. *(VENTOLINI NORBERTO) contro* M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/05/2024

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Concordato minore - Dichiarazione di inammissibilità - Ricorso in cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI In genere.

In tema di concordato minore, ove la relativa proposta sia dichiarata inammissibile, il provvedimento del giudice non ha natura decisoria, atteso che non decide su diritti contrapposti, e dunque non è ricorribile in cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., mentre sono ricorribili ai sensi del predetto articolo i provvedimenti resi in sede di reclamo avverso l'omologazione della proposta o il suo diniego, atteso che essi integrano una decisione su diritti soggettivi resa nel contraddittorio delle parti e divengono come tali suscettibili di tendenziale stabilizzazione equipollente a un giudicato allo stato degli atti.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 74, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 77

Massime precedenti Vedi: N. 30529 del 2024 Rv. 672880-01

11. SPESE GIUDIZIALI

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15230** *del* **07/06/2025** (Rv. **674857-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **VALLE CRISTIANO.** *Relatore:* **VALLE CRISTIANO.**

D. *(D'OTTAVIO GIUSEPPE) contro* I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 29/03/2021

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Opposizione a decreto ingiuntivo - Cessazione della materia del contendere - Statuizione sulle spese - Soccombenza virtuale - Valutazione sulla fondatezza della domanda - Giudizio di prognosi al momento del ricorso monitorio - Vicende successive - Irrilevanza - Fattispecie.

162013 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice, ai fini della statuizione sulle spese, dovendo applicare il criterio della soccombenza virtuale, deve valutare la fondatezza della pretesa, con giudizio di prognosi postuma, avuto riguardo al momento della proposizione del ricorso monitorio, senza che rilevino le vicende successive (nella specie, il venir meno del titolo giudiziale non definitivo posto alla base del ricorso monitorio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 693 del 2024 Rv. 669926-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16219** *del* **17/06/2025** (Rv. **675107-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Conf.)*

A. *(SPADA ROSSELLA) contro* E. *(EMILI ROBERTA)*

Regola competenza

044077 COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE Determinazione del valore della controversia - Ricorso per regolamento di competenza - Valore indeterminabile - Scaglione applicabile - Fondamento.

162001 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IN GENERE In genere.

In tema di liquidazione delle spese processuali, il ricorso per regolamento di competenza va considerato di valore indeterminabile, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.m. n. 55 del 2014, in quanto non investe l'intera controversia, ma la sola questione della competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 5 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 504 del 2020 Rv. 656577-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16596** *del* **20/06/2025** (Rv. **675112-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

M. *(COSI SAVERIO) contro* R.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ROMA, 31/12/2021

162007 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - IN GENERE Spese processuali - Regolamento d'ufficio - Ammissibilità - Eccezione per rinuncia espressa - Fattispecie.

Il regolamento delle spese processuali è conseguenziale ed accessorio rispetto alla definizione del giudizio, per cui la condanna al loro pagamento legittimamente può essere emessa, a carico della parte soccombente, anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che non risulti un'esplicita volontà di quest'ultima di rinunziarvi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, nel regolare le spese di lite del primo grado di giudizio, le aveva poste unicamente a carico dei convenuti, dovendo ravvisarsi nella richiesta, contenuta nell'atto di gravame, di "condannare i convenuti a pagare le spese di lite del primo grado" un'esplicita rinuncia nei confronti della parte volontariamente intervenuta).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 30729 del 2022 Rv. 666171-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16645** *del* **21/06/2025** (Rv. **675019-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.**

C. *(ROBERTI ANTONIO) contro* G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 16/09/2022

162017 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO Giudice del rinvio - Obbligo di provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione in caso di rigetto dell'appello - Sussistenza - Obbligo di provvedere sulle spese dell'intero giudizio, in caso di riforma della sentenza di primo grado - Sussistenza - Criteri.

Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15506 del 2018 Rv. 649258-01

---

12. IMPUGNAZIONI CIVILI

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **14770** *del* **02/06/2025** (Rv. **675130-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **PENTA ANDREA.** *Relatore:* **PENTA ANDREA.**

E. *(PAULETTI ENRICO) contro* A.

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 30/10/2023

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Decisioni della Corte di cassazione - Omesso rilievo di questioni ritenute assorbite - Configurabilità dell'errore percettivo - Fattispecie.

In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'omessa percezione di questioni sulle quali il giudice d'appello non si è pronunciato in quanto ritenute, anche implicitamente, assorbite configura un errore di fatto denunciabile ex art. 395, n. 4), c.p.c., senza che rilevi, ai fini della sua decisività, l'eventuale omessa riproposizione in sede di legittimità della questione assorbita, su cui non si forma giudicato implicito, atteso che può essere riproposta e decisa nel giudizio di rinvio. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto sussistente l'invocato errore revocatorio in una decisione della stessa Corte di cassazione che aveva accolto il ricorso dell'Agenzia e deciso la causa nel merito rigettando la domanda del contribuente, senza avvedersi che residuavano ulteriori accertamenti in fatto rimasti assorbiti nella sentenza d'appello e che andavano rimessi al giudice del rinvio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4)

Massime precedenti Conformi: N. 23502 del 2018 Rv. 650515-01

Sez. **2**, ***Sentenza*** *n.* **14869** *del* **03/06/2025** (Rv. **675361-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **BERTUZZI MARIO.** *Relatore:* **BERTUZZI MARIO.** *P.M.* **PEPE ALESSANDRO.** *(Diff.)*

C. *(NAPOLANO GENNARO) contro* A. *(PETITO ALFONSO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/05/2020

100109 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE Giudizio di cassazione - Emersione delle condizioni di fatto e di diritto rivelatrici di una nullità - Mancata rilevazione - Rilevabilità da parte del giudice del rinvio - Preclusione - Fondamento - Limiti.

La mancata rilevazione di una nullità in sede di giudizio di cassazione, pur in presenza della emersione delle condizioni di fatto e di diritto rivelatrici della sua possibile sussistenza, impedisce la sua rilevabilità al giudice di rinvio e, di conseguenza, nel successivo giudizio di legittimità introdotto contro la sua decisione, in ragione della natura chiusa del giudizio di rinvio, in cui il giudice designato dalla pronuncia di cassazione è vincolato al rispetto del principio di diritto da questa formulato, ed è tenuto a farne applicazione con l'unico limite rappresentato dallo ius superveniens.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24357 del 2023 Rv. 668914-01, N. 34382 del 2024 Rv. 673218-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15028** *del* **04/06/2025** (Rv. **675881-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SIMONE ROBERTO.** *Relatore:* **SIMONE ROBERTO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** *(Conf.)*

L. *(FRATANTONIO GIUSEPPE) contro* S. *(CIAMBOTTI STEFANO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 16/04/2021

100093 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO Ricorso per cassazione - Notifica con modalità telematica – Deposito di copia analogica delle ricevute di accettazione e consegna, corredate di attestazione di conformità agli originali telematici munita di sottoscrizione autografa del difensore – Improcedibilità – Esclusione – Fondamento.

Il deposito in cancelleria di copia analogica del ricorso per cassazione notificato in modalità telematica, in uno con la copia analogica delle ricevute di accettazione e consegna, corredata dell'attestazione di conformità agli originali telematici sottoscritta con firma autografa dal difensore, non ne determina l'improcedibilità, non essendovi un obbligo di produrre la notifica in modalità telematica e potendosi, pertanto, procedere alternativamente ai sensi dell'art. 9, comma 1-bis, della l. n. 53 del 1994.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 33443 del 2022 Rv. 666143-01, N. 17711 del 2023 Rv. 668321-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **14962** *del* **04/06/2025** (Rv. **675131-01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** *Estensore:* **CORTESI FRANCESCO.** *Relatore:* **CORTESI FRANCESCO.**

C. *(MILITERNO ALESSANDRA) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 18/11/2020

100128 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - COMMISSIONI TRIBUTARIE Sentenze delle commissioni tributarie emesse in sede di giudizio di ottemperanza - Ricorso per cassazione ex art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Limiti - Violazione delle "norme del procedimento" - Nozione - Fattispecie.

L'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 - a mente del quale il ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata dal giudice tributario in esito a giudizio di ottemperanza è ammesso per "violazione delle norme del procedimento" - deve essere interpretato nel senso che è possibile denunciare alla S.C. non soltanto la violazione delle norme disciplinanti il predetto giudizio, ma anche ogni altro "error in procedendo" nel quale sia incorso il giudice dell'ottemperanza e, in particolare, il mancato o difettoso esercizio del potere-dovere di interpretare ed eventualmente integrare il "dictum" costituito dal giudicato cui l'amministrazione non si sia adeguata o l'omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha dichiarato ammissibile il ricorso con cui il contribuente denunciava l'erroneo rilievo da parte del giudice dell'ottemperanza della sussistenza di un giudicato ostativo alla sua domanda, derivante dalla statuizione di rigetto di precedente ricorso per ottemperanza per prescrizione del diritto al rimborso dell'imposta riconosciuto con la sentenza di condanna, rigettandolo poi nel merito in ragione del corretto rilievo, nella decisione impugnata, dell'idoneità della sentenza resa nel precedente giudizio di ottemperanza ad acquisire autorità di cosa giudicata sostanziale ex art. 2909 c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 23487 del 2018 Rv. 650511-01

Massime precedenti Vedi: N. 33039 del 2019 Rv. 656469-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **14986** *del* **04/06/2025** (Rv. **674883-01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

I. *(FIDONE GIOVANNI FRANCESCO) contro* C. *(BRUNO ANGELA)*

Dichiara estinto il processo, CONS.DI GIUST. AMM.SICILIA PALERMO, 18/03/2024

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Art. 380 bis c.p.c., nel testo riformato dal d.lgs. n. 164 del 2024 - Giudizi introdotti con ricorso notificato prima del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio - Applicabilità - Ragioni.

La modifica dell'art. 380-bis c.p.c. da parte del d.lgs. n. 164 del 2024 (che ha soppresso la necessità del rilascio di una nuova procura speciale ai fini della richiesta di decisione), in assenza di una diversa disposizione transitoria - la quale non può rintracciarsi nell'art. 7, comma 1, del d.lgs. citato o nell'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabili alle sole modifiche del giudizio di primo grado -, si applica anche ai giudizi di cassazione introdotti con ricorso notificato prima del 1° gennaio 2023 per i quali, a tale data, non fosse stata ancora fissata l'adunanza camerale o l'udienza pubblica, dovendosi preferire l'interpretazione orientata a non differenziare l'entrata in vigore delle modifiche adottate dal d.lgs. 164 del 2024 rispetto alle corrispondenti previsioni relative al giudizio di legittimità introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022, alle quali, per la loro particolare funzione correttiva e/o integrativa, le prime sono destinate a saldarsi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Decreto Legisl. 31/10/2024 num. 164 art. 3 com. 4 lett. N, Decreto Legisl. 31/10/2024 num. 164 art. 7 com. 1, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 35 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 32365 del 2024 Rv. 673356-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10955 del 2024 Rv. 670894-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **14986** *del* **04/06/2025** (Rv. **674883-02**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

I. *(FIDONE GIOVANNI FRANCESCO) contro* C. *(BRUNO ANGELA)*

Dichiara estinto il processo, CONS.DI GIUST. AMM.SICILIA PALERMO, 18/03/2024

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Art. 380-bis c.p.c., nel testo riformato dal d.lgs. n. 164 del 2024 - Soppressione del requisito della nuova procura speciale - Applicabilità alle istanze di decisione formulate dopo l'entrata in vigore delle disposizioni modificative o per le quali a tale data non era scaduto il termine di proposizione - Conseguenze.

La modifica dell'art. 380-bis c.p.c. da parte del d.lgs. n. 164 del 2024 (che ha soppresso la necessità del rilascio di una nuova procura speciale ai fini della richiesta di decisione) si applica alle sole istanze di decisione formulate dopo il 26 novembre 2024 (data di entrata in vigore delle disposizioni modificative) o per le quali a tale data non era ancora scaduto il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione per richiedere la decisione, sicché, in tali casi, l'eventuale carenza della nuova procura speciale non è di ostacolo all'esame e decisione del

ricorso in adunanza camerale o in pubblica udienza, risultando superflua una nuova istanza che, dato il mutato quadro normativo, non richiederebbe tale requisito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Decreto Legisl. 31/10/2024 num. 164 art. 3 com. 4 lett. N, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149

Massime precedenti Vedi: N. 32365 del 2024 Rv. 673356-01, N. 7119 del 2010 Rv. 612327-01

Sez. **U**, ***Sentenza*** *n.* **14986** *del* **04/06/2025** (Rv. **674883-03**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** *Estensore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *Relatore:* **FORTUNATO GIUSEPPE.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

I. *(FIDONE GIOVANNI FRANCESCO) contro* C. *(BRUNO ANGELA)*

Dichiara estinto il processo, CONS.DI GIUST. AMM.SICILIA PALERMO, 18/03/2024

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. (nel testo antecedente alla modifica ex d.lgs. 164 del 2024) - Istanza di decisione priva di procura speciale successiva alla proposta - Conseguenze - Estinzione del giudizio - Art. 380-bis, comma 3, c.p.c. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.

In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, nei processi cui si applica la formulazione dell'art. 380-bis c.p.c. antecedente alla modifica ex d.lgs. 164 del 2024, se l'istanza di decisione risulta priva di procura speciale successiva alla proposta, il giudizio dev'essere dichiarato estinto ex art. 391 c.p.c. - con possibilità di proporre istanza ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., per la verifica sulla regolarità della statuizione adottata - per un impedimento di carattere processuale (la mancanza di una rituale richiesta di decisione) e non va applicato il disposto dell'ultima parte del comma 3 dell'art. 380-bis c.p.c., non potendosi ritenere che la causa sia stata definita "in conformità alla proposta", atteso che l'esito del giudizio prescinde dalle ragioni di questa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Decreto Legisl. 31/10/2024 num. 164 art. 3 com. 4 lett. N, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149, Cod. Proc. Civ. art. 391, Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 2526 del 2025 Rv. 673748-02, N. 33132 del 2024 Rv. 673074-01, N. 26975 del 2024 Rv. 672536-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15219** *del* **07/06/2025** (Rv. **675336-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

C. *(PALERMO FRANCESCO) contro* C.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/05/2022

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Dettagliata proposta di definizione - Mera istanza di decisione - Oneri di motivazione della Corte - Fondamento.

Nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi, a fronte di una proposta di definizione del giudizio dettagliatamente e puntualmente motivata e di un'istanza che si riduce a chiedere la decisione del ricorso ribadendo le difese già spiegate, la Corte può limitarsi a fare proprie la motivazione e la conclusione della proposta, senza aggiungere ulteriori elementi a sostegno

dell'inammissibilità del ricorso, attività che costituirebbe un inutile dispendio delle risorse giudiziarie e colliderebbe con la ratio di semplificazione e accelerazione sottesa all'introduzione dell'art. 380-bis c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9611 del 2024 Rv. 670667-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **15256** *del* **08/06/2025** (Rv. **675088-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

V. *(DANTE ENRICO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara estinto il processo, COMM.TRIB.REG. TORINO, 14/11/2019

100197 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE Definizione accelerata ex art. 380-bis, c.p.c. - Deposito della rinuncia in cancelleria dopo l'opposizione e prima dell'udienza - Estinzione del processo - Sussistenza - Fondamento.

In tema di procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., il deposito dell'atto di rinuncia al giudizio - effettuato dopo la richiesta di discussione della proposta di definizione e prima dell'udienza - determina l'estinzione del giudizio poiché non richiede l'accettazione della controparte (che rileva solo ai fini delle spese) per l'inapplicabilità dell'art. 306 c.p.c. al giudizio di cassazione e non ha natura recettizia in senso stretto, dal momento che l'art. 390, comma 3, c.p.c., ne consente la semplice comunicazione agli avvocati costituiti, così determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata ed il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 390 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 9872 del 2025 Rv. 674941-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 34429 del 2019 Rv. 656485-01

Sez. **T**, ***Sentenza*** *n.* **15257** *del* **08/06/2025** (Rv. **675099-01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** *Estensore:* **BALSAMO MILENA.** *Relatore:* **BALSAMO MILENA.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

A. *(TINELLI GIUSEPPE) contro* R. *(GAROFOLI UMBERTO)*

Dichiara estinto il processo, COMM.TRIB.REG. ROMA, 16/01/2018

100082 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE Definizione accelerata ex art. 380-bis, c.p.c. - Pendenza del termine per proporre opposizione - Deposito di istanza di sospensione del giudizio per avvenuta presentazione di domanda di definizione agevolata di cui alla l. n. 197 del 2022 (c.d. "rottamazione-quater") - Idoneità a impedire l'estinzione del giudizio - Esclusione - Ragioni.

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE In genere.

In tema di contenzioso tributario, l'istanza di sospensione del giudizio, formulata dal ricorrente per aver aderito alla definizione agevolata ex l. n. 197 del 2022, non è valutabile, per forma e per contenuto, come equipollente all'istanza di decisione che, secondo quanto previsto dall'art.

380-bis c.p.c., richiede una decisione del merito cassatorio, non potendo quest'ultima ritenersi implicita nell'impulso sotteso al diverso atto, attesa la differente finalità dello stesso; ne consegue che l'istanza di sospensione non impedisce la realizzazione della rinuncia implicita, trattandosi di atto strutturalmente inidoneo ad essere considerato quale "istanza di decisione", la cui valenza impeditiva della formazione della fattispecie estintiva si ricollega solo alla manifestazione del segnalato elemento volitivo che il legislatore espressamente richiede.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 390, Legge 29/12/2022 num. 197 art. 1 com. 196 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 2614 del 2024 Rv. 670321-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **15400** *del* **09/06/2025** (Rv. **674819-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **MONDINI ANTONIO.** *Relatore:* **MONDINI ANTONIO.**

C. *(GRANARA DANIELE) contro* F. *(PETRETTI ALESSIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 11/09/2020

100119 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - POSIZIONE PROCESSUALE DELLE PARTI Litisconsorzio necessario - Mancata integrazione non dedotta né rilevata in cassazione - Deducibilità o rilevabilità nel giudizio di rinvio - Esclusione - Conseguenze.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

Nel giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione, non può essere eccepita o rilevata d'ufficio la non integrità del contraddittorio a causa di un'esigenza originaria di litisconsorzio (art. 102 c.p.c.) quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità, dovendosi presumere che il contraddittorio sia stato ritenuto integro in quella sede, con la conseguenza che nel giudizio di rinvio e nel successivo giudizio di legittimità possono e devono partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel primo giudizio davanti alla Corte di cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 331

Massime precedenti Conformi: N. 21096 del 2017 Rv. 645482-01

Massime precedenti Vedi: N. 5555 del 2025 Rv. 674174-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **15277** *del* **09/06/2025** (Rv. **675591-01**)

Presidente: **TRIA LUCIA.** *Estensore:* **CAVALLARI DARIO.** *Relatore:* **CAVALLARI DARIO.**

R. *(VENTRICE ENRICO FRANCESCO) contro* C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/11/2020

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE Domanda di accertamento della nullità proposta per la prima volta in appello - Inammissibilità - Riqualificazione come eccezione ex art. 345, secondo comma, c.p.c. - Fondamento - Conseguenze - Declaratoria di inammissibilità - Esclusione - Esame nel merito - Necessità.

100001 IMPUGNAZIONI CIVILI - IN GENERE In genere.

La domanda di nullità negoziale proposta, per la prima volta, in appello è inammissibile ex art. 345, comma 1, c.p.c., salvo il potere-dovere del giudice del gravame di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 345, stante la doverosità del rilievo officioso di ogni possibile causa di nullità, previa indicazione alle parti ex art. 101, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che la domanda non va dichiarata inammissibile in ragione della sua novità ma esaminata nel merito, all'esito della relativa conversione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 26495 del 2019 Rv. 655652-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26243 del 2014 Rv. 633566-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15880** *del* **13/06/2025** (Rv. **674991-01**)

Presidente: **RUBINO LINA.** *Estensore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.** *Relatore:* **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

M. *(DANELUZZI MICHELA) contro* P. *(MUNGARI MATTEO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO TRIESTE, 31/05/2023

100024 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE Domanda nuova in appello - Nozione - Domanda aggiuntiva rispetto a quella originaria - Domanda sostitutiva rispetto a quella originaria - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

La domanda nuova in appello è solo quella che, al pari delle domande eccezionalmente ed espressamente ammesse dall'art. 345, comma 1, secondo periodo, c.p.c., si aggiunge alla domanda principale, mentre non possono essere considerate nuove, e sono quindi ammissibili, le domande "diverse" che si sostituiscono a quelle originarie, ponendosi, rispetto a queste, in rapporto di alternatività, in ragione dell'esigenza di massimizzare la portata dell'intervento giurisdizionale, così da evitare che le parti tornino nuovamente in causa in relazione alla medesima vicenda sostanziale. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, rispetto alla domanda svolta in primo grado, in cui il diritto all'ostensione del nominativo del "nuovo" beneficiario di una polizza vita era stato fondato dall'attrice sulla sua nomina originaria e sull'invalidità della successiva designazione, costituisse un'inammissibile domanda nuova l'aver fondato il medesimo diritto sulla qualità di erede legittimario e sulla necessità di far valere i conseguenti diritti ereditari sulla quota di legittima, in quanto, a prescindere dal dubbio carattere di novità, la domanda si era sostituita, e non aggiunta, a quella originaria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 2

Massime precedenti Conformi: N. 29324 del 2023 Rv. 669201-01

Massime precedenti Vedi: N. 3052 del 2024 Rv. 670081-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12310 del 2015 Rv. 635536-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15990** *del* **15/06/2025** (Rv. **675136-02**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **BILLI STEFANIA.** *Relatore:* **BILLI STEFANIA.**

N. *(PALATUCCI PIERFRANCESCO) contro* C.

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 07/08/2019

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Ricorso per revocazione ex art. 395, n. 5, c.p.c. - Giudicato esterno sopravvenuto - Esclusione - Fondamento.

L'ipotesi di revocazione ex art. 395, n. 5 c.p.c. presuppone che la sentenza, rispetto alla quale quella impugnata con revocazione si pone in contrasto, sia passata in giudicato prima della pronuncia della sentenza impugnata; non é, invece, ammessa la revocazione per contrasto con una pronuncia intervenuta successivamente, pena la totale compressione del principio di certezza dei rapporti giuridici, posto alla base dell'istituto del giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23355 del 2023 Rv. 668708-01, N. 2462 del 2024 Rv. 670067-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15990** *del* **15/06/2025** (Rv. **675136-01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO.** *Estensore:* **BILLI STEFANIA.** *Relatore:* **BILLI STEFANIA.**

N. *(PALATUCCI PIERFRANCESCO) contro* C.

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 07/08/2019

100269 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE Ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.c. - Inammissibilità per assenza di errore revocatorio - Giudicato sopravvenuto - Successiva istanza di revocazione - Accoglimento - Esclusione.

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO In genere.

In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso per assenza dell'errore revocatorio ex art. 395, n. 4 c.p.c., la successiva istanza di revocazione per sopravvenuto giudicato, proposta con memoria, non può trovare accoglimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16124** *del* **16/06/2025** (Rv. **674995-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SPAZIANI PAOLO.** *Relatore:* **SPAZIANI PAOLO.**

C. *(RANUCCI SILVIO) contro* E.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/11/2022

100126 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - TERMINE Giudizio di rinvio - Termine per la riassunzione - Termine trimestrale ex art. 392 c.p.c. come modificato dall'art. 46, comma 21, della l.n. 69 del 2009 - Ambito applicativo.

In tema di giudizio di rinvio, la modifica dell'art. 392 c.p.c., introdotta dall'art. 46, comma 21, della l. n. 69 del 2009, che ha sostituito il termine trimestrale per la riassunzione della causa all'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, della predetta legge, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 46 com. 21 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 58 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 37750 del 2021 Rv. 663338-01, N. 23758 del 2022 Rv. 665448-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16077** *del* **16/06/2025** (Rv. **674994-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SIMONE ROBERTO.** *Relatore:* **SIMONE ROBERTO.**

F. *(TEALDI ALBERTO) contro* Z.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 23/12/2021

100173 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE Ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. - Condizioni - "Prima di procedere alla trattazione della causa" - Rito lavoro - Applicabilità - Invito a precisare le conclusioni e trattazione dell'istanza ex art. 283 c.p.c. - Irrilevanza - Fattispecie.

132091 PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE In genere.

La previsione contenuta nell'art. 348-ter c.p.c. (secondo cui l'ordinanza di inammissibilità dell'appello deve essere adottata "prima di procedere alla trattazione della causa") trova applicazione, giusta il richiamo contenuto nell'art. 436-bis c.p.c., anche nel rito del lavoro, in cui la pronuncia deve avvenire prima della discussione della causa; ne consegue che - tenuto conto che l'udienza di discussione, pur nella sua formale unicità, può scindersi in frazioni o segmenti successivi ordinatamente volti a configurare momenti distinti, ciascuno connotato da una specifica funzione processuale - il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza predetta non può dirsi precluso né dall'eventuale invito del giudice a precisare le conclusioni (adempimento preliminare necessario prima che il giudice riservi la causa in decisione che prescinde dal previo svolgimento della fase di trattazione), né dalla trattazione dell'istanza ex art. 283 c.p.c. (che dà corso a un subprocedimento eventuale e incidentale, esterno rispetto alla trattazione della causa e autonomo rispetto ad essa). (Nella specie, la S.C. ha escluso la violazione dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., in relazione al caso in cui l'ordinanza è stata adottata dal giudice d'appello dopo che questi aveva disposto la trattazione scritta assegnando termine per note "contenenti le proprie istanze e conclusioni", restando irrilevante la circostanza che i difensori, nelle suddette note avessero irritualmente discusso nel merito la controversia).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 ter, Cod. Proc. Civ. art. 436 bis, Cod. Proc. Civ. art. 668 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 283 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28630 del 2022 Rv. 666260-01, N. 15786 del 2021 Rv. 661811-01, N. 3642 del 2021 Rv. 660493-01, N. 10409 del 2020 Rv. 657870-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **16363** *del* **17/06/2025** (Rv. **675521-01**)

Presidente: **FALASCHI MILENA.** *Estensore:* **PAPA PATRIZIA.** *Relatore:* **PAPA PATRIZIA.**

A. *(TASSONE SILVANA) contro* C. *(DE MEO MARCO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 26/05/2021

100002 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE SU 028975/2022 66576201

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 28975 del 2022 Rv. 665762-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **16211** *del* **17/06/2025** (Rv. **674996-02**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

S. *(CAVALLUCCI MATTEO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 01/02/2023

100124 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE - CITAZIONE - FORMA E CONTENUTO Giudizio di rinvio - Natura autonoma - Conseguenze - Nuova iscrizione a ruolo - Necessità - Esclusione.

133179 PROCEDIMENTO CIVILE - ISCRIZIONE A RUOLO In genere.

Al fine di instaurare il giudizio di rinvio conseguente ad una pronuncia cassatoria della Suprema Corte, costituendo quest'ultimo un autonomo giudizio, è necessario che il cancelliere riattivi il processo ma l'attore in riassunzione non è tenuto ad alcun onere di deposito della nota di iscrizione a ruolo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 347

Massime precedenti Vedi: N. 13272 del 2022 Rv. 664619-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **16297** *del* **17/06/2025** (Rv. **675440-01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA.** *Estensore:* **CRISCUOLO MAURO.** *Relatore:* **CRISCUOLO MAURO.**

C. *(ANDREOZZI GIOVANBATTISTA GIUSEPPE) contro* A. *(AMBROSIO SERGIO)*

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 18/04/2024

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Sentenza della Corte di Cassazione - Revocazione per omessa pronuncia su uno o più motivi - Ammissibilità - Condizioni.

L'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte le volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di

censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 31032 del 2019 Rv. 656234-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **16211** *del* **17/06/2025** (Rv. **674996-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** *(Conf.)*

S. *(CAVALLUCCI MATTEO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 01/02/2023

100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE Deposito telematico di atti processuali - Contestazione sulla tempestività del deposito - Allegazione della pec di esito controlli - Insufficienza - Produzione della pec di consegna (nel formato .msg o nel formato .eml) - Necessità.

In tema di deposito telematico di atti processuali, ogni tentativo di deposito genera una PEC di esito controlli, ma soltanto la PEC con ricevuta di avvenuta consegna - che viene rilasciata dal gestore del Ministero della giustizia nel momento in cui il messaggio contenente la busta telematica è ricevuto nella casella PEC di detto Ministero - contiene il messaggio di invio con la relativa busta allegata; pertanto, ogni qual volta sia in contestazione la tempestività del deposito di un atto, non è sufficiente allegare la PEC di esito controlli, ma è necessario produrre (nel formato .msg o .eml) la PEC di consegna, in quanto solo l'esame di questa consente di verificare che cosa e quando è stato depositato.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 21/02/2011 num. 44 art. 13, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 149 art. 11 com. 1, Legge 29/12/2022 num. 197 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 7041 del 2025 Rv. 674706-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **16369** *del* **17/06/2025** (Rv. **675183-01**)

Presidente: **CARRATO ALDO.** *Estensore:* **LUME FEDERICO.** *Relatore:* **LUME FEDERICO.**

D. *(FIANNACCA GIOVANNI) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 12/10/2015

100225 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Morte nel corso del giudizio della parte costituita - Ricorso per cassazione - "Legitimatio ad causam" dei soggetti cui è stata notificata l'impugnazione - Assunzione della qualità di erede - Necessità - Onere della prova - A carico del ricorrente - Mera chiamata all'eredità - Insufficienza.

Qualora la parte costituita sia deceduta nel corso del giudizio, il ricorrente per cassazione ha l'onere di provare la legittimazione passiva processuale dei soggetti ai quali l'impugnazione è stata notificata e, dunque, la loro avvenuta assunzione della qualità di erede per accettazione espressa o tacita, non essendo sufficiente la mera chiamata all'eredità, in quanto la "legitimatio

ad causam" non si trasmette dal "de cuius" al chiamato per effetto della sola apertura della successione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17295 del 2014 Rv. 632513-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **16379** *del* **18/06/2025** (Rv. **675184-01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Estensore:* **LUCIOTTI LUCIO.** *Relatore:* **LUCIOTTI LUCIO.**

S. *(PELLEGRINI RAUL DONATO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 19/12/2023

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE Giudizio di revocazione dalla Corte di cassazione - Provvedimenti finali - Impugnabilità - Mediante revocazione o ricorso straordinario ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.

Le sentenze e le ordinanze ex art. 380-bis c.p.c., emesse dalla Corte di cassazione nel giudizio di revocazione, non sono suscettibili di una nuova impugnazione per revocazione, essendo esauriti i mezzi di impugnazione ordinari, né contro le stesse può proporsi il ricorso straordinario ex art. 111 Cost., esperibile solo avverso un provvedimento di merito avente carattere decisorio e non altrimenti impugnabile; peraltro, il principio di effettività del giudizio di cassazione, derivante dall'art. 111, comma 7, Cost., implica che tale rimedio non è utilizzabile quando il controllo di legittimità sull'oggetto del giudizio sia stato già svolto dalla S.C., dovendo prevalere, in tal caso, l'esigenza di assicurare che il processo giunga a conclusione in tempi ragionevoli, ex art. 111, comma 2, Cost.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 2, Costituzione art. 111 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8592 del 2018 Rv. 648549-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16649** *del* **21/06/2025** (Rv. **675327-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.**

T. *(LEUZZI ANTON GIULIO) contro* M.

Rigetta, TRIBUNALE LECCE, 24/09/2020

100254 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA Impugnazione tardiva della parte "contumace involontaria" in primo grado - Ammissibilità - Condizioni - Onere della prova - Riparto.

Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione tardiva, é necessario che la parte "contumace involontaria" in primo grado fornisca la prova di un presupposto oggettivo, che è dato dalla nullità dell'atto di citazione o della sua notifica, e di un presupposto soggettivo, consistente nell'ignoranza della pendenza del procedimento a suo carico, causalmente riconducibile ad uno dei predetti vizi; nel caso di inesistenza giuridica dell'atto introduttivo del giudizio o della sua

notifica, invece, il presupposto soggettivo assurge ad oggetto di una presunzione, con conseguente inversione dell'onere della prova a carico dell'altra parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 36181 del 2022 Rv. 666540-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14570 del 2007 Rv. 598037-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **16647** *del* **21/06/2025** (Rv. **675599-01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA.** *Estensore:* **PANARIELLO FRANCESCOPAOLO.** *Relatore:* **PANARIELLO FRANCESCOPAOLO.**

D. *(ADAMO FABIO) contro* I.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 21/04/2023

100225 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Notificazione dell'atto di appello nei confronti di una P.A. costituita in primo grado con propri funzionari - Regime successivo all'entrata in vigore del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012 - Presso la cancelleria del Tribunale - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Fondamento - Conseguenze - Rinnovazione della notificazione - Necessità.

La notificazione dell'atto di appello nei confronti di una P.A. costituita in primo grado a mezzo di propri funzionari, eseguita - successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012 - presso la cancelleria del tribunale ex art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, anziché all'indirizzo PEC indicato dalla stessa P.A. nell'atto di costituzione in giudizio o compreso nell'elenco presso il Ministero della giustizia, oppure ancora a quello corrispondente al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'art. 6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005, è nulla e non già inesistente, riferendosi la norma sugli indirizzi telematici al "luogo" (inteso anche in senso giuridico) presso cui indirizzare la notifica, sicché il giudice deve disporne la rinnovazione ex art. 291 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 417 bis, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 ter CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26511 del 2022 Rv. 665447-01, N. 32166 del 2021 Rv. 662673-02

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **16626** *del* **21/06/2025** (Rv. **675416-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:* **MERCOLINO GUIDO.**

L. *(ZIMATORE VALERIO) contro* C. *(MEDICI ROSARIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 25/09/2019

100141 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE Rinuncia a motivi del ricorso - Differenze rispetto all'art. 390 c.p.c. - Sottoscrizione della parte e specifico mandato - Necessità - Esclusione - Conseguenze.

100197 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE In genere.

La rinuncia ad uno o più motivi di ricorso, a differenza di quella prevista dall'art. 390 c.p.c., non richiede la sottoscrizione della parte né il rilascio di uno specifico mandato, non comportando la disposizione del diritto in contesa, ma costituendo espressione di una valutazione tecnica concernente le più opportune modalità di esercizio della facoltà d'impugnazione, rimessa alla discrezionalità del difensore; pertanto, deve ritenersi superfluo qualsiasi apprezzamento in ordine alla fondatezza delle censure proposte con i motivi oggetto di rinuncia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390

Massime precedenti Vedi: N. 414 del 2021 Rv. 660413-02

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **16618** *del* **21/06/2025** (Rv. **674975-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **VARRONE LUCA.** *Relatore:* **VARRONE LUCA.**

F. *(ROTONDI LUIGI) contro* D. *(PICA ANGELO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 30/10/2020

100183 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI Modello legale di ricorso per cassazione - Requisito ex art. 366, n. 3, c.p.c. - Requisito ex art. 366, n. 4, c.p.c. - Complementarietà - Fondamento e funzione - Fattispecie.

In tema di requisiti di "forma-contenuto" del ricorso per cassazione, secondo il "modello legale" apprestato dall'art. 366 c.p.c., la cui mancata osservanza è sanzionata con l'inammissibilità del ricorso stesso, esiste un rapporto di complementarità tra il requisito della "esposizione sommaria dei fatti della causa", di cui al n. 3, e quello della "esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione", di cui al n. 4 del citato art. 366 c.p.c., essendo l'esposizione sommaria della vicenda sostanziale e processuale - mediante una sintesi dei fatti che si fondi sulla selezione dei dati rilevanti e sullo scarto di quelli inutili - funzionale a rendere intellegibili, da parte della Corte, i motivi di ricorso di seguito formulati così consentendole di procedere al loro scrutinio munita delle conoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili e pertinenti. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso in cui ci si limitava a riportare integralmente, senza alcuna sintesi, l'atto di appello omettendo non solo l'esposizione sommaria dei fatti, ma perfino di rappresentare in modo dettagliato la decisione impugnata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 3, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 8009 del 2019 Rv. 653337-01, N. 6611 del 2022 Rv. 664046-01, N. 10072 del 2018 Rv. 648165-01, N. 1352 del 2024 Rv. 669797-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 37552 del 2021 Rv. 662971-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16645** *del* **21/06/2025** (Rv. **675019-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **VINCENTI ENZO.** *Relatore:* **VINCENTI ENZO.**

C. *(ROBERTI ANTONIO) contro* G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 16/09/2022

162017 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO Giudice del rinvio - Obbligo di provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione in caso di rigetto dell'appello -

Sussistenza - Obbligo di provvedere sulle spese dell'intero giudizio, in caso di riforma della sentenza di primo grado - Sussistenza - Criteri.

Il giudice del rinvio, al quale la causa sia rimessa dalla Corte di cassazione anche perché decida sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 385 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15506 del 2018 Rv. 649258-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **16650** *del* **22/06/2025** (Rv. **675146-01**)

Presidente: **CARADONNA LUNELLA.** *Estensore:* **GORI PIERPAOLO.** *Relatore:* **GORI PIERPAOLO.**

T. *(LODOLI PIETRO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. MILANO, 06/03/2017

100154 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Cancellazione della società dal registro delle imprese - Conseguenze processuali - Evento non dichiarato dal difensore - Ultrattività del mandato - Notifica del ricorso per cassazione al difensore in appello della società estinta - Legittimità - Controricorso della società estinta - Inammissibilità - Fondamento.

In tema di giudizio di legittimità, è inammissibile il controricorso proposto da una società, originaria parte attrice, ormai cancellata dal registro delle imprese atteso che, da un lato, l'estinzione, intervenuta in pendenza di giudizio, determina la perdita della capacità processuale, l'interruzione del processo ex art. 299 e ss. c.p.c. e la successione dei soci ai sensi dell'art. 110 c.p.c., e, dall'altro, la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, pur consentendo la notifica del ricorso della controparte presso il difensore in appello della società estinta, non vale per la proposizione del ricorso per cassazione, che esige la procura speciale e deve, quindi, essere effettuata dai soci.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15177 del 2016 Rv. 640969-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **16782** *del* **23/06/2025** (Rv. **675650-01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **BUFFA FRANCESCO.** *Relatore:* **BUFFA FRANCESCO.**

D. *(SAPONARA MARCO ANTONIO) contro* L. *(PATERNOSTER GIOVANNI FRANCESCO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 22/10/2020

100018 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - COSTITUZIONE E COMPARIZIONE DELLE PARTI Art. 348, comma 2, c.p.c. - Rinvio per mancata comparizione dell'appellante - Ambito di applicazione - Limiti - Fattispecie.

In tema di impugnazioni, l'art. 348, comma 2, c.p.c. - applicabile anche alle controversie soggette al rito del lavoro - prevede che il giudice rinvii la causa soltanto nel caso in cui la

mancata comparizione dell'appellante avvenga alla prima udienza, sicché non trova applicazione ove il processo abbia già avuto uno sviluppo, anche se solo sul piano processuale. (Nella specie, la S.C. ha negato la sussistenza dei presupposti del predetto rinvio, atteso che l'appellante incidentale non era comparso soltanto all'ultima udienza, allorché il processo aveva già avuto ampia trattazione, con espletamento di una CTU e deposito del relativo elaborato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 13968 del 2010 Rv. 613951-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **16915** *del* **24/06/2025** (Rv. **675016-02**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*

S. *(BAMBINI FRANCO) contro* B. *(AVANZINI ENNIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 12/12/2023

100109 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE Cassazione della sentenza per motivi di merito - Natura del giudizio di rinvio - Fase del giudizio originario - Sussistenza - Poteri del giudice del rinvio - Limiti.

Il giudizio di rinvio, quando la Suprema Corte cassa una sentenza per motivi di merito, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, rappresentando solo una fase di quello originario, da ritenersi unico ed unitario, e l'atto di riassunzione non opera come nuova impugnazione, ma quale mero impulso processuale necessario per la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata; ne consegue che al giudice del rinvio non è consentito riesaminare, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, i presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte, né procedere all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza rescindente, poiché tutte le questioni relative a presupposti necessari e logicamente inderogabili della pronuncia espressa in diritto devono ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nella pregressa fase di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392, Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Vedi: N. 20166 del 2016 Rv. 641299-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16991** *del* **24/06/2025** (Rv. **675021-01**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** *Estensore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** *Relatore:* **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

P. *(CINANNI BRUNO) contro* C. *(LUCIFERO FABRIZIO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 27/09/2022

100153 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PRECLUSIONE DEL RICORSO INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE Ulteriore ricorso per cassazione - Termine di proponibilità - Decorrenza - Dalla notificazione del primo ricorso - Sussistenza - Fondamento.

Nel caso in cui una sentenza sia stata impugnata con due successivi ricorsi per cassazione, la seconda impugnazione deve essere notificata entro la scadenza del termine breve decorrente dalla notificazione della prima, che dimostra la conoscenza legale della decisione da parte del ricorrente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 10266 del 2018 Rv. 648132-04

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **16915** *del* **24/06/2025** (Rv. **675016-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **IOFRIDA GIULIA.** *Relatore:* **IOFRIDA GIULIA.** *P.M.* **DE RENZIS LUISA.** *(Conf.)*

S. *(BAMBINI FRANCO) contro* B. *(AVANZINI ENNIO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 12/12/2023

100109 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - IN GENERE Poteri del giudice del rinvio - Decisione della controversia sulla base di rilievi officiosi - Osservanza del principio del contraddittorio - Necessità - Conseguenze.

Il giudice del rinvio, se intende decidere la controversia sulla base di rilievi officiosi, è tenuto, nel rispetto del principio del contraddittorio, ad informare le parti sulla natura delle eccezioni rilevabili d'ufficio, poiché l'attività difensiva deve essere esplicata anche sotto forma di significativa presa di posizione dei difensori su questioni di fatto e di diritto, anche di carattere interpretativo, non consistenti in mere qualificazioni di natura giuridica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Vedi: N. 822 del 2024 Rv. 670057-01, N. 24357 del 2023 Rv. 668914-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 30883 del 2024 Rv. 672848-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **17105** *del* **25/06/2025** (Rv. **675118-01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** *Estensore:* **PORRECA PAOLO.** *Relatore:* **PORRECA PAOLO.**

G. *(RAVINALE ANTONELLA) contro* M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO TORINO, 29/03/2021

100094 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI Art. 372 c.p.c. - Nullità o inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di merito - Applicabilità - Condizioni - Fondamento.

L'art. 372 c.p.c. - che consente la produzione nel giudizio di legittimità dei documenti relativi alla nullità della sentenza impugnata - si applica anche alla nullità o inesistenza della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di merito, quando la produzione dei documenti idonei a dimostrare il vizio del procedimento notificatorio si pone come unico mezzo per lo scrutinio sull'eventuale nullità della sentenza, atteso che, diversamente, il divieto di produzione di nuovi documenti nel giudizio di cassazione si risolverebbe in un'ingiustificata limitazione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 3373 del 2009 Rv. 606819-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **17017** *del* **25/06/2025** (Rv. **674907-01**)

Presidente: **GIUSTI ALBERTO.** *Estensore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *Relatore:* **CAIAZZO ROSARIO.**

P. *(D'ALESSIO ANTONIO) contro* C. *(CAPPIELLO RAFFAELE)*

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 10/08/2023

100135 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica - Procura alle liti redatta su supporto cartaceo, sottoscritta dalla parte in modalità analogica e autenticata con firma digitale dal difensore - Requisito della specialità, ex art. 83, comma 3, c.p.c., "per collocazione topografica" - Configurabilità - Presupposti - Validità - Condizioni - Fattispecie.

In caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l'allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (p.e.c.) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella "busta telematica" con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l'ipotesi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione. (Nella specie la S.C. ha disatteso la proposta di definizione accelerata con cui si proponeva di dichiarare il ricorso improcedibile, affermando la validità di una procura su supporto cartaceo, priva di autentica del difensore, allegata alla busta telematica insieme al messaggio p.e.c. di notifica del ricorso per cassazione al difensore domiciliatario di controparte, con annessa relazione di notificazione e procura speciale in formato p7m con firma digitale dell'avvocato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 365

Massime precedenti Vedi: N. 18381 del 2024 Rv. 671894-02

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 2077 del 2024 Rv. 669830-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **17128** *del* **25/06/2025** (Rv. **675120-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

R. *(MENEGHEL PAOLO) contro* P. *(BANDARIN TROI EMILIANO)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 07/02/2023

100074 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE "Principio di non dispersione della prova" - Documento oggetto di puntuale descrizione nella sentenza di primo grado - Utilizzabilità - Documento richiamato in atto di appello - Prova del fatto storico rappresentato - Ammissibilità - Condizioni.

In applicazione del principio di non dispersione della prova ritualmente acquisita nel giudizio di primo grado, il giudice di appello può utilizzare il documento che ha formato oggetto di puntuale descrizione nella sentenza di primo grado per come in essa descritto; in caso, invece, di mancato esame nel giudizio di prime cure del documento richiamato nell'atto di impugnazione, il giudice di appello - se trattasi di documento prodotto in primo grado dalla controparte, che non si è costituita in appello o che, comunque, pur essendosi costituita, non ha riprodotto l'atto - può ritenere provato il fatto storico rappresentato dal documento nei termini specificatamente allegati nell'atto difensivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 4835 del 2023 Rv. 666889-05

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **17130** *del* **25/06/2025** (Rv. **675728-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **GIANNITI PASQUALE.** *Relatore:* **GIANNITI PASQUALE.**

R. *(PASTORE PATRIZIA) contro* D.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE BENEVENTO, 18/04/2023

100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c. - Principio di consumazione dell'impugnazione - Conseguenze - Istanza di decisione - Contenuto - Integrazione dei motivi o emenda delle carenze del ricorso - Esclusione.

100182 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - IN GENERE In genere.

In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi previsto dall'art. 380-bis c.p.c., nella formulazione vigente a partire dal 1° gennaio 2023, il principio di consumazione dell'impugnazione comporta che la parte, in sede di istanza di decisione, ha facoltà di svolgere esclusivamente argomentazioni o difese funzionali alla chiarificazione o illustrazione degli argomenti e delle ragioni addotte a sostegno dei motivi già debitamente - e non inammissibilmente - enunciati nel ricorso, e non, invece, di integrare detti motivi o emendare il ricorso da eventuali carenze dei requisiti di forma e contenuto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 380 bis, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Vedi: N. 25593 del 2024 Rv. 672450-01, N. 8001 del 2025 Rv. 674402-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 6691 del 2020 Rv. 657220-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **17481** *del* **29/06/2025** (Rv. **675219-01**)

Presidente: **FERRO MASSIMO.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *Relatore:* **VELLA PAOLA.**

L. *(VENTOLINI NORBERTO) contro* M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/05/2024

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - IN GENERE Concordato minore - Dichiarazione di inammissibilità - Ricorso in cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento.

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI In genere.

In tema di concordato minore, ove la relativa proposta sia dichiarata inammissibile, il provvedimento del giudice non ha natura decisoria, atteso che non decide su diritti contrapposti, e dunque non è ricorribile in cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., mentre sono ricorribili ai sensi del predetto articolo i provvedimenti resi in sede di reclamo avverso l'omologazione della proposta o il suo diniego, atteso che essi integrano una decisione su diritti soggettivi resa nel

contraddittorio delle parti e divengono come tali suscettibili di tendenziale stabilizzazione equipollente a un giudicato allo stato degli atti.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 7, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 74, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 77

Massime precedenti Vedi: N. 30529 del 2024 Rv. 672880-01

Sez. **2**, ***Ordinanza*** *n.* **17591** *del* **30/06/2025** (Rv. **675752-01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** *Estensore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *Relatore:* **GRASSO GIUSEPPE.** *P.M.* **DELL'ERBA ROSA MARIA.** *(Diff.)*

G. *(ALESSI ROSARIO LIVIO) contro* P. *(AMBROSINO MARCELLO)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/06/2022

100074 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE Giudizio di cassazione - Dedotta erroneità dell'ammissione o della dichiarata inammissibilità di una prova documentale nel giudizio di appello - Carattere decisivo della prova - Risultante dalla motivazione della sentenza impugnata - Rilevabilità da parte della S.C. - Ragioni - Limiti.

100147 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - IN GENERE In genere.

Qualora nel giudizio di legittimità venga dedotta l'erroneità dell'ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale intervenuta in appello, la S.C., in quanto chiamata ad accertare un error in procedendo, è giudice del fatto, ed è quindi tenuta a stabilire il carattere decisivo della prova, cioè se la stessa fosse idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti di causa, nei limiti in cui esso risulti dalla motivazione della pronuncia impugnata e purché il ricorrente abbia allegato, sia pure senza specifica articolazione espositiva, l'anzidetta qualità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 2201 del 2007 Rv. 594921-01, N. 32815 del 2023 Rv. 669354-01

---

13. COSA GIUDICATA

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **15051** *del* **05/06/2025** (Rv. **675585-01**)

Presidente: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *Estensore:* **CASCIARO SALVATORE.** *Relatore:* **CASCIARO SALVATORE.**

G. *(GAROFALO DOMENICO) contro* U. *(LOIZZI MARCELLA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 02/05/2023

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 037269/2021 66315001

Massime precedenti Conformi: N. 37269 del 2021 Rv. 663150-01

Sez. **T**, ***Ordinanza*** *n.* **15938** *del* **14/06/2025** (Rv. **675133-01**)

Presidente: **LENOCI VALENTINO.** *Estensore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** *Relatore:* **FRACANZANI MARCELLO MARIA.** *P.M.* **CENICCOLA ALDO.** *(Conf.)*

S. *(GRASSIA GIANFRANCO) contro* A. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 22/01/2018

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Giudicato esterno in materia tributaria - Rapporti di durata - Efficacia in un diverso giudizio - Condizioni - Limiti.

Nel processo tributario, l'efficacia del giudicato esterno sui rapporti di durata non trova ostacolo nell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione per un determinato periodo rispetto a fatti verificatisi al di fuori di esso si giustifica solo in relazione a quelli non aventi carattere di durata o comunque variabili da periodo a periodo, non anche con riguardo agli elementi costitutivi di fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 51

Massime precedenti Vedi: N. 37 del 2019 Rv. 652153-01, N. 17223 del 2020 Rv. 658538-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16196** *del* **16/06/2025** (Rv. **675322-01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SIMONE ROBERTO.** *Relatore:* **SIMONE ROBERTO.**

F. *(SERRETTI LORENZO) contro* E.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 17/08/2021

062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Eccezione di compensazione - Controcredito di importo maggiore di quello oggetto della domanda principale - Contestazione dei fatti costitutivi - Domanda di accertamento per l'intero ammontare - Sussistenza - Conseguenze - Efficacia di giudicato dell'accertamento nell'an e nell'interezza del controcredito - Sussistenza - Fattispecie.

133108 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE In genere.

In tema di eccezione di compensazione, ove il convenuto prospetti i fatti costitutivi di un controcredito di importo maggiore rispetto a quello oggetto della domanda principale e questi siano contestati, il controcredito diviene oggetto di domanda di accertamento per l'intero suo ammontare, quand'anche non sia espressamente formulato un petitum di condanna per l'eccedenza, con la conseguenza che esso resta accertato, con efficacia di giudicato nell'an e nella sua interezza e non nella sola somma riguardo alla quale si è riconosciuto l'effetto compensativo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, nell'ambito di un procedimento di sfratto per morosità, aveva negato l'efficacia di giudicato, in ordine all'accertamento di maggiori importi versati dalla conduttrice "in nero", di una precedente sentenza, resa all'esito di analogo procedimento avviato dalla locatrice per mensilità differenti, che, a fronte dell'eccezione di compensazione per somme maggiori della morosità in quella sede richiesta, aveva rigettato la domanda di risoluzione, così riconoscendo il controcredito nella sua totalità).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1241

Massime precedenti Vedi: N. 13345 del 2024 Rv. 671151-01, N. 4502 del 2003 Rv. 561477-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **16034** *del* **16/06/2025** (Rv. **675316-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **MERCOLINO GUIDO.** *Relatore:* **MERCOLINO GUIDO.**

P. *(CORBYONS GIOVANNI) contro* C. *(RULFI FABIO)*

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO GENOVA, 04/05/2018

062012 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO INTERNO Statuizione di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio - Natura ordinatoria - Conseguenze - Giudicato interno - Esclusione.

Il provvedimento che abbia deciso esclusivamente sulla condivisibilità o meno del metodo di stima seguito dalla c.t.u. già esperita ed eventualmente sulla necessità di disporre una nuova indagine peritale, ancorché contenuto nella sentenza non definitiva, ha natura e funzione ordinatoria e, pertanto, non pregiudica il merito della decisione, restando revocabile e modificabile nel successivo corso del giudizio; ne consegue che esso non è idoneo ad acquistare autorità di giudicato interno, il quale può formarsi soltanto su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 196, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 32563 del 2024 Rv. 673072-01, N. 24358 del 2018 Rv. 650730-01, N. 5214 del 2008 Rv. 602310-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **16224** *del* **17/06/2025** (Rv. **674900-01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO.** *Estensore:* **D'ORAZIO LUIGI.** *Relatore:* **D'ORAZIO LUIGI.**

S. *(MACCHIA VINCENZO) contro* A. *(FIORILLO LUCIA)*

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 20/05/2022

062004 COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) Prestazioni sanitarie in regime di accreditamento - Obbligazioni periodiche o di durata - Esclusione - Contratto annuale unitario - Sussistenza - Accertamento giudiziale del contratto e del pagamento del saldo - Formazione del giudicato - Estensione al pagamento degli acconti per lo stesso titolo - Applicabilità.

097196 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) In genere.

Le prestazioni sanitarie in regime di accreditamento non sono obbligazioni periodiche o di durata, ma vengono erogate dalle strutture accreditate in base ad un contratto annuale unitario, che prevede un sistema di pagamento con acconti e saldi, sulla scorta delle fatture emesse dalle singole società; ne consegue che, una volta accertata, con efficacia di giudicato, l'esistenza del contratto per una parte delle prestazioni rese al fine del pagamento del saldo, non può essere rimessa in discussione la sussistenza di detto contratto nel giudizio per il pagamento degli acconti fondati sullo stesso titolo contrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10430 del 2023 Rv. 667608-01

Sez. **L**, ***Ordinanza*** *n.* **16825** *del* **23/06/2025** (Rv. **675605-01**)

Presidente: **LEONE MARGHERITA MARIA.** *Estensore:* **PONTERIO CARLA.** *Relatore:* **PONTERIO CARLA.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Conf.)*

I. *(GUIDALDI PIERO) contro* I. *(GARGANI BENEDETTO)*

Regola competenza

089022 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Risarcimento del danni per fatto costituente reato - Rapporti tra azione civile e penale - Separatezza - Eccezioni - Fondamento.

In materia di rapporti tra giudizio civile e penale, l'art. 652 c.p.p., innovando rispetto alla disciplina di cui al previgente sistema, fondato sulla prevalenza del processo penale su quello civile, si ispira al principio della separatezza dei due giudizi, prevedendo che il giudizio civile risarcitorio debba essere sospeso soltanto allorquando l'azione civile, ex art. 75 c.p.p., sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado, in quanto solo in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno, il quale, pertanto, non può pervenire anticipatamente a un esito potenzialmente difforme da quello penale in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15470 del 2017 Rv. 644464-01

---

14. ESECUZIONE FORZATA

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15143** *del* **06/06/2025** (Rv. **675333-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

A. *(D'ERCOLE STEFANO) contro* S.

Rigetta, TRIBUNALE PALMI, 06/10/2022

079177 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - FORME: NOTIFICA, TRASCRIZIONE, DEPOSITO Mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento ex artt. 2668 ter e 2668 bis c.c. - Effetti – Sopravvenuta inefficacia del pignoramento e improseguibilità del processo esecutivo - Sanatoria ex art. 156 c.p.c. - Esclusione - Ragioni.

La mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento ex artt. 2668-ter e 2668-bis c.c. determina l'improseguibilità del processo esecutivo, senza che possa operare la sanatoria di cui all'art. 156 c.p.c., perché l'omissione non produce la nullità del pignoramento, bensì la sua sopravvenuta inefficacia.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2668 bis, Cod. Civ. art. 2668 ter, Cod. Proc. Civ. art. 555 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156

Massime precedenti Vedi: N. 7998 del 2015 Rv. 635099-01, N. 4751 del 2016 Rv. 639344-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15108** *del* **06/06/2025** (Rv. **675335-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **FANTICINI GIOVANNI.** *Relatore:* **FANTICINI GIOVANNI.**

A. *(FRANCESCON MARCO) contro* L. *(ROMANO CESAREO GERARDO)*

Rigetta, TRIBUNALE BELLUNO, 10/02/2023

018121 ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - IN GENERE Dichiarazione ex art. 547 c.p.c. del Procuratore Generale degli Assicuratori dei Lloyd's - Potere di rappresentanza dei sottoscrittori della singola polizza - Sussistenza - Opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione del credito - Legittimazione - Estensione a tutti i "members" o "syndicates" - Esclusione - Fattispecie.

079114 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - DICHIARAZIONE DEL TERZO - IN GENERE In genere.

133187 PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE In genere.

Nell'espropriazione forzata presso terzi in cui il terzo pignorato si identifica con gli "Assicuratori dei Lloyd's" (nella loro struttura anteriore al recesso del Regno Unito dall'Unione Europea), La dichiarazione ex art. 547 c.p.c. è resa dal procuratore generale che - quale mandatario generale di tutti gli assicuratori e, in particolare, degli "underwriters" della polizza - è dotato della rappresentanza unitaria dei sottoscrittori operanti in Italia e, quindi, della legittimazione processuale attiva e passiva dei soggetti interessati al processo; ne consegue che l'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione del credito è ritualmente proposta dal predetto procuratore generale, senza che sia configurabile una legittimazione estesa a tutti i "members" o "syndicates". (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, nell'accogliere l'opposizione avverso il provvedimento di assegnazione del credito emesso dal giudice dell'esecuzione a seguito di dichiarazione resa dal procuratore generale dei Lloyd's, aveva escluso l'esigenza di integrare il contraddittorio verso altri assicuratori che - avuto riguardo alla particolare struttura dei Lloyd's di Londra prima della Brexit e della costituzione della società per azioni di diritto belga "Lloyd's Europe" - fanno parte di un'unione di assicuratori associati in gruppi).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 547, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 29491 del 2024 Rv. 673619-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15241** *del* **07/06/2025** (Rv. **675339-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

C. *(POMPA VINCENZO) contro* M.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 16/01/2023

079177 ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO: FORMA - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - FORME: NOTIFICA, TRASCRIZIONE, DEPOSITO Trascrizione del pignoramento - Efficacia ventennale ex art. 2668-ter c.c. - Mancata rinnovazione - Effetti - Improseguibilità del processo esecutivo - Fondamento - Sopravvivenza di atti della procedura - Esclusione - Fattispecie.

La mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento nel termine ventennale, di cui agli artt. 2668-bis e 2668-ter c.c., comporta l'improseguibilità del processo esecutivo sempre e comunque, attesa la centralità della trascrizione nell'espropriazione immobiliare che, al fine di conseguire il suo scopo, soggiace alle regole pubblicitarie della circolazione dei beni immobili, né esistono atti che possano sopravvivere alla mancata rinnovazione. (Nella specie, la S.C, nel confermare la decisione di rigetto dell'opposizione avverso l'ordinanza del G.E. dichiarativa della

chiusura della procedura adottata sul presupposto che la sospensione del giudizio esecutivo non esonerava il creditore dall'onere di rinnovazione della trascrizione nel termine ventennale, ha ritenuto irrilevante ai fini della decisione e privo di effetti il provvedimento di aggiudicazione provvisoria del bene, avvenuta nel regime anteriore alla novella del 2006).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2668 bis, Cod. Proc. Civ. art. 2668 ter

Massime precedenti Vedi: N. 4751 del 2016 Rv. 639344-01, N. 15143 del 2025 Rv. 675333-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **15237** *del* **07/06/2025** (Rv. **675334-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSETTI MARCO.** *Relatore:* **ROSSETTI MARCO.**

V. *(ROMANO ANDREA) contro* M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 20/04/2023

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione a precetto - Domanda di divisione proposta dall'opponente - Ammissibilità - Fondamento.

Nell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c.è ammissibile la proposizione di una domanda di divisione da parte dell'opponente, il quale, rivestendo la veste processuale e sostanziale di attore, così facendo non formula una domanda riconvenzionale, bensì una aggiuntiva e complanare rispetto a quella, tipica dell'opposizione, di accertamento negativo del diritto di procedere in executivis.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 784, Cod. Civ. art. 713

Massime precedenti Vedi: N. 29636 del 2024 Rv. 673004-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **16077** *del* **16/06/2025** (Rv. **674994-02**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** *Estensore:* **SIMONE ROBERTO.** *Relatore:* **SIMONE ROBERTO.**

F. *(TEALDI ALBERTO) contro* Z.

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 23/12/2021

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Esecuzione per consegna o rilascio - Opposizione tardiva alla convalida di sfratto - Individuazione del momento di decorrenza del termine di dieci giorni per la sua proponibilità - Inizio dell'esecuzione - Notifica del preavviso ex art. 608 c.p.c. - Necessità - Fondamento.

131063 PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - OPPOSIZIONE DELL'INTIMATO - DOPO LA CONVALIDA In genere.

In tema di opposizione tardiva alla convalida di sfratto ex art. 668 c.p.c., il termine, previsto a pena di inammissibilità, di dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione va fatto decorrere, nel caso di esecuzione per consegna o rilascio, dalla data della notifica del preavviso previsto dall'art. 608 c.p.c., il quale, a seguito delle modifiche apportate alla norma dalla l. n. 80 del 2005, costituisce l'inizio dell'esecuzione per rilascio e non, come nella formulazione antecedente, mero atto ad essa prodromico.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 668 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 608 CORTE COST., Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17674 del 2019 Rv. 654452-01, N. 12880 del 2009 Rv. 608383-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **17003** *del* **24/06/2025** (Rv. **675116-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *Relatore:* **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** *P.M.* **CELENTANO CARMELO.** *(Diff.)*

G. *(GALLONI CESARE) contro* P. *(D'ERCOLE STEFANO)*

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 30/12/2024

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Processo esecutivo - Sospensione ex artt. 295 e 337 c.p.c. - Inapplicabilità - Fondamento.

133228 PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA In genere.

Non si applica al processo esecutivo la sospensione di cui all'art. 337 c.p.c., né quella prevista dall'art. 295 c.p.c., in quanto tali norme - la prima in modo implicito e la seconda esplicitamente - fanno riferimento al processo di cognizione ed ai rapporti tra giudizio civile ed altri giudizi, mentre il giudice dell'esecuzione non decide alcun giudizio che possa a propria volta essere legato alla definizione di altro processo di cognizione da un rapporto di dipendenza in senso tecnico giuridico.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 337

Massime precedenti Vedi: N. 4035 del 2018 Rv. 648476-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **17195** *del* **26/06/2025** (Rv. **675122-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

A. *(STERNINI LORENZO) contro* C.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE TRENTO

079011 ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - EFFETTI - ASSEGNAZIONE DI CREDITI Espropriazione presso terzi - Ordinanza di assegnazione di canoni locatizi non ancora scaduti – Effetti - Successiva effettuazione ad opera di altri creditori di un pignoramento sull'immobile produttivo dei canoni già assegnati - Coinvolgimento dei canoni già assegnati - Esclusione.

079112 ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE In genere.

La pronuncia, all'esito di procedura espropriativa presso terzi, di un'ordinanza di assegnazione di canoni locatizi non ancora scaduti determina l'immediato trasferimento della titolarità del relativo credito in favore del creditore assegnatario e l'immediata fuoriuscita di tale credito dal patrimonio del debitore esecutato, facendo sorgere l'obbligo del terzo assegnato ad adempiere nei confronti dell'assegnatario alle scadenze stabilite e sino a concorrenza dell'importo assegnato; in tale ipotesi, la successiva effettuazione ad opera di altri creditori di un pignoramento sull'immobile produttivo dei canoni già assegnati non attinge questi ultimi, non priva di efficacia l'ordinanza di assegnazione e non consente agli organi della procedura esecutiva immobiliare di adottare statuizioni incidenti su tali canoni. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2912, Cod. Civ. art. 2914, Cod. Civ. art. 2918

Massime precedenti Vedi: N. 11698 del 2024 Rv. 670903-01

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **17647** *del* **30/06/2025** (Rv. **675003-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **SAIJA SALVATORE .** *Relatore:* **SAIJA SALVATORE .** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

F. *(GIANNOLA UMBERTO) contro* P. *(PERTICARARI RENATO)*

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE ANCONA, 07/06/2023

079084 ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI - INTERVENTO CREDITORI NON PRIVILEGIATI - EFFETTI - IN GENERE Esecuzione forzata - Distribuzione - Udienza ex art. 596 c.p.c. in forma "cartolare" ex art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. in l. n. 27 del 2020 - Approvazione del progetto di distribuzione - Modalità - Fattispecie.

079085 ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - AVVISO AI CREDITORI ISCRITTI - INTERVENTO CREDITORI NON PRIVILEGIATI - EFFETTI - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE In genere.

Nel processo esecutivo, se l'udienza per l'approvazione del progetto di distribuzione è sostituita dalla trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. in l. n. 27 del 2020, l'udienza ex art. 596 c.p.c. deve intendersi comunque regolarmente tenuta dinanzi al giudice dell'esecuzione, benché in forma "cartolarizzata". (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del giudice dell'esecuzione che, dopo aver fissato l'udienza ex art. 596 c.p.c., in presenza, aveva fissato un termine successivo per l'approvazione anche da parte del debitore esecutato, considerando poi tempestivo l'intervento del creditore, spiegato dopo il detto termine).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 596, Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST., Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 83 com. 7 lett. H) CORTE COST.

Sez. **3**, ***Sentenza*** *n.* **17640** *del* **30/06/2025** (Rv. **675001-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.** *P.M.* **SOLDI ANNA MARIA.** *(Conf.)*

S. *(ASCIONE CICCARELLI MAURIZIO) contro* C.

Cassa e decide nel merito, TRIBUNALE VERONA, 29/11/2022

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Ingiunzione ex r.d. n. 639 del 1910 - Precedente invio della comunicazione di cui all'art. 1, comma 544, della l. n. 228 del 2012 - Necessità - Esclusione.

154084 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE In genere.

L'ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 2 del r.d. n. 639 del 1910 non deve essere preceduta dall'invio della comunicazione di cui all'art. 1, comma 544, della l. n. 228 del 2012.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2012 num. 228 art. 1 com. 544 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2, DPR 29/09/1973 num. 602 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 2448 del 2025 Rv. 673584-01

Sez. **3**, ***Ordinanza*** *n.* **17661** *del* **30/06/2025** (Rv. **675127-01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** *Estensore:* **ROSSI RAFFAELE.** *Relatore:* **ROSSI RAFFAELE.**

D. *(LACAGNINA MARIO) contro* B. *(QUINTIGLIANI ANDREA)*

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/06/2023

079058 ESECUZIONE FORZATA - ESTINZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Art. 624, comma 3, c.p.c. nel testo introdotto dalla l. n. 69 del 2009 - Estinzione del processo esecutivo sospeso - Condizioni - Sospensione pronunciata in sede di reclamo - Inclusione.

L'estinzione del processo esecutivo sospeso ai sensi dell'art.624, comma 3, c.p.c. (nella formulazione introdotta dalla l. n. 69 del 2009), in caso di mancata introduzione o riassunzione del giudizio di merito sull'opposizione, si produce anche laddove il provvedimento di sospensione sia stato pronunciato dal tribunale in sede di reclamo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 624 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 669 terdecies CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 7043 del 2017 Rv. 643832-01

Massime precedenti Vedi: N. 12977 del 2022 Rv. 664631-03

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Rassegna tematica in tema di protezione internazionale

GIUGNO 2025

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **15773** *del* **12/06/2025** (Rv. **674812-01**)

Presidente: **LAURA TRICOMI.** *Estensore:* **ROSARIO CAIAZZO.**

M. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* H.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 21/12/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Regolamento (UE) n. 604 del 2013 - Giudizio di rinvio - Sindacato sull'esercizio della clausola discrezionale di cui all'art.17 del predetto Regolamento - Contenuto - Possibilità di valutare fatti sopravvenuti e fatti preesistenti - Sussistenza.

Nel giudizio di rinvio all'esito della cassazione del provvedimento giurisdizionale di annullamento della decisione di trasferimento, ai sensi del Regolamento UE n. 604 del 2013, il giudice nazionale, nell'ambito del sindacato sull'esercizio della clausola discrezionale, deve valutare se il rifiuto tacito di avvalersi della detta clausola appaia giustificato alla luce di quanto prospettato in ricorso o risultante dagli atti prodotti dalle parti, e verificare se emergono fatti rilevanti ai fini della protezione anche nazionale, attuativa del diritto di asilo costituzionale dell'art.10 Cost., potendo essere allegati fatti nuovi sopravvenuti, anche per effetto del tempo trascorso, oppure fatti preesistenti, non allegati in precedenza.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 17, Regolam. Consiglio CEE 26/06/2013 num. 604 art. 27, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 3 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 394

Massime precedenti Vedi: N. 12085 del 2025 Rv. 674541 - 02, N. 11178 del 2019 Rv. 653954-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 935 del 2025 Rv. 673420-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **16079** *del* **16/06/2025** (Rv. **674899-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **REGGIANI ELEONORA.** *Relatore:* **REGGIANI ELEONORA.**

M. *(ALESSIO SIMONA) contro* P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)*

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE TORINO, 19/12/2023

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Divieto temporaneo di espulsione ex art. 13, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 286 del 1998 - Sentenza additiva di accoglimento della Corte costituzionale n. 376 del 2000 - Applicabilità anche al convivente della madre del neonato - Condizioni - Fondamento.

Il divieto temporaneo di espulsione previsto dall'art. 13, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 286 del 1998, come risultante all'esito della sentenza additiva di accoglimento della Corte costituzionale n. 376 del 2000, va interpretato nel senso che esso si riferisce anche al convivente della madre del neonato, il quale abbia riconosciuto il figlio, sempre che sussistano i requisiti di stabilità e serietà della convivenza, trattandosi di disposizione volta a tutelare, sia pure temporaneamente, il nucleo familiare in formazione intorno al neonato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST., Costituzione art. 29, Costituzione art. 30

Massime precedenti Vedi: N. 9755 del 2025 Rv. 674496-01, N. 35684 del 2023 Rv. 669812-01

Sez. **1**, ***Sentenza*** *n.* **16414** *del* **18/06/2025** (Rv. **675409-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *Relatore:* **RUSSO RITA ELVIRA ANNA.** *P.M.* **SANLORENZO RITA.** *(Conf.)*

P. *(AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro* S.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE PERUGIA, 22/04/2024

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Espulsione - Presupposti - Trattenimento - Differenze - Conseguenze.

Il provvedimento di espulsione viene emesso qualora lo straniero non abbia titolo a soggiornare sul territorio nazionale o, comunque, quando sussistano delle ragioni per allontanarlo, mentre il trattenimento è uno strumento finalizzato a portare ad esecuzione il provvedimento di espulsione stesso e può disporsi nei casi previsti dall'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998; ne consegue che il controllo sul decreto di espulsione è del tutto indipendente dal controllo di legittimità del trattenimento o della sua proroga, che attiene, invece, al momento esecutivo, potendo, viceversa, il trattenimento ritenersi illegittimo, ove adottato in forza di un decreto di espulsione o di respingimento illegittimo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 10, Costituzione art. 13, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 5

Massime precedenti Vedi: N. 11395 del 2025 Rv. 674498-01, N. 31625 del 2023 Rv. 669423-01, N. 18404 del 2023 Rv. 668301-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **16420** *del* **18/06/2025** (Rv. **675217-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **DAL MORO ALESSANDRA.** *Relatore:* **DAL MORO ALESSANDRA.**

D. *(GUGLIELMO SILVANA) contro* Q.

Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE VIBO VALENTIA, 10/05/2024

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Permesso di soggiorno per protezione speciale - Rigetto da parte del Questore e contestuale provvedimento di espulsione - Illegittimità - Fondamento.

Nel caso di richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale, ex art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286 del 1998, nella versione anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 20 del 2023, conv. con modif. dalla l. n. 50 del 2023, il diniego di protezione da parte del Questore non può avere immediata attuazione attraverso l'accompagnamento coattivo alla frontiera per l'espulsione, poiché, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008, solo alla scadenza del termine per l'impugnazione sorge l'obbligo per il richiedente di lasciare il territorio nazionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/03/2023 num. 20, Legge 05/05/2023 num. 50, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32 com. 4, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 8378 del 2025 Rv. 674453-01, N. 9196 del 2025 Rv. 674456-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **16439** *del* **18/06/2025** (Rv. **675218-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **DAL MORO ALESSANDRA.** *Relatore:* **DAL MORO ALESSANDRA.**

T. *(GAZIDEDE ULJANA) contro* Q.

Cassa con rinvio, GIUDICE DI PACE RAGUSA, 29/04/2024

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Opposizione a decreto di espulsione - Mancata comparizione dell'opponente - Provvedimento sanzionatorio - Esclusione - Obbligo di pronuncia nel merito - Sussistenza.

Nel giudizio di impugnazione del provvedimento di espulsione amministrativa, disciplinato dall'art. 18 del d.lgs. n. 150 del 2011, la mancata comparizione dell'opponente non comporta alcun provvedimento di tipo sanzionatorio sul piano processuale, dovendo in tal caso il giudice adito, una volta verificata la ritualità degli atti finalizzati a consentire la comparizione stessa, pronunciarsi, comunque, sul merito dell'impugnativa proposta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 19601 del 2023 Rv. 668374-01, N. 6061 del 2019 Rv. 653100-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **16581** *del* **20/06/2025** (Rv. **674903-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **CASADONTE ANNAMARIA.** *Relatore:* **CASADONTE ANNAMARIA.**

O. *(IANNELLI FRANCESCANTONIO) contro* U.

Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE VIBO VALENTIA, 08/06/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Domanda - Rigetto ex art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008 - Espulsione in pendenza del termine per impugnare - Divieto - Fondamento.

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI In genere.

Il verificarsi di una delle ipotesi, tra loro alternative, previste dall'art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 25 del 2008 comporta, per espressa previsione normativa contenuta nella predetta disposizione, l'obbligo del richiedente la protezione internazionale di lasciare il territorio nazionale soltanto dopo il decorso del termine previsto per l'impugnazione delle pronunce di rigetto, di manifesta infondatezza e di inammissibilità rispettivamente disciplinate dall'art. 32, comma 1, lett. b) e b)-bis, nonché dagli artt. 23 e 29 del d.lgs. n. 25 del 2008; ne consegue che è vietata l'espulsione, anche in assenza di un provvedimento di sospensione dell'efficacia di tali pronunce, sino alla scadenza del termine anzidetto.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 23, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 29, Costituzione art. 10

Massime precedenti Conformi: N. 13891 del 2019 Rv. 654173-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **16531** *del* **20/06/2025** (Rv. **674902-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *Relatore:* **CAIAZZO ROSARIO.**

H. *(PANCONESI STEFANO) contro* P.

Rigetta, GIUDICE DI PACE PISTOIA, 29/05/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Decreto di espulsione - Straniero sottoposto a procedimento penale in Italia o parte offesa nel medesimo - Nulla osta del giudice penale - Mancanza - Vizio deducibile dallo straniero - Esclusione - Fondamento.

Lo straniero che ricorra avverso il decreto di espulsione, e nei cui confronti penda in Italia un procedimento penale o che sia parte offesa nel medesimo, non può far valere, quale motivo di invalidità del provvedimento, la mancanza del nulla osta all'espulsione da parte del giudice penale, imposta dall'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, perché non ha alcun interesse protetto alla denunzia di tale omissione, essendo detta previsione posta a salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale, mentre l'interesse dell'espulso all'esercizio del diritto di difesa e alla partecipazione al processo penale è tutelato dall'autorizzazione al rientro contemplata dall'art. 17 del medesimo decreto legislativo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 3 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 17 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20693 del 2019 Rv. 654884-01

Sez. **1**, ***Ordinanza*** *n.* **17256** *del* **26/06/2025** (Rv. **674910-01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** *Estensore:* **CAIAZZO ROSARIO.** *Relatore:* **CAIAZZO ROSARIO.**

W. *(CENTONZE SALVATORE) contro* M.

Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE LECCE, 06/09/2024

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Convalida dell'accompagnamento coattivo - Impugnazione del provvedimento di rigetto con istanza cautelare - Sospensione dell'efficacia esecutiva sino alla decisione - Fondamento.

La tempestiva proposizione dell'istanza cautelare di sospensione avverso la decisione di manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale, ad eccezione dei casi di cui all'art. 35-bis, comma 5, del d.lg. n. 25 del 2008, comporta la sospensione del provvedimento impugnato fino alla decisione del Tribunale sull'istanza medesima.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 2 bis, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 28 bis, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 28 ter, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32

Massime precedenti Vedi: N. 13151 del 2025 Rv. 674832-01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11399 del 2024 Rv. 670895 - 02